

PUUN2

PRE 29294

INT-ANT.CATELLANI.B.24.6

O P E R E  
D E L  
D' AGUESSEAU

*Traduzione dal Francese*

DI GIUSEPPE-ANDREA ZULIANI SALODIANO

DOTTOR IN AMBE LE LEGGI.

TOMO SESTO.

---

IN VENEZIA

MDCCXC.

PRESSO ANTONIO CURTI Q. GIACOMO  
CON LICENZA DE' SUPERIORI.

UASZLUB 645

UASZLUB 645

# ARINGHE DEL D'AGUESSEAU

3

RECITATE NEL PARLAMENTO  
IN QUALITÀ D'AVVOCATO  
GENERALE.

## ARINGA XXXI.

Nella causa di MELCHIORE FLEURY, e suo figliuolo, la Signora di RAZAC, e sua figlia.

*Sulla nullità de' matrimonj de' minori, fatti senza il consenso de' loro padri, madri, tutori, curatori, indipendentemente dalle circostanze di violenza, o di ratto di seduzione. E sulla necessità delle pubblicazioni per la validità de' matrimonj de' minori.*

QUEL giudizio che voi pronunzierete in questa causa, deve fissar per sempre i veri principj che assicurano l'onore e la dignità de' matrimonj, conservano la pace e la tranquillità delle famiglie, e formano i primi fondamenti della civile società. Attende il pubblico da voi un esempio che decida chiaramente quella celebre quistione, che divise i pareri de' più grand'uomini, e consiste nel sapere, se la mancanza del consenso del padre indipendentemente da qualsivoglia altra circostanza che possa provare un ratto di seduzione,

A 2

sia

sia capace da per se sola di attaccare la validità del matrimonio di un minore e di un figliuolo di famiglia. Questa non è già una di quelle cause facili a decidersi, ove la seduzione sia manifesta, evidente il rapimento, l'autore della subordinazione conosciuto, ed ove trattasi unicamente di sottomettere il colpevole al giusto rigor della legge. In questa causa particolare, il delitto non è già meno dubbioso di quello apparisca incerto il colpevole. La maggior parte delle presunzioni che si allegano ordinariamente in così fatte materie, la minorità, la qualità di figliuolo di famiglia, l'ineguaglianza di beni, e di condizione, son quasi comuni tra le Parti. Quelle che furono accusate di rapimento di seduzione, par che siano intieramente giustificate da una sentenza, che non sembra già meno una prova della loro innocenza, che un'anticipata decisione legittima a favore del matrimonio. E quegli che si lagna di essere stato tolto a se medesimo, alla sua famiglia, oggidì viene accusato di supposizione, di falsità, d'impostura; e qualunque sforzo abbia egli fatto per giustificarsi di questo delitto, o per dividerlo almeno co' citati, non ha potuto intieramente sgombrare i sospetti, che vi s'ha fatto concepire contro la sua condotta. In questa egualanza di prove e di presunzioni, tocca a voi, o signori, a decidere se il nome e la qualità di padre, se i dritti sacri che la natura, e la legge affiggono a questa qualità, saranno bastanti per rompere un vincolo solenne,

il quale sarebbe difficile di potere attaccare, se voi dovreste pronunziar solo sulle rimostranze di chi il contrasse.

Ma prima d' entrare nell'esame di questa questione, è necessario di riassumere in poche parole que' fatti, da cui si è procurato di trar vantaggio da entrambe le parti. La qualità delle Parti è la prima e la più importante di tutte le circostanze, che servono di fondamento a questa contestazione. Que' che contrassero il matrimonio in quistione, erano tutti e due minori al tempo della celebrazione; ambedue figliuoli di famiglia, egualmente degni della protezione e del favor della legge. Se questa qualità è loro comune, la loro nascita e la loro condizione son molto differenti. Melchiore Fleury, che è in quest' oggi appellante come d' abuso della celebrazione del suo proprio matrimonio, è di una nascita assai oscura. Qualunque impegno abbiasi egli preso, onde contraffare con illustri titoli il suo vero stato, riconosce finalmente che suo padre, al quale in alcuni atti dà egli la qualità di cavaliere e signor di Castiglione, è un medico della città di Soissons, il quale col lungo esercizio della sua professione, ha fatto una fortuna assai considerabile rispetto alla sua nascita. Nacque Melchiore li 25 luglio dell' anno 1668. La verità di questo fatto non doveva esser messa in contingenza; n' è scritta la prova in una fede legale di battesimo. Benchè l'autenticazione sia sopra un atto separato, essa non n' è meno forte, poichè non è querela-

ta. Sdegndò la professione di suo padre per seguir quella dell'armi; ed anche attualmente è capitano nel reggimento di Vaubecourt. Nel mese di maggio dell'anno 1693, in quel tempo che si contrasse il matrimonio, aveva venti quattro anni e dieci mesi. Non gli mancavano che due mesi per toccare il termine fatale della maggiorezza. La condizione della signora di Razac, che assume nella vostra udienza il nome della signora di Fleury, è molto più nobile; essa porta un nome, che fu onorato dalle primarie dignità dello stato. Le illustri ricompense accordate da' nostri re a' suoi antenati, sono prove autentiche degl'importanti servigi ch'eglino ne hanno ricevuto, la sua famiglia gode ancora al giorno d'oggi d'una pensione statale accordata sin dal tempo di Francesco I; e per un singolare privilegio trasmessa successivamente a tutti i discendenti di Gastone de Beaulieu suo trisavolo. La sua età non è meno favorevole della sua condizione. Nacque li 22 agosto dell'anno 1672; non aveva ancor compiti i ventun'anno, allorchè celebrossi il matrimonio. Dopo la morte del signor di Razac suo padre si pretende che essa abbia dimorato in molti monasteri differenti, e finalmente, in casa di sua madre, sotto la parrocchia di s. Sulpizio, ove si maritò. Tale era la nascita, la condizione, l'età, e la fortuna delle Parti. Noi non ispieghiamo ancora qual fosse la loro condotta; e solo entreremo in questo particolare, allor quando vi proporremo gli appoggi delle Parti. Nel mese di marzo

gli

dell' anno 1693 Melchiore Fleury partì da Soissons, per restituirsì al suo reggimento che era in Italia. La sua mala sorte, o quella della ci-  
tata, l' obbligò a soggiornare alcun poco a Pa-  
rigi in una contrada, dove abitava anch' essa. Vi arrivò li 3 marzo, e n' è partito li 29 mag-  
gio dello stesso anno; ed appunto in quest' in-  
tervallo di tre mesi non intieri, accaddero  
tutti i fatti concernenti il matrimonio contro-  
verso. La verità di una data così importante  
è attestata dal registro delle case che si affit-  
tano del quartiere di s. Germano Auxerroy.  
E' vero che si allega lo stesso registro, per  
far vedere, che egli è venuto a Parigi nel me-  
se di dicembre, ma non apparisce che in allo-  
ra vi abbia fatto alcun soggiorno; si dice so-  
lamente, che vi è venuto, ma non si fa ve-  
dere quanto vi sia egli dimorato. Checchè ne  
sia, pare abbastanza certo ch' ei ne fosse par-  
tito, e non vi ritornasse se non che li 3 mar-  
zo dell' anno 1693. Noi non ci fermiamo qui  
a spiegarvi il principio, ed il progresso della  
conoscenza del signor Fleury, e della signora  
di Razac. Senza entrare nelle particolarità di  
tutti que' fatti propostivi, basta il far qui riflet-  
tere quel che anche i citati sono stati costretti di  
riconoscere, cioè che la signora di Razac dà di  
giocare nella sua casa, e se ella avesse osato  
negarlo, sarebbe stato facile il convincerne  
con un' ordinanza del luogotenente generale d'  
politica, che la condannò in tre mille lire di  
pena, per aver dato da giocare in casa sua a  
giuochi proibiti. Possiamo adunque supporre che

il giuoco sia stato quello che ha formato la conoscenza delle Parti; il rimanente è un mistero, di cui non ne è per anche conosciuto il secreto; e senza volerlo svelare in questo luogo, ci contenteremo di spiegarvi quel che risulta dalle carte, che sono tralle nostre mani. Sia che il signor di Fleury fosse sedotto dalla signora di Razac, sia che egli fosse il seduttore, o finalmente che la seduzione fosse reciproca, apparisce che si è cominciato nel mese di maggio a formare il progetto del matrimonio, che è stato eseguito in progresso. Il Fleury era minore e figlio di famiglia. Queste due qualità formavano un doppio ostacolo al suo matrimonio. Per levare questi due impedimenti, si creano tre atti, la di cui falsità è quasi il solo fatto costante tra tutte le Parti. Li due primi sono due fedi di morte del padre e della madre del Fleury. Il secondo è una fede falsa di battesimo, dalla quale apparisce di trentun anno. Co' due primi se gli toglieva la qualità di figlio di famiglia. Con l'ultimo se gli dava quella di maggiore.

Esamineremo frappoco qual sia il vero autore di queste falsità, non vi proporremo presentemente che il fatto. Il delitto è certo, palese la falsificazione. Gli atti sono falsi ancora nelle loro qualità, non che nella loro espressione. Si dà in quelli al signor Fleury il falso titolo di cavaliere signor di Castillon. Con questi atti il Fleury presentasi al vicario di s. Andrea degli archi. Suppone un falso domicilio nell'estensione di quella parrocchia.

La

La signora di Gouffier di Caravas certifica, che egli occupa un appartamento nella sua casa, quantunque, come il faremo vedere in decorso, non vi sia alcuna prova ch'egli vi abbia mai soggiornato. Il vicario ingannato da questa attestazione, sorpreso dalle carte presentategli, fa una pubblicazione di matrimonio li 24 maggio 1693. Se ne fa una simile nella parrocchia di s. Sulpizio. Si rivolgono all'arcivescovo di Parigi, e li carpiscono una dispensa con falsità di esposizioni. Si firma il contratto di matrimonio, in cui il Fleury prende sempre la qualità di cavaliere signor di Castillon. La signora de Razac promette a sua figlia la somma di dieci mille lire in dote; si regola l'assegnamento vedovile, la comunanza, e le altre convenzioni, le di cui particolarità sono superflue alla decisione di questa causa. Nissun congiunto del Fleury assiste a questo contratto. È sottoscritto dalla signora di Razac madre della citata; dalla di lei sorella primogenita, dalla signora di Gouffier, dal signor abbate di Guiscard e dal signor di Culland, i quali si chiamano tutti amici della signora di Razac. Finalmente, li 29 maggio ad un ora dopo la mezza notte, il curato di s. Sulpizio, credendo trovare una bastante sicurezza nelle carte supposte, consegnategli in mano, diede il nome di matrimonio al consenso di un minore e di un figliuolo di famiglia, il quale per ingannar la sua vigilanza, aveva impiegato e l'artifizio e l'impostura. Questi stessi testimonj che ave-

vano sottoscritto il contratto, assistono anche alla celebrazion del matrimonio. Pare che nel medesimo giorno il signor Fleury abbia ricevuto la somma di dieci mille lire. Lo stesso giorno egli parte. La signora di Razac non ha avuto alcun momento di possesso pacifico del suo stato; non ha preso la qualità di signora di Fleury. Quegli che essa chiama suo marito, le ha scritto molte lettere sotto nome di damigella di Beaulieu. Noi procureremo di scoprire in seguito le vere ragioni, che hanno indotto le Parti a tenere occulto questo matrimonio. Per quanto di precauzione si abbia usato per nascondere agli occhi del pubblico così fatto matrimonio, il padre ne fu avvertito: fa la sua querela, e fa processare. Decreto, interrogatorj, regolamento per estraordinaria procedura. Il padre rallenta le sue persecuzioni. La signora e le damigelle di Razac son costrette di dimandare che il processo sia fatto ed ultimato a loro spese. Incidentemente alla procedura estraordinaria, esse accusano il Fleury di aver composto le carte false; esse sostengono essere stato lui quello che ha scritto di suo pugno l'autenticazione di quegli atti, e che gli ha sigillati col proprio sigillo; esse dimandano permissione di farne la prova, e di aggiugnere la loro dimanda: sentenza definitiva che la rigetta. Appellazione come d'abuso del matrimonio, interposta dal padre: il figlio vi aderisce e prende lettere di taglio. Appellazione della sentenza di assoluzione.

Eccovi, o Signori, quali sieno le circostan-

ze tutte della causa, su cui avete a pronunziare il vostro giudizio. Per semplici che sieno i fatti che le dan luogo, la sua decisione non n'è meno dubbiosa per li differenti appoggi proposti da amendue le Parti. Gli appellanti sostengono che il matrimonio da loro attaccato, e la quietanza, contro cui ottennero lettere di taglio, sono l'opera della seduzione e dell'artifizio, della falsità e dell'impostura. Che tutte le nullità che possono rendere il consenso di un minore, imperfetto, ingiusto, illegittimo, si trovano qui unite. Ratto di seduzione, difetto del consenso del padre, clandestinità. Tutte le leggi e civili e canoniche sollevansi egualmente contro il delitto di chi osa rapire un minore per farlo entrare in un impegno condannato dal padre, e reso dall'ordinanza assolutamente nullo.

Le prove della seduzione si offrono in folia. Minorità, qualità di figliuolo di famiglia, che fa presumere in suo favore. Condotta della signora di Razac, e delle sue figliuole; cassa aperta al giuoco; ritratto poco vantaggioso che alcuni testimonj ne han fatto. Nissuno interesse in questo matrimonio; ben lungi dal trovarvi vantaggio vi esponeva il suo onore, e non vi trovava alcun bene. Inutile il dire in primo luogo, che la sentenza del castelletto dissipia tutti i sospetti di rapimento, e non permette di più accusare il citato di seduzione. Si risponde 1. Che l'appellazione interposta di questa sentenza da parte del padre rende ancora presentemente l'accusa incerta, e fa rivi-

vere tutte le prove della seduzione. 2. Che v'ha molta differenza tra le prove, che sono necessarie per pronunziare una pena in materia criminale, e quelle che bastano per distruggere un'obbligazione civile con le presunzioni di rapimento. Quest'è quello che la corte giudica tutto giorno, sia allorchè rigetta la dimanda delle Parti sul rapimento, nello stesso tempo, che dichiara nullo il matrimonio, sia allorchè riserva il giudizio sull'uno, mentre pronunzia sull'altro. Si spera, che voi farete con un giudizio separato quel che avete fatto in uno stesso giudizio. 3. Che la sentenza non contiene una vera assoluzione, un pieno ed intiero scarico: fu rigettata la dimanda, senza spese, danni, ed interessi; assoluzione, che non lascia l'accusato senza sospetto di delitto.

Inutile il dire in secondo luogo, che il Fleury non può più allegare in suo favore la presunzione di ratto, fondata sulla sua minorità, poichè si è egli dichiarato per maggiore. 1. Si sa che la corte non bada mai a questa sorte di dichiarazioni, neanche negli atti di poco rilievo. 2. Que' che sono colpevoli della seduzione sono anche gli autori della falsità. Se il matrimonio è nullo per la seduzione che gli ha servito di principio, non lo è già meno pel difetto del consenso paterno, la di cui necessità pronunziata dall'ordinanza, non è condannata dal concilio, in un decreto, che abbia luogo in Francia. Finalmente cosa si può mai rispondere all'ommissione delle pubbli-

blicazioni? La legge pronunzia espressamente la pena di nullità. I giudizj l'hanno sempre eseguita. Dopo si è fatto passaggio alla seconda parte della causa, e si è sostenuto, che quelle stesse presunzioni che vengono opposte al matrimonio, distruggono la quietanza, che l'ha seguito: a queste ne furono aggiunte di particolari, tratte dalla deposizione de' testimoni, che provano che il giorno che la signora di Razac pretende aver dato dieci mille lire al Fleury, nè essa, nè il Fleury han potuto trovare la somma di dieci dobble. Dall'altra parte si pretende tutto al rovescio, che non vi sia stata mai accusa più temeraria, più calunniosa di quella di rapimento formata contro de' citati; che se la seduzione non la sì può più presumere, il difetto del consenso paterno non è risguardato qual impedimento dirimente, e che finalmente il signor Fleury il figlio, non può essere ammesso a combattere con una infedeltà criminosa, un matrimonio, al quale diede occasione con una falsità degna di castigo. Dove si entrasse nelle particolarità del fatto, sarebbe cosa facile il far vedere che tutte le apparenze di seduzione sono dalla parte del Fleury, tutte le prove di buona fede e di sincerità da quella de' citati. Se il Fleury era minore, lo era anche la signora di Razac, e più giovane di quattro anni.

Egli era da molto tempo occupato nel militare: aveva acquistato una perfetta cognizione delle cose del mondo, ed era più capace di

se.

sedurre, che di esser sedotto. Trovava un vantaggio, un onor considerabile nel legarsi con la signora di Razac; e quanto ad essa, qual considerazione avrebbe potuto portarla a contrarre vincoli ineguali col figlio di un medico, se avesse conosciuto la di lui vera qualità? Ma egli è superfluo l'esaminare questi differenti argomenti: l'innocenza de' citati non è già più un fatto dubioso; mentre la giustizia la dichiarò tale con una sentenza in contraddittorio. Sarà egli permesso d'ascoltare vane presunzioni contro un titolo così solenne? E mentre le circostanze tutte concorrono ad accusare il Fleury, mentre la giustizia assolve la signora di Razac, si pretenderà mai che essa sia la colpevole, ed egli l'innocente?

Se la giustificazione della citata è certa e manifesta, se la sentenza distrugge fin anche l'apparenza della seduzione, indarno si propone la mancanza del consenso paterno, come un impedimento capace di rompere il matrimonio. Su di questa materia si riconosce la disposizione del concilio di trento. L'ordinanza non vi è contraria. La legge non ha già pronunziato la pena della nullità. Se i giudizj l'hanno pronunziata più volte, ciò addenne nelle circostanze del rapimento; qui nissuna apparenza di seduzione.

La mancanza delle pubblicazioni par che sia di maggior momento. Ma 1. Non può essere imputata che al Fleury, che fu il solo che tenne celata la sua nascita, la sua qualità, il suo nome, il suo domicilio. 2. Le pubblica-

zioni non sono essenziali al matrimonio, come quelle che son puramente una formalità, una solennità esterna. Se esse avessero dato luogo a contrarre un matrimonio, la di cui nullità fosse pronunziata dall'ordinanza, allora si potrebbe qui applicare l'articolo x dell'ordinanza di Blois. Ma poichè la mancanza del consenso paterno non è un impedimento dirimente, non si può dire che il matrimonio sia nullo; tanto più che il *non validamente contratto* dell'ordinanza è spiegato da quel che siegue, *il tutto sotto le pene stabilite da' concilij*; ora li concilij non pronunziano già la pena di nullità. Finalmente il Fleury è indegno di giovarsi de' privilegi dell'età; deve essere trattato qual maggiore. Si sa la disposizione de' decreti, che proibirono a' notaj d'inserire la dichiarazione di maggiorezza; e questa dichiarazione non sarebbe capace di togliere la speranza della restituzione. Ma qui 1. Dolo personale, e falsità certe, provate dalla rassomiglianza delle scritture, e del sigillo. 2. Giuramento, che ha confermato l'obbligazione del minore. La mala fede del Fleury non apparisce già meno nelle sue lettere di taglio, di quello sia nella sua appellazione come d'abuso. La quietanza porta numerazione di valute; tutte quante le leggi non accordano la restituzione, se non che al minore sorpreso, ed ingannato. Qui, non ch' altri, il minore fu il seduttore, il falsario, l'impostore: *Non est ætatis excusatio adversus præcepta legum, ei qui dum leges invocat in eas committit.*

Voi

VOI VEDETE, o SIGNORI, dalla relazione, che vi abbiam fatta de' principali appoggi stativi spiegati da entrambe le Parti, che questa causa racchiude due parti differenti, la prima delle quali risguarda la validità del matrimonio, e la seconda la verità della quietanza, che l'ha seguito. Nell'una deciderete dello stato, e nell'altra della più considerabil parte delle sostanze della citata, la quale non appare che abbia altri beni che la somma di dieci mille lire, che le fu data in dote da sua madre. Cominciamo dall'esaminare la prima e la più importante di queste due quistioni, quella, cioè, che risguarda la validità del matrimonio. Benchè abbiasi immorato molto sulla storia di alcuni fatti, che si son creduti di rilievo alla decisione di questa contestazione, bisogna tuttavia confessare ch'essa deve essere decisa co' principj generali stabiliti dalle nostre leggi sul matrimonio de' figliuoli di famiglia, molto più che dalle particolari circostanze, da cui le due Parti traggono induzioni differenti. Perciò tutta la difficoltà di questa causa riducesi all'esaminare, se la sola mancanza del consenso paterno, aggiunta all'ommissione delle pubblicazioni, sia capace di dare attacco alla validità del matrimonio di un minore, indipendentemente dall'accusa e dalle prove di ratto di seduzione.

Appunto con questi due appoggi si ha sostenuto la nullità del matrimonio, contro cui un padre di famiglia implora in quest'oggi la vostra autorità. Si è preteso che il consenso del

del figliuolo fosse illegittimo, clandestino il matrimonio, e che si avesse voluto celare agli occhi e del padre e della giustizia un vincolo criminoso, che aveva avuto per suo solo principio la falsità, l'impostura, e lo sprezzo di tutte le leggi e divine ed umane. Prima di proporvi quel che sentiamo sulla particolarità di questa causa, noi riputiam nostro dovere il ripigliare in poche parole i veri principj che impariamo tutto dì dalla giurisprudenza de' vostri giudizj intorno a' matrimonj di coloro che al privilegio della minorità, aggiungono la qualità di figliuoli di famiglia. Noi non c'impegheremo già in una lunga dissertazione riguardante l'origine ed il progresso di quella giurisprudenza egualmente santa, che salutare, la quale ha introdotto la necessità delle pubblicazioni. Dopo che il quarto concilio Lateranense ebbe fatta una legge generale di un uso, che deve la sua nascita alla chiesa gallicana, dubitossi per lungo tempo se la mancanza di questa solennità potesse essere risguardata quale impedimento dirimente, o solamente come un impedimento proibitivo. Il concilio di Trento rinnovando questo decreto, non pronunziò espressamente la pena di nullità; ma è cosa facile l'indurnela, giacchè non v'ha nessuno che dubiti, che questo concilio non abbia annullato per l'avvenire i matrimonj clandestini. Ora ogni matrimonio contratto senza pubblicazioni, è clandestino, secondo lo stesso concilio. Ma è inutile l'argomentar per induzione. L'ordinanza di Blois, la sola leg-

ge da seguirsi in Francia su di questa materia parla in un tuono chiaro e preciso; ed è anche osservabile, che questo è il solo luogo, ove la legge pronunzi chiaramente ed in termini propri la pena di nullità. Dapprima fu quest'ordinanza estesa anche a' maggiori; ma finalmente se l'ha rinchiusa, secondo il suo vero spirito, alla persona de' minori. Qui si potrebbe terminar l'esame di questa causa, giacchè si tratta del matrimonio di un minore, che non è stato preceduto dalle pubblicazioni. Nondimeno siccome si è sostenuto che la mancanza di pubblicazione non fosse che un impedimento relativo, che traeva tutta la sua forza da quella persona, a cui avesse relazione, esaminiamo se il consenso de' padri ne' matrimoni de' propri figliuoli sia un requisito essenziale.

Se fosse necessario lo spiegare qui il progresso del diritto su quest'articolo, e risalire fino alle leggi primitive de' cristiani imperatori, fino alle più antiche disposizioni de' concilj, non sarebbe già difficile il far vedere con una ben lunga serie d'autorità, che nè le leggi, nè i canoni confermavano mai un matrimonio contratto in isprezzo della paterna podestà; che quel che forma oggidì la materia di una quistione, era altre volte sì certo, che nissuno ardiva rivocarlo in dubbio; che il diritto naturale e positivo, le leggi civili e canoniche, l'impero ed il sacerdozio non mai sono stati nè così lungamente, nè così perfettamente d'accordo, quanto su questa ma-

teria; che le famiglie sarebbono più felici, più sicure le sostanze, i matrimonj più esenti da' sacrilegj, che li disonorano, se i canonisti degli ultimi secoli fossero stati così severi nelle loro massime, così gelosi della santità de' matrimonj, come il furono i romani giure-consulti. Si proverebbe la verità di questi principj col suffragio di tutta la chiesa greca, che secondo le tracce di Basilio canonizzò le leggi degl'imperatori, e consecrò, per così dire, le loro saggie disposizioni. Vi si aggiungerebbe l'autorità della chiesa gallicana. Si farebbe vedere co' canoni de' concilj del VI, VII, VIII, e IX secolo, co' monumenti che ci rimangono dell'antichità, e con tutti gli esempj famosi citati così spesso in quest'udienza, che, non pure la chiesa condannava, detestava, proibiva i matrimonj de' figliuoli di famiglia, che il padre non avesse approvati, ma li dichiarava altresì nulli ed illegittimi. Essa si conformava alle leggi dello stato, che si trovano ancora al giorno d'oggi ne' capitolari de' nostri re; e riconoscendo senza difficoltà, che tutto quel che risguardava il contratto civile era assoggettato alla potestà secolare, non badava ad onorare del nome di sacramento un'unione che le costituzioni del principe, e la stessa legge di natura condannavano egualmente. Tutte quelle costituzioni benchè sante, e tuttoch' siano fondate e sul consenso delle due potestà, e sulla costante tradizione della chiesa greca e latina, è forza il riconoscere ch' esse erano appoco appoco andate in

disuso, e che in tempi d' ignoranza, di disordine e di confusione, la sottigliezza di alcuni canonisti aveva prevaluto contro il rigore e la severità dell' antica disciplina. Le stesse ragioni, che indussero i giudici ecclesiastici a tollerare i matrimonj clandestini, fecero loro considerare la legge, che esigeva il consenso paterno, come una legge di convenienza, che non si poteva violare senza delitto, la di cui innosservanza però non poteva dare attacco alla validità del matrimonio. Per ovviare appunto a quest' abuso, e per frenare la licenza di que' matrimonj, che turbavano il riposo delle famiglie, le ordinanze de' nostri re hanno stabilito precauzioni non men sante che inviolabili, alla di cui osservazione, la dignità de' matrimonj, la pace e la tranquillità pubblica sono inseparabilmente attaccate. Non chereremo in altre sorgenti i veri principj che noi dobbiamo seguire in queste materie; e senza impegnarci in una dissertazione più curiosa che utile su quanto precedette l' ordinanza di Blois, esamineremo in poche parole, se sia vero, che quest' ordinanza e la dichiarazione dell' anno 1639, che l' ha seguita, abbiano divisato il consenso del padre come una condizione così essenziale alla validità del matrimonio di un figliuolo di famiglia minore, e se questo solo difetto sia capace di renderlo assolutamente nullo.

Noi possiam subitamente dire, che se questa quistione dovesse essere decisa più coll' autorità, che col raziocinio, non sarebbe suscettibile.

tibile di alcuna difficoltà ; basterebbe lo scorrere tutti gli scritti di quei che hanno spiegato e dilucidato questa materia in quel tempo che ha seguito immediatamente la pubblicazione di questa legge nuova, per essere convinti, che erano tutti egualmente persuasi, che l'ordinanza pronunziasse la pena di nullità. Tale era il parere del signor Louet, e quello di tutte le camere, che in quel tempo furon consultate su di questa quistione. Tali furono i pareri di tutti gli uomini grandi, che sostennero in quel posto, che noi abbiam l'onore di coprire, la causa e gl'interessi del pubblico. Dove si ponga mente a tutte le loro aringhe, vi si troverà una perpetua distinzione tra' matrimonj de' minori, che avevano preceduto l'ordinanza, e que' che l'aveano seguita. La sola morte poteva dare attacco a' primi, mentre hanno sempre sostenuto, che i secondi fossero nulli per la disposizione dell'ordinanza di Blois; e quando per garante di questo sentimento non avessimo altro che l'autorità loro, noi ci avviseremmo poterla qui proporre con certezza, giacchè i vostri giudizj conformi alle loro conclusioni dettero a' lor pareri la forza, ed il carattere della pubblica autorità. Se noi passiamo in seguito all'esame delle ragioni, di cui eglino si sono serviti per autorizzare quest'interpretazione dell'ordinanza, troveremo che distinsero tre disposizioni differenti nell' articolo XL dell'ordinanza di Blois. La prima riguarda la necessità delle pubblicazioni. La seconda le

condizioni necessarie per ottenerne la dispensa. E la terza le pene pronunziate contro i sacerdoti che congiungono in matrimonio minori senza essere certi del consenso de' padri, madri, tutori o curatori. Essi han sostenuto, che non v'era pur una di queste disposizioni, che non formasse una certa prova dell' indispensabile necessità del consenso de' medesimi. L' ordinanza dichiara subitamente, che nessuno di qualunque condizione egli sia, stato, o qualità non potrà validamente contrar matrimonio, senza precedente pubblicazione. Tutti sanno che le pubblicazioni non son già considerate qual cirimonia essenziale al contratto, od al sacramento; che esse sono state introdotte unicamente qual necessaria precauzione per ovviare agli abusi de' matrimonj clandestini: queste sono le parole dell' ordinanza. Ma qual è quell' abuso, che l' ordinanza ebbe principalmente in vista, allorchè proibì questa sorta di matrimonj? Si scorra non pure quest' ordinanza, ma ancora quella dell' anno 1639, e tutte quelle che sono state fatte su di questa materia, si troverà per ogni dove, che i figliuoli di famiglia, ed i minori furono pressochè l' unico oggetto delle loro disposizioni; che appunto riguardo al loro vantaggio hann' esse prescritte tutte quelle diverse solennità; e per provare questo principio, basta osservare la distinzione fatta da' vostri giudizj tra' matrimonj de' maggiori, a' quali la mancanza delle pubblicazioni non dà verun attacco, e que' de' minori,

ri, che spesso avete dichiarato nulli per la sola omissione di quella formalità essenziale. Noi dobbiamo adunque distinguere due cose nella legge, che impone la necessità delle pubblicazioni. La prima si è il male, e l'inconveniente, che si ha voluto prevenire, e che è stato il principale oggetto del legislatore. La seconda si è il rimedio, e la precauzione, che si credette capace di arrestarne il progresso. L'inconveniente che la legge ha avuto in vista, si è lo sprezzo della paterna podestà, e le funeste conseguenze, che poteva avere un vincolo condannato dal padre. La precauzione, che si ha voluto opporre a così fatto disordine sono le pubblicazioni. Si potrà forse sostenere che la pena di nullità sia pronunziata contro l'uno, e nol sia contro l'altro? Che la legge vendichi più severamente l'omissione di questa formalità, che il delitto stesso, che si ha voluto prevenire con l'osservanza di questa solennità? E per dirla in una sola parola, si può egli pretendere, senza cadere in una manifesta contraddizione, che quei che attaccano lo spirito della legge, che ne violano l'intenzione, che ne rovesciano il principio, ed il fondamento, sieno meno colpevoli di chi non attacca che la lettera e l'esteriore della legge? Aggiugniamo anche, che non pure la giusta autorità de' padri è stata il vero motivo della legge che ordina le pubblicazioni sotto pena di nullità; ma che è altresì impossibile il pronunziare questa pena stabilita dalla legge, se questa mancanza di solennità non si trova

congiunta con la mancanza del paterno consenso. Senza questo chi potrebbe credere che lo spirito dell'ordinanza fosse stato di dichiarare nullo un matrimonio per la sola omissione della pubblicazione, mentre ci fosse il consenso paterno?

La paterna podestà forma adunque tutta la forza di questo appoggio; dessa ispirò questa precauzione al legislatore; ed appunto a riguardo suo si dichiarano nulli que' matrimonj, che non sono stati preceduti dalla pubblicazione. Ogni qual volta tacque l'interesse del padre, tacque ad un tempo stesso il rigor della legge. E sempre che fu dichiarato nullo un matrimonio per questo solo difetto, non se lo fece che per vendicare l'ingiuria fatta al nome ed alla qualità di padre.

Questi due difetti sono adunque inseparabilmente uniti a' termini dell'ordinanza, ed alla giurisprudenza de' vostri giudizj. Hanno ambedue la stessa forza, si porgono uno scambievoile ajuto, non si può più separarli. Bisogna allegare ad un tempo stesso ed il difetto del consenso paterno, e quello delle pubblicazioni. Se il padre acconsentì al matrimonio, indarno pretendesi attaccarlo, mettendo in campo l'omissione di questa solennità.

Finalmente è inutile che si opponga a quest'interpretazione, che l'ordinanza non ha pronunziato chiaramente la pena di nullità. Essa la pronunziò contro un difetto, che perde tutta la sua forza, allorchè non è proposto contro il difetto del consenso paterno, ed in con-

seggenza pronunziandola contro l' uno, l' ha pronunziata contro ambedue. Perocchè, finalmente è forza che vi sieno de' casi, in cui si possa pronunziare la pena di nullità imposta dall' ordinanza; or qual può essere questo caso, se non quello, in cui la mancanza del paterno consenso concorre con quella delle pubblicazioni? Essa aggiugne in progresso, ed è la seconda parte della sua disposizione, che la dispensa non può essere accordata che dal consenso de' principali, e più prossimi comuni parenti. Applichiamo quì la riflessione di uno dei più gran genj di questo secolo ( il Marca. ) Quale assurdità, pretendere che il consenso de' genitori sia necessario per avere la dispensa, e che senza questo consenso sia nulla ed abusiva la dispensa, e sostenere ad un tempo stesso che il consenso de' genitori non sia necessario per poter contrarre un matrimonio legittimo, quasichè la validità della dispensa, premesse più allo stato, ed alle famiglie particolari, che non quella dello stesso matrimonio, e facesse mestiero usar più rigore per l' osservanza di una formalità esterna, di quello sia per ciò, che è di essenza del contratto, la libertà cioè, e la perfezione del consenso delle Parti?

Finalmente con la terza disposizione di quest' articolo, proibisce l' ordinanza a qualsisia sacerdote di celebrare verun matrimonio, dove non gli costi del consenso de' padri, madri, tutori, o curatori de' contraenti, sotto pena di essere dichiarati fautori del delitto di

ratto ; essa considera adunque un così fatto matrimonio qual vero ratto. Solo che il sacerdote abbia congiunto in matrimonio un figliuolo di famiglia senza essere assicurato del consenso paterno ec., vien dichiarato fautore del delitto di ratto. Dunque perciò solo che il figlio si marita contro la volontà di suo padre, la legge presume che sia subornato, che sia tolto, rapito o a se stesso, se non vi ha acconsentito effettivamente, o a suo padre ed alla sua famiglia, se la passione gli ha strappato un consenso illegittimo. Questa è una legale presunzione scritta nell'ordinanza, e fintantochè non è distrutta da contrarie presunzioni, è impossibile il confermare un matrimonio, che la legge non risguarda che qual vera seduzione.

Si oppone a tutte queste massime, che in una materia così rilevante, non è permesso il ragionare per induzione, che bisogna che la legge si spieghi chiaramente sulla nullità di un matrimonio, e che i giudici non possono dichiarare questa pena incorsa che allor quando la legge l'ha pronunziata avanti di loro. Senza qui esaminare la verità di questo principio, che potrebbe ammettere molta difficoltà, se fosse necessario di esaurirlo, è facile il rispondere. 1. Che questa non è già un'interpretazione che si cava da lunghe induzioni, nè da una moltitudine d'argomenti spesso di molto lontani dallo spirito del legislatore; è un'interpretazione così chiaramente contenuta negli stessi termini, e nella medesima intenzio-

ne della legge che senz' essa la legge non può mai essere nè spiegata, nè avere alcuna esecuzione. 2. Non è nemmeno una semplice interpretazione, è un principio confermato dall'uniforme giurisprudenza de' vostri giudizj; e nel numero delle cause di questa natura portate alla vostra udienza, osiam dire francamente, che non vi si troverà verun giudizio, che abbia confermato il matrimonio di un minore, contratto senza il consenso del padre, allorchè esso padre se ne è lagnato, quando la sua querela non ha potuto esser combattuta per esservi giusti motivi di non ammetterla. 3. Non solo la ragione e la certa giurisprudenza de' vostri giudizj autorizzano questa interpretazione; noi aggiugniamo altresì, essere pur essa tanto chiaramente contenuta nella dichiarazione dell'anno 1639, che al giorno d'oggi non è più permesso di metterla in contingenza. Quel grand'uomo (Girolamo Bignon, avvocato generale) a cui la Francia è debitrice di questa legge, ha espresso in quell'ordinanza quel ch' egli aveva sostenuto più volte in questo stesso tribunale, ove proponghiamo ancora in quest'oggi la stessa massima. La legge aggiugne all'ordinanza di Blois, che le pubblicazioni saranno fatte dal rispettivo curato delle Parti, col consenso de' padri e madri, tutori e curatori de' contraenti.

L'articolo 1. di questa dichiarazione ordina fin dal principio l'esecuzione dell'art. XL. dell'ordinanza di Blois; vi aggiugne nuove disposizioni, che erano oscuramente comprese nell'

ordinanza interpretata appunto da questo articolo; ma e l'interpretazione, e l'articolo stesso devon essere eseguiti sotto pena di nullità.

Uniamo adunque queste due disposizioni; nell'una le pubblicazioni devono esser fatte sotto pena di nullità; nell'altra le pubblicazioni deve esser fatte col consenso de' padri e madri, tutori o curatori. Dunque il consenso de' parenti è un requisito essenziale per rendere legittima la pubblicazione. Ora il matrimonio è nullo, se non è stato preceduto da una pubblicazione solenne. Dunque ec. Per mettere questa verità in una maggior luce aggiungiamo i due articoli, e compongiamone un solo. *Abbiamo ordinato ec.* Naturali conseguenze di tutti questi principj. 1. La pubblicazion è stata ordinata sotto pena di nullità. 2. La pubblicazione fu ordinata riguardo al consenso de' padri. Dunque ogni volta che concorrono queste due nullità, e si è incorsi nell'oggetto condannato dalla legge, per l'omissione delle formalità introdotte dalla stessa legge, il matrimonio deve essere costantemente dichiarato non validamente contratto. Invano, per combattere queste massime, si fa uso dell'autorità del concilio di Trento. E' inutile il far qui una lunga dissertazione sul decreto di questo concilio: non è stato ricevuto nel regno; ed altrononde chi l'esamina attentamente sa che esso non è contrario a' nostri usi. 1. I termini oscuri, con cui è concepito, danno tutta la materia di dubitare, se dopo aver deciso nel preambulo, che i matrimonj de' figliuoli

li di famiglia fatti senza il consenso de' genitori non erano nulli finchè la chiesa non ne pronunziasse la nullità, non gli abbia esso condannati in progresso sotto nome di matrimonj clandestini. Sembra 1. Dalla lettura di questo decreto che il concilio abbia voluto stabilire tre segni, tre argomenti di clandestinità. Il difetto del consenso de' padri. Il difetto della pubblicazione. Il difetto della presenza del proprio curato. 2. Si può sostenere con molto di verisimiglianza, secondo l'opinione del gran maestrato, di cui abbiam già citata l'autorità, che il concilio ha avuto in vista di condannare un errore avanzato dagli eretici, e non già di pronunziare scommuniche contro le leggi degl' imperatori, ed i canoni de' concilj. 3. Il concilio non distrugge la presunzione, che si trae dalla mancanza del consenso de' genitori per provare il ratto di seduzione. 4. Quand' anche si volesse dare questo senso alle parole del concilio, secondo il parere di molti teologi, le nostre ordinanze non avrebbono nulla di contrario a quel che esso stabilisce, poichè elle-  
no aggiungono sempre la mancanza di pubbli-  
cazione a quella del consenso de' genitori, e quest'è quanto ordinò lo stesso concilio. Ap-  
plichiamo tutti questi principj. Qui la quali-  
tà di figlio di famiglia certa, minorità con-  
stante; inutile il dire che il Fleury fosse vici-  
no alla maggiorezza. Finattantochè egli non  
abbia toccò l'ultimo istante di quell'età fata-  
le, la legge presume che sia stato sedotto.  
V'è l'esempio del signor di Brion che si era ma-

ritato maggiore, e la di cui seduzione non aveva cominciata che due mesi prima della maggiorezza. Il difetto del consenso paterno è un fatto costante tra le Parti; nissuna cognizione, nissuna approvazione, nissun ratificamento di questo matrimonio, nissun motivo di non accettar richiami contro lo stesso. Mancanza di pubblicazione egualmente certa. Nissun domicilio a Parigi nè di diritto, nè di fatto: nissun domicilio neanche passeggero nella parrocchia di s. Andrea degli archi: prova che dimorava in quella di s. Germano l' Auxerrois, e pe' registri delle case d'affittare, e per la deposizione della sua albergatrice. Noi siamo precisamente nel caso della disposizione dell' ordinanza: lo spirito e la lettera della legge egualmente violate. Due obbjezioni, che sembrano considerabili. La prima traesi dalla sentenza di assoluzione. La seconda dalla condotta del Fleury. Sentenza che deve risguardarsi e come una prova dell' innocenza della citata, e come un legittimo anticipato giudizio in favor del matrimonio. Si pretende che il solo difetto di consenso del padre sia impotente per distruggere il matrimonio, allorchè non è sostenuto dalle prove, o dalle presunzioni del rapimento di seduzione intiera. Dunque nissuna legge che dichiari nullo il matrimonio, poichè il pretesto, di cui per l' ordinario si fa uso in queste materie è assolutamente distrutto dalla sentenza del castelletto. Si aggiugne in secondo luogo, che la condotta del Fleury il rende indegno della protezione del-

delle ordinanze, che fu egli, che sedusse la signora di Razac, che l'ha ingannata con una fede falsa di battessimo, che ha impiegato l'artifizio e l'impostura di una falsità degna di castigo, per carpire il suo consenso; che Dio ha permesso, che egli siasi tradito da se medesimo; e che dalle sue lettere, dal suo sigillo si ha riconosciuto essere lui l'autore della falsità.

Risposta alla prima obbjezione. Primo in diritto, si risponde che quand'anche non vi fosse veruna presunzione di ratto, basterebbe che il padre non avesse prestato il suo consenso, che non si fossero fatte le pubblicazioni, per tutte quelle ragioni a sufficienza spiegate. 2. In fatto, che la sentenza non basta per distruggere le presunzioni rispetto alla validità del matrimonio. Perciò fa d'uopo distinguere tra la procedura criminale, e la procedura civile. V'è una gran differenza tra presunzioni capaci di far pronunziare una pena personale, e tra sospetti capaci di dare attacco al matrimonio. Si trova un giudizio nelle aringhe del Frain, che dichiara un matrimonio nullo, ed avanti di giudicare sulla dimanda, ordina che sien vedute l'informazioni. Si può adunque separare quel che è necessario per pronunziar la pena, da quel che è necessario per pronunziar la nullità. 1. Spesso è oscuro il delitto, il reo si cela agli occhi della giustizia, è difficile l'aver pruove, nè basta l'averne, ma il giudice deve esserne istruito mercè di una regolar procedura. 2. La seduzione può sembrar re-

ciproca; è difficile in questo caso il conoscerne l'autore: come pronunziare una pena in quest'incertezza, *paria delicta mutua compensatione tolluntur*. Non avviene così nella quistione della validità del matrimonio. 1. E' quasi impossibile, che non vi sia una prova perfetta, perchè rispetto al matrimonio c'è una presunzione legale; l'ordinanza suppone sempre la seduzione di un minore, perciò solo che si è maritato contro il consenso paterno; la menoma circostanza può render decisiva questa presunzione. 2. Comechè la seduzione sia reciproca, non è già men contraria alla libertà del consenso. E questa distinzione è provata co' giudizj, che rigettando la dimanda estraordinariamente, dichiarano spesso il matrimonio nullo; aggiungiamo, che si giudica quasi sempre su di una semplice informazione, che nelle regole non forma nessuna prova. V'è sempre un ratto presunto dal diritto, un dolo, una seduzione reale, e nella cosa stessa; e dove la sposa del minore, non avesse contribuito al matrimonio che per la disgrazia che ella avesse avuta di piacergli, non ne sarebbe men provata la seduzione. Può darsi che questa spezie di subornazione abbia servito di principio al matrimonio, e nonostante la figlia sia innocente. Perciò la sentenza non distrugge già le presunzioni della seduzione. Ed oltre la mancanza del consenso paterno, ve ne sono ancora di considerabili. Non parleremo della minorità, perchè comune ad entrambe le Parti; nè della qualità di figliuolo di famiglia per la ragione stes-

stessa. Ma vi sono tre circostanze concernenti unicamente la signora di Razac. 1. La casa della signora di Razac sua madre: casa aperta, accademia di giuoco. 2. Prove che esse sono venute molte volte a cercare il Fleury per condurvelo. 3. Nissuno interesse di sposare la signora di Razac; ma si dice, qual ragione poteva far desiderare questo matrimonio alla signora di Razac? 1. L'opinione delle ricchezze del padre. 2. Quando non vi fossero state vere ragioni nè dall'una, nè da l'altra parte per far loro risguardare questo matrimonio come avvantaggioso, questo non distruggerebbe già la presunzione di seduzione; al contrario, questa mancanza di ragioni sarebbe una prova di una seduzione reciproca.

Quanto alla seconda obbiezione due risposte: 1. Dato anco che il Fleury fosse il solo colpevole della falsità, il matrimonio sarebbe forse più legittimo, e sarebbe egli giunto all'innocenza col numero de' suoi delitti? Questo non potrebbe risguardare che i danni e gl'interessi della signora di Razac. In favor del padre si pronunzia la nullità di un matrimonio, ed il padre è innocente. 2. Vi sono tutte le presunzioni della colpa di amendue. 1. Le signore di Razac madre e figlia son convinte di avere avuto parte alla supposizione di un falso domicilio nella parrocchia di s. Andrea; esse sapevano perfettamente che il Fleury abitava in contrada delle fosse di s. Germano l'Augerroy; le deposizioni provano, che esse sono state più volte a casa sua. Frattanto la fi-

glia si marita sulla fede di una pubblicazione fatta a s. Andrea. Non dicano elleno d' avere ignorato ove la medesima fosse seguita; poichè 1. Quest' ignoranza non è verisimile. 2. La signora di Razac conviene d' avere accompagnato il Fleury all' arcivescovado per dimandare la dispensa sul fondamento di questa pubblicazione. Ora se elleno sono complici di questa supposizione, è altresì una presunzion grande, che non sieno innocenti dell' altra; poichè esse avevano tutte il medesimo fine: 3. Esse convengono, ed è un fatto constante, che il matrimonio è stato tenuto occulto. La lettera indirizzata sotto il nome della damigella di Beaulieu ne forma la prova. Ragion frivola, che allegano nel loro interrogatorio, che era la mancanza d' equipaggio che le impedivà di pigliare il nome del Fleury. La vera ragione è che si aveva paura del padre: dunque si sapeva che ve n' era uno; dunque si conosceva la falsità, dunque esse ne sono complici. Perciò quand' anche si trattasse qui dei danni ed interessi, gran difficoltà, poichè ambedue son colpevoli. Ma non se ne tratta, perchè 1. Questo dipende dall' esito del processo di ratto, che deve essere portato al magistrato delle Inchieste. 2. Questo dipende anche da una prova, che si può ordinare, rispetto alla falsità. Con questi appoggi appunto si deciderà dei danni ed interessi, che possono essere dovuti alla citata. E poi l' interesse pubblico dimanda che si fermi il corso di quelle falsità criminose, il di cui uso comincia a divenir frequente in queste matière,

e le quali non si possono troppo reprimere. Questa procedura non doveva essere ordinata al castelletto, perchè non v'era che l'accusato che la dimandasse. Oggi noi la dimandiamo a pubblico vantaggio.

*Seconda parte. Verità della quietanza.*

1. Nel dritto; è un minore, nissuna prova che ne abbia profittato. L. 11. §. 6. L. 34. ff. de minorib. L'ultima di queste leggi s'espriime così. *Si Minor 25 annis filio minori pecuniam credidit, melior est causa consumentis, nisi locupletior ex hoc inveniatur litis contestatae tempore is qui accepit.* 2. Nel fatto: vi sono gran presunzioni che ei non abbia mai ricevuto la somma intiera di dieci mille lire. 1. La signora di Razac non è in istato di pagare dieci doppie all'albergatrice del Fleury, in quello stesso giorno che essa dà die i mille lire a suo genero. 2. Il Fleury che le riceve non può nemmeno finir di pagare la sua albergatrice. Bisogna leggere le informazioni. Sarebbe tuttavia pericoloso il decidere sulle lettere di restituzione; è più sicuro l'aggiugnerle all'appellazione della sentenza del castelletto, ed alla nuova procedura che è a proposito di ordinare. 1. Se il Fleury è solo colpevole della falsità, egli è indegno del benefizio della restituzione. 2. Se si crede a proposito di giudicare danni ed interessi alla signora di Razac la figlia, niente sarà più naturale dell'ordinare la restituzione della dote, per tener luogo de' suoi danni ed interessi. *Le conclusioni non sono state scritte.*

## ARINGA XXXII.

Nella causa degli amministratori dell' ospitale generale , come rappresentante GIOVANNI GIACOMO SEIGNORET , legatario universale di GUGLIELMO ROCQUIGNY , e la Signora Marchesa di GAMACHE , donataria del Re , il Gastaldo , ed il Ricevitore del dominio reale , ed altre Parti .

Si trattava di molte quistioni concernenti la qualità di forestiero , o del dritto competente al re sulla roba del forestiero .

1. Se la restrizione di questo dritto per certi riguardi fatta con trattati , possa distruggere la qualità di forestiero , senza lettere di naturalità .
2. Se lettere di naturalità registrate in una giurisdizione privilegiata , possano avere effetto altrove che in quella giurisdizione ?
3. Se lettere di naturalità registrate nel parlamento e nella camera de' conti accordati ad un vero forestiero , facciano solo effetto per lui e pe' figli nati posteriormente , o se possano applicarsi a figli nati prima ?
4. Se il figliuolo d' un francese nato in paese straniero , ove si era stabilito suo padre , si debba esser riguardato come francese , venendo a fare la sua dimora in Francia ed ottenendo lettere di dichiarazion di naturalità ?
5. Se lettere di questa natura , reintegrandole ne'

ne' dritti di sua prima origine, abbiano effetto in favor di tutti i suoi figli, anche nati prima ed in paese straniero?

**L**A quistione che avete a decidere consiste nel sapere qual fosse il vero stato di quello, il di cui testamento forma il principal soggetto di questa contestazione. Se egli aveva la qualità di francese, ed il privilegio di cittadino, il suo testamento è un atto solenne, che non può più esser suscettibile d'attacco, e che il favor de' poveri surrogati ne' dritti del legatario universale, rende ancor più inviolabile. Se a rincontro non ha mai egli avuto se non che la qualità di straniero, se non ha cancellato il carattere della sua origine, che l'aveva fatto nascere forestiere, per grande che sia il favore de' poveri, egli è certo che nulla possono essi sperare dalla disposizione di un uomo, che le più antiche leggi del regno rendono incapace di lasciare eredi o testamentarj o legittimi. Per esaminare siffatta quistione noi ci applicheremo a riferire esattamente le circostanze del fatto, molto più rilevanti in questa causa, che non sono le massime del dritto abbastanza certe su tal soggetto.

Convengono le Parti, che Guglielmo di Rocquigny nacque da padre e madre originari francesi. Questo fatto è provato, primieramente pel giornale scritto di pugno di suo padre; in secondo luogo per una decisione del parlamento di Roano, che esprime molti titoli appartenenti all'eredità d'Adriano di Roc-

quigny; finalmente per l' inventario fatto dopo la morte di Guglielmo di Rocquigny, in cui apparisce che si sono inventariate carte risguardanti i beni propri del defunto. Un secondo fatto non men certo del primo si è che Adriano il primo di questo nome, ( così se lo può distinguere da suo figlio ) uscì dal regno verso l' anno 1596, e ritrossi in Inghilterra. I motivi del suo ritiro sono molto incerti. Dove si dia retta agli appellanti, ne fu la religione il fondamento, o il pretesto; se si presta fede a quel che ne disse suo figlio nelle lettere di naturalità da esso ottenute, il suo interesse ne fu la sola causa; comunque sia la cosa, è indubitato che si stabilì in Inghilterra, ove sposò una francese, che vi si era rifuggita presso a poco nel medesimo tempo. Si prende che quantunque lontano dalla patria abbia egli sempre conservato i sentimenti di un cittadino; e si è creduto aver trovato prove sufficienti del desiderio ch' egli aveva di ritornare in Francia, in diverse lettere che noi spiegheremo nel progresso di questa causa. Questo fatto può sembrare assai dubbioso; ma quel che v' ha di certo si è che Adriano di Rocquigny non ritornò in questo regno, ed ebbe molti figliuoli in Inghilterra, e fragli altri Adriano di Rocquigny secondo di questo nome, e che vi morì in gennajo 1634, dopo aver fatto un testamento, in cui non v' è nessuna apparenza ch' egli avesse conservato veruna memoria del luogo di sua origine. Tale fu la vita e la morte d' Adriano di Rocquigny,

avo

avo di Guglielmo. Passiam frattanto a quanto risguarda Adriano, figlio del primo, e padre del secondo. Nacque egli in Londra li 4 marzo 1598; e durante la vita del padre non si vede ch'egli abbia formato mai disegno di ritornare in Francia. Si ammogliò nell'anno 1630, ed ebbe per isposa la figlia di un francese nominata Margarita Toullier, che una stessa disgrazia, o uno stesso zelo per una falsa religione aveva condotta in Inghilterra. Appunto da questo matrimonio nacque Guglielmo di Rocquigny; e ciò avvenne li 2 luglio 1632. La sua fede di battesimo è prodotta in buona forma, tranne l'errore che ritrovasi nel nome della madre. Ma prima di spiegare la storia della vita di Guglielmo di Rocquigny, ultimiamo quanto rimane rispetto ad Adriano secondo. Dopo la morte di suo padre nell'anno 1634, ritornò a Caen. Prese egli nell'anno 1635, in alcuni atti, la qualità di mercante dimorante in Londra; ma finalmente l'amor della patria la vinse su quegl' impegni, che potevano trattenerlo in Inghilterra. Ottenne nell'anno 1658 lettere di dichiarazione di naturalità, in cui espone: primo che suo padre, e sua madre non erano passati in Inghilterra, che a motivo del loro commercio: in secondo luogo che egli era ritornato in Francia, che vi dimorava già da quattr' anni, e che si era ammogliato a Caen; sulle quali esposizioni il re dichiara che lo riputa regnico, e vuole che i suoi eredi, e successori, ed aventi titolo, possano a lui succedere, purchè sieno regni-

coli. Queste lettere sono registrate nella camera de' conti di Normandia. Ma perchè più persone s'erano impadronite de' suoi beni durante la sua assenza, dimandò di esservi reintegrato. L'affare fu portato al parlamento di Roano, ove se gli oppose primieramente l'assenza di suo padre, che l'aveva reso forastiero; in secondo luogo la sua nascita, che il faceva riguardare qual Inglese; e finalmente una sentenza de' commissari stabiliti per giudicar le ripresaglie, con la quale si aveva aggiudicato i suoi beni in forma di ripresaglie. Si riferiva altresì il giudizio, che aveva confermato quella sentenza. Rispose egli a questi appoggi che l'assenza di suo padre era stata forzata, che si doveva dir lo stesso della sua propria nascita; che quanto era accaduto in quel frattempo non poteva recargli il menomo nocimento, soprattutto dopo avere egli ottenuto le lettere di naturalità. Su di che nacque giudizio li 20 maggio 1638, che il reintegrò in tutti i suoi beni, e condannò i detentori alla restituzione de' frutti. Dopo questo tempo Adriano di Rocquigny dimorò sempre in Francia. Ottenne anche lettere patenti d'uffizio di mercante di gioje privilegiato, secondo le leggi della corte. Ma siccome fu turbato nell'esercizio del suo privilegio, prese nell'anno 1643 nuove lettere di dichiarazione, che confermano le prime, ed aggiungono che i figli d'Adriano di Rocquigny sì nati che da nascere, successori o aventi titolo, potranno a lui succedere, purchè sieno regnicioli. Queste let-

lettere furon solo registrate nel gran consiglio. Finalmente Adriano di Rocquigny godendo pacificamente de' dritti di cittadino morì nell' anno 1647.

Ci rimane pertanto da spiegare quanto concerne Guglielmo di Rocquigny. Noi abbiam già osservato così di passaggio, che egli era nato in Inghilterra li 2 luglio 1632. Non si sa qual sia stato il suo destino fino all' anno 1647; s' egli avesse dimorato in Londra, oppure se dal padre fosse stato ricondotto in Francia. Checchè ne sia, dopo la morte del padre, i suoi parenti uniti in assemblea dinanzi il prevosto di Parigi, gli elessero per tutrice Margarita Tullier sua madre. Non appare ch' egli abbia assunto mai la qualità di erede di suo padre; anzi questa qualità gli sarebbe stata più dannosa che utile; poichè noi vediamo che l' anno 1647 sua madre fece un contratto co' creditori del padre, con cui s' obbliga verso di loro per una quarta parte, in forza di che rinunziarono essi al rimanente de' loro crediti.

Quanto all' educazione, ed alle cose prime della vita di Guglielmo, v' è una grand' oscurità. Si prova per più capi, ch' egli fece diversi viaggi in Ollanda, in Inghilterra, in Germania, principalmente dall' anno 1650 fino all' anno 1657. Finalmente dopo que' viaggi ritornò a Parigi, dove pubblicamente, e per lungo tempo fece il banchiere. Poco avanti di morire, fece due testamenti, l' uno a favor di Guglielmo Fontaine, suo cugino materno, li

9 marzo 1692. Questo testamento contiene un legato di cinque mille lire per la moglie del Seignoret, ed alcuni altri legati particolari. Il Rocquigny al tempo del suo testamento era già investito da paralisia. Essendo notabilmente cresciuto il male, ed avendogli tolto l'uso di ragione, se lo fece dichiarare incapace d'amministrare il suo. Il Fontaine, ed il Legrand si fecero creare curatori. Durante la sua malattia vi sono state due querele intorno le espilazioni de' suoi effetti. Nella seconda si aggiunse di più, che se v'era un testamento, certamente era il parto della suggestione. Con questa querela si ottenne permissione di far processo. Furono anche fatti citare i testimonj, perchè venissero a deporre. Finalmente morì Guglielmo di Rocquigny; fu messo il sigillo sopra i suoi effetti, e fecessene l'inventario. La signora di Gamache avendo saputo ch'egli era nato in Inghilterra, ottenne il dono de' suoi beni, li fece registrare nel dominio, e fece sequestrare tutti gli effetti dell'eredità del medesimo. D'un altro lato il Seignoret rinunziò il suo legato universale all' ospitale generale, gravandolo di pagare i suoi debiti, e di fare una pensione vitalizia al Tubache, ed a sua figlia a ragion dell'interesse del 30 su quel che risulterà di liquido. L' ospitale accettò la rinunzia, ed addimandò il pagamento del suo legato all'erede. V' intervenne il gastaldo del dominio.

Tale è, o signori, la contestazione, che avete a decidere, in cui l' ospital generale sostiene

ne

ne prima di tutto, che Guglielmo di Rocquigny non può essere riguardato quale straniero; perchè se nacque in Inghilterra, ciò fu a caso, e non deve soffrire per l'accidente della nascita; e perchè suo avo Adriano primo non è stato in Inghilterra che in occasione di que' torbidi, che divisero la Francia, ed i suoi cittadini; e perchè suo padre Adriano secondo, nato per accidente a Londra, ebbe sempre ferma intenzione di far ritorno in Francia, come appare dal non avere egli fatto veruno stabilimento in Inghilterra, e dal non avervi mai preso lettere di naturalità; e perchè vi sposò una francese; e perchè ritornò in Francia nell' anno 1634, e vi dimorò tutto il rimanente di vita sua; finalmente perchè apparisce che Adriano primo, e secondo godettero costantemente de' beni, che avevano in Francia; il che fa vedere che non se gli ha mai considerati come forestieri.

L' ospital generale sostiene in secondo luogo, che quand' anche l'accidente della nascita potesse far riguardare il Rocquigny quale straniero, questo vizio sarebbei intieramente tolto colle lettere di naturalità; che queste lettere dovevano essere considerate come le lettere di nobiltà, che vagliono pe' figliuoli, e pe' tutti li discendenti, come sieno esse accordate al padre; ma che senza entrare in quistione se sia necessario che i figliuoli già nati, allorchè si ottengon lettere di naturalità, vi sieno nominatamente compresi, esso sostiene che Guglielmo di Rocquigny lo è a chiare note nel-

nelle due lettere di naturalità ottenute da Adriano secondo suo padre; nelle prime sotto il nome d' eredi, ed aventi causa; nelle seconde, sotto il nome di figliuoli nati, e da nascere. La sola condizione messa dal re in queste lettere, si è, che li figliuoli eredi siano regnicioli. Ora Guglielmo di Rocquigny lo è sempre stato. Al tempo delle lettere, non aveva altro domicilio che quello del padre. Dopo la morte di suo padre, fu eletta sua madre in tutrice, appunto al castelletto di Parigi; il che prova ch'esso era in Francia. Finalmente fece egli il banchiere a Parigi per lo spazio di 30 e più anni, e menò sua vita in un lungo, e pacifico possesso del suo stato, nel quale finì poi anche i suoi giorni.

Con questi appoggi l' ospital generale sostiene che Guglielmo di Rocquigny non se lo può considerare come straniero, ma come un naturale francese, i di cui beni non possono mai appartenere a' donatarj del re.

Dall' altro lato, sostiene la donataria innanzi a tutto che Adriano primo avo di Guglielmo di Rocquigny, coll' uscire del regno, e col ritirarsi in Inghilterra, sia divenuto veramente Inglese. Essa prova questa proposizione. 1. Col cangiamento di domicilio con disegno di dimorar per sempre in quel paese, ove si era stabilito, *animo perpetuæ moræ*. 2. Col matrimonio, ch' egli contrasse in Inghilterra, il che prova irrefragabilmente questo disegno. 3. Col suo testamento, in cui chiama il re d' Inghilterra suo re. Finalmente per chè

chè mancò in Inghilterra senza aver mai dato  
a divedere di esser per niente voglioso di ri-  
tornare in Francia. E' superfluo il dire ch' egli  
godette sempre de' beni, che aveva in Francia;  
poichè se il fece se ne deve solo imputare la  
negligenza degli uffiziali del re, la quale non  
potrà mai recare alla donataria il menomo pre-  
giudizio. Adriano secondo padre di Guglielmo,  
oltre l'esser nato in un paese straniero ebbe  
la stessa inclinazione del padre, ed anche al  
giorno d'oggi dimora in Inghilterra. In una  
obbligazione dell'anno 1629, riguardò il re  
della gran Bretagna, come suo re. Furono  
dichiarati i suoi effetti di buona presa nell'  
anno 1628, e 1629, come appartenenti ad un  
Inglese, ed in progresso, essendo egli venuto  
in Francia, assunse nelle carte, che vi fece  
nell'anno 1635 la qualità di mercante dimo-  
rante in Londra; il che stabilisce senza con-  
traddizione il suo domicilio. In questa guisa,  
come mai Guglielmo di Rocquigny, nato in  
Inghilterra, di padre e di avo Inglese, se lo  
ha potuto riguardare qual francese? E' super-  
fluo l'esaminar qui l'origine del bisavolo;  
quella si deve investigare di colui, de' beni  
del quale verte la differenza. Non v'è che la  
nascita, o la grazia del principe, che possa  
far dei francesi. Guglielmo di Rocquigny non  
ha il primo requisito; e di questo fatto costa  
pienamente. Si sostiene che non ha neppure il  
secondo. E' vero che suo padre fu naturalizza-  
to, ma non è nè nominato, nè compreso nel-  
le lettere. Se suo padre avesse avuto disegno  
di

di farlo goder del privilegio de' francesi, non avrebbe mancato di esprimere nelle sue lettere, che aveva un figlio nato in Inghilterra. Ma dove si volesse anche sostenere che vi sia compreso sotto il termine d'erede, è cosa indubbiata che non potrebbe con tutto questo prevalersi di quelle lettere, poichè esse aggiungono, posto che sieno regnicoli. Ora questo termine di regnicolo abbraccia due cose; primieramente la nascita in Francia; in secondo luogo l'attuale dimora nel regno. Guglielmo di Rocquigny non aveva nè l'uno, nè l'altro, siccome quegli che non era nato in Francia; e questo fatto non si può mettere in contingenza. Quanto poi alla sua dimora è dimostrato ch'egli viaggiasse poco men che tutto il tempo di vita sua. Riguardo alle lettere del 1643, nelle quali sono espresse le parole di figli nati, o da nascere, è inutile il servirsene. Son esse viziose nella forma, perchè non sono registrate nella camera de' conti. Quanto alla sostanza poi contengono elleno la stessa condizione delle prime, *purchè essi sieno regnicoli*. Quindi Guglielmo di Rocquigny non essendolo stato come si dimostrò, la donataria sostiene ch'ei fosse straniero, ed in conseguenza i suoi beni s'appartenessero a lei.

QUANTO A NOI, O SIGNORI, portiam credenza che questa causa si divida naturalmente in due parti rispetto alla qualità di coloro che attaccano il testamento, che forma l'unico fondamento della contestazione che voi dovete decidere. Due Parti compariscono nella vostra udien-

udienza per annullare le ultime disposizioni di Guglielmo di Rocquigny, ma con ragioni e motivi ben diversi in apparenza. La donataria del re sostiene che il testatore, forestiero per nascita, privo de' dritti di cittadino, soggetto al dritto di straniero, non ha potuto godere d' uno de' più nobili avvantaggi, che la qualità di francese, e di vero abitante del regno possono dare, cioè della facoltà di fare un testamento. L' erede sostiene a rincontro che Guglielmo di Rocquigny, originario francese, ritornato nella sua patria, ristabilito ne' privilegi di regnicolo, ha potuto valevolmente o fare un erede, o scegliere un legatario universale; ma pretende egli che essa non abbia voluto tutto quel che poteva fare, e che il testamento, che si pretende essere di lui opera, sia l' effetto di una seduzione estranea, e d' un artifizio degno di castigo.

Tra queste due Parti il legatario universale, e gli amministratori dell' ospital generale, che sono surrogati ne' suoi dritti, costretti di difendersi e contro la donataria del re, e contro gli eredi di Guglielmo di Recquigny, sostengono contro l' una che il testatore fosse capace di disporre, e contro gli altri, ch' egli profittò della libertà accordatagli dalle leggi, per preferire il suo amico ad un parente collaterale lontano, la di cui avidità prematura fu giustamente punita colla perdita d' un' eredità, che ei doveva aspettarsi ancora più dalla liberalità del testatore di quello sia dalla potestà della legge. Imperò per racchiudere in due

parole le quistioni tutte di questa causa, si può dire ch'essa riducesi a due parti principali. Nell'una esamineremo la capacità o l'incapacità del testatore; e supposto che non ne paja incapace, passeremo alla seconda parte della causa, nella quale noi spiegheremo la nullità, che vien opposta al suo testamento, e le prove che si allegano per far vedere che non porta il carattere di quella volontà libera e costante, che è l'anima ed il fondamento di tutte le ultime disposizioni.

*Prima parte. Capacità del testatore.*

Qui si potrebbe fare una lunga dissertazione sull'origine del nome e del dritto di forestiero, dove volessimo ingolfarsi in tutte le quistioni proposte dalle Parti. Ma questa digressione, più curiosa che utile nella maggior parte delle cause di questa natura, sarebbe poi del tutto superflua in quella, su cui dovete presentemente giudicare. Non v'è niuno che metta in contingenza che il dritto che ha il re sulla roba del forestiere, non sia stabilito in Francia come anche ne' regni vicini, e nella maggior parte delle nazioni ben regolate. Sia questo se si vuole una conseguenza delle antiche leggi di Roma, o un dritto particolare a' francesi, così antico, come dicono alcuni de' nostri dottori, come lo è la legge salica; è una quistione, che potrebbe trattener con piacere i critici, ma non servirebbe che ad impiegare senz'alcun profitto in questa udienza

un tempo, che la corte consacra nella decisione degli affari. Noi non badiamo adunque ad entrare in ricerche di questa natura. Passeremo altresì sotto silenzio una seconda quistione, che più s'avvicina al vero stato della presente contestazione, ma nondimeno non ci pare gran fatto più essenziale della prima. Essa consisterebbe nel sapere se nel cominciar di questo secolo ed a' tempi del soggiorno che Adriano di Rocquigny primo di questo nome avo di quello di cui si combatte la qualità, in Francia, gli inglesi fossero riguardati quai veri forestieri, incapaci di godere de' privilegi concessi a' naturali francesi. Senza entrare in una lunga spiegazione di quanto si potrebbe dire su di questa materia, ella è cosa indubitata che in Francia gl' inglesi furono sempre riguardati quai forestieri. Si è anche osservato sempre rigorosamente a loro riguardo il dritto di forastiero in odio di quell' antica legge di Odoardo III., che proibì a' francesi l'abitare in Inghilterra, sotto pena della vita, o per un' emulazione ed una particolar gelosia, che passava tra le due nazioni. E quantunque a' tempi che i re d' Inghilterra erano in possesso della Gujenna, e della Normandia, succedessero eglino a questi ducati, come a feudi provenienti dalla corona, senza lettere di naturalità; non si può già dire che il dritto di forastiero non avesse luogo in riguardo agli inglesi; non perchè un tal dritto cessi tra' sovrani (noi abbiam sempre sostenuto la proposizione contraria;) ma piuttosto perchè ciò si fa-

ceva in esecuzione de' trattati delle convenzioni private, come l'osservò il signor le Bret, *libro 3 delle sue decisioni, decis. 7. pag. 488*, ed il signor Bignon nell'aringa di Mantova.

Supposto questo è forza il convenire che verso l'anno 1606, vi fu un trattato di commercio fatto tra la Francia e l'Inghilterra, con cui si permette ai mercanti delle due nazioni di disporre liberamente de' loro mobili, benchè gl'inglesi si trovassero in Francia, ed i francesi in Inghilterra. Questo trattato ebbe la conferma da un atto del 1610 registrato nella corte, e fu rinnovato più volte in decorso, e per l'ultima volta nel 1655. Ma tanto è da lungi che questi trattati distruggano il diritto di forastiero a pro degl'inglesi, quanto che è anzi irrefragile che il confermano, tranne il caso ivi compreso, cioè d'un mercante, che sia costretto dalla necessità de' suoi negozj a passare in un paese forestiero, ma che conserva però sempre il pensiero di far ritorno nel suo proprio. Ecco il solo caso eccettuato dai trattati. I vostri giudizj decisero replicate volte in tempo che erano questi nel maggior loro vigore, che essi non potevano essere estesi ad altri casi, nè applicati ad altre persone. Ciò appunto fu deciso da un giudizio dell'anno 1634, contro il quale si sostenne una dimanda civile, che non fu mai confermata, quantunque uno de' più gran minati del foro avesse composto un eccellente discorso per dimandare la confermazione. Quindi malgrado questi trattati, gl'inglesi furon

costantemente riguardati quali stranieri. E dopo avere stralciato queste quistioni superflue, concentriamoci in quelle che sono più essenziali al giudizio di questa contestazione, e vediamo se sia vero che Guglielmo di Rocquigny fosse veramente inglese.

Ma questa quistione per semplice che possa apparire, ne racchiude non pertanto due altre, che comprendono quanto noi abbiamo a proporre in questa prima parte. L'una si è, se Guglielmo di Rocquigny fosse veramente inglese per origine, per nascita, per educazione, per dimora, in una parola per tutte quelle circostanze che servono a scoprire la vera qualità d'un testatore. L'altra se questo vizio sia cancellato; se il re abbia supplito al difetto della di lui nascita; se la macchia della sua origine non sussista più dopo le lettere di naturalità ottenute dal di lui padre. Benchè la seconda quistione sembri subordinata alla prima, benchè ne sembri dipendente, poichè l'una è di diritto, l'altra è di fatto almeno in apparenza; tuttavia noi siam d'avviso poterci dispensare dal seguir quest'ordine; e per cominciar da quel che sembra più facile a decidersi, noi esamineremo alla bella prima se le lettere di naturalità ottenute da Adriano secondo, potessero servire al di lui figlio, nato e concepito prima dell'averle ottenute, in caso che questo figlio possa essere risguardato qual vero straniero. Supponghiamo adunque qui per un momento, che Guglielmo di Rocquigny sia nato in un paese forestiero, e

non già da un francese, e da una francese, ma da genitori stranieri, da due inglesi. Supponghiamo in progresso che suo padre forestiero venghi ad abitare in Francia, ch'egli ottenga, non già lettere di dichiarazione, ma lettere di naturalità, nelle quali suo figlio non sia compreso nominatamente, e vediamo se ciò basti per dare a questo figlio la qualità di regnico.

Per esaminare questa quistione, fa di mestiero cominciare dallo spiegar la forma, ed in seguito la disposizion delle lettere, che formano il soggetto della nostra interpretazione. Le prime sono dell'anno 1638, e son registrate nella camera de' conti di Normandia, e nel parlamento di quella provincia, che ne ordinò anche l'esecuzione. Quanto alla forma non si può loro opporre verun difetto. Le seconde sono dell'anno 1643, e furono indirizzate e registrate nel gran consiglio. Si avrebbe potuto citarle in questa giurisdizione, ed allegare la loro autorità dinanzi a' giudici del privilegio d' Adriano di Rocquigny, ma noi non abbiamo veduto esempi d'alcun giudizio, che abbia deciso che lettere non registrate nella camera de' conti, nè nel parlamento, possano in verun tempo stabilire una qualità di cittadino, e che con un registro fatto in una giurisdizione straordinaria, si possa acquistare i dritti di naturale francese. Noi possiamo asserire senza punto esitare che questo non si è mai più inteso dire. Nessuno scrittore de' dritti di forestiero trattò questa quistione, ma tut.

tutti di conserva decisero essere assolutamente necessario il registro o in corte, o in camera de' conti. Le lettere di naturalità sono una concessione, una grazia, una donazione, che il re fa allo straniero e della qualità di cittadino, e de' dritti ch'ei potrebbe pretendere contro di esso, considerato, come forestiero; e siccome, secondo i primi principj dell'amministrazione de' dritti del re, ogni donazione fatta dal re deve essere registrata nella camera de' conti, si può quindi conchiudere anche da questo solo difetto di formalità, rendersi ineficaci le lettere. Quest'è una massima spiegata da chiunque scrisse su di tal materia; il Bacquet, il Choppin, il le Bret. Essa è autorizzata da tutti i giudizj; e non se ne troverà per uno, che abbia avuto riguardo a lettere non registrate nè in corte, nè in camera de' conti. Il Loysel nelle sue istituzioni sul jus municipale, tit. I. n. 97, dopo aver fatto l'enumerazione de' dritti che il re può esercitare contro i forestieri, aggiugne: *Il tutto s'eglino non sono naturalizzati in forza di lettere del re registrate nella camera de' conti.* Quindi poichè queste seconde lettere non furono registrate che nel gran consiglio possono bene esse a dir vero, supponendo le prime, far godere chi le ottenne, del suo privilegio al gran consiglio; ma non possono dare nè a lui, nè a suoi figliuoli, una qualità personale, che secondo le leggi del regno non si acquista mai che col dritto della nascita, o in vigor di lettere registrate in corte o nella camera de' conti.

Dopo avere spiegato la forma delle lettere, venghiamo frattanto a quel ch'esse contengono. Le prime dell'anno 1638 registrate in camera de' conti, vogliono che Adriano di Rocquigny sia riputato regnico, e che i di lui eredi, successori, ed aventi titolo possano succedere a lui, purchè sieno regnici. Le seconde del 1643 registrate nel gran consiglio aggiungono, che i figliuoli del Rocquigny nati e da nascere successori ed aventi causa potranno succedergli purchè sieno regnici. Noi già v'abbiam mostrato, che secondo tutte le regole da noi apprese nella giurisprudenza de' vostri giudizj, non si poteva avere alcun riguardo a quest'ultime lettere, e che a tutto rigore, farebbe mestiero rinchiudersi unicamente nell'esame delle prime, le sole registrate in camera de' conti. Ma quand'anche quest'ultime lettere potessero essere riguardate con un aspetto egualmente favorevole delle prime, si potrebbe forse inferire che i figli d'Adriano di Rocquigny fossero naturalizzati in forza di queste sole lettere, dato che fossero veramente forestieri? I vostri giudizj han sempre distinto tra li figliuoli nati avanti dell'avere ottenuto lettere di naturalità, e que'che eran nati dopo. Gli ultimi son francesi per nascita, poichè la grazia del principe ha dritto di fare cittadini, come avviene della natura; e quando la macchia della loro origine è una volta cancellata, non si fa più alcuna distinzione tra il nato francese, ed il devenutone. Ma in rispetto agli altri, rimangono essi forestieri.

Il cangiamento che succede nella persona del padre loro, non si estende già fino ad essi. Se è vero che le grazie del principe deggiono essere interpretate il più favorevolmente che si possa, *beneficium principis plenissime interpretari debemus*; v'è pero un'altra regola di dritto che i privilegi non possono essere estesi ad altre persone, che a quello, che gli ottenne: *beneficium principis personam non egreditur*. In una parola, essi son nati forestieri, e non possono cessare di esserlo, se non che mediante la grazia del re. Essi non sono compresi in queste lettere; dunque non han rimediato al vizio della loro origine. Vengono opposte quelle parole delle lettere, colle quali si dice che *i successori ed aventi causa*; ed anche que' termini delle seconde, *i figliuoli nati e da nascerre potranno succedere*. Ma prima di tutto queste ultime lettere non sono registrate, ed inutili per conseguenza, come lo si è provato. In secondo luogo non v'è alcuna parola in questa clausola, che naturalizza i figliuoli, che dia loro il dritto di cittadinanza, che li renda partecipi de' dritti de' cittadini. In terzo luogo, se la clausola di queste lettere avesse la forza di naturalizzare, ne nascerebbe una grand' assurdità; perchè tanto li successori in generale quanto gli aventi causa, non sono già meno dichiarati capaci, che i figliuoli. Dunque o tutti coloro che possono aver dritto a' beni d' Adriano di Rocquigny sono naturalizzati da queste lettere, o noi sono nè anche gli stessi figliuoli. La clausola

non soffre divisione. In quarto luogo si aggiugne espressamente, purchè sieno regnicoli: clausola usata nella camera de' conti, ed essenziale, la quale non viene omessa in nissuna lettera. Si tratta adunque di sapere cosa sia essere regnicolo.

Il termine di regnicolo, è opposto a quel di forestiero; e siccome si devon definire i contrarj l' uno per l' altro, definendo il termine di forestiero, noi sapremo l' estensione tutta di quel di regnicolo. *I forastieri*, dice il Loiset, *sono stranieri venuti a stabilirsi in questo regno; o cittadini, che essendone nativi se ne sono volontariamente allontanati.*

Questa diffinizione racchiude due condizioni, senza le quali non si può essere forestiero; l' una che chi dimora nel regno, ma è nato in paese straniero, sia forestiero; l' altra, che se a rinconto, alcuno è nel regno, ma cessa di abitarvi, sia egualmente forestiero. Quindi per essere regnicolo fa d' uopo escludere queste due condizioni; cioè la nascita, e la dimora fuori del regno. Ed appunto per questo, *licet origo nominis incolatum denotet, tamen vis nominis etiam originem complectitur.* Quest' è quello che si racchiude nell' antico estratto della camera de' conti, dato alla luce dal Bacquet. *Necesse est quod utrumque concurret.* Così ed il Chopin, ed il signor le Bret, e tutti gli altri autori spiegano il termine di regnicolo.

Ora vediamo se questo possa convenire a' figliuoli nati in paese straniero, qual supponghia.

ghiamo noi qui Guglielmo di Rocquigny. Costa ch'egli dimorò in Francia, ma l'abitazione senza la nascita non forma già un regnico-lo. Qual è adunque l'effetto di queste lettere, colle quali vien detto che i successori d'Adriano potrano a lui succedere? Si è che per istabilire una successione bisogna trovare una capacità eguale ne' due termini, cioè nel defunto, e nell'erede. Bisogna che l'uno sia capace di testare l'altro di essere erede. La prima capacità è ristabilita dalle lettere di naturalità. La seconda non lo è che sotto condizione, purchè i successori sieno regnicioli. Questo termine purchè è il più indubbiamente contrassegno ch'essi non l'hanno con pienezza di diritto. Quindi sì può dire per conchiudere questa prima quistione, che se Adriano, e Guglielmo di Rocquigny suo figlio fossero stati veramente forestieri, le lettere accordate al padre non sarebbono state più che una consolazione inutile pel figlio, il quale sarebbe morto forestiero, tuttochè figlio d'un padre divenuto francese.

Ma esaminiamo la seconda quistione, e vediamo se sia vero che Adriano padre di Guglielmo fosse veramente forestiero. Ripigliamo que' principj generali del diritto che ha il re sulla roba del forestiero, e ripetiamo la definizione, che ne dà il Loysel. I forestieri sono stranieri venuti ad abitare in Francia, o cittadini che essendone nativi se ne sono volontariamente allontanati. Da questa definizione risultano due sorti di forestieri, quei che la nasci-

ta rese stranieri ; quei che un volontario ritiro , un abbandono della lor patria , una tacita abdicazione , o la privazione della qualità di cittadini ha resi stranieri . Ma tra gli uni e gli altri v'è questa infinita differenza , che i primi non possono acquistare la qualità di cittadini che col mezzo di lettere di naturalità , le quali suppliscono al difetto di natura , e rimediano all' vizio dell' origine ; i secondi pel contrario , benchè abbiano abbandonata la lor patria per qualche tempo , hanno unicamente bisogno di lettere di dichiarazione , e questo per tre ragioni . La prima si è che ciascuna cosa ripiglia agevolmente il suo primo stato , *Res quæque facile pristinum statum recuperat* . La seconda perchè la patria qual madre amorosa stende sempre pietose le braccia a' suoi figli e cortesemente gl' invita a rientrare nel loro dovere . La terza finalmente , perchè la qualità di cittadino data già loro dalla natura , e poi sospesa per qualche tempo , rivive facilmente , e ripiglia il suo primiero vigore ; mentre all' opposto si dura molto maggiore fatica a fare acquistare ad un forestiero una qualità che non ha mai avuta . Da questa differenza tra il forestiero , ed il francese naturale risulta una distinzione importante fra le lettere di naturalità , e le lettere di dichiarazione . Le prime non hanno giammai un effetto retroattivo , come quelle che danno una qualità nuova , e d' uno straniero ne fanno un cittadino . Le seconde l' han sempre , come quelle che suppongono la qualità , e non fanno che

togliere un impedimento, che ne suspendeva l'esecuzione. Questa distinzione importante è cavata da migliori nostri autori, che abbiano scritto su di questo soggetto. Il signor le Bret, il sig. Rignon, il Chopin il Racquet, il Brodeau. Essa è fondata sulla giurisprudenza de' vostri giudizj; come sarebbono quello del Senami, quello del Mabile, 1576, quello del 1602, quello del 1605 (questi ultimi tre furono pronunziati in toga rossa), ed un'infinità d'altri. Questo diritto accordato a coloro che hanno abbandonato per qualche tempo il lor paese, di potere essere reintegrati, ottenendo lettere di dichiarazione, fu esteso eziandio a' loro figliuoli ancorchè nati in paese straniero, e questa estensione fu fatta per differenti motivi.

Primamente, perchè non è in potere del padre il privare i figliuoli dell' inestimabile vantaggio della loro origine; e poichè il diritto decise in molte leggi, non poter veruno di sua propria volontà cangiar la sua origine, per ragione assai più forte l'origine de' figliuoli non può essere mutata per volontà del padre. *Nemo sua voluntate propria origine eximi potest, multo minus patris voluntate.* In secondo luogo, non è giusto che l'accidente della nascita privi i figliuoli d'un diritto ch'era loro così vantaggioso; e sarà sempre in loro arbitrio il reclamare contro l'ingiustizia del loro padre e della fortuna. Finalmente si è ammesso il paragone del diritto di ritorno, *juris postliminii*. Il *jus romano* dapprima il conce deva solo a' padri, ma in pro-

gres-

gresso l'estese anche a pro de' figliuoli. L'imperatore Antonino fu autore di questa estensione. *Apud hostes susceptus filius, si postliminio redierit, filii jura habet; habere enim eum postiliminum nulla dubitatio est post rescriptum imperatoris Antonini*, dice la legge 9 ff. *De captiv. & postliminio reversis*. Si sa qual fosse l'effetto di questa finzione, in forza della quale quegli ch'era ritornato da' nemici, se lo risguardava come se non fosse mai stato assente: *Qui postliminio redierit numquam a civitate abfuisse censetur*. Quindi raccoglieva egli le eredità vacanti durante la sua assenza, e non si faceva differenza alcuna tra lui e gli altri cittadini, che avevano sempre dimorato nella lor patria.

Ora, per così dire, abbiam qui una specie di diritto di postliminio. Questo è il sentimento del sig. le Bret, del sig. Bignon, del Choppin, e del Bacquet, il quale crede anche che non sia necessario, ma più sicuro, l'otterrere lettere di dichiarazione di naturalità. Quest'è altresì la decisione di tutti i giudizj. Non ve n'ha di più famoso, nè di più formale di quello del Mabile, pronunziato l'anno 1576, il di cui caso particolare, era quasi del tutto somigliante a questo. Annetta di Vaux era stata maritata due volte; la prima con Giovanni Vilain, da cui aveva avuto due figlioli Giovanna, e Maria Vilain; la seconda con un certo Canau, da cui ebbe solo una figlia nominata Isabella Canau. Maria Vilain figlia del primo letto, aveva sposato questo Mabile. Passò egli in

In-

Inghilterra, e Maria Vilain gli tenne dietro. Nel tempo del loro soggiorno nacque ad essi una figlia che fu chiamata Maria Mabile, e che sposò un Inglese. Il Mabile, e sua moglie mancarono. Morì Annetta di Vaux; ed i suoi beni furono divisi secondo il suo testamento, e la consuetudine del luogo, tra' figliuoli d' Isabella Canau figlia del secondo letto, e Giovanni Vilain figlio del primo. Sei anni dopo la morte d' Annetta di Vaux, Maria Mabile viene in Francia, ottiene lettere di naturalità, dimanda a dividere. V'è una sentenza, che ordina divisione. Giovanni Vilain, ed i figliuoli d' Isabella Canau appellaron questa sentenza. Gli appoggi dell'appellazione sono, prima che la citata era forestiera, concepita e nata in Inghilterra da' genitori, che vi avevano trasferito il lor domicilio per un soggiorno di vent' anni. In secondo luogo, che quand' ella fosse divenuta francese in forza delle lettere di naturalità da essa ottenute, non potrebbe pretendere l'eredità, che dimandava, essendo questa scaduta in tempo ch' ella era forestiera, e le sue lettere di naturalità non potevano avere nissun effetto retroattivo al giorno della mancanza di sua ava. In terzo luogo, che non si considerava l'origine de' padri, ma sibbene quella di chi pretendeva esser francese. In quarto luogo, che poichè secondo i termini del diritto non si può esser cittadino di due città, per più forte ragione non si può esserlo di due regni diversi; che se la pretensione di Maria Mabile era ascoltata, sarebbe cittadina di Francia

per

per origine, e d' Inghilterra per nascita; il che non si può sostenere con la menoma apparenza di ragione. Finalmente che il dritto di ritorno, o per parlare più propriamente, *jus postliminii* non poteva servirle, perchè non era nata in Francia, e non era stata mai francese, ed in conseguenza non si poteva fingere ch'ella vi fosse sempre dimorata. Maria Mobile, citata, rispose a questi appoggi, primieramente, che non si poteva con una finzione toglierle i dritti di sua origine, *jura sanguinis fictione juris tolli non possunt*. In secondo luogo, ch'ella era francese originaria, e che in conseguenza non se la poteva ravvisare quale straniera; che i giureconsulti avevano distinto due sorti di origine; la propria, cioè quella di colui, dello stato del quale si tratta, e quella de' suoi genitori, *propria in qua quis natus, paterna unde pater originem sumpsit*. L'una e l'altra bastano per impedire che una persona sia forestiera, benchè abbia essa cangiato di domicilio per qualche tempo. In terzo luogo che, quantunque suo padre fosse passato in Inghilterra, non aveva però avuto mai disegno di dimorarvi per tutto il tempo di vita sua, ma che a rincontro, aveva sempre conservata l'intenzione di far ritorno alla patria. In quarto luogo, sosteneva essa che quando bene suo padre avesse perduta l'intenzione di ritornare, la forza della sua origine era tale che rendeva a lei il dritto di cittadinanza *jure quodam postliminii*; che era una cosa favorevole il rimetter le cose nel primie-

ro loro stato, *facilis restitutio ad jus pristinum*; e che come suo padre non sarebbe stato in potere di toglierle la nobiltà, così non avrebbe potuto farle perdere i dritti della sua origine; che finalmente le lettere di naturalità da essa ottenute, non erano che un soprappiù, mentre in rigore ne poteva essa far di manco. Su questi diversi appoggi nacque il giudizio pronunziato dal primo presidente di Thou li 7 settembre 1576, con cui dopo le dichiarazioni di Maria Mabile, che erano cinqu'anni ch'essa era ritornata in questo regno, che non pretendeva ritornar più in Inghilterra, che consentiva d'esser privata di tutto il suo avere se vi titornasse, fu annullata l'appellazione, e confermata la sentenza.

Ora applichiamo questi principj al caso presente. Adriano di Rocquigny primo di questo nome, va a stabilirsi in Inghilterra. Adriano secondo il figlio vi nasce: noi possiamo considerarlo *ex persona patris*, *aut ex persona sua*. Quanto a suo padre, egli è certo ch'ebbe costantemente disegno di fermarsi in Inghilterra; v'è stato per quarant'anni; vi ha avuto molti figliuoli; non si vede in tutto questo tempo ch'egli abbia dato mai segno di avere intenzione di far ritorno in Francia. Fece il suo testamento in Inghilterra, e vi morì; ed ivi fu sepolto; ed in molti atti da lui stipulati nomina il re d'Inghilterra suo re, e conseguentemente non se lo può risguardare che qual francese che ha voluto cangiare e di domicilio e di patria, ed istabilirsi per sempre in

In-

Inghilterra. Se noi esaminiamo a rincontro la condotta e la persona d' Adriano di Rocquigny secondo di questo nome, noi vedremo che essendo originario francese, ed avendo sempre conservato dell' affetto per la patria de' suoi maggiori, vi è ritornato subito dopo la morte di suo padre; che ha sposato una francese, che ha ottenuto lettere di dichiarazione, di cui in rigore non ne aveva bisogno, che ha passato il rimanente de' suoi giorni in Francia, che è vissuto, ed è morto in Francia. È inutile il dire che in alcune carte da lui stipulate nel 1635 e nel 1636 avesse assunto la qualità di abitante in Londra; perocchè se in quel tempo non aveva per anche assolutamente fissato il di lui domicilio, il fece però in progresso, ottenendo lettere di dichiarazione, che hanno un effetto retroattivo, *postliminio reversus, numquam absuisse censemur*. Dunque suo figlio riputasi nato in Francia. Il giudizio del parlamento di Roano, che gli aggiudicò i beni della sua famiglia con restituzione de' frutti, decise che le lettere di dichiarazione da esso ottenute avevano un effetto retroattivo. Finalmente bisogna aggiugnere alla condotta d' Adriano secondo, quella di Guglielmo suo figlio che fissò per sempre il suo domicilio in Francia, che vi fece la funzione di banchiere pel corso di trent'anni e più, e che vi morì in possesso del suo stato. I viaggi che si dicon da lui fatti in tempo di giovinezza, non detraggono nulla alla qualità di francese, la quale, dopo quanto abbiam detto, non può ragio-

gionevolmente essergli contrastata. Era dunque francese, godente de' medesimi dritti degli altri cittadini, capace in conseguenza di fare un testamento, l'esecuzione del quale non si può ricusare a pro de suoi legatarj.

*La carte annullò l'appellazione con tutto il contenutovi, ed ordinò l'esecuzione del testamento.*

## A R I N G A XXXIII.

Nella causa di LUIGIA di BURY, moglie del signor d'ATHONAS, vedova in prime nozze di PIETRO TOUCHET, e MARIA d' AVALLEAV, vedova di GIACOMO TOUCHET, tutrice de' suoi figliuoli.

*Si trattava di sapere. 1. Se un matrimonio contratto in maggiorezza senza il consenso della madre, ma preceduto da un commercio illegittimo in minorità, celebrato solennemente dopo le pubblicazioni, ma senza averlo pubblicato nel luogo del domicilio ordinario, fosse nullo in se stesso.*

*2. Se in questo matrimonio ch' era stato seguito da un possesso di stato, pubblico e pacifico pel corso di sett' anni sotto gli occhi della madre, e dalla nascita di molti figliuoli riconosciuti legittimi da' più prossimi congiunti del marito, si potessero opporre appoggi di non ammettere alla madre, che si era rimaritata, e non aveva combattuto lo stato della vedova e de' figliuoli, che per vendetta d' un' accusa di espilazione d' effetti intentata contro di suo fratello.*

**L**A nascita, la condizione, e le sostanze delle Parti, sono le prime circostanze del fatto, e bene spesso le più rilevanti, allorchè si tratta di proferir giudizio sulla validità di un matrimonio. Giacomo Touchet, di cui la ci-

tata pretende di essere stata consorte legittima, era nato da una buona famiglia della città di Orleans. Se la natura non l'aveva decorato del fregio della nobiltà, la fortuna gli aveva concesso beni abbastanza considerabili, onde confortarlo di siffatta disavventura. Nacque egli li 16 novembre 1660. Quest'è un fatto d'importanza, e che non vien contrastato nella causa presente. Maria d'Avellau, che oggi è la citata è d'una nascita molto più distinta: la sua nobiltà è certa; ma si pretende che questo fosse quasi l'unico vantaggio, che si potesse trovare nell'ammogliarsi con essa lei, e ch'essa non potesse apportare in dote a suo marito che titoli sterili, e qualità più onorifiche che utili, attesa la situazione in cui egli si trovava. Frattanto apparisce ch'ella possede una terra, che porta il nome di contea di Mestas; ed è una quistione molto inutile a questa causa il sapere, se questa terra le appartenesse per intiero, o se non ne avesse che una metà, se ne godesse liberamente, o col peso di una sostituzione. Quel che è certo, e che può aver maggiore applicazione alla causa presente, si è ch'essa era più giovine di Giacomo Touchet. Nacque essa nel mese d'Agosto 1663, cioè due anni dopo la nascita di chi ella sposò in progresso.

Tali erano l'età, lo stato, e la condizione delle Parti. Il principio della lor conoscenza è involto in oscure tenebre; sarebbe da desiderare, anche per la citata, che il fosse ancora più, e che il pubblico avesse ignorato la na-

scita d'una figlia, che fu la prova viva dello sregolamento di sua madre, e del commercio criminoso, ch'essa aveva avuto col Touchet. La gravidanza della citata apparentemente fu quella che mise in chiaro gli occulti vincoli da essa contratti con chi divenne in seguito suo marito. Non apparisce che Luigia di Bury madre di Giacomo Touchet, e che oggi è l'appellante, abbia preso in quel tempo nessuna precauzione per prevenire le conseguenze di quegl' impegni; e la prima querela di ratto, è quella, ch'essa porta nella vostra udienza, dopo la morte di suo figlio. Ben lungi dall'essere in quel tempo l'accusatrice, ebbe a rincontro il dispiacere di veder suo figlio accusato dalla madre della citata. L'accusa fu intentata dinanzi il baile d'Orleans li 4 aprile 1686. Si ottenne permissione di far processo; e l'inquisizione fu fatta. Si fece un decreto di carcerazione contro Giacomo Touchet; e quegli che al giorno d'oggi pretende d'essere stato rapito a se stesso dagli artifizj della citata, fu chiamato in giudizio allora come di lei rapitore. Arrestò egli il corso degli atti con un giudizio di difese. Intervenne sua madre nel giudizio, ed obbligossi di rappresentare il di lei figlio ogni volta che ne fosse ricerca. L'accusatrice formò opposizione a questo giudizio; e sia che le Parti si aggiustassero in progresso, sia che la mancanza di prove terminasse le procedure, noi non vediamo, che si abbia portato più in la quest' accusa. Si pretende che Giacomo Tou-

chet

chet fosse ad un tempo stesso e l' accusato e l' accusatore , e che fosse talmente abbindolato dalla propria passione da essersi ridotto a passar d'intelligenza co' suoi propri nemici per sottrarsi alla sua famiglia , a' suoi genitori ed a se stesso . Comunque sia la cosa , costa che la madre di Maria d' Avellau consentì in progresso a prendere per genero colui ch' essa aveva chiamato in giudizio come rapitore della di lei figlia . Allora appunto Luigia di Bury dichiarò che non acconsentirebbe mai a quel matrimonio . Non contenta di riuscire la sua approvazione , essa pretende che ella vi mettesse opposizione tra le mani di due curati della città d' Orleans , nella parrocchia de' quali è suo figlio e la signora d' Avellau avevano il lor domicilio . Noi diciamo ch' ella pretende , perchè produce l' atto di opposizione . Essa si è contentata di levare un estratto da' registri delle citazioni , dal quale apparisce avere essa fatto fare una citazione per opposizione li 19 febbrajo 1686 al signor Claudio di Loynnes , dall' Alleaume , sergente , ma non si vede da quest' estratto , qual si fosse quella citazione , come anche non apparisce se l' opposizione da essa in allora formata , fosse quella di cui si tratta oggidì . Tuttavia quest' è il solo atto , sul quale pretende essa stabilire la prova d'un fatto così rilevante , quale è quello d'un opposizione . Ma senza entrare nell' esame di queste carte , fa di mestieri riconoscere almeno non avere essa voluto prestare il suo assenso al matrimonio . La prova n' è scritta in una

intimazione or prodotta dalla citata; intimazione fatta col mezzo di un sergente li 6 settembre 1686 alla madre di Giacomo Touchet. Essa contiene la sua risposta, un rifiuto formale. La verità di questa carta combattuta dall'appellante, non può esserlo dalla citata, che la produce. Quindi dal suo proprio riconoscimento v'è prova, che la madre ricusò di prestare l'assenso. Dopo questa unica intimazione le Parti s'avvisarono di poter passare impunita alla celebrazione del matrimonio. Giacomo Touchet era maggiore, la citata minore, per verità, ma sua madre approvava il vincolo. Abbandonano e l'uno e l'altra il soggiorno d'Orleans, e vengono a fissare il lor domicilio a Parigi, non già, a dir vero, in una stessa casa, ma nell'estensione della medesima parrocchia di san Germano l'Auxerrois. Vi dimorano intorno allo spazio di cinque mesi, e credono di avervi acquistato un domicilio. Fanno fare tre pubblicazioni senza dispensa, e senza veruna precipitazione. Il contratto di matrimonio fu stipulato alla presenza de' notai li 20 ottobre 1686. Dalla parte di Giacomo Touchet non vi fu nessuno de' parenti, che ci assistesse: dalla parte di Maria d'Avellau, un maestrato che ha l'onore di essere del corpo del parlamento, vi assiste come procuratore della madre. Le convenzioni non hanno nulla di straordinario. Non v'è nessun vantaggio a profitto o dell'uno o dell'altro de' coniugi. Non v'è prova alcuna nè di seduzione, nè di artifizio. Si ottiene in seguito una permissione del

del curato di san Germano, di andare a celebrar il matrimonio nella parrocchia di s. Mederico. Li 22 ottobre fu celebrato il matrimonio. Si dichiara legittima nel contratto, e nell'atto di celebrazione la nascita d' una figlia, che si dice esser nata li 21 aprile 1688, sotto fede e sotto apparenza di matrimonio. In questa guisa appunto fu contratto questo legame; in questa guisa furono formati que' nodi, che la morte di Giacomo Touchet ruppe, e che l'appellante in oggi vuol far dichiarare illegittimi. Dopo il matrimonio, noi non vediamo che la madre abbia formato veruna querela della condotta di suo figlio. Non v'è nessuna procedura per far dichiarare il di lui matrimonio non validamente contratto; anzi vi si osserva un profondo silenzio. Noi ne esamineremo ben presto il vero principio. Quanto a Giacomo Touchet e sua moglie, non apparisce ch'essi abbiano voluto togliere al pubblico la conoscenza del loro impegno. Dimorarono essi pel corso di sett' anni e nella città d' Orleans, e nella terra di Mestas, luogo appartenente alla citata. Il loro matrimonio fu seguito dalla nascita di tre figliuoli. Due furono battezzati nella parrocchia di Mestas, un altro in una parrocchia d' Orleans, tutti come figliuoli legittimi di Giacomo Touchet, e di Maria d' Avallau; e ve n' ha uno che ebbe per padrino e matrina due parenti paterni di Giacomo Touchet di lui eredi presuntivi; quindi s' inferisce che quell' era un matrimonio conosciuto ed approvato nella famiglia. Due

di questi figliuoli son morti, l'uno dei quali fu seppellito nella parrocchia di Mestas, l'altro in quella di s. Mesmino a Orleans. Nelle fedi di morte vi sono le stesse qualità e la stessa induzione: non solo nelle fedi di battesimo e di morte de' loro figliuoli, la citata, e Giacomo Touchet confermarono il loro stato; ma presero la qualità di marito, e di moglie anche ne' contratti stipulati ad Orleans, gli uni privati, gli altri in atti di notaj. Finalmente Giacomo Touchet mancò nella terra di sua moglie, mentre godeva pacificamente del suo stato, e sua moglie era incinta di un quinto figliuolo. Subito dopo la di lui morte, Maria d'Avallau fece una istanza, che i parenti materni e paterni de' suoi figliuoli si unissero per eleggere un tutore all'inventario, un vice tutore ed un curatore alle cause. Si unirono i parenti, e molti furono quei da parte di madre, mentre un solo vi si trovò da parte di padre. La madre di Giacomo Touchet v'intervenne, e si manifestò che ella contrastava lo stato della citata. Senza fermarsi a queste rimostranze, i parenti furon di parere di nominare il signor di Bury di Coudraux suo fratello, per tutore all'inventario, ed il fratello della citata per curatore alle cause de' minori. Nacque sentenza a tenor del parere de' parenti li tre decembre 1693, ed appunto di questa sentenza vien portata un'appellazione semplice dinanzi a voi. Il signor di Coudraux protesta, dichiara che non vuole accettare il carico, e combatte lo stato, come sua

sorella. Il bailo d' Orleans, ordina che l'inventario si faccia in presenza del procuratore del re. Si fa l'inventario degli effetti della casa, che il defunto aveva in Orleans. In quel tempo si pretende che il signor di Bury di Coudraux sia andato in una terra, che apparteneva a Giacomo Touchet; abbia sforzato gli armari, pigliato il danaro che vi si ritrovava, e tolte le carte. Ne fu fatta querela, ed il bailo d' Orleans ordinò dopo molte fughe e sotterfugi del Bury, ch' ei venisse a negare, o riconoscere il fatto, di cui veniva accusato. Non si è potuto far di meno di spiegare questa procedura, perchè si pretende che l'appellazione, come d'abuso, non sia stata interposta che in odio di quella querela di esilazione. Difatti si osserva che la sentenza ordinante che il signor di Bury venga a negare o confessare il fatto, è de' 18 genajo 1694, e l'intimazione di procedere sull'appellazione come d'abuso è dei 23 dello stesso mese.

### Appoggi dell'appellante.

Essa attacca la sentenza con quegli stessi appoggi, co' quali pretende d' infirmare il matrimonio.

Due proposizioni. 1. Matrimonio nullo nel suo principio 2. Matrimonio clandestino nel suo progresso.

## PRIMA PROPOSIZIONE.

## Quattro appoggi per istabilirla.

1. Seduzione costante, cominciata in minorità sin dall'età di diciannove anni. Vero che la citata era più giovane, ma essa aveva un'esperienza prematura pur troppo ordinaria al suo sesso. Ineguaglianza di beni; la qualità era un vantaggio inutile; fu pessimo l'artifizio, l'unione cominciò *ab illicitis*: la gravidanza, il terrore dell'accusa, minaccie di un processo criminale. 2. Mancanza del consenso materno, anzi opposizione; difetto essenziale nel matrimonio di un minore, ed anche d'un maggiore, dove la seduzione abbia cominciato, come qui in minorità. Questo difetto non è distrutto dall'intimazione, alla quale si risponde ch'essa è nulla, essendo fatta da un sergente, e non da un notajo; inutile perchè è sola, e ve ne bisognava di molte; falsa per molte congettture. Non vi sono pubblicazioni. Il domicilio de' contraenti era in Orleans. Cinque mesi di soggiorno a Parigi non sono sufficienti per acquistarvi un domicilio. 4. Mancanza di presenza del proprio curato. Tutte le nullità risultanti dai canoni, e dalle ordinanze si uniscono contro questo matrimonio.

## SECONDA PROPOSIZIONE.

*Matrimonio clandestino nel suo progresso.*

Si sostiene 1. Che questo matrimonio non è mai comparso tale agli occhi del pubblico, della chiesa, della famiglia; che i coniugi ebbero due diversi domicilj, due differenti abitazioni. 2. Che se la corte giudica questo fatto decisivo v'è motivo di ordinarne la prova per testimonj. 3. Che tutte le prove in contrario non sono d'alcun peso. 1. Nascita de' figliuoli; si è affettato il secreto ed il mistero. Il signor d'Avallau fu il padrino di due di questi figliuoli. Se un parente paterno tenne a battesimo il terzo, cosa si può conchiudere? Forse egli era confidente dell' intrigo. 2. Atti, in cui presero essi la qualità di marito e di moglie; ma con creditori, a' quali bastava di averli per obbligati senza entrare in un più lungo esame della loro qualità. 3. Silenzio della madre, e possesso; se il possesso fu pacifico, lo fu perchè il matrimonio era clandestino.

*Appoggi della citata, e del curatore de' suoi figliuoli.*

Due principj generali. Primo principio, che bisogna distinguere due sorti d'impedimenti, gli uni dirimenti, gli altri proibitivi. Secondo principio, che vi sono delle nullità  
ir.

irreparabili, e delle altre che possono essere coperte. Le prime sono assolute, le altre sono relative a certe persone. Quand'esse non sono accettabili, gli appoggi perdonò tutta la forza loro. Si sostiene che le pretese nullità che si oppongono al matrimonio, sono o semplici impedimenti proibitivi, o tutt'al più nullità rispettive che l'appellante non può più proporre. Per provarlo si son distinte due parti in questa causa. 1. Quel che precedette ed accompagnò il matrimonio. 2. Quel che li venne in seguito. Quanto al primo tempo, 1. Se vi fosse stato qualche difetto nel principio, tocceava alla citata, e non a sua madre a proporlo. Giacomo Touchet era maggiore, Maria d'Avallau minore. Il Touchet l'accusato, Maria d'Avallau l'accusatrice. Il Touchet ignobile, Maria d'Avallau nobile. *Is fecit, cui predest scelus.* La signora d'Avallau non è sprovvodata di beni di fortuna, come si è voluto darvelo ad intendere. Essa gode i proventi della contea di Mestas. Quindi tutte le apparenze di seduzione cadono su di Giacomo Touchet; nissuna sulla citata. Ma l'unione e la tranquillità del loro matrimonio giustificò appieno amendue. 2. Per quanto spetta allo stesso matrimonio non fu omessa veruna solennità prescritta o dalla chiesa o dalle ordinanze. Tre volte si fecero le pubblicazioni nella parrocchia de' contraenti. Il contratto di nozze fu pubblico e solenne. La permissione di maritarsi in un'altra parrocchia, fu data dal proprio curato. Altronde

nel

nel dritto, la mancanza delle pubblicazioni, e della presenza del proprio curato non sono considerabili che ne' minori. Nel caso nostro Giacomo Touchet era maggiore. Inutile il dire che la seduzione abbia cominciato in minorità, perchè se v'è seduzione, egli ne fu il colpevole. Finalmente si oppone in vano la mancanza del consenso materno, perchè qui non si tratta già di una diseredazione.

Quanto al secondo tempo. Tutto quel che venne dietro al matrimonio, confermò pienamente lo stato della madre e de' figliuoli. 1. Possesso pubblico del loro stato pel corso di sett'anni, provato dalle fedi di battesimo, e di morte de' figliuoli; da' contratti stipulati ad Orleans; dall'inventario fatto dopo la morte del Touchet ad Orleans. 2. Nascita de' figliuoli dopo il matrimonio. 3. Approvazione della famiglia. Cugino paterno, padrino d'uno de' figliuoli. 4. Silenzio della madre, che il suo interesse, ed i pessimi consigli di suo fratello risvegliano mal a proposito. Quindi essa non è accettabile.

QUANTO A NOI, prima di entrare nell' esame de' diversi appoggi, che vi abbiamo riferiti, faremo subito due riflessioni generali. La prima si è, che non si può far l' istesso discorso d'un matrimonio, come di un testamento, e di alcuni altri atti, rispetto a' quali si cita la massima del dritto: *Quod ab initio non valet tractu temporis convalescere non potest*. In primo luogo, si fa la rilevante distinzione statavi spiegata, delle nullità assolute,

è di quelle che sono unicamente relative, ed introdotte a pro di certe persone. Allorchè siffatte persone per qualche indegnità o incapacità personale non sono più in istato di proporle, si può dire che il matrimonio sia come valido, non che sia esente di difetti, ma per difetto di dritto in chi vuol farlo annullare: *Non jure proprio, sed defectu juris alieni.* Se ne trovano esempi in un padre, che abbia approvato un matrimonio o espressamente, o con un lungo silenzio, essendone istrutto. Così fu anche deciso da molti giudizj. Il consenso che viene in seguito, ha tanta forza per impedire ad una Parte l'attaccare un atto, quanto quel che il precedente: *Ratibabitio expressa vel tacita ad initium retrovenit:* e la legge suppone questo consenso in chi non vi si è opposto, benchè ne avesse contezza. In secondo luogo, nelle stesse nullità che sono ancor più rilevanti, la lunghezza del possesso, la perseveranza del consenso, la nascita de' figliuoli possono stabilire de' motivi di non ricevere e contro i contraenti, che con una leggerezza inescusabile reclamano contro un legame da essi confermato con pubblicità di atti, e contro coloro che vogliono metter torbidi nell'unione di un matrimonio concorde. Si può distrugger più facilmente un matrimonio celebrato da poco tempo, che quello che sembra assicurato da un possesso di 7 anni. Si ha più riguardo a dichiarar liberi coloro che si sono creduti legittimamente impegnati per un sì lungo tratto di tempo, ed

il di cui legame fu riputato un vero matrimonio dalla famiglia, dal pubblico, e dallo stato. Se l'utilità pubblica dimanda che si osservino rigorosamente le solennità essenziali prescritte dalle leggi, la medesima utilità non permette che si esponga lo stato de' figliuoli, ed il destino d'una famiglia a' capricci d'un padre, o d'una madre irritati, che li vogliono sacrificar piuttosto alla loro passione di quello sia alla giustizia. Se le Parti dubitano della sicurezza del loro stato in rispetto alla propria coscienza, possono elleno confermarlo con atti che tolgano il difetto de' primi; ma in riguardo al pubblico, e rispetto alla politica esterna, vengono considerate come perfettamente congiunte, e non si soffre che si metta impunemente sossopra la tranquillità del loro stato. Sul fondamento appunto di questi principj voi avete rigettato più volte le domande fatte contro matrimoni, le di cui nullità erano certe; non che voi abbiate mai variato nelle massime, nè creduto che quelle nullità fossero pienamente riparate; ma perchè quelli che le proponevano, erano eglino stessi indegni di essere ascoltati.

Una seconda riflessione generale si è, che passa molta differenza tra l'esaminare un matrimonio che per anche sussiste, ed un matrimonio, che sia stato sciolto dalla morte. Nel primo caso, non si può mai usare bastanti precauzioni per discutere tutte le nullità. Egli è difficile di arrestarsi ai motivi di non ammettere, perchè v'è ancor tempo di ri-

mediare a' difetti che vi si trovano. I giudici devono starsene palpitanti fra la tema o di rompere un nodo, che forse fu l'opera delle mani di un Dio, o di confermare un vincolo illegittimo e riprovato dalla chiesa. Ma allorchè la morte ha prevenuto il lcro giudizio, e non si tratta più che dello stato de' figliuoli, i motivi di non ricevere han maggior peso, e possono esser fondati su circostanze abbastanza forti per avere un' autorità decisiva. Il possesso, la coabitazione, l'approvazione della famiglia, il silenzio della madre, la buona fede della moglie, tutto si ascolta in favor de' figliuoli, allor quando il matrimonio, da cui ebbero essi l'origine, non ha altronde nulla d'odioso. In questo caso appunto si può far uso delle due proposizioni, che risultano da quelle generali riflessioni. L'una si è che i motivi di non ricevere hanno luogo in materia di matrimonio. L'altra ch'essi han luogo soprattutto dopo la morte dell' uno o dell'altro de' conjugi.

Applichiamo frattanto questi principj al caso presente. Una madre comparisce nella vostra udienza per negare i suoi nipoti, per rompere il matrimonio, sotto l'ombra del quale vogliono essi assumere il nome di figliuoli legittimi; la qualità di madre la rende favoribile, il suo potere è stabilito dalla legge, essa esercita in certa guisa la sua autorità su' matrimonj de' suoi figliuoli. Esaminiamo se essa debba essere ascoltata, considerando il matrimonio in questione, in due tempi differenti. I. Nel tempo

del

del contratto. 2. In quel tempo, che li venne dietro, ed in cui fu intentata l'azione della madre. Nel primo tempo, cominciamo dall'assicurare i fatti, prima di cercare del dritto. Il primo fatto si è la qualità delle Parti, che contrassero il matrimonio, che forma il soggetto della presente quistione. Egli è una cosa chiara e piana, che al tempo di quel commercio abituato criminoso, che servì di principio al matrimonio, erano entrambi minori, se non che il Touchet aveva due anni di più; l'uno era ignobile l'altra nobile; l'uno più ricco, l'altra meno; ed eravi inoltre una perfetta eguaglianza di presunzioni da amendue le Parti. Se vi fu seduzione, questa fu reciproca; anzi sembra che il Touchet ne fosse il più colpevole, come quegli che il solo ne fu accusato. Il secondo fatto è la mancanza del consenso della madre. Ella è cosa indubitata, ch'essa non volle prestare il suo assenso al matrimonio del figlio; ma non si sa di certo s'ella si avvisi opposta formalmente. Dalla carta da essa prodotta, questo non è giustificato. Il terzo fatto è il domicilio de' contraenti. Nessuno porrebbe in contingenza che il matrimonio non fosse stato celebrato con tutte le solennità possibili, supposto che i contraenti avessero avuto il loro domicilio a Parigi; ma apparisce provato il contrario. Supposto questo, se la madre fosse venuta nel principio del matrimonio, se avesse proposto gli stessi appoggi, la seduzione, la mancanza del consenso, delle pubblicazioni, della presenza del proprio curato, la causa sa-

rebbe stata in allora favorevolissima, per non dire intieramente giusta. Dove le si avesse opposto la maggiorezza, avrebbe ella trovato la sua risposta ne' vostri giudizj, che decisero che le regole osservate per gli minori, devono essere seguite anche in appresso quando la seduzione abbia cominciato in minorità. Ove si avesse sostenuto che la mancanza della pubblicazione non renda nullo il matrimonio d'un maggiore, avrebb' ella dato la medesima risposta. Se si avesse detto che la mancanza della presenza del paroco non era un impedimento dirimente, avrebbe allegato il concilio, le ordinanze, ed i giudizj. E benchè si avesse potuto rispondere a tutti questi argomenti con diverse ragioni, ed opporle che essa non ope-rava che pel suo proprio interesse personale, tuttavia noi saremmo stati d'avviso d'essere obbligati di unirci ad essa lei, e questo per oggetti di pubblico interesse.

Ma dove consideriamo il secondo tempo, cioè quello che venne dietro al matrimonio fino al giorno della dimanda della madre, la sua causa cessa di sembrarci favorabile, e lo stesso pubblico interesse par che se le opponga. 1. La sola lunghezza del tempo è un ostacolo grandissimo alle di lei pretensioni. Per sacri che siano i dritti della podestà paterna, han però confini, e devono essere racchiusi in un determinato spazio d'anni, dopo il quale si possa dire, che si vien troppo tardi a reclamare i propri dritti. Giacomo Touchet era giunto a quell'età, in cui poteva ed impegnarsi e confermare il suo im-

impegno ad onta del dissenso della madre. S'ella avesse intentato la medesima azione l'ultim' anno della di lui vita, avrebb' egli potuto dichiarare, che perseverava nel suo impegno, e provare la sua perseveranza, correggendo i difetti se ve ne fossero stati; ora la sua condotta fino alla morte diede a divedere il suo consenso in maggior luce, che non avrebbono fatto i di lui stessi discorsi. 2. Un possesso pubblico del suo stato. Come mai si potè negare un fatto così indubitato, provato dalle fedi e di battesimo, e di morte de' figliuoli, da' contratti stipulati in Orleans, dall'inventario, che fa vedere apertamente che tanto il marito quanto la moglie avevano una casa in Orleans? 3. Questo possesso fu pubblico, sotto gli occhi della madre nella di lei propria vita. 4. Nascita de' figliuoli in gran numero. Una figlia vive attualmente; il suo stato perora meglio che non farebbono, le stesse sue parole. 5. Approvazion della famiglia, ed anche di coloro, che erano eredi presuntivi. 6. Silenzio della madre, che non si fa sentire, che nel tempo, in cui vuol raccogliere l'eredità di suo figlio; e quindi si tragge un argomento forte contro di essa, a qualunque cagione attribuisca ella questo silenzio. O essa dirà che nulla seppe della condotta del figlio, del commercio pubblico e notorio in cui viveva colla moglie; ed allora, quando per impossibile fosse ammesso questo fatto, ella è inescusabile, indegna d'essere ascoltata, essa abjurò ogni qualità, trasgredì ogni dovere di

madre. O dirà ch' il seppe; dunque l' approvò non facendosi sentire, dunque è inattendibile la di lei dimanda.

Noi porremo fine con tre osservazioni. La prima, che v' è una grand' apparenza che quest' atto d' opposizione che non si trova, sia stato stracciato per oggetti di quiete e tranquillità, e per un cangimento di volontà. La seconda, che questa è una madre poco favorabile, rimaritata, e del numero di quelle, che secondo l' espressioni dell' editto del mese di luglio 1560, *mettono in obbligo il dovere della natura verso de' loro figliuoli, mentre all' opposto vedendoli privi del soccorso, e dell' ajuto del padre, dovrebbono anzi prestar loro il doppio officio di padre e di madre.* Finalmente è una madre, che è il ministro della passione, e del risentimento di suo fratello. Noi vi abbiam fatto osservare le date sì vicine l' una all' altra della querela intentata contro di esso e dell' appellazione come d' abuso da essa interposta. Quindi tutto concorre a stabilire i motivi di non-ammettere.

*Fu confermata il matrimonio. Li 3' agosto 1690.*

## A R I N G A XXXIV.

*Detta in due Udienze.*

Nella causa del PRINCIPE DI CONTY, e della DUCHESSA DI NEMOURS. Sopra l'appellazione di una sentenza dei Referendarj del Palazzo, che ordinava una prova per testimonj sul tempo in cui era cominciata la pazzia dell' Abate d' ORLEANS, ultimo maschio della casa di LONGUEVILLE.

1. *Se la caducità dell' instituzione importi la caducità di una sostituzione concepita con termini di preghiera, e puramente fidecommis- sarj.*
2. *Se la clausola codicillare sostenga in questo caso la sostituzione fidecommisaria.*
3. *Se l' autore di questa sostituzione, avendo fatto un secondo testamento, che cambiava la disposizione del primo, ed una donazione e molti altri atti, ed essendogli stata interdetta sei mesi dopo l' amministrazione de' suoi beni a cagione di pazzia, si possa ammettere la prova per testimonj, che la pazzia era incominciata nel tempo dell' ultimo testamento, e di questi atti.*

## PRIMA UDIENZA.

**L**o splendore esterno che accompagna questa causa, i gran nomi delle Parti che

sospese attendono il giudizio, che dovete voi profferire, e tutto ciò che in quest' oggi attrae seco l'attenzione, i voti, ed il concorso del pubblico, quest' è quanto la severità del nostro ministero ordinaci d'intieramente dimenticare sin dal cominciamento di questo discorso. Qua- lunque sia il rispetto che noi possiamo avere per le Parti, non ci faremo ostacolo di dire in sul bel principio, che non dobbiamo prenderci alcun riguardo nè per la persona di un principe in cui onoriamo con tutta l'Europa il valore, la virtù ed il sangue dei nostri re, nè per l'erede dei beni della casa di Longueville, che sembra apportar qui il favore di questo nome così prezioso alla Francia; e per evitare lo scoglio egualmente pericoloso di una prevenzione favorevole o contraria all'una, o all'altra delle Parti, non possiamo ravvisarle in quest' oggi se non che come ravisolle la giustizia stessa. Spoglie alla sua presenza di questi vantaggi esterni, vengono a deporre a' suoi piedi lo splendore della loro dignità. Esse assogettano tutta la lor grandezza all'impero della legge, per attendere da' suoi oracoli la certezza del loro destino. Lasciamo dunque a quelli che hanno la sorte di poter essere semplici spettatori di una sì illustre vertenza, il piacere di osservare, che una causa particolare sembri essere divenuta una causa pubblica; che l'interesse di un solo sia riguardato come l'interesse di tutti; e che se i giudizj sono divisi, almeno i voti ed i desideri sieno uniti.

Quanto a noi, osiam dire, che un in-

te.

teresse ancor più grande e di maggior rilievo occupa in quest' oggi tutta la nostra applicazione; e quest' è quello che il pubblico deve prendersi alla decisione di una causa, nella quale le leggi sembrano le une alle altre opposte, dove la volontà del testatore è combattuta da una volontà contraria; dove la sua sanità di mente e la sua pazzia pajono egualmente verisimili; dove il favore degli eredi testamentarj, è bilanciato da quello degli eredi di sangue; e per dire anche qualche cosa di più, ove si tratta di cercare, di scoprire, e di stabilire i solidi principj della certezza umana, per mezzo de' quali si possa confermar per sempre lo stato veritiero de' morti, ed assicurar alla morte di quelli l'esecuzione delle loro sane volontà.

Il fatto che serve di fondamento a queste differenti questioni è uno de' principali e più importanti articoli di questa causa. Enrico d'Orleans duca di Longueville fu ammogliato due volte, e ben due volte ebbe l'onore di rinnovare le antiche alleanze della casa di Longueville col sangue augusto de' nostri re. La signora di Nemours deve la sua nascita al primo letto; e dal secondo ne nacquero due figli, le ultime e sole speranze di una schiatta illustre, che fin a quel giorno avea dato alla Francia quasi altrettanti grand'uomini quanti avea prodotto soggetti. Giovanni-Luigi-Carlo d'Orléans, i testamenti del quale servono di materia alla contestazione su cui dovete voi pronunziare, era il primogenito. Egli nacque

li 10 gennajo 1646; ed a' 12 gennajo dell' anno 1671 terminò la sua minorità, e poco men che la sua vita civile; giacchè le Parti convengono, che alcuni mesi dopo egli morì, per così dire, a se stesso, ed alla famiglia, per una pazzia, che non ebbe fine, che colla sua vita naturale. Carlo-Paris d'Orleans, conte di s. Paolo, suo fratello, che avea due anni meno, sarebbe stato maggiore l'anno 1673, se una morte immatura non l'avesse tolto in sul fiore dell'età sua. Ben vi ricorda, o signori, dei ritratti differenti, che l'una e l'altra Parte vi hanno delineati intorno il carattere di questi due fratelli. Divisi, o per dir meglio, opposti sempre sulle altre particolarità, in questo fatto convennero, e vi si fece osservare da ambedue le Parti, che l'abate d'Orleans avea sortito dalla natura inclinazioni sì poco confacenti alla grandezza di sua nascita, talchè sembra, che essa abbia voluto disporre la sua famiglia agli infortunj, che le dovevano sopraggiungere, in seguito. La debolezza del suo spirito non era niente minore di quella del temperamento. Egli era nato piuttosto per obbedire, che per comandare, incapace di concepir viste adattate alla grandezza del suo stato. Un'avarizia indegna del suo rango, una leggerezza naturale, che lo portava a cangiar continuamente di luogo, e di abitazione senz'altr'attrattiva di quella del voler sempre cambiare, sono state le due più forti passioni ch'egli mostrasse in tutto il tempo della sua vita ragionevole. Il conte di s. Paolo all'incontro

veramente degno di portare il nome di Longueville, nato con tutte quelle grandi qualità che avevano brillato negli eroi di sua schiatta, sembrava far rivivere in lui il famoso conte di Donnois, la cui memoria non fia mai dimentica finchè durerà la monarchia. Sembra pure che l'abate d'Orleans abbia conosciuto senza alcuna gelosia quest'estrema differenza, che il merito frapponeva tra lui ed il conte di s. Paolo; e che facendosi giustizia da se medesimo, egli abbia cercato il primo, a riparare col mezzo di sua liberalità, l'ingiuria, che la natura aveva fatta al conte di s. Paolo, rinunziandogli il nome e la qualità di primogenito. Non prima fu egli dall'età e dalla ragione reso padrone di sua libertà che ne volle fare sacrificio a Dio, facendosi religioso. Vivendo il duca di Longueville suo padre, entrò nel noviziato de' Gesuiti, e s'egli n'uscì dopo la di lui morte, sembra, che conservasse sempre il desiderio di rinunziare ai piaceri del secolo, e di cercare nello stato di un semplice ecclesiastico, un genere di vita più conforme all'oscurità delle sue inclinazioni. I suoi viaggi continui, ossia altre ragioni a noi incognite, sospesero per alcuni anni l'esecuzione di questo disegno. Qui senza prenderci la briga di fare un'esatta relazione di tutti i suoi viaggi, noi crediamo, che basti di far osservare che egli spese pressochè tre anni interi nel viaggiare entro e fuori del regno, notando egli stesso i conti della spesa, e vivendo con un'economia, che appena sì avrebbe

be potuto immaginare in una persona del suo rango, se i conti, che anche al giorno d'oggi si possono vedere, non ne facessero una testimonianza irrefragabile. Nel giro de' suoi primi viaggi, nell'età di anni ventidue, ei cominciò a dare dei contrassegni o della poca propensione che aveva per le dignità temporali, o del gran trasporto che aveva pel conte di s. Paolo. Egli andò a Neufchâtel con lui, ed ai 21 marzo 1618, nella ragunanza de' suoi primarj officiali rinunziò volontariamente al suo titolo più luminoso, e si spogliò della qualità di conte sovrano di Neufchâtel, e di Valengin, per investirne il conte di s. Paolo. Spiega egli stesso i motivi che lo determinano a fare questa donazione. La stima che aveva del conte di s. Paolo, in cui egli ravvisava tutte le grandi qualità, che potessero sostenere lo splendore di sua casa, il trasporto, che aveva pe' suoi sudditi di Neufchâtel, che sperava di rendere fortunati col dar loro un sovrano capace d'imitare le grandi azioni de' suoi antenati, e di mantenere allo stato la sua primiera dignità: presso a poco in questi termini egli esprime la ragione di sua scelta. Aggiugne altresì che erano molti anni, che aveva già concepito questo disegno, per eseguire il quale non avea trovato opposizione, se non che nella sua famiglia. La sola condizione colla quale ristinge la sua liberalità, è il diritto di retrocessione che egli stipula in suo favore, nel caso della morte del conte di s. Paolo senza figli, prima di lui. A que-

questa prima donazione, ne venne in seguito un'altra, due giorni dopo, la quale non si può considerare che come la conseguenza e l'esecuzione della prima. Per considerare ancor meglio ch'egli non ravvisava la contea di Neufchâtel che come un bene, che più non gli apparteneva, cedette al conte di s. Paolo con donazione tra vivi, tutto quello di che poteva andar creditore sotto qualunque titolo, come signore sovrano di Neufchâtel. Finalmente lo stesso giorno s'accorge che la sua liberalità sarebbe confinata entro limiti troppo ristretti, se non si estendesse oltre la contea di Neufchâtel; e penetrato da questo pensiero fece una donazione *causa mortis* al conte di san Paolo, che contiene tutti i suoi mobili, senza eccettuarne alcuno. E perchè questa donazione doveva avere il suo effetto nel regno, l'abate d'Orleans dichiara espressamente, che il motivo che lo determina a farla è il desiderio che ha, *di dare al conte di s. Paolo maggiori mezzi di poter continuare a servire il re, e lo stato, secondo le buone intenzioni, che ne ha ed è obbligato d'averne per gl' impegni di sua nascita.* Le condizioni di questa donazione mostrano ad evidenza, che l'intenzione del donatore era di fare una spezie di testamento. Parla in essa donazione del luogo di sua sepoltura, e vi regola le ceremonie, che si devono fare nel suo funerale. Incarica il suo donatario di pagare molte pensioni vitalizie ad alcune persone di sua casa. Dichiara infine, che questa disposizione è la sua ultima volontà, che egli an-

nul.

nulla ogn̄ altro testamento che potesse aver fatto : e per assicurar d' avvantaggio l' esecuzione di quest' atto , vi aggiunge una spezie di clausola codicillare , con cui egli vuole , che la presente donazione *causa mortis* sia *valida* come è *concepita* , ed in ogni altra miglior forma , che possa valere , e sussistere per dritto . Non contento di aver reso il conte di s. Paolo padrone di Neufchâtel e di avergli donato tutti i suoi effetti mobili , gli volle assicurare ancora il titolo di suo erede con un testamento fatto con tutte le solennità , che le leggi romane prescrivono . Dopo avere scorse nel ritorno da Neufchâtel la Borgogna , e la Provenza , ritornò a Lione , e vi giunse li 26 settembre 1668. Noi ignoriamo il soggiorno che vi tenne ; ma sappiamo per altro di certo , che questo soggiorno non ha potuto essere che corto , poichè ai 26 di settembre non era peranche giunto a Lione , ed era arrivato a Milano li 18 del seguente ottobre . Se da questo tempo si levi quello che è necessario per andare da Lione a Milano , sarà facile il conchiudere , che l' abate d' Orleans non si è fermato nella città di Lione , che otto o dieci giorni al più . In questo frattempo fu fatto il testamento , che serve di fondamento alle pretensioni del principe di Conaty ; e siccome quest' atto è uno de' più importanti , che noi dobbiamo esaminare nel progresso di questa causa , tollerate , o signori , che noi incominciamo a spiegarvi a puntino il tempo , il luogo , la forma colla quale è concepito , e le principali disposizioni , che vi si contengono .

Que-

Questo testamento è fatto al primo d' ottobre dell' anno 1668, sei mesi dopo la donazione di Neufchâtel, e quelle altre che vi susseguitan. È fatto a Lione nella casa de' preti dell' oratorio. È munito di tutte le solennità prescritte dalle leggi romane, e conservate dall' uso delle provincie, che si regolano col jus comune. È un testamento nuncupativo, cioè un testamento dettato del testatore, e da lui sottoscritto, alla presenza di sette testimonj, e di un notajo. Fra questi sette testimonj avvene sei, preti dell' oratorio; il settimo è un ecclesiastico, che non era membro di questa congregazione. Quanto alla forma non v' ha nulla, che possa servire di soggetto, per attacare un atto sì solenne. In questo ambedue le Parti pienamente convengono; se peraltro dalla solennità esteriore dell' atto si passa a considerare la sostanza delle disposizioni che contiene, vi si può osservare primieramente il preambolo da cui si sono tratti gli appoggi per seminare alcuni sospetti di suggestione sul primo testamento. Osservasi che una delle principali ragioni, che inspira all' ab. d' Orléans il disegno di fare testamento, è il desiderio che ha d' impedire, che dopo la sua morte *non vi sia alcuna quistione fra' suoi parenti ed amici sulla sua successione*. Dopo aver reso conto al pubblico delle ragioni di sua condotta, entra sulle particolarità delle sue disposizioni; e cominciando dal regolare quello riguarda il suo funerale, proibisce ogni sorte di ceremonie. Non vuole nè pompa, nè orazion funebre; in-

dif-

differenti circa il luogo del suo sepolcro, desidera, che il suo corpo sia seppellito nella parrocchia di quel luogo ove morirà. Regola il numero delle messe, e la qualità delle preghiere che desidera gli sieno fatte dire dopo la sua morte. Aggiugne alle disposizioni che riguardano il suo sepolcro, alcuni legati pii. Dona venti mille lire ai poveri delle sue terre, e lascia sei cento lire di rendita per farvi ogni anno una missione. I servi, e le altre persone, che erano impiegate nella sua casa, sono il terzo oggetto de' suoi pensieri. Dispone a favor loro alcune pensioni vitalizie. Noi non osserveremo, che un solo di questi legati; ed è quello di lire 1800 di pensione vitalizia disposta a favor del signor Porquier, e noi l'osserviamo perchè questo legato è uno di quelli di cui si fece uso per giustificare la sua condotta al tempo dell'ultimo testamento. A queste disposizioni vengono in seguito due differenti istituzioni, l'una particolare, l'altra universale. L'istituzione particolare è fatta a favore di madama di Longueville sua madre per la somma di lire 30000; e per adempiere ad un'altra formalità del *jus iscritto*, istituisce erede ciascuno dei suoi parenti, la di cui omissione potrebbe pregiudicare al suo testamento, nella somma di 100 lire. L'istituzione universale è composta di molti gradi. Se ne possono distinguere quattro. Il primo è l'istituzione del conte di san Paolo. Il secondo comprende i figli dell'erede istituito. Nel terzo grado Madama di Longueville è chiamata

alla mancanza dei due primi gradi. Finalmente il testatore la supplica di disporre de' suoi beni a favore dei principi di Conty. Ma poichè questa clausola forma una delle principali difficoltà della causa, e serve di fondamento alle quistioni di diritto, che vi sono state spiegate, noi crediamo essere nostro debito di qui riferirvela in tutta la sua estensione, senza cangiarsi alcun termine essenziale. *Ed essendo l' istituzione dell' erede il capo ed il fondamento di tutto il testamento, e delle disposizioni per ultima volontà, il testatore ha fatto, ed istituito suo erede universale Carlo-Paris d' Orleans, conte di san Paolo suo fratello secondo genito, e dopo lui i suoi figli legittimi e naturali, preferendo i maschj alle femine, e venendo a morte il suddetto conte di s. Paolo avanti o dopo il suddetto testatore senza figli legittimi e naturali, nei suddetti casi, ed in ciascuno di essi, l' antedetto testatore ha sostituito, e sostituisce volgarmente per fidecommisso la suddetta Madama Genoefa di Bourbon sua onoratissima madre, supplicandola umilissimamente di disporre de' sopradetti beni alla sua morte, a favore dei principi di Conty suoi cugini germani.* Questi sono i termini con cui sono concepite l' istituzione e le sostituzioni. Voi vi avete osservato, o signori, i quattro gradi, che vi abbiamo distinti; il conte di san Paolo, i suoi figli, Madama di Longueville, i principi di Conty. Voi vi osservaste pure d' una parte quel seguito, quel legame, quell' incatenamento d' espressioni, che producono l' effetto, di non com-

porre se non che una sola e medesima clausola , quantunque peraltro vi sieno molte istituzioni , e molte sostituzioni , comprese in quelle parole . Riflessione importante , con cui si ha preteso di conchiudere che tutte quelle disposizioni , benchè differenti nella loro espressione , nol fossero però nella volontà del testatore . Ma voi avete considerato nel medesimo tempo , che il testatore tutto ad un tratto cangia d' espressione riguardo ai principi di Conty , e che dopo aver chiamati tutti gli altri instituiti , e sostituiti direttamente , esso non chiama i principi di Conty che con parole oblique , indirette , e precarie . Da questa osservazione madama di Nemours ha conchiuso , che il testatore a riguardo loro ha cangiato di volontà col cangiar d' espressione . Allafine dopo avere assicurato il suo testamento con l' istituzione dell' erede , lo conferma anche con una clausola codicillare , concepita con termini i più prolissi , che la maniera di scrivere dei notaj abbia saputo immaginare . Dichiara , che *vuole* , che il suo testamento *valga* come testamento nuncupativo , e se non *vale* o non può *valere* come testamento , *vuole* che *vaglia* per codicillo , come donazione causa mortis , e come qualsivoglia altra disposizione di ultima volontà , che per *jus* potrà esser *valevole* , e *sussistente* . E dopo questa dichiarazione egli annulla tutti i testamenti anteriori ; ed anche la donazione fatta a Neufchâtel li 23 maggio 1668 , con cui egli faceva dono de' suoi effetti mobili al conte di san Paolo .

Dopo avere spiegata la forma e la sostanza di questo testamento, noi crediamo che non sia cosa inutile il considerare, che nello stesso tempo che nacque il testamento, il testatore ordinò che ne fosse estratta una copia che fece tenere, per quanto pretendesi, a madama la principessa di Conty. Si aggiugne pure, che vi accompagnò il progetto del medesimo testamento, scritto di sua mano, in cui si vede tuttora il piano delle principali disposizioni che contiene. Questa carta pressochè consumata dalla lunghezza del tempo è stata presentata, e riconosciuta ai referendarj del palazzo. È scritta intieramente di pugno di madama di Longueville, che le ha dato il titolo di *sue risoluzioni sul suo testamento*. Una parte di ciò che vi è scritto è corrosa dal tempo, vi sono pure due righe cancellate con inchiostro; ma nel rimanente vi si osservano dei frammenti assai lunghi, atti a dimostrare che il testamento ed il progetto vanno perfettamente d'accordo. Vi si trova la principal clausola, cioè, quella dell'istituzione e delle sostituzioni, concepita con termini semplici, tali da potersi e doversi conoscere da madama di Longueville, ma termini energici, che in sostanza comprendono tutto ciò che il notajo non ha fatto che estendere, e vestire con termini della sua arte. In questo progetto i principi di Conty sono chiamati coi medesimi termini di preghiera, che si osservano nel testamento. La sola clausola codicillare è quella che manca in questo scritto.

Subito dopo aver fatto questo testamento l'abate d'Orleans parte da Lione: ai 15 arriva a Milano, e traversa una parte dell'Italia, così poco curante di sua dignità nei paesi stranieri, come lo era in Francia. Sembra che in quel frattempo volesse finanche far dimenticare il suo proprio nome, giacchè egli l'avea lasciato per prender quello di una terra della casa di Longueville. Terminò l'anno 1668, mentre egli era ancora in viaggio. L'anno seguente non influisce nella causa se non che per un sol fatto, di cui si fa uso come di un punto fisso, che distrugge tutti i sospetti, che si potessero spargere sullo stato dell'abate d'Orleans nell'anno 1668, e che stabilisce senza alcuna contraddizione la prova di sua sanità di mente. Passò una parte di quell'anno a Roma, ed ivi risolse d'eseguire il disegno che avea apparentemente concepito già da lungo tempo, di entrare negli ordini sacri. Madama di Longueville fu resa consapevole di questo disegno, e sia che la sua pietà le persuadesse, che il carattere da cui era dominato lo spirito dell'abate d'Orleans non fosse abbastanza puro e sollevato per potere mai aspirare degnamente agli uffici venerandi del sacerdozio, ossia ch'ella avesse altre ragioni, che non sono state spiegate, egli è certo che nel mese d'ottobre 1669, ella fece intendere all'arcivescovo di Parigi, che protestava formalmente contro tutte le dimissorie che gli si fossero carpite dall'abate d'Orleans, ed in caso, che non ne avesse ancora accordate, ella vi si oppone-

neva per le ragioni che addurrebbe in seguito. Questa opposizione fu fatta troppo tardi. La dimissoria era già spedita, e sulla fede di quest'atto in forza di una dispensa del papa, l'abate d'Orleans in meno di tre settimane ricevette tutti gli ordini sacri, e finalmente fu ordinato prete nel mese di decembre 1669. Nell'età di ventiquattr'anni, e sacerdote, non era ancora emancipato, e la famiglia si radunò nel mese di luglio per consultare sulla di lui emancipazione, e su quella del conte di s. Paolo che in allora aveva ventidue anni. Gli illustri loro parenti li giudicarono tutti e due capaci d'amministrare le proprie rendite sotto l'autorità del signor Issaly, avvocato della corte, che fu stabilito loro curatore; e li 22 di luglio il consiglio dei parenti fu approvato con decreto della corte. Questo decreto è un'epoca inviolabile nella causa, epoca rispettata egualmente da ambedue le Parti.

La sanità di mente dell'abate d'Orleans, fin qui non è meno provata dai suffragj della sua famiglia, che dall'autorità della corte. Ma si pretende che la natura poco dopo tolto le abbia quella libertà, che la sua famiglia gli avea data, per ridurlo alla più trista ed alla più dura di tutte le servitù. Noi non crediamo a proposito per ora di entrare nell'esame di questo fatto importante, e sol ne facciamo cenno per fissare il momento fatale, in cui tutti i fatti che fino a quest'ora sembravano certi, cominciano a divenire fra le Parti

dubbiosi ed oscuri. E per non penetrare prima del tempo in quest' oscurità, noi faremo una spiegazione semplice e breve di questi fatti, come sono scritti negli atti, di cui egualmente si servono le Parti. L'emancipazione dava all' abate d' Orleans la libera amministrazione delle sue rendite, ma non poteva estendersi a dargli la facoltà di alienare gli stabili. Nullostante egli aveva questo solo mezzo per liberarsi riguardo a madama di Longueville. Era certo che per una transazione fatta l' anno 1664 tra madama di Longueville, ed il duca di Retz, come tutore surrogato de' suoi figli, tutti i diritti, che ella poteva esercitare contro di essi, erano stati liquidati, e fissati nella somma di lire 950000. Ella offrì di prendere in pagamento dei beni; ed essendo i figli in istato di minorità, non potevano fare quest' alienazione senza il solito assenso de' parenti. Si radunarono il di 26 agosto 1670, e tutti unanimi approvarono la proposizione di alienare alcune terre della casa di Longueville per soddisfare un debito tanto necessario e sì legittimo. Ma l' abate d' Orleans dimandò che questo parere fosse avvalorato con decreto, e la corte glielo concesse, permettendogli di transigere sotto le condizioni stabilite dall' assenso de' parenti. Sembra che si abbia voluto da bel principio eseguire questo decreto; e vedesi la nomina de' periti per far la stima de' beni, che si dovevano cedere a madama di Longueville. Sia che s' abbiano incontrate in seguito alcune difficoltà impreviste in questa stima,

ma, sia che si abbia giudicato meglio il deferire l'esecuzione di questo disegno sino all'età ottima dell'abate d'Orleans, a cui mancavano ancora cinque mesi, sembra che questi primi progetti sieno rimasti sospesi fino al mese di gennajo 1671. Se vogliamo entrare sul particolare della condotta dell'abate d'Orleans in questo intervallo di tempo, cioè dopo la sua emancipazione fino alla sua età ottima, giova osservare, che mentre ottenevasi dalla corte il decreto, che gli permetteva di transigere con madama di Longueville a norma dell'assenso de' parenti, egli era già partito da Parigi li 30 agosto precedente. Neppure in questo luogo andiamo in cerca delle ragioni e dei motivi di questa partenza. Sia se così vuolsi un effetto della sua leggerezza naturale, o una prudente precauzione della sua famiglia, quest'è ciò che esamineremo in seguito; è sempre però un fatto certo, che partì da Parigi l'anno 1670 li 30 agosto. Nel corso di questo viaggio si pretende che sia avvenuta la maggior parte de' fatti, che vi furono spiegati senza particolarmente contestarli. Sostiensi che in questo tempo abbia incominciato a dare tristi ed infallibili presagi della disgrazia, che gli è accaduta in seguito, o per dir meglio, viene accusato di aver date pruve troppo sensibili della sua imbecillità. Seguendolo esattamente nel corso de' suoi viaggi noi lo vediamo andar da Parigi ad Orleans, accompagnato da alcuni gentiluomini, e da un picciol numero di servi. Egli fece il viaggio

nella carozza d' Orleans, che aveva accordata per lui, e per quelli che lo accompagnavano. Li 30 agosto arrivò ad Orleans, dove rimase fino a' 9 settembre in un'osteria, spendendo 40 soldi al giorno per se solo. Li 9 settembre andò per acqua a Tours. Da Tours ad Angers, e da Angers a Nantes; ed in tutte queste città la sua spesa fu sempre proporzionata a quella che aveva fatta ad Orleans. Li 14 corrente dopo avere impiegati più di due mesi a scorrere le provincie, che sono lungo il Loira, sembra che prendesse risoluzione di tornare a Parigi. Noleggiò la carozza d' Angers, e seguì il suo cammino ordinario fino al guado di Lorè, villaggio distante una mezza giornata da Chartres. Là vi trovò un lacchè del conte di s. Paolo, e risolvette subito di lasciar la carrozza d' Angers, e di ritornare ad Orleans. Qual fu la causa d' un cambiamento si momentaneo? Si attribuirà forse ad uno smarrimento di spirito ad un trasporto istantaneo, a cui nessuno si è potuto opporre? O si crederà piuttosto che le nuove, che l' abate d' Orleans ricevette in allora da Parigi, il determinassero ad una risoluzione sì inaspettata? Quest' è quello che noi ignoriamo assolutamente, e che non può scoprirsi se non col mezzo di congetture. Seguiamo l' abate d' Orleans in questo ritorno imprevisto, e vediamo quali sieno stati i di lui passi. Prende a nollo tre cavalli e tre selle al guado di Lorè seguito da tre soli servitori, arriva il secondo giorno, per una strada di traverso, a Orleans.

leans. Gli altri suoi servitori continuaron il suo viaggio fino a Parigi, ed egli non li vide se non che dopo lungo tempo. In trentanove giorni che egli restò a Orleans in un osteria, spese quaranta soldi al giorno. Il Dalmont suo scudiere, e gli altri suoi ministri vennero a trovarlo alla fine di decembre. Il Dalmont lo lascia per ventinove giorni per ritornare a Parigi; e lo stesso giorno l'abate d'Orleans s'imbarca una seconda volta sul Loira, per ritornare un'altra fiata alla città di Tours; ed in fine dopo esservi restato pochi giorni, egli ripiglia il viaggio di Parigi, più costante questa seconda volta della prima, e vi giunge il di 15 gennajo 1671, tre giorni dopo aver compiuta la sua età ottima, e vi restò due mesi; ed appunto in questo intervallo di tempo fece tutti gli atti, spiegativi con tanta estensione. Il primo di questi atti è del giorno 17 gennajo, il di dopo il suo arrivo, l'ultimo è del di 3 marzo, tre giorni prima della sua partenza. Questo primo atto non può essere considerato che come l'esecuzione di ciò che era stato proposto il mese d'agosto precedente pel pagamento delle convenzioni di madama di Longueville. Fatto maggiore poco tempo dopo, egli non ha più bisogno di tutte quelle formalità, che gli sarebbero state necessarie per alienare i beni essendo minore. Tratta con madama di Longueville non più come autorizzato dall'assenso dei parenti. La sua qualità di maggiore lo metteva al possesso di una libertà perfetta. Non solo con-

tratta per se stesso, ma agisce ancora pel conte di s. Paolo, tratta, stipula per lui, e promette di farlo ratificare, divenuto che sarà maggiore. Dispensato dalla sua età d'attendere la dilazione di una stima, istrutto da se stesso del valore delle terre, ne fissa il prezzo d'accordo con madama di Longueville, e poichè questo prezzo non era bastevole per pagare la somma di novecento cinquanta mille lire, egli s'impegna di pagarne il sopra più, e nello stesso contratto promette di dare quaranta mille lire in denaro contante a madama di Longueville. Quest'atto seguì il giorno seguente dell'arrivo dell'abate d'Orleans, prima del mezzo dì. Subito che fu sottoscritto si cominciò ad eseguirlo, prendendo in prestito dal sig. Voisin la somma di quaranta mille lire con tre contratti di livello firmati li 30 gennajo 1671 dall'abate d'Orleans, tanto a suo nome, quanto a nome del fratello. Il dì 31 genajo egli fece un altro atto, tanto importante quanto quelli che vi abbiamo spiegati, avuto riguardo alle congetture che se ne deducono. Tutto è riflessibile in quest'atto, le persone, il luogo, il notajo, i tempi, l'esecuzione. Le persone che lo stipulano sono da una parte il principe di Condè, allora duca d'Anguieu, come procuratore con procura speciale di suo padre; dall'altra l'abate d'Orleans che s'impegna per se e pel conte di san Paolo. Il luogo dov'è fatto è il Palazzo di Condè; ed il notajo che ne conserva la minuta è quello della casa di Longueville. Il tempo è il dì 31 gennajo, e la pro-

cura transcritta a basso del progetto di questo  
contratto, al quale nulla si è cambiato, è del  
dì 15 gennajo 1671; giorno dell'arrivo dell'  
abate d'Orleans. In fine l'effetto e l'esecu-  
zione di quest'atto, danno alla famiglia di  
Longueville in pagamento degl'interusuri del  
la dote di madama di Longueville, la baronia  
di Nesle per la somma di cento settanta mille  
lire, e questa terra è ora possessa dal principe  
di Conty, al quale è stata venduta da mada-  
ma di Longueville, durante la cura dell'abate  
d'Orleans per la somma di cento e dieci  
mille lire. La donazione, ed il testamento che  
fanno la difficoltà principale di questa causa  
seguono questo ultimo atto. Non vi sono che  
tre sole settimane d'intervallo. Quest'atto se-  
guì il dì 31 gennajo, e la donazione li 23  
febbrajo. Dai ventitré fino ai 26, in quattro  
soli giorni di tempo l'abate d'Orleans fece  
dodici atti differenti. Il primo è la donazio-  
ne, di cui tutte le clausole sono importantis-  
sime. Dopo avere spiegati quegli stessi moti-  
vi, che aveva espressi nelle prime donazioni,  
la stima e l'affetto che nutriva pel conte di  
san Paolo, il desiderio di contribuire con que-  
sto mezzo a sostenere la dignità della sua ca-  
sa, egli ne aggiunge anche dei nuovi, tratti dal-  
li cambiamenti avvenutegli nella sua fortuna,  
dopo che aveva abbracciato lo stato ecclesiasti-  
co. Dona in seguito tutti i suoi beni al con-  
te di san Paolo, ma non comprende nella sua  
disposizione che i beni presenti, nè vi fa alcu-  
na menzione di beni venturi. Sebbene la dis-

posizione relativamente ai beni presenti sia estesa, si riserva nullaostante l'usufrutto di alcune terre, nel numero delle quali è la contea di Dunois, l'uso della metà del palazzo di Longueville, una certa quantità di mobili, ed in fine la somma di sessanta mille lire per una volta tanto, con la libertà di tagliare alcuni boschi d'alto fusto. Impone molte condizioni alla sua liberalità, senza le quali dichiara che non avrebbe mai fatto la donazione. La prima si è, che non ostante la donazione, egli conserverà sempre tutti i diritti onorifici nelle terre delle quali si riserva l'usufrutto, e che avrà la libertà di nominare agli uffici, ed ai benefizj che vacheranno. La seconda condizione è la libertà di poter disporre per testamento della rendita dei due anni che seguiranno la sua morte. La terza è la legge che prescrive al conte di san Paolo, e la necessità che gl' impone d'eseguire tutti i contratti che aveva fatti con madama di Longueville, col principe di Condè, e col signor Voisin; di confermare la liberazione, che aveva fatta a madama di Longueville di render conto delle pietre preziose annunziate nell'inventario, e della sua tutela, ed in fine di pagarle tutti i debiti della casa. L'ultima e la più importante si è il diritto di retrocedimento che stipula a suo favore, ed a favore di madama di Nemours, al caso che il conte di san Paolo manchi senza figli, retrocedimento nullaostante che non doveva impedire al donatario di disporre de' beni che gli furono donati. Li 25 Febbrajo l'abate d'

Or-

Orleans fece quattro atti differenti. Col primo dà una facoltà generale a madama di Longueville di conferire durante la sua assenza, i benefizj che può conferire egli stesso, di nominar quelli ch'egli può presentare, e di provvedere alle cariche che sono prive di soggetti nelle sue terre. Cogli altri tre, dà pensioni vitalizie a madamigella di Vertus, al cavaliere di Montchevreuil, ed al sig. Troulliard.

Li 26 settembre è un giorno considerabile per un gran numero di atti; ed il solo testamento dell' abate d' Orleans era sufficiente per renderlo celebre. La forma di questo testamento non è niente meno esente da sospetti, che quella del primo. È stato rogato da notaj, e vi si ha fatto osservare, che i notaj avevano trasandato d'inserirvi la clausola ordinaria, che il testatore loro era sembrato sano di mente. Vi si osserva in sul principio, che una delle principali ragioni, che lo determinano a fare il suo testamento, è la risoluzione che aveva presa d'intraprendere lunghi viaggi. Osservasi in seguito, che egli conferma la donazione, che tre giorni prima aveva fatta, e che non vuole disporre, che dei beni di cui si era riserbato libero il possesso. Dopo alquanti legati pii, ed altri legati che risguardano unicamente le sue persone di casa, e fra le altre il sig. Porquier, che in questo testamento è legatario di 12000 lire, fa poi legatario universale il conte di san Paolo, ed annulla ogn' altro testamento che avesse fatto sino a quel giorno. Noi spiegheremo in seguito qual sia stata la sorte, ed il de-

destino di questo testamento. Terminiamo di spiegare gli altri atti che sono stati fatti dall' abate d' Orleans. Nel medesimo giorno firmò cinque rinunzie de' suoi governi; e fece pure una procura generalissima al sig. Porquier per amministrare, durante la sua assenza, le rendite dei beni che egli si era riservati, gravandolo peraltro di rendergli conto della sua amministrazione di sei in sei mesi. Finalmente otto giorni dopo, li 3 marzo prossimo, apparisse che il marchese di Bevuron, avendo voluto affrancare un livello che doveva alla casa di Longueville, non contentossi della quietanza che gli faceva il conte di san Paolo, ma volle ancora che la presenza dell' abate d' Orleans, e la sua sottoscrizione confermassero per sempre la sicurezza del suo pagamento. Tali sono gli atti che l' abate d' Orleans, ha fatti a Parigi durante il suo soggiorno. Due giorni dopo l' ultimo atto partì colla carrozza di Lione con quei medesimi che l' avevano accompagnato ne' suoi primi viaggi. Sembra che da Lione sia subito partito per la Provenza, e che in seguito sia andato a Strasburgo, e che abbia preso le acque in Germania verso il mese di settembre. Quest' è quanto sappiamo intorno a' suoi viaggi, da' 6 marzo 1671.

In tutto questo tempo egli scrisse molte lettere. Fece egli stesso i conti, sottoscrisse le quietanze, le lettere di cambio, diede gli ordini necessarj per le spese della casa. Nella maggior parte non si vede orma alcuna di quell' approvazione necessaria che pretendesi essergli-  
si

si data della sua famiglia. In due o tre soli atti mostra che ha consultato col sig. Dalmont. In questa guisa sono passati circa sei mesi dopo la sua partenza da Parigi; e senza entrare in esame qual fosse in allora il suo vero stato, egli è certo che nel mese d' ottobre si credette che non c' era altro ripiego per prevenire il rumore che la sua pazzia o recente o vecchia potrebbe fare nel pubblico, che di confinarlo in un' abbazia. Fecesi la scelta di quella di Hauteselle, dove fu condotto dal sig. di Montcaut in virtù di un ordine del re. In seguito fu trasferito in quella di Chezal-Benoit nel Berry, indi nella diocesi di Lzieux, dove rimase tutto il restante di sua vita. Quantunque avesse fatto intiera perdita di sua libertà, esitavasi però a toglii pubblicamente con un interdetto giuridico la vita civile. Si differì fino all' anno 1672 a prender deliberazione nella famiglia sull' ordine che doveva tenersi nell' amministrazione de' suoi beni. Ai 9 gennajo 1672 si radunò un picciol numero d' illustri parenti per deliberare intorno allo stato dell' abate d' Orleans. Madama di Longueville, il principe di Condé, il duca d' Anguien, la principessa di Conty, il conte di s. Paolo, furono i soli assistenti a questa assemblea. La conclusione della loro deliberazione fu, che aspettandosi che si potesse altrimenti provvedere agli affari dell' abate d' Orleans, bisognava servirsi delle procure che egli aveva fatte avanti la sua partenza nel mese di febbrajo 1671. Che madama di Longueville seguiterebbe a far

le.

le nomine dei benefizj, e degli uffici vacanti in forza del potere di sua procura. Che il sig. Porquier sarebbe l'amministratore de' beni, e delle rendite come avea fatto sino a quell' ora; e ciò conforme alla procura de' 26 febbrajo 1671.

Finalmente nel mese di marzo 1672 la malattia parve disperata, e madama di Longueville ricorse al tristo, ma necessario rimedio dell' interdetto. Ella espose nella supplica che presentò al re, che l' abate d' Orleans suo figlio, sette o otto mesi dopo il termine di sua tutela, e dopo esser divenuto maggiore, avendo intrapresi diversi viaggi in paesi stranieri a cagione delle fatiche tollerate e del sistema di vita da lui menato, non era in istato di essere amministratore de' propri affari. La famiglia tutta unita approvò l' interdetto; e la maggior parte per contrassegnare la malattia dell' abate d' Orleans, la chiamano sua infermità presente, e parlano delle azioni da lui fatte in Germania, termini da cui pretendersi trarre grandi vantaggi per fissare il principio di sua pazzia. Il re prima di pronunziare l' interdetto, diede commissione al sig. Tubeuf mastro delle suppliche d' interrogare l' abate d' Orleans, e di ricevere le deposizioni de' suoi domestici. Questi interrogatorj, e le deposizioni de' testimonj non si sono riferite in quest' oggi, ma c' è molta apparenza, che l' abate d' Orleans con sue risposte abbia pronunziato egli stesso la sua condanna, e che i testimonj convalidassero la prova di sua pazzia, poi chè

chè il re poco tempo dopo diede la sentenza del suo interdetto. Madama di Longueville fu nominata curatrice, e voi avete registrato, o signori, le lettere-patenti che le danno questa facoltà.

Tale fu il corso ed il termine dello stato ragionevole dell' abate d' Orleans, sopra cui come è detto si possono distinguere due epochhe. La prima di una sanità di mente, della quale si conviene fra le Parti, durante il qual tempo egli ha fatto e le donazioni di Neufchâtel, ed il testamento di cui dimandasi l' esecuzione dal principe di Conty; e quest' epoca terminò nel mese di agosto 1670 subito dopo la sua emancipazione. L' altra dubbia ed oscura, piena di tenebre e d' incertezze, in cui ha fatte le donazioni, ed il testamento di cui servesi madama di Nemours per distruggere quello dell' anno 1668, e questo ultimo tempo comincia colla sua emancipazione, e finisce verso il mese d' ottobre 1671.

Sembra che dopo averlo seguito fino a questo momento fatale, in cui perdette intieramente la vita ragionevole, noi potremmo passare tutto a un tratto a quel tempo nel quale ha perduto la vita naturale, giacchè da quel momento fatale il suo stato non si può considerare che una lunga morte. Ma siccome pretendesi di valersi di alcuni atti che sono seguiti nella sua famiglia dopo l' interdetto, noi siamo d' avviso che sia necessario raccoglierli in poche parole, per terminare così la storia de' fatti principali di questa causa. Il conte di

s. Paolo non sopravvisse che pochissimo tempo all' interdetto dell' abate d' Orleans ; e la casa di Longueville nell' anno stesso 1672 ebbe ad incontrare due piaghe mortali , una delle quali fece perdere la ragione all' abate d' Orleans , e la seconda tolse di vita il conte di s. Paolo . Esso conte fu ucciso nel famoso passaggio del Reno , e se la Francia in questa occasione vide dove potea arrivare il di lui coraggio , nol vide che per accrescere il dolore che ebbe a provare alla di lui morte . Il diritto di retrocedimento che l' abate d' Orleans si era sempre riservato in tutte le donazioni che aveva fatte al conte di s. Paolo doveva aver la sua esecuzione , e restituire all' abate d' Orleans tutti i beni di cui si era spogliato a suo favore . Si radunò la famiglia per deliberare sul modo con cui dovevasi far valere questo diritto , a nome dell' abate d' Orleans . Si considerò che quantunque questa condizione fosse stata imposta al donatario nella donazione dei 23 febbrajo 1671 , se gli aveva nullaostante lasciata la libertà di obbligare e d' ipotecare i beni soggetti al jus di retrocimento , e la famiglia credette , che a senso di questa clausola , bisognasse dar principio col pagare i debiti contratti dal conte di s. Paolo . Si estese anche più lungi l' interpretazione di questa clausola , e si decise , che fosse bastante per autorizzare il legato delle cinquecento mille lire , che il conte di s. Paolo avea fatto a favore del cavaliere di Longueville , e tutti uniti i parenti furono d' avviso che questo legato doves-

se pagarsi sui beni compresi nella donazione 23 febbrajo 1671. Questo parere fu approvato con decreto della corte. Madama di Longueville prestò al re in qualità di curatrice la fede e gli omaggi pe' beni compresi nella donazione. Ella ottenne un dono de' dritti signorili, che fu registrato nella camera de' conti. Dopo questo tempo ella ha amministrato la cura fino alla sua morte successa l'anno 1679. Dopo la sua morte la cura fu divisa fra il principe di Condè, e madama di Nemours, ed in seguito riunita nella persona del principe di Condè. A lui si resero tutti i conti della cura, ed appunto in questi conti si riferiscono come carte non sospette e titoli approvati, gli ordini dati a' domestici, le lettere di cambio, i saldi de' conti firmati dall' abate d' Orleans nel tempo che noi abbiamo chiamato *tempo di tenebre e d' incertezze tra le Parti*.

L' abate d' Orleans morì li 4 febbrajo dell' anno 1694 nell' età di 49 anni, e con lui si estinse la schiatta dei duchi di Longueville; la qual veramente nel suo principio, e nel suo progresso fu molto fortunata per le belle azioni de' grandissimi soggetti dalla medesima prodotti; ma sfortunata nel suo termine, sia per la morte del conte di san Paolo, sia per la vita ancor più sventurata e più trista dell' abate d' Orleans. Dopo la sua morte scorsero quattordici giorni intieri senza che venisse alla luce alcun altro testamento fuorchè quello che favorisce le pretensioni del principe di Conty.

Finalmente li 18 febrajo 1694 la vedova del sig. Porquier portò al luogotenente civile due plichi suggellati, l'uno con suggello della casa di Longueville, l'altro coll'impronto del signor Porquier; Sul primo di questi due plichi v'è scritto *testamento dell'abate d'Orleans*: sul secondo, *rinunzia del governo di Normandia e delle piazze di Caen, Diespe, Ponte dell'arco, e baillaggio di Caen*. La vedova Porquier dichiara che tanto l'una che l'altra iscrizione è fatta di pugno del suo marito defunto. Aggiugne, che quei due plichi non sono mai usciti dalle sue mani dopo la morte dell'abate d'Orleans, e fa inchiesta che sieno aperti. Il luogotenente civile ordina che siano citate le Parti interessate. Lo stesso giorno si aprono quei due plichi alla presenza dei parenti radunati da madama di Nemours. Trovansi nel primo il testamento de' 26 febbrajo 1671 scritto in minuta, ma accompagnato da due fogli volanti. L'uno sembrava scritto di pugno dell'ab. d'Orleans, e tale è stato riconosciuto ai referendarj del palazzo. Contiene diciotto nomi, in ciascuno de' quali v'è una linea tirata fino alla somma che vi corrisponde, e sembra che questo dinotasse una memoria dei legati, che lo stesso scrittore voleva disporre a favore di alcune persone attinenti di sua casa. L'altro foglio unito al testamento è scritto di mano del sig. Porquier, ed ha per titolo *Progetto del codicillo che l'abate d'Orleans desidera fare in confermazione del suo testamento*. Sul finir dell'ultima riga vi si tro-

vano questi termini scritti di pugno dell' abate d' Orleans, *al Dalmont, la carrozza con le sue pertinenze*. Nello stesso giorno si apre il secondo plico, e vi si trovano cinque rinunzie in carta pecora dell' abate d' Orleans sottoscritte lo stesso giorno 26 1671. Questo testamento non ha impedito al principe di Conty di dimandare l' esecuzione del primo. Alli 5 marzo 1694 si presentò ai referendarj del palazzo: richiese loro come erede testamentario di essere mantenuto nel possesso di tutti i beni disposti dal testatore, ed in questo frattempo intentò la stessa azione sotto altro nome, dimandando il pagamento del legato universale. In questa guisa appunto chiama egli la disposizione di cui servesi l' abate d' Orleans per portare in lui la successione de' proprii beni. Madama di Nemours difendendosi da questa dimanda, dichiarò fin dal principio che non intendeva di riconoscere la giurisdizione dei referendarj del palazzo, nè quella di tutti gli altri giudici del regno per quello aspetta a Neufchâtel; quanto poi agli altri beni sostenne, che il testamento che serviva di titolo al principe di Conty, fosse caduco ed anche rivocato dal posteriore de' 26 febrajo 1671. Il principe di Conty cercò nel diritto degli appoggi per distruggere la prima difesa, ma poi è stato costretto di richiamare al fatto le prove di cui volle servirsi per attaccare l' ultima disposizione: e non potendo dissentire, che un primo testamento non fosse rivocato *pleno jure* da un testamento posteriore, si ridusse a so-

stenere che il testatore era privo dell' uso della ragione, e che per un fatto noto a tutti era divenuto pazzo sei e più mesi prima del testamento 1671. Propose questo articolo con una precisa dimanda. Chiese che gli fosse permesso di provare tal fatto. La sentenza glielo permise. Madama di Nemours ne interpose l'appello, e dimandò che la corte avocando a se il principale, per quanto fosse bisogno, rigettasse la dimanda del principe di Conty; ed a ciò appunto tutta si riduce la procedura.

Tali sono appunto le circostanze del fatto, e tale è la natura degli atti spiegativi. Noi ci abbiamo fatto uno scrupoloso dovere in un affare celebre non meno che importante, di non tralasciare veruno dei fatti che l'una e l'altra Parte han proposti, quantunque o leggieri o inutili possino sembrare; e noi crediamo esser nostro obbligo di esporvi sott'occhi colla stessa precisione tutti gli appoggi d'ambidue le Parti. Madama di Nemours sostiene, che non vi fu mai causa nè più giusta in rigor di diritto, ne più favorevole colle viste dell'equità, di quella che oggi viene sottoposta al vostro giudizio. Erde di sangue, chiamata alla successione dell'abate d'Orleans suo fratello, dall'autorità della legge, o per meglio dire, dalla voce della natura stessa, che cosa si oppone mai a titoli si favorevoli? Un atto che più non sussiste, un titolo caducato per la morte di quelli che erano stati il principale oggetto della volontà del testatore; un fide-

fidecomisso inutile pel difetto della condizione sotto la quale veniva lasciato. Tutto questo non è però da paragonarsi alle ragioni suggerite da un testamento annullato con due atti posteriori che non possono essere attaccati, nè per mancanza di solennità, nè per difetto di sanità di mente nel testatore. La prima volontà del testatore non è niente favorevole al principe di Conty, poichè la condizione sotto cui è chiamato non si è verificata giammai: e l'ultima volontà gli è assolutamente contraria, poichè il secondo testamento revoca il primo. Per istabilire la prima proposizione vi si ha detto che senza fermarsi qui a disseminare sospetti, che forse si troverebbero fondati contro il primo testamento, senza voler rintracciare, in che guisa un uomo, che non sa nel preambolo di quest'atto, se la sua successione apparterrà a' suoi parenti, o a' suoi amici, sembri tutt'ad un tratto istrutto di quanto v'è di più difficile nella scienza del dritto, cioè della natura e della forza delle differenti spezie di sostituzioni, basta l'attenersi agli stessi termini del testamento per riconoscere, che il fidecomisso, a cui erano chiamati i principi di Conty, si è caducato assolutamente, stante la morte degli eredi. Il testatore ha avuto riguardo a molte persone che sono state l'oggetto della sua disposizione, ma ciò è avvenuto con viste assai diverse. Se egli getta lo sguardo sul conte di san Paolo, o su i suoi figli, lo fa per chiamarli alla sua successione con una istituzione diretta. Se conside-

ra madama di Longueville sua madre, le dà tutti quei dritti che si possono avere sopra una successione. Aggiugne agglomera a suo favore diversi generi di sostituzioni; la chiama volgarmente, e per fidecommisso, cioè, se il conte di san Paolo non sarà suo erede, vuol dare questo titolo a madama di Longueville, e quand'anche il conte di san Paolo fosse suo erede, vuole che se muore senza figli, i suoi beni passino in madama di Longueville. La volontà del testatore la favorisce egualmente in tutti e due i casi; ma tosto che passa da sua madre ai principi di Conty, sembra che la sua generosità vadi scemando, e che si racchiuda in più ristretti confini, secondochè estendesi a gradi più remoti. Il suo affetto segue, per dir così, l'ordine del sangue e della parentela, e laddove aveva egli voluto che la sua successione appartenesse per qualunque modo possibile, sia per istituzione, sia per fidecommisso al conte di san Paolo, a' suoi figli, ed a madama di Longueville, parlando poi dei principi di Conty, li chiama con una sola di queste maniere, cambiando riguardo loro e di volontà e di espressione. Non lascia loro i suoi beni, per così dire, se non col mezzo di madama di Longueville. Ella deve disporne a loro favore, ella sola è incaricata di render loro la successione. Egli non sono istituiti alla mancanza di madama di Longueville, e se possono mai sperare di ricevere un giorno il fidecommisso, non dovranno essere meno grati a madama di

Lon-

Longueville di quello che il siano al testatore. Finalmente l' istituzione di madama di Longueville è un canale, un passaggio, un mezzo necessario fra il testatore, ed i principi di Conty. Se i suoi benefizj non possono seguire questa strada, se questo canale è interrotto, se questo mezzo è inabile, gli estremi non potranno giammai riunirsi. Un ostacolo invincibile separa il testatore, e quelli che sono chiamati al fideicomisso.

Questa decisione non è scritta soltanto nel testamento, ma è uniforme ancora è alla autorità delle leggi, ed al parere dei dottori. Fra le apparenti contrarietà che si trovano bene spesso fra' testi del jus, e tral conflitto delle opinioni dei dottori, avvi ancora di certe massime costanti ed inalterabili contro le quali la sottigliezza degli uomini non potrà giammai prevalere. Di questa natura ve ne sono due con cui deve essere decisa questa prima questione. La prima si è, che l' istituzione dell' erede è la base, il fondamento, l'anima, per così dire, e l' essenza del testamento. Finattantochè sussiste l' istituzione, il testamento non può esser soggetto ad attacchi. Distrutta che sia il testamento siegue il medesimo destino, ed essendo l' erede incaricato dei legati, e dei fideicomissi, con essolui spira anche la speranza dei legati e dei fideicomissi. Indarno si vorrebbe distruggere una massima così irrefragabile con una distinzione più sottile che solida, fra l' antica giurisprudenza e la nuova, stabilita co' rescritti degl' imperatori Severo ed Antonino, la qua-

le ha deciso solemente che il sostituto fosse sottoposto ai medesimi obblighi dell' istituito. La massima generale, che vuole, che la caducità dell' istituzione porti seco la caducità del testamento, si trova non solo negli scritti de' jurisconsulti posteriori al rescritto di quegli imperatori, ma ancora nelle istituzioni di Giustiniano; e non si presumerà mai che una massima sì costante sia stata distrutta dal novo *jus*, finchè non si faccia vedere, che l' istituzioni di Giustiniano non contengono l' ultima giurisprudenza. Se poi nonostante tutte queste risposte si vuol qui far uso dell' argomento della legge 14. *Tractabatur*, nel digesto de *Testam. milit.*, in cui sembra che la caducità dell' istituzione non impedisca che si ammetta quegli che non era chiamato con una sostituzione fidecommissaria, sostiensi, che questa legge riguarda un caso del tutto particolare, e che questo è un privilegio accordato a favore della libertà, e non già un diritto comune stabilito per tutti gli altri testamenti.

Finalmente si ha stabilito un secondo principio, che non è nè meno costante, nè meno essenziale alla decisione della causa, di quello sia il primo. Vi s'ha detto che tutti i dotti convengono, che l' interruzione dei gradi non sia sufficiente per annullare una sostituzione, cioè, che que' che sono in un grado più lontano ricevono la sostituzione come se i beni fossero passati per tutti i gradi prescritti dal testatore, benchè i primi sostituiti muojano avanti l' istituito. Ma nello stesso tempo che egli-

egli stabiliscono questo principio, vi aggiungono altresì due condizioni egualmente interessanti; l'una che il testamento abbia avuto almeno per una volta la sua esecuzione, e che l'erede istituito abbia fissato e determinato per sempre il destino del testamento con l'adizione dell'eredità. Senza questo come mai persone sostituite potrebbero profitare di un testamento caduco, inutile, reso nullo pel difetto dell'erede? L'altra che le sostituzioni sieno di uno stesso genere, cioè, tutte o volgari o tutte fidecommissarie. Ma se l'una è volgare, e l'altre fidecommissaria, allora la sola interruzione basta per attaccarle. Un fidecomisso non può mai divenire un'istituzione; la sua natura vi resiste in ogni circostanza. Non si presumerà mai che quegli che deve ricevere la successione solo dalle mani dell'erede istituito possa riceverla per suo capo, e dalle mani stesse del testatore. Tale è la dottrina di tutti i dottori, il Bartolo il Faber, il Peregrini, il Menochio, l'Alessandro. Non si citano che i più illustri, tutti gli altri si riportano intieramente alla loro autorità. Non è questa una vana sottigliezza di diritto senza alcun fondamento di giustizia, e di equità. Questo apparente rigore è fondato sulla stessa volontà del testatore. Quand'egli chiama tutti gli eredi suoi con la stessa maniera, allora il loro titolo è uguale, l'uno dall'altro indipendente, tanto favorevole negli ultimi sostituiti quanto ne' primi instituìti; e l'imprevisto cambiamento, che succede nell'ordine dei gradi,

con-

contro quello fosse l'intenzione ed il desiderio del testatore, non impedisce per questo che gli eredi i più remoti non sieno ammessi alla mancanza degli altri. Ma quando il testatore con caratteri differenti distingue quelli che sceglie per successori; quando chiama gli uni direttamente, immediatamente, certamente, e gli altri con parole oblique, indirette, condizionali; questo cangiamento d'espressione fa presumere il cangiamento di volontà: quest'è il giudizio che per ragion naturale si deve pronunziare sull'effetto di questa clausola. Se l'abate d'Orleans avesse voluto dare i medesimi diritti ai principi di Conty, che a madama di Longueville, gli avrebbe instituiti colle medesime espressioni. Non si sarebbe contentato di pregare sua madre di voler disporre de suoi beni a loro favore, avrebbe detto piuttosto, che nel caso che ella venisse a morte prima di lui, gl'istituiva suoi eredi. Questa clausola non gli poteva essere nè incognita, nè nuova, giacchè se ne era servito per tramandare la sua successione a madama di Longueville, alla mancanza del conte di san Paolo. Non l'ha fatto, dunque non ha voluto rendere eguali i principi di Conty a madama di Longueville; tuttavia questo appunto è quel che si vuol fare in quest'oggi contro l'autorità delle leggi, contro il parere dei dottori, contro le stesse espressioni, e la volontà costante del Testatore.

Che se poi osserviamo l'ultimo tentativo sul sentimento di questa clausola codicillare, madama di Nemours sostiene che gli argomenti che se ne

ne traggono sono una tinta leggiera che si scolora da se e sparisce, quando si paragona con i veri principj del dritto. Come è possibile di valersi attualmente di questa clausola, se il principe di Conty vi ha rinunziato solennemente nella prima dimanda che presentò ai referendarj del palazzo? Egli ha assunto la qualità di erede testamentario, ed in tal guisa dichiarossi di voler sostenere il testamento non come un semplice codicillo, ma come una solenne disposizione. Le leggi romane con cui vuole egli che sia decisa questa causa gli contendono espressamente la facoltà di ritornar sulla clausola codicillare, dalla quale si è partito. Questo titorno questo cangiamento, questa variazione; tutte queste cose sono espresamente proibite dalla disposizione non equivoca della legge VIII nel cod. de *Codicilis*. Si aggiugne che questa clausola, secondo il parere dei dottori, resta senza forza e senza effetto, se il notajo non ne spiega le conseguenze al testatore. Qual apparenza v'è mai di credere che il testatore abbia inteso usarla nel sentimento che le si dà nella causa presente, egli che non sapeva neppure se la sua successione aspettasse a' suoi parenti, o veramente a' suoi amici? Ma dandosi anche per supposto, che l'abate d'Orleans sia stato instrutto sul sentimento e sugli effetti della clausola codicillare, ciò a nulla servirebbe per la clausola presente trattandosi di far rivivere un fidecommisso estinto per la caducità dell'istituzione. Il solo domicilio del testatore sarebbe

qua-

quasi bastante per decidere questa quistione: Comechè abbia egli fatto il suo testamento in un paese dove osservasi il jus comune, non-pertanto deve essere interpretato secondo le regole del dritto municipale, a cui il testatore era soggetto per la sua nascita, e pel suo domicilio. Ora secondo le nostre costumanze la clausola codicillare che è una conseguenza delle sottigliezze del dritto romano è inutile non solo, ma anche assurda. I nostri testamenti alla fine non sono che veri e reali codicilli, e poichè tutta la forza della clausola codicillare si rinchiede in questo, di voler far considerare un testamento come codicillo, sarebbe non men superfluo che ridicolo l' inserire una clausola codicillare in un atto che per la sua stessa natura non debb' essere considerato, che come un semplice codicillo.

Dove poi vogliamo attenerci scrupolosamente ai principj del jus iscritto, non ne trarremo maggior vantaggio sull'interpretazione che tentasi di dare alla clausola, codicillare. I giureconsulti romani non ne sono stati gl'inventori, secondo che ne dice Giacomo Gottifredo, che per supplire alla mancanza delle rigorose solennità del dritto. Tal è tutto il suo effetto. Può essa, per esempio, supplire al difetto dell'absenza o dell'incapacità di un testimonio, ma sarebbe un farne abuso, quando si volesse estenderla più oltre, allorchè si volesse sostenere, che possa supplire al difetto di volontà, o metter riparo a un vizio essenziale intaccante la sostanza medesima e la vera

natura del testamento. *Defectum voluntatis non supplet*, ( sono le parole dello stesso Giacomo Gottifredo ) *nec sustinet defectum in substantia testamenti*. Tuttavolta questo è il senso esteso che si vuol dare a questa clausola codicillare nella causa presente, contro tutte le massime del dritto. Benchè sia cosa incontrastabile, che l' abate d' Orleans abbia voluto dare i suoi beni ai principi di Conty nella sola supposizione che madama di Longueville ne fosse diventata la posseditrice, nullaostante si vuole supporre che abbia cambiato di volontà, e che sia stato suo desiderio il tramandare la sua successione ai principi di Conty indipendentemente dalla condizione ch' egli stesso aveva imposta alla sua liberalità. E su che mai è ella fondata questa presunzione? Sull' aver il notajo inserito in fine del testamento una clausola che il testatore non ha mai intesa. Questo non è l' uso e l' effetto di queste clausole codicillari, secondo ciò che prescrivono le leggi; esse ne distinguono di due sorti. Le une non sono che di stile, e tali sono appunto quelle che si ritrovano nel testamento dell' abate d' Orleans, e che suppliscono al solo difetto di solennità. Le altre sono preghiere espresse fatte all' erede legittimo di adempire ai legati, ed al fidecommisso; e siccome esse contengono una nuova volontà, così possono spiegare, o cambiare la prima. Ma ciò non si trova nell' atto in questione.

Finalmente si estende ancora più la falsa interpretazione della clausola codicillare. Si pre-

pretende che con essa s'abbia potuto rimediare a un vizio essenziale, che attacca la sostanza del testamento, cioè al difetto dell'istituzione dell'erede, cosa che resiste alla natura della clausola codicillare, non meno che a quella del testamento. Quand'anche si volesse estendere questa clausola più oltre che non l'hanno estesa gli stessi giureconsulti romani, per questo al più al più si potrebbe sostituire madama di Nemours in luogo del conte di san Paolo, e far considerare l'erede legittimo, come se fosse stato l'erede testamentario. Ora se il conte di san Paolo fosse stato al caso di conseguire l'eredità, non sarebbe stato obbligato di restituire i beni del testatore ai principi di Conty, i quali non dovevano riceverli che col mezzo di madama di Longueville. Chi potrà mai dunque darsi ad intendere, che la clausola codicillare importi maggior forza riguardo all'erede legittimo, di quello importanti il testamento rispetto all'erede testamentario?

Madama di Nemours dopo aver distrutto il primo testamento nella sua sostanza, e per difetto della volontà del testatore, pretende di attacarlo pure con atti posteriori, e con una contraria volontà dell'abate d'Orleans. Dopo il testamento dell'anno 1668 egli ha dichiarato due volte la sua volontà con due atti egualmente autentici, e due volte parimenti tanto si è mostrato contrario al principe di Conty, quanto favorevole agli eredi di sangue. Il primo di questi atti è una donazione che revoca

espressamente il fideicommissio a favore dei principi di Conty; donazione universale, ed in conseguenza incompatibile con un fideicommissio universale. Questi due titoli distruggansi a vicenda, ed in concorso fra di loro, l'ultima disposizione prevale costantemente alla prima: donazione che in una clausola essenziale alla morte del donante ha sott'occhi madama di Nemours, a cui favore il donante stipula espressamente il ritorno dei beni che dona. Qual prova può esservi più forte e più invincibile che il testatore abbia cambiato di volontà, quanto il vedere, che nello stesso caso, dove si suppone, che egli aveva voluto dare i suoi beni ai principi di Conty, vuole all'incontro, che passino in madama di Nemours? Indarno si pretende metter a campo una differenza ignota ai legislatori, fra il fideicommissio universale, ed il fideicommissio particolare. Sì l'uno che l'altro è l'opera della sola volontà del testatore. Tanto l'uno, quanto l'altro perdono il loro valore tostochè la volontà che ne è l'unico fondamento, vien cambiata assolutamente. Questo argomento peraltro non si adopera da madama di Nemours che per soprabbondanza di ragione. Il solo testamento dell'anno 1671 basta per render nulla la prima disposizione: questo è veramente il testamento munito di tutte le solennità introdotte dalla consuetudine, e non vien esso combattuto che con sospetti del tutto vani, che si ha voluto spargere sullo stato, e sulla capacità del testatore.

Il principe di Conty sforzasi di render sospet-

petta questa disposizione non già con prove attuali, ma con isperanza di addurne in seguito; non per quello si sa attualmente, ma per quanto si ha fiducia di scoprire un giorno.

Il testamento anche isolato si difende da per se stesso contro una pretensione cotanto insostenibile. La giustizia non permette che a malincuore il far prova della pazzia del testatore, e se talvolta accorda questa prova, ne vuol trovare i primi fondamenti nella bizzarria o nelle oscurità delle disposizioni. Quando poi la volontà del testatore non solamente è una legge chiara, ma una legge saggia, tutti i dottori risguardano il testamento stesso come una prova presontiva della forza e della libertà dello spirito, cui non si può nulla opporre. In questa causa speziale nulla v'ha di più saggio del testamento, e de' progetti de' codicilli che lo susseguitano. Il testatore ha distinto una spiegata risoluzione da una idea superficiale, e da un principio di volontà. La prima fu la materia del suo testamento, l'altra non ha servito che a semplici progetti. Quale è l'erede che il testatore si sceglie in questo testamento? E' quello che la legge municipale gli dà. Chi ardirà accusarlo di demenza, essendo egli saggio come la stessa legge, e non tendendo la sua disposizione che a fare ciò che la natura fatto avrebbe per lui, se fosse morto senza far testamento? Se questo testamento è saggio, come le due Parti ne convengono, o è l'opera del testatore, o l'effetto della suggestione. Se è l'opera del testa-

to.

tore come si potrà concepire che una disposizione sì saggia abbia potuto essere dettata da un imbecille? Se è l'effetto della suggestione su chi potrà cadere il sospetto di questa falsità? Forse sul Porquier? Ma egli nessun interesse aveva a distruggere il primo testamento, come quegli che era legatario d'una pensione vitalizia di mille ottocento lire; dove nel secondo testamento non gli si dà che la somma di diciotto mille lire per una volta tanto. Questa differenza è abbastanza considerabile per farlo risguardare come l'autore della suggestione? Il sospetto cadrà dunque su madama di Longueville? Ma e si ardirà dirlo, senza che il pubblico si sollevi contro questa supposizione? Finalmente chi sono quelli a' quali ridonda profitto da quest' ultimo testamento? Sono gli eredi di sangue. Chi sono quelli, che l'attaccano? Qualunque rispetto abbiasi verso il principe che il combatte in quest' oggi, egli non può essere considerato che come uno straniero, volendolo paragonare con madama di Nemours; ed è senza esempio che siasi mai accordata la prova, che or vi si dimanda, contro eredi di sangue.

Ma se questo testamento è una legge inviolabile, considerandolo in se stesso, cosa sarà dove si congiunga a tutti gli atti, che il precedono, lo seguono, e l'accompagnano? Il testatore ha trattato con ogni sorta di persone, ed è sempre stato riconosciuto capace di obbligar se stesso cogli altri, e di obbligare gli

altri con se medesimo. Contratta con la sua famiglia negli atti seguiti con madama di Longueville, col principe di Condè, col conte di san Paolo. Contratta con istranieri ne' contratti di pensione, che fece a pro del sig. Voisin, e nella quietanza, che fu fatta in sua presenza al signor di Beuvron. Finalmente contratta con se stesso nel suo testamento. Ne' primi atti, vale a dire, in quelli che fece con la sua famiglia, e cogli stranieri, la sua sanità di mente è egualmente riconosciuta; e si vorrà, che sia diventata dubbiosa nel solo atto, che fa con se medesimo, se è permesso spiegarsi così! Qual testamento all'avvenire sarà sicuro, qual testatore potrà lusingarsi di dettare una legge inviolabile alla sua posterità, se atti di questa natura non bastano per metterlo al coperto dell' ingiusto sospetto di demenza, e di debolezza d'animo? Si paragonerà forse la prova che risulta da questi atti con quella che non è fondata che sulle deposizioni di testimonj, e si farà dipendere la certezza umana in una materia sì importante, dall'esposizione forse poco sincera, ma sempre dubbiosa, ed incerta di un testimonio, che rende conto alla giustizia d'un fatto avvenuto da ventiquattr' anni e più? Quegli atti sono stipulati con persone degne del rispetto, e della venerazione di tutta la Francia, che non permettono di sospettare che sieno l'opera d'un' aliena suggestione, anzi che della propria determinazione dell' abate d' Orleans. Non sono stranieri, a' quali si può qualche volta dissimulare il vero stato di chi si ob-

bli-

blika: sono i primi giudici ed i primi testimonj della capacità, o dell'incapacità dell'abate d'Orleans. Madama di Longueville, ed il principe di Condè sarebbonsi essi contentati dell'obbligazione di un uomo notoriamente incapace d'obbligarsi? La sostanza e la disposizione di questi atti non rende una luminosa testimonianza della prudenza dell'abate d'Orleans? Il primo non fa che eseguire quanto i suoi parenti unanimi avevano approvato quando fu maggiore. Si dubiterà della sanità di mente nel secondo, in vedendo il gran nome di chi s'unì con lui per segnarlo? Le donazioni, le rinunzie, le procure, in una parola, tutto ciò che fece l'abate d'Orleans per ispogliarsi de' suoi beni, non porta forse il carattere di una saggia e virtuosa generosità? Non fece che quanto fanno nelle case meno illustri i primogeniti, che consacransi al servizio dell'altare. Si era spogliato l'anno 1668 del più luminoso de' suoi titoli a favore del conte di san Paolo. Compì nel 1671, dopo aver ricevuto gli ordini sacri, di consumare il suo sacrificio, dandogli il resto de' suoi beni. Se lo avrebbe potuto accusare, non già di demenza, ma bensì d'avarizia, e di bizzarria, se non fosse entrato nelle viste sì proporzionate ed agli impegni del suo stato, ed alla dignità della sua casa. E perchè l'ha fatto, si vorrà qui rappresentarlo come un uomo spogliato dalla sua famiglia, mentre che si è spogliato da se stesso, e che abbia rinunziato non per iscelta, ma per necessità a' gran beni che la natura gli aveva dati? Tutte le circostanze

della causa resistono a quel colore artifizioso, che vi si vuole spargere. Se la famiglia dell' abate d' Orleans avesse avuta quest' intenzione, perchè fargli fare questa moltitudine d' atti? Uno solo poteva inchiederli tutti. Forse che in tal guisa si dispone della volontà e della sottoscrizione di un insensato, anzi che all' opposto affrettarsi di profittare del menomo intervallo favorevole per ispogliarlo con una sola soscrizione, attesochè simili intervalli sono momenti che possano, e talvolta non ritornano più? Se gli si voleva interdire l' uso de' suoi beni con una donazione, perchè mai non comprendervi i beni avvenire, come li presenti? Perchè lasciare ad un insensato sessanta mille lire di rendita, mobili per cento mille lire, e la metà del palazzo di Longueville? Perchè aggiugnervi quella condizione essenziale, quella facoltà di disporre delle rendite dei due anni, che caderanno dopo la sua morte? Questa riserva può essa mai cadere nell' animo d' altri fuorchè dello stesso donatore? Ma soprattutto perchè stipularvi il gravame a favore di madama di Nemours?

Per sostenere questo sistema male imaginato, invano vi fu detto che l' ab. d' Orleans con le procure che aveva fatte si era spogliato pure dell' usufrutto, che si riservava nella donazione; mentre ne spiega egli stesso i motivi, ed era- no appunto i gran viaggi ch' era per intrapren- dere. Le procure non sono nè irrevocabili, nè si estese, come vi è stato detto, poichè obbligano il Porquier al rendimento de' conti

di

di sei mesi in sei mesi. Finalmente come mai si farà entrare in questo supposto l'atto che egli fece col sig. marchese di Beuvron dopo la donazione ed il testamento?

Che se dopo tutte queste riflessioni potesse restarvi ancora qualche leggiero sospetto sugli atti, sarebbe sufficientemente rischiarato da due appoggi che non lasciano luogo a risposta. Il primo è la condotta stessa dell' abate d' Orleans. Il secondo il giudizio di tutta la famiglia. La condotta dell' abate d' Orleans, che è sempre stato nel pacifico possesso di tutta la libertà, che può convenire ad un uomo ragionevole fino al dì del suo arresto. Egli padrone delle proprie azioni ha intrapreso molti viaggi, ne' quali nulla osservasi, che possa dare il menomo segno di demenza. Quell' istoriella, che si è composta intorno a ciò che avvenne a Gue di Lorè nel mese di novembre 1670, non è che uno di que' fatti inventati con arte, che vengono solamente sostenuti dal talento dell' oratore, e servono anzi di ornamento che alla decisione di una causa. Nel corso de' suoi viaggi sottoscrive ordinazioni, cambiali, quietanze, e salda conti. Si trova una moltitudine di sottoscrizioni non sospette, tutte egualmente degne di un uomo prudente e padrone di se stesso. Potrassi dire ancora ch' esse sieno l' opera di sua famiglia? Che se in uno o due di que saldi di conti vi si trova espressa la presenza del signor Dalmont suo scudiere, questa è una circostanza inutile; e se il Dalmont gli fosse stato assegnato qual necessario

consigliere sarebbe mai possibile, che non se ne facesse menzione che in quel conto solo? Ma qui non istà per anche il tutto. Scrive egli molte lettere al Porquier, nelle quali vi si dipinge qual è senz' artifizio e senza maschera. Se non vi si ravvisa un carattere di spirito assai sublime, non vi si scorge però nulla che offra prova d'insensataggine. Queste lettere sono giudiziose al par di quelle ch' egli scrisse al tempo stesso del testamento, di cui il principe di Conty oggi si serve; e quand' egli sia sano egualmente nel tempo del secondo testamento come lo era al momento del primo, fa egli mestiero d'altro alla signora di Nemours perchè possa sperare un favorevole esito in questa causa? Finalmente la di lui intiera famiglia rende un' avvantaggiosa testimonianza alla sua sanità di mente, non solamente per tutti gli atti, ch' egli fece in quella, ma ben anche per la notizia ch' essa diede della di lui interdizione, mentre i suoi parenti parlano della sua debolezza come di un' infermità attuale; ed anche per la notizia, ch' essi diedero della morte del conte di san Paolo, con la quale egli suppongono, confermano, approvano la donazione fatta immediatamente prima del secondo testamento; e per gli stessi conti del Porquier, approvati dal principe di Condè; e finalmente per tutti i giudizj nati contro il medesimo principe, ed i quali suppongono una tacita approvazione della donazione. Se a queste pubbliche testimonianze si vogliano aggiugnere le prove non iscritte del particolar conoscimento,

che

che aveva la famiglia della sanità di mente dell' abate d' Orleans; se si rifletta che madama di Longueville sua madre, principessa, la di cui pietà è stata l'esempio di tutta la Francia, permise che l' abate d' Orleans dicesse messa nel tempo stesso, in cui pretendevasi che fosse interamente privo di ragione; ch' essa non gli ha impedito di viaggiare pubblicamente per tutta Francia dopo il testamento; e che finalmente ella ha permesso che gli si scrivessero lettere, in cui gli si rende un conto esatto de' suoi affari, lettere a cui esso risponde acconciamente, potrassi mai credere che una pia principessa abbia autorizzato un sacrilegio colla sua pazienza; che una madre abbia acconsentito che suo figlio andasse, per così dire, a far mostra di sua follia in tutte le città del regno; e che finalmente madama di Longueville, matrona cotanto saggia, abbia voluto che il figlio di lei fosse diverto-  
to con frivole consultazioni intorno a' suoi affari, cui egli non era in istato di rispon-  
dere?

A tante prove sì forti, sì solide, sì convincenti madama di Nemours aggiugne un solo testimonio più forte di tutti gli altri, di cui ella si serve, ed è quello del principe di Conty. Senza far parola dell' incertezza, in cui il suo consiglio ritrovasi intorno al tempo del cominciamen-  
to della mentecaggine, non basta egli, per convincerlo da se stesso, della capacità dell' abate d' Orleans, l' opporgli essere lui posses-  
sore della stessa terra di Nesle, che l' anno 1671

era stata venduta dal principe di Condè all' abate d' Orleans? La vendita fattagliene da madama di Longueville, durante la cura, fa menzione di quella ch' era stata fatta all' abate d' Orleans dal Principe di Condè. Facendo acquisto di quella terra riconobbe egli la giustizia del titolo, in virtù del quale l' abate d' Orleans la possedeva; e mentre sa la legittimità di questo titolo, può forse fare a meno di non riconoscere del pari la sanità di mente di chi lo stipulò?

Quindi la signora di Nemours pretese farvi vedere che il principe di Conty non ha più titolo, a motivo della caducità del fideicomisso, che non può essere riparato dalla clausola codicillare; e che supposto anche ch' egli avesse un titolo, sarebbe questo rivocato dalla donazione, o dal testamento posteriore; che questo testamento è un atto egualmente saggio che solenne, che prova da per se solo la sanità di mente del testatore, ma che congiunto colle altre circostanze, esclude del tutto la dimanda formata dal principe di Conty per essere ammesso a fare una prova contraria a' principj del dritto, alle massime dell' equità, a quegli invincibili argomenti, che risultano dalla qualità degli atti, che accompagnano questo testamento, dal riconoscimento, dalla condotta del testatore, della famiglia e dalla tacita; ma decisiva confessione dello stesso principe di Conty. Perciò la stessa sentenza che li permise di fare una prova, condannata da tante leggi differenti, resiste ad ogni sorta di leggi. Essa

ordina la prova, senza che vi sia stato alcun fatto preciso proposto dalle Parti. La pazzia, propriamente parlando, non è un fatto; è la conseguenza che si può trarre da molti fatti depositi da un gran numero di testimonj. Bisognava adunque proporli precisamente questi fatti in vece di contentarsi di leggere all'udienza una memoria di tre o quattro fatti di leggiera importanza, memoria informe, che non si ebbe il coraggio neppure d'intimare. Come mai madama di Nemours potrà fare una prova contraria, dove essa ignori i fatti presentesi provarsi dal principe di Conty? La ragion naturale, lo spirito e la lettera dell'ordinanza sollevansi egualmente contro la sentenza de' referendarj del palazzo, e pare che tutto concorra a far vedere che la pretensione del principe di Conty è altrettanto ingiusta ed irregolare ed in ordine ed in merito quanto legittima, e favorabile è quella della signora di Nemours, sotto i due medesimi aspetti.

Il principe di Conty pretende a rincontro che i principj tutti del dritto, le circostanze tutte del fatto si dichiarino apertamente a suo favore. Tutto cospira a giustificare il celebre giudizio pronunziato da' referendarj del palazzo in questa causa. Non lo si attacca, che con falsi colori, con vane presunzioni. Potrebbe egli dispensarsi dall'entrare nell'esame delle quistioni di dritto, essendo queste per anche immature. Voi di presente non dovete già profferire il vostro giudizio sul merito delle contestazioni. La sentenza de' referendarj del

palazzo non può essere riguardata che qual temperamento innocente, quale interlocutorio del pari necessario che favorabile, che conserva per intiero i dritti delle Parti, che non giudica alcuna quistione della causa, e che non tende che ad aggiugnere la rischiarazione del fatto a' principj del dritto, per poter pronunciare ad un tempo stesso e sull' uno e sull' altro. Ma poichè la signora di Nemours lo sforza suo malgrado ad impegnarsi in una dissaminazione non ancor matura, sostiene egli che se il rigor del dritto sembra a prima giunta contrario al di lui titolo, il favor dell' equità viene fortunatamente in suo ajuto, e che se l' antica giurisprudenza sta per la signora di Nemours, ha egli il vantaggio di avere a suo favore le decisioni tutte della nuova. Esso conviene che secondo le regole generali, il testamento non è, propriamente parlando, che un' istituzione d' erede, e che annichilato quel che forma l' essenza tutta del testamento, le altre disposizioni, che non vengono considerate, che qual accessorio, sieguono il destino dell' istituzione. Ma pretende, che questa regola generale non abbia luogo rispetto a' fidecommisси universali, che non sono secondo le idee che il lume naturale dà a tutti gli uomini, che vere istituzioni, trasformate sotto il nome di fidecommisso. Non conviene egli stupirsi, vi s'è detto, se al tempo della nascita delle sostituzioni fidecommissarie, la ceduta dell' istituzione bastasse per attaccarle; poichè in allora i fidecommisси erano, me-

meramente personali. Che cosa è un fede-  
commisso nel suo proprio significato? Un'  
ultima disposizione, posta tralle mani di un  
erede istituito, la cui buona fede, l'onore,  
la probità, erano conosciute dal testatore.  
Depositario ch'egli era delle ultime volontà  
del medesimo, poteva anche non eseguirle sen-  
za correr rischio di perder l'eredità. E dopo  
questo recherà forse stupore che una disposi-  
zione così dipendente dalla sola fedeltà dell'  
erede istituito, fosse risguardata come unica-  
mente affissa alla di lui persona?

Ma dappoichè le leggi assoggettarono gli  
eredi istituiti alla prestazione del fidecommis-  
so; dappoichè decisero che l'indegnità, la ri-  
pudia, la morte di un erede testamentario gra-  
vato di fidecommisso, non impediva, che i suoi  
coeredi non fossero soggetti a questa condizio-  
ne, come il sarebbe stato egli stesso, se aves-  
se accettato l'eredità; finalmente dopo che col  
solenne rescritto degl'imperatori Severo ed An-  
tonino, i sostituti furono sottoposti a que' pesi  
che erano stati addossati all'istituito, i fidecom-  
missi non furon più riguardati, come disposizio-  
ni puramente personali; ma i jurisconsulti li  
considerarono come un gravame reale che com-  
prendesse la totalità della successione, e che se-  
guisse i beni nelle mani di qualsivoglia pos-  
sessore.

E perchè si poteva credere, che questa mas-  
sima non concernesce che gli eredi testamenta-  
ri, i giureconsulti con una giusta e legittima  
interpretazione, estesero questo principio alle

successioni ab intestato; e dal momento che un testatore gravò un solo degli eredi di sangue, la legge presume che abbia egli voluto gravarne tutti gli altri alla mancanza. Questa è la decisione precisa della legge, *Si Titio 61. §. 1 ff. de legatis 2.* Questo principio così isolato non basterebbe egli per distruggere gli argomenti tutti della signora di Nemours? Invano rapporta essa tutti i testi del dritto, che decidono, che l'istituzione d'erede è la base ed il fondamento di ogni testamento, e che col suo cadere cadono pure le altre disposizioni tutte. Si va d'accordo del principio; ma pretendersi che in questo caso i fidecommis-  
si *censemur* ripetuti rispetto all'erede legittimo; che succedendo a' beni, debba egli conseguirli co' loro aggravj, e che questa presunzione è autorizzata da Giustiniano stesso nella legge unica §. 4. *Cod. de Caduc. toll.*; il quale ne rende questa ragione, che il lume naturale detta a tutti gli uomini: *Neque enim ferendus est is qui lucrum quidem amplectitur, onus autem ei annexum contemnit.* Che se la signora di Nemours dimanda ancora un testo preciso, ove decidasi espressamente che la forza di questa presunzione generale ha luogo, anche rispetto agli eredi di sangue, e che i fidecommisси sono aggravj, che non gli obbligano già meno degli eredi testamentarj, il principe di Conty sostiene che ha il vantaggio di avere a di lui pro una legge positiva, alla quale non si è potuto dare veruna risposta, che avesse almeno dell'apparenza. Questo è il testo delle leggi 13 e 14

nel

nel digesto de test. militis. L'istituzione e la sostituzione volgare erano caduche nel caso di queste leggi. Nell'una si trattava del testamento di un soldato; nell'altra del testamento di un semplice cittadino. Che diverrà, dimanda il jurisconsulto, un fidecommesso universale, di cui il testatore aveva incaricato l'istituito ed il sostituto a vantaggio del suo schiavo, a cui lascia va ad un tempo stesso la libertà? La risposta par fatta pel caso presente, su cui dovete voi giudicare. Se è un soldato quegli che ha fatto il testamento, il fidecommisso universale sarà riguardato come un'istituzione diretta in favor della volontà del testatore; e questo senza veruna distinzione. Ma se la medesima quistione cada sul testamento di un semplice cittadino, allora si distinguerà se l'erede istituito ed il sostituito sieno morti durante la vita del testatore, in un tempo in cui abbia egli potuto sapere la morte loro, e porvi il rimedio valevole, cangiandone il testamento; allora non si stabilirà alcun nuovo dritto, cioè il fidecommisso sarà inutile. Ma se il testatore non avrà potuto aver contezza della mancanza degli eredi istituiti, s'egli saran morti dopo di lui prima del conseguimento dell'eredità, in questo caso, viene accordato allo schiavo il fidecommisso e la libertà: *omnimodo subveniendum*. In una tal quistione non si è mai potuto fare una più giusta e più felice applicazione di quella di questa legge. Gli eredi, è vero son mancati prima del testatore: il conte di s. Paolo, la signora di Longueville, l'uno erede

isti-

istituito, l'altra chiamata con una sostituzione volgare, non gli sopravvissero. Ma il testatore era egli in istato di riformare il suo testamento, di rimediare egli stesso a quell' accidente non preveduto, a quella morte inaspettata, che rovesciava l'ordine da lui stabilito nella sua eredità? Ben lontano dal poter farlo, si può dire che fosse morto egli stesso, e questa non è già un'espressione metaforica. Così appunto chiama la legge coloro, che la pazzia stralciò dal numero degli uomini ragionevoli. L'interdetto fu pronunziato, prima della morte del conte di s. Paolo. Fuvvi mai un caso più simile a quel della legge?

Questo non è già, come vi s'è voluto dare ad intendere, un caso singolare, un privilegio straordinario, accordato al solo favor della libertà. La glosa rigetta una tal interpretazione, e decide chiaramente, che questa legge per la giustizia e per l'equità, che in se racchiude, è divenuta il dritto comune, e l'ultima giurisprudenza. Qual decisione può mai apparire più degna d'esser ricevuta nelle nostre usanze, di quella di una legge, nella quale il giureconsulto rigetta quelle vane sottigliezze del dritto antico, che facevano vergogna alla sapienza, ed alla gravità de' Romani, per attaccarsi unicamente alla giusta e legittima interpretazione della volontà del testatore? La sua intenzione non può essere dubbiosa: allorchè egli grava il suo erede di un fidecommisso universale, il fa perchè i suoi beni passino

no un giorno al fidecommissario: e quest' intenzione sarà ella inutile, perchè una morte non preveduta avrà tolto l' erede in un tempo, in cui il testatore non è più in istato di correggere l' ingiustizia della sorte, per servirci delle parole di una legge? Potrassi forse imaginare, che questo circuito e questa serie di gradi, entrino necessariamente nell' esecuzione delle volontà del testatore, e che interrotto una volta quest' ordine, voglia escludere per sempre dalla sua successione, anche coloro ch' egli vi aveva espressamente chiamati? La sola vita dell' istituto poteva sospendere l' effetto della liberalità del testatore. Egli era, per così dire, un ostacolo tra lui, ed il fidecommissario. Qual effetto può mai produrre la sua morte se non quello di avvicinare il fidecommissario anzi che escluderlo? Se l' istituito fu preferito in un senso al sostituito, questo non ispetta che all' ordine del tempo; ma il sostituto fu preferito all' istituto rispetto alla proprietà. E posto questo, si può dire con tutta verità, ch' egli ricevette men pronte, ma più solide testimonianze dell' affetto del testatore. Dirassi forse, che una disposizione, che fa vedere maggior benevolenza dalla parte del testatore, abbia minore effetto di quella, che dà al sostituito un semplice usufrutto? La morte dell' usufruttuario estinguera' essa la proprietà nella persona del fidecommissario? E non sarebbe più naturale il dire a rovescio, che la mancanza dell' erede istituto, deve essere risguardata qual favorevole appoggio, onde riunire l' usufrutto colla

proprietà, ed affrettare il tempo della restituzione?

Queste ragioni tutte comuni a tutti coloro che sono chiamati ad un fideicomisso universale, sono poi molto più forti in questo caso speciale, quando si ponga mente, che qui si tratta di un figlio, che parla a sua madre, che si scorda in questo momento l'autorità, che la legge gl'impartisce di comandare nel suo testamento, per sovvenirsi puramente del rispetto che la natura gl'ispira per madama di Longueville. S'egli spiegossi con termini di preghiero questo cangiamento nell'espressione non deve farne presumere alcuno nella volontà; e la sola ed unica conseguenza che possa trarsene, si è che il testatore, ebbe più di rispetto per madama di Longueville, ma non già meno di affezione per gli principi di Conty, di quello sia per gli altri suoi eredi testamentarj. Finalmente come venga aggiunto a tutte queste osservazioni, che la clausola che chiama i principi di Conty, non è una clausola distinta e separata da quella, che istitui-  
ce il conte di san Paolo, e la signora di Longueville; come pongasi mente a quell'ordine, a quell'incatenamento, a quella serie d'espressioni, che non offrono che una sola e stessa volontà; sarà agevol cosa il conchiudere, che avendo il testatore egualigliata l'istituzione al fideicomisso, l'uno possa sussistere senza l'altra; e che nè la ragione naturale, nè la legge civile non soffrono che il principe di Conty venga spogliato di un'eredità, che amendue egual-

men-

mente gli deferiscono. Ma se potesse rimanere ancora qualche dubbio su questa prima quistione, sarebbe lieve impresa lo scioglierlo per intero in forza ed in virtù della della clausola codicillare: clausola, a cui il principe di Conty non ha rinunziato, come vi fu detto, poichè in questa causa agisce e come erede istituito, e come legatario universale. Il testamento stabilisce la sua prima qualità. La clausola codicillare è il fondamento della seconda.

Dopo tutto questo si darà forse retta a que' deboli e fiacchi argomenti posti in opera dalla signora di Nemours per deludere la forza di una clausola cotanto efficace? Si crederà, forse che il testatore non ne conoscesse l'effetto? Ma quand'anche le si menasse buono un fatto di tal natura, la causa stessa non somministra forse convincenti prove della perfetta conoscenza ch'ei ne aveva? E non si legge questa medesima clausola anche in una delle donazioni, che il sig. abate d'Orleans fece a Neufchatel? Si dirà forse che queste clausole non sono conosciute in un paese, dove osservasi il jus municipale? Ma qui si tratta di un testamento fatto in paese, dove segue il jus comune. Si distingueran forse due sorti di clausole codicillari nel dritto contro il linguaggio stesso delle leggi, contro il parere de' dotti che non ne riconoscono che una sola, e tutti convengono nello spiegarne e la natura e gli effetti? Non ve n'è pur uno, che non dica, tutte le clausole codicillari considerarsi indistinta-

mente qual preghiera fatta al legittimo erede di eseguire il testamento. Così il Bartolo, così la glosa, così il Cujacio, così Marco Faber, così il Mantica; in una parola, così gli autori tutti citati dalla signora di Nemours sulla caducità del fideicommissio, spiegaronsi sul tal punto. Previdero essi il caso di cui si tratta nella quistion presente, la caducità, cioè, della sostituzione per mancanza d'erede; e tutti que'che sostengono caduco il fideicommissio in questo caso, vi aggiungono un'eccezione, che par fatta pel presente argomento: *Se però, dicono essi, il testatore non abbia usato della precauzione d'inserire una clausola codicillare nel suo testamento.* All'unanime consenso di tutti i dottori è un vano sforzo che si fa, il voler opporre giudizj mai applicabili in veruna guisa alla quistione, che voi dovete decidere, giudizj pronunziati nel caso della preterizione di un figlio di famiglia: difetto essenziale, che collegato con altre circostanze, annulla tutto il testamento, poichè fa presumere o il furore, o l'insensatezza del testatore, od un'ignoranza inescusabile, in una parola un difetto assoluto di volonta. Ma chi mai visto che abbia il testamento controverso, potrà dire che la volontà del testatore non sia stata favorevole a' prencipi di Conty? Dall'un canto è certo, ch'ei volle ammettergli alla sua eredità. Dall'altro non è già men costante essersi lui servito della strada concessagli dalle leggi, per far eseguire la sua volontà in tutti i casi. Ne incaricò i suoi eredi istituiti,

sup.

supposto che il testamento sussistesse. Nè incaricò i suoi eredi legittimi, supposto che il testamento fosse distrutto. Che cosa mai può contrapporsi ad una volontà così generale, così estesa, così espressa, e per valerci di un termine consacrato delle leggi, ad una volontà così *enissa*? Il titolo adunque sostenuto dal principe di Conty, non è caduco. È la volontà della legge, e quella del testatore il proteggono egualmente. Questo titolo non è rivocato. Ne la donazione, nè il testamento posteriore, non hanno potuto attaccarlo. Quest'è la seconda proposizione che s'è voluto stabilirvi.

Quand'anche si desse per buono che la donazione fosse stata fatta in tempo di sanità e di libertà di mente, non sarebb' essa per questo incompatibile col primo testamento. Una istituzione ed una donazione non hanno nulla di contrario. L'istituzione dà la qualità d'erede; la donazione non può distruggerla. Può essa, a dir vero, scemare i vantaggi attribuiti a questa qualità, privare l'erede di una parte de' beni, esaurire anche tutta l'eredità; ma non può mai togliere all'erede un titolo, che solo la legge o la volontà del testatore possono dare e togliere a lor piacere. Un legato particolare potrebbe, per verità, esser rivocato da un semplice cangiamento di volontà; ma un fideicommisso universale vien considerato qual istituzione da non poter essere abrogata se non che da una volontà non men solenne di quella che la produsse.

Ma senz'entrare in tutti questi appoggj di

dritto si sostiene che il solo fatto della pazzia basta per distruggere tutti quegli argomenti volutisi trarre e dalla donazione, e dal testamento. Questo fatto è quasi già provato dal carattere e dalla condotta dell' abbe d' Orleans; dall' interdetto nato poco tempo dopo il di lui testamento, il che fa presumere, ch' ei fosse pazzo da gran tempo, avendosi dovuto ricorrere a quest' estremo rimedio; finalmente dagli atti stessi, di cui si fa uso per provar la sanità di mente. Dopo siffatti cominciamenti di prova, si potrebbe mai negare al principe di Conty la permissione ch' ei dimanda, di aggiugnere la deposizione de' testimonj a così forti presunzioni, onde rischiare intieramente la religione della giustizia? La pazzia è un fatto, e per conseguenza può esser provata per la via di testimonj. Questo principio è fondato sull' autorità delle leggi, sull' uniforme giurisprudenza di tutti i parlamenti del regno, sulla ragione stessa. Che cosa mai vien opposto ad una massima, di cui non si può far a meno di non riconoscerne la verità? La sanita di mente pretesa scoprirsì nel testamento? Ma quegli stessi dottori, che allegansi per sostenere questa congettura insorgono altamente contro la pretensione della signora di Nemours, e non valutano questo fatto niente più di una semplice presunzione, il cui solo ed unico effetto, si è l' obbligare chi l' attacca a distruggerla con una prova in contrario. Il favor degli eredi istituiti in quell' ultimo testamento? Ma questo favore sta egualmente-

mente per entrambe le Parti; anzi è più grande nel primo testamento, che nel secondo, poichè il testatore vi aggiunse la signora di Longueville al conte di s. Paolo, e con un saggio antivedimento dell'avvenire, volle immortalare la memoria di se con sostituzioni tanto giudiziose, quanto sono onorifiche alla sua casa. Dirassi per avventura, che la qualità, anche isolata, di colei che è beneficiata nell'ultimo testamento, basti per escludere la prova che in quest'oggi dimandavisi? Non si contende già alla signora di Nemours la qualità di erede di sangue. Ma con quai ragioni, o con quale autorità potrà mai ella mostrare che basti essere erede di sangue per poter approfittare dell'ultima disposizione di un insensato, e per raccogliere il frutto della pretesa volontà di un uomo che non ne ha?

Gli atti, che accompagnano questo testamento sono altrettanti testimonj, che depongono ad evidenza contro la sanità di mente del testatore. Provano essi di una maniera invincibile due fatti egualmente importanti. L'uno che il testatore non vi ebbe nessuna parte; che non vi contribuì se non che con la sottoscrizione; che la sua famiglia volle trar vantaggio da un avanzo di libertà ch'essa gli accordava, per terminare sotto il di lui nome gli affari tutti che potevano riguardare la signora di Longueville. L'altro fatto si è che coll'appoggio di questi atti, la famiglia dell'abate d'Orleans aveva pronunziato contro di lui una spezie d'interdetto anticipato, un in-

terdetto di fatto meno solenne, ma non per questo men efficace di un interdetto di diritto. La verità del primo fatto potrà mai ella rivocarsi in dubbio, dove si rifletta, che per sottoscrivere il primo ed il più importante di tutti gli atti, l'abate d'Orleans giugne li 15 gennajo, il soscrite il giorno susseguente, senza ch'egli abbia potuto esaminare nè le clausole, nè le conseguenze; dove osservisi che il principe di Condè aveva soscritto una procura sin da' 15 gennajo, giorno dell'arrivo dell'abate d'Orleans, per fare il contratto di vendita della terra di Nesle; che questa procura è registrata sotto il progetto del contratto, il quale in decorso non fu niente cangiato, e che per conseguenza era non solamente ideato, ma scritto, ed intieramente conchiuso prima che l'abate d'Orleans ne avesse potuto avere contezza alcuna? Si porrà ancora in dubbio, che in quegli atti non vi avess'egli che la menoma parte, mentre si tocca con mano, che egli vi fece più l'interesse della signora di Longueville, che il suo? Per lei parla appunto, per lei stipula, per lei contratta in tutti quegli atti. La donazione da lui fatta al conte di san Paolo deve esser nulla, quando il donatario non eseguisca tutti i contratti stipulati dall'abate d'Orleans con la signora di Longueville; dove non la sollevi non pure delle gioje state deposte tralle sue mani, ma altresì dal render conto della tutela. Dopo tutto questo esiterassi forse sull'autore di tutti questi contratti?

Ma se questo fatto è certo, il secondo non lo è già meno; se non è anche di maggior rilievo. A chiunque abbia un poco aperti gli occhi apparisce evidentemente, che l'intenzione della famiglia, che aveva una piena, e perfetta cognizione dello stato dell'abate di Longueville, fu di privarlo di tutti i suoi beni, per togli una libertà, di cui non poteva che farne abuso. E chi mai non ne sarà pienamente chiarito, come faccia riflessione che nel tempo di tre soli giorni, il primogenito della casa di Longueville rinunzia di slancio al gran numero de'beni che potevano appartenergli, che vien spogliato ad un tempo stesso e della proprietà e dell'usufrutto; e che in un tempo, in cui era appena maggiore, stipula diversi atti fino al numero di dodici, coi quali forma un interdetto a se stesso e pel presente, e per l'avvenire? La donazione, le pensioni vitalizie, le rinunzie de' suoi impieghi domestici, gli tolgon i suoi beni presenti. Il testamento, di cui non lo si lascia padrone, e che vien deposto nelle mani del Porquier il priva de'beni avvenire. Per la donazione perde ogni suo diritto di proprietà. Non gli si lasciano che riserve inutili; come sarebbono una somma di sessanta mille lire da esigersi da affittajuoli impotenti al pagamento: la rendita de' due anni, che scaderanno dopo la sua morte. Le procure gli fan perdere fin anche l'amministrazione dell'usufrutto, che gli si lasciava per la sua sussistenza; a grado tale che nello spazio di tre puri giorni, un uomo

che poteva disporre di duecento mille lire di rendita, è ridotto a non poter neppure amministrare un tenue usufrutto ch' ei riservasi. Tanto è lontano che la molteplicità di questi atti serva di fondamento alla prova della sanità di mente del testatore, quanto che questo medesimo numero di 12 atti stipulati subito dopo la sua maggiorezza, in un intervallo di manco di due mesi, serve anzi a far chiaro e notorio, quante precauzioni abbia dovuto pigliare la sua famiglia contro di lui. Ultimamente, tutti questi atti possono mantenersi stabili e fermi anche in supposizione che venisse attaccato il testamento, come tutti vantaggiosi al testatore, tranne quei con cui spogliasi egli di tutto il suo avere; ed appunto questi soli vengono attaccati in quest' oggi. Qual differenza infinita non deve egli farsi tra un contratto, ed un testamento? Il consiglio che forma la bontà dell' uno, forma la nullità dell' altro; e se la docilità dell' abate d' Orleans potè bastargli per soscivere un contratto, basterà essa per far valere un testamento? Qui non è già necessario di spargere sospetti di suggestione contro questo testamento. Se sia l' opera del Porquier, come c' è molta apparenza, oppur di un altro domestico tutto consacrato a vantaggi del conte di san Paolo, quest' è ciò che potrà scoprirsi in progresso, ma che è molto indifferente al principe di Conty. Gli basta il provare che non è l' opera della volontà del testatore, senza andare a rompersi il capo, cercando della mano che guidò la sua.

Do.

Dopo aver così spiegato gli atti in suo favore, il principe di Conty pretende trarre il medesimo vantaggio da' conti, dalle lettere, e dalle altre carte, col di cui mezzo si procura di giustificare la condotta dell' abate d' Orleans. Che cosa trovasi egli mai in que' conti? Prove in iscritto non pure dell' avarizia, ma della leggerezza, ma della bizzarria, ma del poco cervello dell' abate d' Orleans e prima e dopo il testamento. Ivi appunto vedesi avanti il testamento quell' avventura inesplicabile della fuga dell' abate d' Orleans alla vista di un lacchè del conte di san Paolo. Fugge, gli sparisce tre volte, involasi agli occhi de' suoi. Sta celato in un osteria ad Orleans pel corso di quaranta e più giorni. Imbarcasi li 29 decembre sul Loira per andare a Tours, e con grande stento vien finalmente ricondotto a Parigi li 15 gennajo, per soscrivere tutti quegli atti stati- vi spiegati. Dopo il testamento, se gli vien data la podestà di saldare i conti della casa, per dare questo solletico a quella naturale pendenza ch' egli aveva per l' economia, la famiglia però sceglie il signor Dalmot ad essere l' ispettore della di lui condotta, ed egli stesso ha la docilità di riconoscere che ha saldato i suoi conti in presenza e col parere di quel domestico curatore.

Se soscrive ricevute e cambiali, se scrive al Porquier, dappertutto dipinge il disordine e lo sconcerto della sua mente. Qual apparenza che in questa situazione la signora di Lon-

gue.

gueville abbia permesso ch' ei dicesse messa? Perciò non ne viene allegata nessuna prova, almeno che abbia qualche fondamento. Per ultimo, vi si supplica, di aggiugnere a tutti questi fatti quel grand' appoggio che estendesi su tutte le parti della causa, che il cominciamen-  
to della pazzia è incerto, che non si può in  
veruna guisa presumere ch' essa abbia avuto  
principio unicamente al tempo che l' abbate d'  
Orleans fu arrestato; che i parenti non hanno  
già contrassegnato quel momento fatale, come  
si è voluto darvi ad intendere; che ben lungi  
dal potersi qui servire del suffragio della fami-  
glia, appunto dalla condotta stessa della famiglia  
il principe di Conty tragge i suoi più grandi  
argomenti, poichè fu essa che interdisse di fat-  
to l' abbate d' Orleans, lungo tempo prima ch'  
ei lo fosse per dritto; e che per ristringere la  
cosa in uno, tutte queste pretese approvazioni  
della donazione, non possono pregiudicare ad  
un terzo che non v' ebbe mai parte nes-  
suna.

Dietro tutte queste ragioni, vuolsi ch' ei sa-  
rebbe un perditempo il fermarsi a rispondere ad  
una pura e mera sottigliezza, con la quale vie-  
ne opposto al principe di Conty come un mo-  
tivo di non-ammettere, ch' ei possede la terra  
di Nesle stata altre volte venduta all' abate  
d' Orleans dal principe di Condè; quasichè po-  
tesse pretendersi, che un minore, che fa acqui-  
sto di una terra, presuntivamente confermi, ed  
approvi i titoli di chi gliela vende, e ricono-  
sca ch' ei n' era capace, non già al tempo della

ven-

vendita da lui fattagliene, ma al tempo che l' acquistò. Non men superfluo sarebbe il rispondere ad un' obbiezione d' ordine concernente la pronunziazione della sentenza de' referendarj del palazzo. Se per la signora di Nemours si fossero consultati tutti i giudizj, che permettono la prova della pazzia, avrebbesi veduto, ch' essi tutti la permettono in generale, senza proporre alcun fatto particolare. Di fatto, chi potrebbe fissarne ed il numero e la qualità, prima che non ne sia fatta la prova? Ma dall' parte, qui non si tratta tanto di provar la pazzia, quanto di fissarne il cominciamento. Quest' è l' unico, ed il vero fatto proposto dal principe di Conty, di cui pure la sentenza ne ordinò la prova. In tale stato di cose qual impedimento potete voi mai avere di non confermare una sentenza non men saggia che legittima? Forse la mancanza del primo titolo? Ma quest' è appoggiato su troppo solidi ed invincibili argomenti, per poter esser mai suscettibile di veruno attacco. Forse la validità del secondo? Ma chi potrebbe con tante presunzioni in contrario, considerarlo qual atto valido; o almanco chi potrebbe negare al principe di Conty il mezzo di dare a queste presunzioni quel grado di certezza, che loro manca? Eccovi, o signori, qual sia il vero stato della contestazione, su cui dovere profferire il vostro giudizio. Noi abbiam fatto di tutto, onde alla meglio presentarvi innanzi gli occhi le principali circostanze del fatto, e gli appoggi essenziali che rendono oscura ed

in-

incerta e difficile la decisione di questa causa. Dimani cercheremo di scoprire possibilmente le vere presunzioni della volontà del testatore rispetto al primo tempo; e della sua sanità di mente o pazzia rispetto al secondo. Questi sono i due perni essenziali, su' quali aggirasi tutta la presente quistione.

## SECONDA UDIEZIA.

Dopo avervi spiegato nell'ultima udienza, e le circostanze essenziali del fatto, e gli appoggi principali delle Parti, non ci facciam verun riguardo di dire, che con affanno di cuore vediamo appressarsi quel momento, in cui ci soprasta l'obbligo di proporvi il nostro parere su di un affare di cotanto rilievo. Per esteso che sia, osiam dire, che, ci pareva facile da spiegarsi, allorchè si trattava unicamente di bilanciare gli appoggi dell'una e dell'altra Parte, e non già di decidere della lor forza e del merito loro. Non avevamo che ad opporre un testamento ad un altro testamento, a combatter leggi con altre leggi, a distruggere fatti con fatti; in una parola ci bastava il render la causa dubbiosa; e sembra che in quest'oggi noi siamo obbligati a farla apparire così chiara, e così facile da decidere, come jeri appariva oscura ed incerta. Oh noi fortunati in tale situazione se le obbligazioni del nostro ministero ci permettessero di dubitare sempre, e se dopo avervene addotte le ragioni da ammendue le Parti, ci fosse permesso

so di attendere col pubblico la decisione che siete per pronunziare, in vece d'essere obbligati di prevenirla in qualche maniera, e di camminare innanzi al lume che deve farci chiaro. Ma giacchè la legge del nostro dovere, ben lungi dal permetterci il silenzio in quest'occasione, c'impone l'onorifica necessità di parlarvi in questa causa a nome del pubblico, il cui interesse è riposto in vostra mano; dopo avervi significato, che se noi non osiamo sperare di riempiere in quest'oggi l'estensione tutta del nostro ministero, abbiamo almeno bastante cognizione per sentirne tutto il peso, e temerne; non defferiremo d'avvantaggio di spiegarvi alla bella prima qual sia il vero centro, in cui vi avvisiamo doversi ridurre la quistion presente.

Voi dovete pronunziare sull'appellazione di una sentenza de' referendarj del palazzo, che permette al principe di Conty di provare per testimonj, che l'abate d'Orleans era in istato di pazzia sei e più mesi prima del testamento. La signora di Nemours vi aggiugne una dimanda ad oggetto di far avvocare il principale. Pretende essa che anche nel presente stato di cose si possa annullare la sentenza ed iscartare la dimanda principale del principe di Conty, la quale forma il soggetto della vertenza tra le Parti. Comechè la senza de' referendarj del palazzo apparentemente pronunzi solamente un interlocutorio, è non per tanto fuor di dubbio ch'essa giudica una gran parte delle principali quistioni di questa causa. E per es-

serne intieramente chiariti, non ci vuol più che riflettere, che la difesa della sig. di Nemours ha due parti diverse. Sostiene essa di principio, che il principe di Conty non ha titolo; ed aggiugne in decorso che quand'egli ne avesse uno, sarebbe questo rivocato da un testamento posteriore, al quale certamente la prova per testimonj non potrebbe darle il meno attacco. Se la prima difesa della signora di Nemours è giusta e legittima, se ella può provare che il testamento, da cui il principe di Conty tragge tutto quanto il suo dritto, sia una disposizione caduca ed inutile, la seconda difesa divien tosto superflua; e se pur una sola volta s'avesse deciso, non aver titolo il principe di Conty, voi prevedete, o signori, quai sarebbono le infallibili conseguenze, che se ne potrebbero trarre. Se non ha titolo, non ha neppur qualità; se non ha qualità, non ha nemmeno azione; e se in questa causā non ha più nè azione, nè interesse, come mai ammetterlo a provare un fatto che dovrebbe essergli assolutamente indifferente; poichè data anche la certezza della pazzia, la sola signora di Nemours ne verrebbe a trar profitto, poichè essa pazzia servirebbe unicamente a far vedere che l'abbate d'Orleans morì senza far testamento? Laddove entrando nell'esame di questa rivocazione, ammettendo il principe di Conty a provare ch'essa fu fatta da un mentecatto, si suppone sempre aver lui un interesse solido, un'azion legittima, una qualità certa, un titolo sussistente; e quest'appunto fecero i referendari

ri del palazzo. Non pronunziarono, per verità, espressamente sulla qualità del principe di Conty; non decisero già formalmente che il primo testamento non fosse un titolo caduco. Ma decisero tacitamente, ammettendo la di lui dimanda, che non poteva avere altro solido fondamento, che il testamento stesso; e così appunto la corte pronunzia bene spesso su' motivi di non ammettere, su prescrizioni opposte dall' una delle Parti. Coll' ammettere l' azione che pretendesi od estinta, o prescritta, essa condanna o il motivo di non ammettere, o la prescrizione; e questo tacito giudizio, non è men forte e men decisivo, di quello avverrebbe s' essa avesse pronunziato espressamente, e formalmente o sull' uno, o sull' altro. Da tutte queste riflessioni noi ci avvisiamo adunque potersi conchiudere, che la sentenza de' referendarj del palazzo non debba già esser risguardata qual semplice sentenza preparatoria, che lascia intatti, illesi tutti i dritti, e gli appoggj tutti delle Parti; ma qual sentenza, che giudica innanzi tratto la prima quistione della causa, la validità cioè del titolo, e pronunzia un interlocutorio sulla seconda, sulla rivocazione cioè di questo titolo medesimo. L' appellazione adunque di questa sentenza ha portato al vostro tribunale il merito, ed il soggetto principale delle contestazioni; ed in tal situazione ritrovansi le Parti, che compariscono nella vostra udienza, che dove voi annulliate la sentenza, pronunzierete ad un tempo stesso un giudizio definitivo sul merito medesimo della causa; e

do-

dove all'opposto la tenghiate ferma, voi lascerete l'ultima parte della causa sospesa, finchè la deposizion de' testimonj non abbia illuminato la religion della giustizia. Il perchè voi vedete che gli avvantaggi delle Parti son così mal divisi nella presente occasione, che l'una può guadagnare assolutamente la causa senza correr rischio di perderla per intiero; laddove l'altra può perder tutto senza poter tutto guadagnare. Dopo avervi spiegato la vera decisione della sentenza, che a noi non apparisce di quell'innocenza, che si volle darvi ad intendere, noi ci atterremo a quell'ordine naturale, che le due principali quistioni della causa offrono alla mente, ed esamineremo nelle due parti di questo discorso, i due testamenti che ne formano tutto quanto il soggetto. Il primo è egli caduco? Il secondo ebbe egli forza di rivocare il primo? Qui appunto riducesi l'intiero della contestazione. Per serbar qualche ordine nella discussione della prima differenza, cioè della caducità del fideicomisso noi ravviseremo questo medesimo fideicomisso in que' diversi punti di vista, che il ravvisarono, e lo vi proposero anche amendue le Parti. Prima metteremo in disamina il fideicomisso considerato in se stesso, e separato da tutto il rimanente del testamento. Farem di tutto affine di penetrare nella mente del testatore, e scandagliarne la volontà; e riconosciuta che l'abbiamo, non crederemo di essere a segno, dove essa non apparisca conforme alle massime del dritto, ed alle inviolabili regole della romana giurisprudenza.

denza. Poscia disamineremo il fideicommissio unito con la clausola codicillare, di cui proveremci di spiegatvi sommariamente e l'origine e la natura e gli effetti. Ma senza trattenerci davvantaggio sul piano e sulla divisione di questa causa, mettiamci subito ed esaminare il fideicommissio considerato in se stesso, ed indipendentemente dalle altre clausole del testamento. E poichè i romani jurisconsulti riconoscono eglino stessi che in tutto quanto il diritto non v'è nulla nè di più astratto, nè di più sottile delle quistioni concernenti la natura e la forza delle sostituzioni, tollerate, o signori, che per ispiegarci con quella chiarezza, che la difficoltà della materia può permetterci, supponghiamo qui alcuni principj generali, colla di cui scorta può conoscersi la spezie e la qualità della sostituzione, sulla quale dovete profferire il vostro giudizio. Una legge giusta e solenne deferiva le successioni tutte agli eredi di sangue; ed i fondatori del jus romano avvisaronsi che per ispogliarneli, fosse d'uopo d'una legge che non fosse nè men giusta, nè men solenne della prima. E perchè il fare una legge generale, che degorasse a questa legge naturale che chiama alla successione gli eredi di sangue, sarebbe stato non men assurdo che impossibile; così diedesi a ciascun privato una volta in sua vita l'autorità di legislatore. Ma nel medesimo tempo che veniva munito di questo carattere, gli s'imponeva la necessità di proporre il suo testamento non come un atto domestico, ma come una legge autentica, e solenne. Tutto

il popolo era egualmente testimonio di queste leggi particolari come lo era delle leggi concernenti il pubblico interesse. Nè qui sta il tutto: il testamento non era soltanto una legge pubblica, attese le solennità esterne, ma lo era altresì in forza delle parole con cui doveva esser concepito. Il testatore che dettava una legge inviolabile alla sua famiglia, doveva nè più nè meno usar quello stesso linguaggio del legislatore che proponeva una legge a tutto quanto il popolo romano. E quindi derivò quella rigorosa necessità che non fu abrogata che dall'imperatore Costantino, di servirsi nelle istituzioni d'eredi, e ne' legati stessi, di parole consacrate dall'uso delle leggi; parole che i giureconsulti chiamano termini diretti, termini imperativi, degni della maestà e della potenza di un legislatore. La morte immatura degli eredi istituiti, o il ricusar che facevano di pigliar la qualità d'erede, spesso deludeva l'esecuzione di questa legge. Appunto per metter compenso ad un tale incoveniente, inventossi l'uso delle sostituzioni dirette, e volgari, affine di sostenere con una lunga serie d'eredi l'esecuzione della volontà del testatore. Tutti sanno la natura di queste sostituzioni. Esse non erano, propriamente parlando, che una seconda istituzione, o se così vuolsi, l'istituzione d'un secondo o d'un terzo erede, in caso che i primi non ricevano i beni del testatore, o perchè non possano, o perchè non vogliano. A questa strada, che fu la sola permessa fino al terminar della repubblica,

ne

ne fu aggiunta una seconda al tempo de' primi imperatori. Mentre che fin allora i testatori non avevano parlato che comandando, cominciarono a servirsi di preghiere, con le quali supplicavano l'erede istituito di restituire la loro successione, o una parte de' loro beni a chi eglino volevano scegliere. La legge che non aveva per anco autorizzato questa disposizione, non imponeva in sul principio veruna necessità di adempierla. Siccome il pudore, la buona fede, l'equità naturale n'erano state la sola base, e l'unico fondamento, così elleno formavano egualmente i soli vincoli, che impegnavano l'erede ad eseguirla; e s'egli tradiva le ultime volontà del testatore, disonorava se stesso, senza però perder l'eredità. Augusto fu il primo degl'imperatori, che vendicò i testatori di una tal perfidia. Fece una necessità inviolabile di ciò che dapprincipio non era che un impegno d'onore, ed i fidecomissi cominciarono da quel tempo ad esser non men frequenti de' legati, e dell'altre disposizioni dirette. Se i termini di preghiere in cui erano concepiti, eran men solenni, tuttavia aveano una maggiore utilità delle parole dirette che formavano l'essenza del testamento. Potevano questi essere indirizzati non pure agli eredi instituiti allorchè v'era un testamento, ma anco agli eredi legittimi, quando non ve n'era. Il favor della volontà era così grande in questa disposizione, che si avrebbe temuto di attaccarla, dove s'avesse fatto dipendere la sua esecuzione dalla menoma solennità. L'uso

de' fideicommissi portò i jurisconsulti a distinguere due sorti di sostituzioni: perocchè noi non parliam già qui della sostituzione pupillare, che non ha nissuna applicazione con la causa presente. La prima spezie di sostituzione, fu quella ch' essi chiamarono diretta e volgare, a motivo del suo uso comune e permesso ad ogni testatore, rispetto a qualunque sorta d' eredi. La seconda fu quella che noi abbiam nominata sostituzione fideicommissaria, ma che i jurisconsulti esprimono sempre con la parola sola di fideicommissio. Non è già inutile il qui fermarsi a paragonare esattamente questi due generi di sostituzione. I loro diversi caratteri sono assolutamente essenziali alla decisione della causa presente. La sostituzione volgare non è, come l'abbiam già detto, che una vera istituzione d'erede, *secunda hereditatis istitutio*, dicono tutti i jurisconsulti: seconda istituzione, che non richiede già minori solennità della prima, e non dà minor dritto sulla totalità della successione. L'una è pura e semplice, l'altra è condizionata, e non deve avere il suo effetto che in mancanza dell'istituzione. Quindi avviene che quantunque volte questa condizione essenziale viene a mancare, cioè quantunque volte l'erede istituito raccoglie l'eredità, la sostituzione volgare svanisce, *ad ita hereditate evanescit*, dicono ancora tutte le leggi; e sarebbe un avanzare un paradosso in giurisprudenza, il voler sostenere in generale, che l'eredità può essere raccolta e dall'istituito, e dal sostituito volgarmen-

te,

te. Il perchè questa sostituzione ha per così dire un doppio carattere. Come istituzione deve essere fornita di tutte le solennità stabilite dal dritto civile per la validità de' testamenti. Come seconda istituzione non può mai sortire il suo effetto, che allor quando il primo istituito non è erede; condizione essenziale a cui è inseparabilmente affisso il destino di una sostituzione volgare. La sostituzione fidecommissaria ha due caratteri direttamente opposti a que' che formano l' essenza tutta della sostituzion volgare. Primieramente questa può esser fatta con ogni sorte d' espressioni. Tutto quel che spiega, o per dir meglio, tutto quel che fa presumer la volontà del testatore, basta per sostenere questa spezie <sup>150</sup> istituzione. Ma quel che la caratteriz <sup>ancora</sup> più, e fa conoscere meglio <sup>quant</sup> la sua natura sia opposta a quella dell' istituzione volgare, è che mentre l' <sup>151</sup> estinguesi senza ritorno tosto che il <sup>152</sup> primo erede raccolse l' eredità, l' altra a <sup>153</sup> ritro non riceve il suo effetto che dor raccolta. Son elleno adunque fatte sott' due condizioni direttamente opposte. <sup>154</sup> una suppone che non vi sia erede, l' <sup>155</sup> altra a ritcontro che ve ne sia uno. L' esistenza dell' erede istituito annichila la sostituzione volgare, l' esistenza dell' erede istituito fa susseire la sostituzione fidecommissaria. L' una svanisce tostochè l' eredità è conseguita. L' altra a ritcontro piglia tutto il suo vigore dal conseguimento dell' eredità. Quel che dà la vita all' una, dà la morte all' altra; e quel che

è un difetto essenziale nella sostituzione volgare, è una condizione necessaria per l'esecuzione del fideicomisso. Con queste chiare, limpide e certe nozioni della natura delle sostituzioni, confrontiamo ora la clausola del testamento dell' abate d' Orleans. Ma perchè più agevole ne riesca l'applicazione, ripigliamo qui le parole stesse della clausola, e facciamo ogni sforzo possibile affine di colpirne il vero senso. *Essendo l' istituzione d' erede il capo e fondamento di ogni testamento ed ordinazione di ultima volontà . . . ha fatto ed istituito suo erede universale Carlo-Paris d'Orleans, conte di san Paolo, suo fratello minore, e dopo di esso i suoi figli naturali e legittimi, preferendo i maschi alle femmine; e venendo a morte il suddetto signor conte di san Paolo prima o dopo del sopradetto testatore senza figliuoli naturali e legittimi; ne' suddetti casi, ed in ciascuno di essi, il suddetto testatore ha sostituito e sostituito volgarmente, per fideicomisso, la suddetta Anna Genoveffa di Bourbon sua rispettatissima madre; supplicandola umilissimamente di disporre de' suddetti beni, venendo essa a morte, a favor de' principi di Conty suoi cugini-germani.*

Voi ben vedete, o signori, che l'intenzione del testatore fu di fare quattro differenti gradi di eredi, o per dir meglio di successori. Nomina prima di tutto il conte di san Paolo per suo erede; ed ecco il primo grado d' istituzione, e gl' impone il carico di una sostituzione a vantaggio de' suoi figliuoli; ma siccome questo caso non ebbe luogo, così possia-

siamo stralciare il secondo grado, e far passaggio incontanente al terzo, che è quello della signora di Longueville. In che guisa vien ella sostituita al conte di san Paolo? L'intenzione del testatore salta subito agli occhi, ne può ammetter quistione. Esprime egli stesso di volere ch'essa sia sostituita volgarmente, e per fidecommissio. Sviluppiamo queste espressioni, e sostituiamo la cosa nel luogo delle parole, che la significano. Qual fu l'intenzione dell'abate d'Orleans allorchè disse che sostituiva volgarmente, e per fidecommissio? Non cerchiamo la spiegazione di questa clausola altronde che nella clausola stessa. Espresse egli il caso, in cui la sostituzione volgare doveva aver luogo, ed il caso, in cui il fidecommissio doveva avere il suo effetto. *E venendo il suddetto conte di san Paolo a mancare prima del testatore; ecco il caso della sostituzione volgare, si prior heres, heres non erit; o dopo il testatore senza figliuoli; ecco il caso della sostituzione fidecommissaria*, cioè se il conte di san Paolo non potrà, o non vorrà essere suo erede, il dovrà essere la signora di Longueville; e se a rinconto il conte di san Paolo dopo essere stato suo erede verrà a mancare senza figliuoli, in allora, come gravato di fidecommissio, restituirà i beni del testatore alla signora di Longueville. L'ultimo grado d'istituzione che abbraccia i principi di Conty, non ha già una spiegazione più difficile di quella de' due precedenti. Per chiarirsi, che questo grado è un semplice e puro fidecom-

missò basta leggere le parole, con cui è concepito: *supplicandola* ec. Le parole tutte di questa clausola ci fanno conoscere chiaro e piano che il testatore non volle fare che una semplice sostituzione fidecommissaria. 1. Vi si vedono i termini di preghiere consacrati dal dritto per l'uso de' fidecommissi; termini che non possono mai convenirsi ad una sostituzione volgare. Essa non è, come l'abbiam detto poco innanzi, che una seconda istituzione non men solenne della prima, ed in conseguenza non può essere fatta con parole obblique, precarie ed indirette, tali in somma, quali le usò l'abbate d'Orleans. 2. Vi si osserva che il testatore vi espresse il caso, in cui essa doveva aver luogo; e questo caso è unicamente, e precisamente quel della sostituzione fidecommissaria. Ripigliamo qui un'altra volta le parole del testatore *supplicandola* ec: *venendo essa a morte* ec. Nell'unico caso adunque della di lei morte, il testatore le addossa il carico di restituire i suoi beni a' principi di Conty. Suppone egli adunque ch'essa abbia conseguito la di lui eredità durante la vita di lei. Ora, come l'abbiam già fatto vedere, questo caso è direttamente opposto a quello della sostituzione volgare, il quale tutt'al contrario suppone che il primo erede non conseguisca mai l'eredità. Per ristringere tutto in uno, i termini di questo fidecomisso sono gli stessi stessissimi di que' della legge: *Epistolam 75. §. Mulier nel digesto ad Senatus-consul. Trebell.* che il jurisconsulto chiama parole di fidecomisso. *Fidei com-*

*misit in hæc verba. Rogo te ut id quod ad te ex bonis meis pervenerit, facias pervenire ad filium tuum.* Che se venga opposto che il testatore non cangiò d'expressione che a motivo del rispetto che nutriva per sua madre: primieramente si può dire che questo rispetto non gli era di veruno ostacolo, perchè egli non potessé anche in qualsivoglia caso sostituire i principi di Conty alla sua madre. Ove sarebbe mai in questo la mancanza di rispetto? Come figlio deve tutto a sua madre. La legge naturale non gli permette d'avere altri sentimenti. Come testatore non le deve nulla. La legge civile assoggetta tutto alla sua disposizione. La di lui liberalità puramente gratuita rispetto alla sig. di Longueville, non ha altre regole che la sua propria volontà. E chi potrà mai indursi a credere che la sig. di Longueville sarebbe stata offesa di vedersi obbligata in tutti i casi, di lasciare i beni dell' abate d' Orleans suo figlio a' principi di Conty, cioè, a' suoi eredi naturali, a quei che e la natura, e la legge, e la loro elevatezza, ed il loro merito avrebbono dovuto farle desiderare per successori?

Ma da un'altra parte, noi non possiamo conoscere la di lui intenzione, se non che dalle sue espressioni, le quali ne sono le immagini naturali. Egli s'è espresso in una maniera diversa; dunque ebbe una volontà diversa: e questa clausola non potrà mai essere riguardata che qual vera sostituzione fideicommissaria. Esaminiamo frattanto se la caducità dell' instituzione abbia forza bastante onde distrug-

struggere una sostituzione di tal fatta , oppure se questo difetto possa essere riparato dalle presunzioni della volontà del testatore . Qualunque opposizione che vi sia tra le massime che vi furon proposte da amendue le Parti intorno a tal difficoltà , noi abbiamo almen di buono ch' esse convennero finalmente di due principj generali , che noi possiam supporre quai regole di dritto stabilite dalle leggi , spiegate dai dottori , e confermate nella quistion presente dal riconoscimento d' entrambe le Parti . Il primo principio si è , che in sussistenza di testamento , la sola interruzione de' gradi non basta per interrompere il corso , ed il progresso d' una sostituzione ; ed allorchè viene a mancare un grado , quel che gli vien dietro occupa tosto il suo posto , ed entra in tutti i suoi dritti . Ora per valersi d' un esempio facciamo un poco ragione che il conte di san Paolo in caso che morisse senza figliuoli , fosse stato gravato semplicemente di restituire i beni del testatore alla signora di Longueville , e la signora di Longueville fosse stata anch' ella gravata di restituirgli a suo tempo a' principi di Conty : la morte della signora di Longueville accaduta prima di quella del conte di san Paolo , non avrebbe escluso per sempre i principi di Conty dall' eredità : anzi sarebbono entrati nel posto di lei , ed avrebbero ricevuto i beni dell' abate d' Orleans dalle mani del conte di san Paolo , in vece di ricevergli dalle mani della signora di Longueville . Questo principio è appoggiato sulla massima comune : *Substitu-*

*tus*

*tus substituto est substitutus instituto.* e come chè la legge 27, e la legge 41 ff. *de Vulg. & Pupill.* *Substit.* non istabiliscano questa massima, che nelle sostituzioni volgari, tuttavia il parere de' dottori l'estese ragionevolmente anche alle sostituzioni fidecommissarie. Il Cuacchio così lo decide formalmente non pure nel consulto statovi citato, ma sibbene anco nel suo commentario sulla legge 27 ff. *de Vulg. & Pupill.* *Subst.*; e la ragione da lui addottane è presa dalla natura stessa, e dal principal carattere della sostituzione fidecommissaria, la quale non ha nè più sicura, nè più inviolabile regola della volontà del testatore.

Ora è palmare, che allor quando un testatore stabilì più gradi nella sua successione, nol fece già per escludere i più rimoti, ma per non chiamarli che dopo quei che li precedono nell'ordine della disposizione (quest'è l'espressione della legge) non altrimenti che in quello della benevolenza e dell'affetto del testatore. Il perchè tanto è da lungi che l'interruzione, o per dir meglio, se puossi usare un tal linguaggio, la mancanza di un grado più prossimo abbia forza di privare il grado che lo siegue, del dritto datogli dal testatore, quanto che serve anzi a portarlo più avanti, ed a tor di mezzo quegli ostacoli, che li differivano, o gli scemavano le speranze di quella. Noi qui non allegheremo le opinioni degli altri dottori, poichè farebbe mestieri citar quanti scrissero su tai materie. Noi contenteremci di osservare che il signor Maynard fece raccol-

ta di molti giudizj del parlamento di Tolosa, i quali confermarono con la loro autorità questa massima; e che il Faber, il solo che nel suo libro *de erroribus pragmaticorum* s'innalberi contro l'unanime parere di tutti gli altri dottori, di buona fede confessa nel suo codice, essere stata decisa la quistione dal senato di Chambray, secondo ed a norma della comune opinione. Il secondo principio ancor più rilevante del primo, e più essenziale alla decisione di questa causa, si è quello di cui tutte le Parti convennero nelle ultime repliche, che secondo le regole generali il destino del testamento è collegato con quello dell'istituzione dell'erede, che i legati particolari sono per così dire trascinati dalla rui- na dell'istituzione, e che il rigor del dritto considera come morti senza testamento coloro che dopo averne fatto uno, non ebbero la buona sorte di rivivere nella persona dell' instituito. Ma si vuole, che debba farsi una generale eccezione a pro de' fideicommissi universali. Egli è subitamente certo, che questa proposizione può apparir contraria ad un gran numero di leggi, che suppongono qual principio indubitato, che non patisce nè distinzione, nè eccezione, che la mancanza d'erede sia un vizio che intacchi talmente la sostanza ed il corpo del testamento, da non lasciarne più sussistere veruna disposizione. Tutta la forza, tutta la virtù tutta la potenza di questa legge dissipasi e svanisce, tostochè quegli che n'era <sup>er</sup> il fondamento ed il primo motivo non e più in

in istato di trarne profitto. Queste sono l'expressioni de' jurisconsulti, che vi furon citate così frequentemente. *Si nemo subiit hereditatem, omnis vis testamenti solvitur*, l. 181, ff. *de regulis juris*. l. 9. ff. *de test. tutela*.

L'eccezione stataci proposta contro leggi cotanto generali non ha altro appoggio che quello di due diversi speziosi argomenti; e di fatto in questi racchiudesi quanto fuvvi spiegato sul punto, se non che non se ne fece quella separazione, che noi siamo obbligati di qui fare, affine di sottoporgli ad un diligente esame. Il primo, il più naturale ed il solo, al quale, par che s'abbia voluto ridursi nelle repliche, si è il supporre che tal sia ogidì il favor de' fidecomissi, che affettino i beni. Non son più personali, vis'è detto, son divenuti reali. Basta il possedere l'eredità del testatore, o in virtù del suo testamento, o in virtù della legge, perchè subito s'incontri un obbligo di soddisfare a questo gravame. Si presume sempre che il testatore abbia voluto imporlo a suoi eredi legittimi, benchè non ne gli abbia espressamente gravati: quest'è il cangiamento, che gl'imperatori Severo, ed Antonino introdussero nel dritto. Prima di loro la regola generale era contraria a' fidecomissi; ma dopo il rescritto pieno di giustizia, e di equità, che questi imperatori diedero su di questa materia, si pretende che gli eredi legittimi sieno gravati come gli altri di restituire i beni lasciati a titolo di fidecomisso. Il secondo appoggio, di cui sembra che si voglia far uso,

fu

fu di sostener che la sostituzione fideicommissaria potesse cangiarsi in sostituzione diretta in forza di una presunzione legittima della volontà del testatore; che bene spesso addviene nel dritto che quegli che era chiamato unicamente con termini di preghiera, venga risguardato come il vero e l'unico erede, *perinde ac si directo ei data esset hereditas*; e quest'è quanto fu tratto dall'autorità delle leggi 13, e 14 nel digesto *de test. milit.* A questi due argomenti dobbiam noi dunque attenerci. Esamineremo se quanto luminosi, sieno altrettanto solidi; e diam principio dallo stabilire i fondamenti di questa presunzione di dritto, che grava sovente d'un legato, o d'un fideicommissio chi non n'era espressamente gravato dal testatore. Distingueremo alla bella prima tre differenti spezie, nelle quali può esser proposta questa quistione. La prima si è, allor quando un testatore fece nel suo testamento molti gradi d'eredi, e gravò il primo di un fideicommissio, senz'aver ripetuto la stessa disposizione ne' gradi seguenti. Supponghiamo per esempio, che nel testamento in quistione, ove noi vediamo molti gradi d'institutione, l'abate d'Orleans avesse gravato il conte di s. Paolo d'un fideicommissio, e che avendo in progresso chiamato la signora di Longueville alla sua eredità, non avessele imposto il medesimo gravame: avrebbesi dovuto presumere, ch'egli avesse voluto esimernela, oppure che la sua intenzione fosse stata di sottometterve la egualmente dell'erede del primo grado? Se

noi

noi interroghiamo i jurisconsulti, ci rispondono tutti, che anticamente, nel tempo di una giurisprudenza rigorosa, nel quale temeva si di dar troppa estensione alle presunzioni ed alle congetture, e di sostituire l'intenzione e le viste de' giudici a quelle de' testatori, e di distruggere la legge con una interpretazione contraria al vero spirito, avrebbesi deciso secondo la lettera e la corteccia del testamento, che non era gravato che il primo grado, poichè il testatore non aveva gravato nominatamente tutti gli altri. E senza cercar qui scrupolosamente gli oggetti di questa giurisprudenza, basta l'osservare che gl' imperatori Severo, ed Antonino decisero, che i fideicommissi sarebbono considerati in tal caso come un gravame reale, che affettava tutta l'eredità; e che quantunque i sostituiti avessero il vantaggio di conseguirla, non dovevano eglino esser trattati più favorevolmente dell'instituito. Anzi, tanto più giusto sembrava di doverli sottomettere alla prestazione del fideicommissio, quanto che pareva che il testatore avessegli amati meno dell'instituito: e poichè egli aveva voluto gravar chi riceveva il primo i contrassegni del suo affetto, come mai coloro, ch'egli non amò che dopo di esso, avrebbono potuto dispensarsi dal subir quel gravame, ed adempire quella condizione? Tai furono i motivi della saggia decisione di quegli imperatori, che dai jurisconsulti fu estesa a' coeredi, ma che non aveva ancora per oggetto che gli eredi testamentarj, tra' quali egli è indubbi-

tato

tato che la repetizione tacita e presunta di un fideicomisso ha sempre luogo. Il secondo caso, ossia la seconda spezie, nella quale questa quistione può esser dibattuta, si è allorchè tutt' al rovecio quegli della cui eredità, si controverte, non fece testamento solenne, e contentossi di gravar di fideicomisso uno de' suoi legittimi eredi. Allora, se quegli che è il solo gravato dal testatore ripudia l'eredità, e la sua parte s'accresca al coerede, sarà egli obbligato di soddisfare al fideicomisso, di cui questa porzione era gravata? Si presumerà forse che l'intenzione del testatore sia stata di sottomettervelo in questo caso, come il suo coerede che n'era nominatamente gravato? Il jurisconsulto Giuliano portava opinione, che dovesse esserne sgravato; ma il rescritto degli imperatori Severo, ed Antonino cangiò intieramente la faccia della giurisprudenza, ed in forza di una giusta interpretazione di questo rescritto, Ulpiano corresse la decisione di Giuliano, e rispose che questo coerede legittimo doveva essere risguardato non altrimenti che se fosse stato sostituito al suo coerede, e che succedendo, per così dire, nel suo luogo, ed entrando ne' suoi dritti, doveva succedere anche ne' gravami impostigli, e soddisfare in di lui vece al fideicomisso: *Et tui quasi substitutus, consequetur ad crescentem cum suo onere portionem.* Finalmente v'è un ultimo caso più difficile degli altri due, ed è quello ove bisogna passare da un genere di successione ad un altro, e dagli eredi testamentarj agli eredi legittimi. Un testatore

gra-

gravò gli eredi che scelse egli stesso nel suo testamento, di legati, e di fidecommisso. Tutti questi eredi muojono prima di lui, o almeno prima di conseguirne l'eredità: presumerassi forse che questi legati, e questo fidecommisso, sieno un gravame imposto agli eredi di sangue? La ripetizione tacita e presunta avrà essa luogo, allorchè fa mestieri passar dalla successione testamentaria alla successione legittima? Quest'è la vera spezie e l'importante quistione di questa causa. Se noi fossimo nel primo caso; dove non si trattasse che di sapere se il sostituto sia obbligato di restituire il fidecommisso, di cui l'erede istituito era stato il solo espressamente gravato; la legge deciderebbe nettamente la quistione, perchè si tratterebbe sempre dello stesso genere di eredità, la quale ci sarebbe presunzione che il testatore avesse voluto assoggettarla alle medesime condizioni in tutti i gradi. Dove poi fossimo nel secondo caso, e dove la quistione si trattasse unicamente rispetto ad eredi legittimi, di cui l'uno fosse espressamente gravato di fidecommisso, potrebbesi forse esitare a pronunciare la medesima decisione sì nel secondo caso che nel primo, mentre vi si troverebbero gli stessi principj, gli stessi motivi, la stessa equità, e non bisognerebbe uscire da un sol genere di eredità, nel quale par che la previdenza del testatore sia come racchiusa? Ma qui tutte la circostanze dalla prima sino all'ultima sono del tutto differenti. Non si tratta di

decidere che un gravame imposto ad un genere di eredità, si estenda su tutti coloro che la conseguiscono; ma di sapere se un gravame che non fu imposto che alla successione testamentaria, possa estendersi su coloro, che conseguiscono la legittima eredità; se presumerassi che lo spirito e l'intenzione del testatore sia stata di comprendere, e di racchiudere nella sua disposizione non pur gli eredi testamentarj da lui instituiti, ma anche gli eredi legittimi da lui diseredati; o se a rincntro ciascun genere di successione formi, se si può esprimersi così, un cerchio, ed una sfera differente, fuor della quale non si possa estendere nè l'intenzione del testatore, nè gli effetti della di lui disposizione.

Per esaurire ancor più una siffatta quistione, procuriamo di penetrare fin nella sostanza de' motivi delle leggi che ammettono questa presunzione di volontà, allorchè si tratta unicamente di gravare un sol genere d'eredi all'adempimento del fideicommissio, di cui uno di loro è gravato espressamente. Se noi cercheremo quai sieno questi motivi, non ne troveremo che due principali, a cui noi siam d'avviso doverci unicamente fissare. Il primo si è la podestà; il secondo la volontà del testatore. La di lui podestà è costante in amendue i casi, o si tratti degli eredi testamentarj, o degli eredi legittimi. Nel primo caso, allorchè ha fatto un testamento, chi può mai dubitare ch'ei non possa gravare di fideicommissio coloro che ha onorati, come

par-

parlano le leggi, del titolo e della qualità d'eredi. Nel secondo, allor quando lascia la disposizione de' suoi beni all'autorità della legge, e dà a' suoi eredi tutto quel che non toglie loro, per poco che s'abbia contezza de' principj del dritto, non si porrà in disputa ch'ei non possa gravare gli eredi di sangue alla restituzione di un fidecommissio. E tostochè la di lui podestà è certa, non può più apparirne dubbia la volontà. Potè egli imporre del pari a tutti i suoi eredi la stessa necessità di restituire un fidecommissio. Nol fece espressamente che rispetto ad un solo; ma non lasciò per questo di avere in vista gli altri tutti. Credette di aver mostrato a sufficienza la sua propria intenzione gravando nominatamente i primi instituiti, o uno de' coeredi. Per istringere il tutto in una parola sola ha avuto sott'occhi tutte quelle spezie di successione che dovevano aver luogo dopo la sua morte. Egli ebbe, per così dire, in vista, egli gravò, egli assoggettò alla prestazione del fidecommissio il corpo dell'eredità anzichè ciascuno degli eredi in particolare: per finirla, potè egli farlo, ed è verisimile che il volesse; e quantunque una tal presunzione possa essere rovesciata da altre circostanze, come appunto le leggi ce ne forniscono di molti esempi, tuttavia essa passa per verità, sinchè non venga cancellata da pruove ancor più forti.

Vediam frattanto se noi possiamo trovare le stesse ragioni, gli stessi motivi, gli stessi pretesti allorchè fa d'uopo passare da un gene-

re di successione ad un altro, ed estendere sin sugli eredi di sangue un gravame, che fu imposto unicamente agli eredi testamentarj. Può forse dirsi dapprima che il testatore abbia potuto in questo caso gravar gli eredi legittimi di un fideicomisso, in tempo, in cui noi supponghiamo che non gli abbia per anche avuti in vista; o ben lungi dall'avergli presenti, non avesse sott'occhi che i suoi eredi testamentarj? Dirassi per aventura, come si separi questa clausola dalla clausola codicillare, aver lui preveduto che tutti i suoi eredi testamentarj si morrebbano prima di lui, ed avere altresì voluto, almeno in questo caso, lasciar la sua eredità agli eredi di sangue? Ma tutt'al rovescio non si tocca egli con mano, non avere esso avuto in considerazione che i suoi eredi istituiti; non è forse palmare ch'egli aveva dimenticati i suoi eredi legittimi e non avea gettato sovr'essi quello sguardo favorevole e necessario, affine di sostenere un fideicomisso? Perocchè alla fin fine per render valido un fideicomisso fà mestiero che il testatore abbia lasciato alcuni contrassegni della sua benevolenza verso coloro che ne vuol gravare. Senza un tal requisito, la di lui volontà non può essere eseguita, inutili le preghiere, impotenti i voti. Ma se con gran fatica può appena ritrovarvisi un solido fondamento, onde stabilire la podestà del testatore, come mai potrebbesi scoprirvi una presunzione probabile della di lui volontà? Chi potrà mai darsi ad intendere ch'egli avesse in vista gli eredi di sangue, mentre li priva del-

la sua eredità? E come mai vorrassi ch'egli abbia avuto sott'occhi e l'una e l'altra successione, poichè se i suoi voti fossero stati esauditi, se l'esito non avesse deluse le sue speranze, non avrebbe lasciato mai veruna successione legittima. Ella è cosa adunque e chiara e piana, che le leggi statevi citate non hanno veruna applicazione al caso presente. Egli è il vero, che bene spesso ammettesi nel dritto una repitizione di fideicomisso tacita e presunta; ma non viene ammessa che in due punzoni casi, cioè allor quando trattasi unicamente di obbligare un erede instituito di soddisfare al fideicomisso, di cui un altro erede instituito era gravato, o di assoggettare alla stessa legge il legittimo coerede di chi era gravato espressamente di fideicomisso.

Ad una tal massima che noi riputiamo tratta dalla sorgente medesima della giurisprudenza è vano ed inutile sforzo il volere opporre la legge unica, *cod. de caduc. toll.*, legge che concerne soltanto i diversi gradi d'eredi testamentarj, come ne sarebbe agevole cosa il provarlo, dove si potesse nell'udienza presente porre in disamina un tal punto. Indarno si vuol mettere a campo l'autorità dell'oscuro testo della legge 2. §. ult. ff. *de suis & legit. hered.* che il Bartolo chiama *locum scabiosum*, nella quale sembra che si voglia obbligare l'eredità legittimo a restituire il fideicomisso, di cui era gravato l'eredità testamentaria. Due de' più gran luminari del dritto, cioè Marco Cujacio, ed il presidente Faber, osservarono ambidue, ma

che dove questa legge venisse intesa nel modo che s'è voluto spiegarvela, sarebb' essa direttamente contraria a' più certi principj della giurisprudenza. L'uno più franco, e più risoluto nel decidere (il Faber) stralcia assolutamente quelle parole, che sono al termine di questa legge: *cum onore fidecommissi*. L'altro più moderato ed anche istruutto delle vere massime del diritto, dice che l'erede istituito aveva apparentemente rinunziato in frode del fidecommissario, e che la sua ripudia, secondo le massime della romana giurisprudenza, aveva acquistato un diritto a quello il quale poteva esigere il fidecommissio. Ma senz'intrigarsi in tal disamina, basta l'osservare che questo caso non ha nessuna fisionomia con quello che forma il soggetto della presente contestazione. Nell'uno l'erede aveva sopravvissuto al testatore; e comechè avess'egli rinunziato alla qualità d'erede, non aveva potuto farlo in frode del fidecommissario. Era questa una prevaricazione, che il pretore puniva con quell'editto solenne, di cui noi ne leggiam tutt' ora la disposizione nel titolo del digesto; *si quis omissa causa testamenti*. Ma nel caso della presente quistione, l'erede è morto prima del testatore: l'istituzione è veramente caduca, nè si può proporre quella nuova presunzione, che allegasi affine di sostenere il fidecommissio, senza ad un tempo stesso voler rovesciare quanto v'è di più fermo e stabile nella giurisprudenza. Per finirla, se potesse rimaner qualche dubbio su di questa prima quistione, per dis-

siparlo intieramente basterebbe riflettere, che dove questa presunzione avesse luogo, la clausola codicillare diverrebbe del tutto inutile. Qual'è l'unico effetto di questa clausola? Noi il diremo brevissimamente. E' di gravar gli eredi legittimi dell'esecuzione delle volontà del testatore in mancanza degli eredi testamentarj. Ora se fosse vero che in dritto, tostoche un genere di successione sarà gravato dal testatore, l'altro genere entri nelle obbligazioni, e ne' gravami di quello senza veruna espressa volontà del testatore, qual potrebbe esser l'uso, la necessità, diciamo anche, il pretesto della clausola codicillare, almeno in rispetto alla sostanza delle disposizioni del testatore? Conchiudiamo adunque, che ricercandolo così formalmente le nostre leggi tutte, ci fanno ad un tempo stesso sapere, che non presumesi mai che il testatore abbia voluto far passaggio da una spezie d'eredi ad un'altra, e che i di lui legittimi eredi, verso cui mostra egli tanto allontanamento, preferendo loro una ben lunga serie di eredi testamentarj, sieno divenuti nel fine del testamento l'oggetto del suo amore, e l'ultimo termine della sua volontà.

Che se poi facciasi passaggio a quel secondo pretesto, con cui s'è voluto dar colore alla causa presente; se pretendasi essere inutile il ricorrere a tal finzione di dritto, con la quale si presume che i fidecommissi sieno ripetuti in certi casi, anche rispetto all'erede legittimo, perchè nella spezie di questa causa siasi fatto una conversione favorevole, un cambia-

mento naturale della sostituzione fidecommis-  
saria in diretta, noi crediamo poter dire con  
viepiù d'asseveranza, che tal proposizione non  
s'è più udita in tutta quanta la giurisprudenza  
romana, e che cozza contro la natura di que-  
ste due sostituzioni, così opposte tra di loro,  
ch'egli è impossibile il fare questa conversione  
senza volere unire i due contrarj, e aggiun-  
gnere le più opposte estremità. Di fatto  
non viene autorizzata che colla singolare  
decisione delle leggi 13 14 ff lib. 29. *de test.*  
*militis.*; e siccome quest'autorità è una delle  
principali, di cui si fa uso per prevenire l'ef-  
fetto della caducità del fidecommisso, permet-  
tetici, o signori, di fermarci ancora un poco in  
questo luogo affine di farvi conoscere qual sia,  
secondo il parere de' più illuminati dottori, il  
verace senso, e la giusta applicazione di que-  
ste leggi. Nella prima §. 4 trattasi del testa-  
mento di un soldato, che dopo aver fatto un'  
instituzione, ed una sostituzione diretta, aveva  
dato la libertà al suo schiavo, e volendo co-  
ronare in lui i suoi benefizj, aveva gravato i  
suoi eredi dell' uno e dell' altro grado, di re-  
stituirgli l'eredità per fidecommisso. La mor-  
te tolse e l'instituito, ed il sostituito prima  
ch'egli avessero potuto conseguir l'eredità.  
Lo schiavo si lagò presso gl'imperatori dell'  
ingiustizia della sorte, che li faceva perdere  
ad un tempo stesso la quasi certa speranza del-  
la qualità di libero, e quella di erede. Gl'  
imperatori vollero che godesse e dell'una e  
dell'altra, come se amendue li fossero state la-  
scia-

sciate in termini diretti. La volontà del soldato era una legge superiore nel suo testamento, a tutte le altre leggi, e non potevasi già mettere in forse, ch'egli avesse voluto che il suo proprio schiavo godesse in un tempo stesso e della qualità di libero, e di quella d'erede. Fin qui non v'è nulla che non possa venir risguardato come un privilegio concesso alla qualità di soldato. Ma il jurisconsulto Mexican, nella legge seguente dimanda se possa ammettersi qualche cosa di somigliante nel testamento di un semplice cittadino, e risponde che quello non potrebbe essere ammesso che con la dovuta distinzione. Eccovi quella ch'ei propone. Se l'erede instituito e sostituito sono morti durante la vita del testatore, s'egli fu avvertito della loro morte, e non pertanto non cangiò il testamento, non bisogna introdurre novità di diritto: *nihil novi statuendum*: il testatore dovette sapere le leggi; e poichè esse dichiarano caduco il fideicommissio coll'istituzione, riputasi ch'egli abbia voluto assoggettarsi, per questa sola ragione di non avere egli fatto un altro testamento. Ma dove egli abbia ignorato la morte degli eredi istituiti, e dove questa non sia accaduta che dopo la morte di lui, prima del conseguimento dell'eredità, fa mestieri soccorrere allo schiavo in ogni possibil modo, *omnino subveniendum*. Noi qui osserveremo così di passaggio che questa legge somministra ancora un invincibile argomento contro il primo pretesto da noi poc' anzi esaminato, e con cui s'è voluto riparare,

è coprire, per così dire, la caducità dell' istituzione. Se fosse vero, come lo si sostenne, che gli eredi legittimi per una presunzione generale della volontà del testatore entrino con pienezza di diritto nel luogo degli eredi testamentari, e li rappresentino intieramente, perchè mai faceva egli d'uopo concedere un privilegio al soldato? Perchè inventare una distinzione nuova a pro del semplice cittadino? Nell' uno e nell' altro caso avrebbei costantemente presunto, che il testatore avesse voluto imporre il gravame del fideicommissio agli eredi legittimi in mancanza degli eredi testamentari. Quindi la morte del sostituto, e dell' istituto, sia durante la vita, sia dopo la morte del testatore non avrebbe fatto che cangiare la persona di quello che era gravato di fideicommissio, ma non avrebbe già estinto il fideicommissio. Quand' anche il testatore avesse saputo la mancanza degli eredi istituiti, non avrebbe dovuto cangiare il suo testamento, come quegli che doveva ben sapere che, secondo quella congettura così spesso allegata a pro del principe di Conty, riputavasi sempre che il fideicommissio fosse ripetuto anche a favore de' legittimi eredi. Tuttavia noi vediamo che accordarsi un privilegio al soldato, e che cercansi e pretesti e distinzioni rispetto al semplice cittadino. E tutto questo non prova egli invincibilmente la massima da noi stabilita, che non si passa cioè così facilmente da un genere di successione all' altro; che un eterno ostacolo separa i successori legittimi dagli eredi testamen-

mentarj, dove la volontà del testatore non gli unisca per la via della clausola codicillare? Senza questo essi ricevono i beni dalla mano della legge, e non già da quella dell'uomo; ed in conseguenza, tutti que' gravami, che l'uomo vi aveva imposti, svaniscono e dileguansi con chi n'era il solo gravato dal testatore.

Ma ritorniamo alla spiegazione della nostra legge, sulla quale vorrebbesi fondare quella conversione favorabile della sostituzione fidecommissaria in sostituzione volgare, cioè del fidecommisso in istituzione. La prima difficoltà che noi siam d'avviso doversi esaminare su di questa legge, consiste nel sapere qual sia il vero e genuino senso di queste parole: *omnino subveniendum*. Significano elleno che fa d'uopo tutt'insieme dare e la libertà, e l'eredità allo schiavo, oppure semplicemente la libertà? Una tal quistione è decisa dal medesimo giureconsulto, in un'altra legge riferita sotto il titolo del digesto *de fidecommissariis libertatibus*; l'*Antonius* 42. Il caso di questa legge è lo stesso della legge che tutt'ora esaminiamo. L'instituito ed il sostituito muojono prima d'avere accettato l'eredità, che doveano sì l'uno che l'altro restituire ad uno schiavo del testatore; ed il medesimo giureconsulto Meciano, dice, che si fa distinzione tra il soldato, ed il semplice cittadino; quanto al testamento del soldato, *libertas & hereditas*; quanto a' testamenti de' semplici cittadini, *satis habuit libertatem confirmare*. E' lo stesso giureconsulto che parla e nell'una e nell'al-

tra

tra legge. La legge *Tractabatur* che sembra più generale è del libro 4 del suo trattato de' fideicommissi. La legge *Antoninus* è del libro settimo dello stesso trattato. Qual apparenza, che s'egli avesse voluto dire nel libro quarto che lo schiavo ottiene ad un tempo stesso è l'eredità e la libertà, avesse poi deciso tutt' al rovescio nel libro settimo, che non può aspirare che alla libertà? Per l'interpretazione di quelle leggi, che appariscono contrarie l'una all'altra, noi non abbiam più sicura regola di quella dello spiegare una legge generale con una legge particolare, e di limitare una legge anteriore, con una legge posteriore. Qui, queste due massime cospirano del pari a pro dell'interpretazione da noi propostavi. La legge *Tractabatur* è generale, ed indefinita: essa espri-  
mesi con questi termini: *omnino subveniendum*. La legge *Antoninus* è particolare, essa deter-  
mina precisamente il senso di queste parole al-  
la sola concessione della libertà. La prima è  
anteriore, la seconda è posteriore, e potrebbe  
derogare alla prima, quand'anche avessero el-  
leno qualche cosa di contrario. Tale è l'inter-  
pretazione data a questa legge da dottori di alta  
sfera. Così l'intese Rafaelo di Cuma, di cui  
Marco Cujacio riputò moltissimo le *repetizioni*;  
così l'intese il Baldo, così l'intese il medesimo  
Cujacio. Non si può negare che la glosa ed il Bar-  
tolo sieno d'un parere contrario; ma la glosa è  
condannata dallo stesso Bartolo, poichè essa  
porta troppo lungi la decisione di questa leg-  
ge, come noi l'oserveremo subitamente; ed il

Bar-

Bartolo, per provare il suo parere non allega che ragioni più aconcie ed adatte a stabilire il partito contrario. Ma tra questo combattimento di glose, e di commentarj, abbiam noi fortunatamente un interprete, alla cui autorità devono piegare il capo gli altri tutti, ed è il libro delle basiliche, nel quale non trovasi la legge *Tractabatur*, ed ove leggesi a rincntro la legge *Antoninus*. Ora da questo solo, noi crediamo poter raccogliere la più sicura interpretazione, che possa darsi alla legge, che forma una delle principali difficoltà della presente quistione. Per qual ragione di due leggi molto simili tra di loro che sono nel digesto, non se ne trova che una nelle basiliche? Questo non può essere accaduto che per due sole ragioni, che tutte e due rispondono egualmente all' obbiezione che pretendesi trarre dalla legge *Tractabatur*, Egli è manifesto che questo stralciamento fu fatto, o perchè giudicossi che la seconda di queste leggi spiegasse la prima, e che quantunque avessero elleno lo stesso spirito, l'espressione dell' una era nondimeno più chiara di quella dell' altra; e posto questo, egli è visibile che queste due leggi essendo simili, danno allo schiavo unicammente la libertà; o perchè si è supposto che la seconda legge correggesse la prima, e dato questo, la sola disposizione che possa trovarsi in tutto quanto il dritto, favorevole al principe di Conty, è una disposizione che i più sani interpreti del dritto risguardarono qual disposizione inutile abolita, cancellata da una dispo-

sizione posteriore, che ristabiliva il *jus commune*. Perciò le basiliche somministrano un argomento invincibile contro la dubbiosa ed incerta autorità della legge *Tradabatur*. Imperciocchè o questa non intende di parlare che della libertà, come la legge *Antoninus*, ed in altra è inutile: non basta il dire esser questa contraria alle pretesioni del principe di County: o quella legge intende di parlare anche dell'eredità, ed in tal caso è veramente favorevole a coloro che se ne valgono; ma di leguasene ogni favore, come la si paragona con una legge posteriore, da cui vien essa abrogata, la quale vien risguardata dagli imperatori, e dagli interpreti del dritto qual sola decisione autorizzata dall'uso. In una parola, o è una legge inutile, o è una legge abrogata: Avanziam cammino. Su via, quand' anche si volesse dare un'estensione più grande a questa legge, e sostenere che il jurisconsulto abbia deciso che lo schiavo dovesse essere dichiarato non pure libero, ma erede testamentario; supponghiamo ancora che questa legge non sia distrutta da una decisione posteriore, qual conseguenza potrebbesi mai trarre da un caso cotanto favorevole qual è quello della libertà? V'è studente in *jus* per principiante e poco pratico ch'egli siasi, che non sappia quanti privilegi, quante eccezioni, quante distinzioni contro le più irrefragabili massime del dritto abbia essa fatte introdurre? Di fatto dove si volesse dare un'altra interpretazione a questa legge, sarebbe forza il cancel-

la-

lare un' infinità d' altre leggi, che dal tempo di quel jurisconsulto stabilirono qual certa massima, che i fideicommissi risolvansi in nulla, sempre che non vi sia un erede istituito capace di sostenerli. Papiniano il suppone qual principio inespugnabile nella legge 39 §. *Heres institutus. ff. de Admon. & peric. Tut. e nella legge Cohered. 41 §. 3. ff. de Vulg. & Pupill. Subst.* Gli imperatori Valeriano, e Galliano, che vissero gran tempo dopo il jurisconsulto Meciano, poichè egli scrisse sotto gli Antonini, quegli imperatori, diciamo, fanno vedere espressamente nella legge *eam quam 14 cod. de fidecomm.* che è una regola generale, anche rispetto a' fideicommissi universali, che allorchè vi è un testamento, la mancanza di conseguimento d' eredità rende inutili tutte le altre disposizioni. *Tunc enim locum habet quod regulariter traditur, ea quæ in testamento relinquuntur si ex testamento non audeatur hæreditas, non valere cum verbis relictæ directis adiri potuit hæreditas.* Finalmente per qui stralciare molte altre citazioni ( che si potrebbe fare senza numero ), le istituzioni di Giustiniano bastano per decidere questa difficoltà. Quest' imperatore vi pone tutti i casi, ne' quali un padre di famiglia vien riputato morir senza testamento, e vi comprende espressamente quello della distinzione osservata dal jurisconsulto nella legge, *Tractabatur de testamento militis. Si quis aut noluerit hæres esse, aut vivo testatore, aut post mortem ejus, antequam hæreditatem adiret, decesserit... in his casibus paterfamilias intestatus*

*tus moritur. Instit. quib. mod. test. infir. §. 2.*  
 Qual è il caso nel quale pretendesi che la legge *Tractabatur* decida in generale l'ammissione dell'erede fidecommissario tuttochè caduca l'istituzione? E' allor quando l'erede è morto dopo la mancanza del testatore, prima del conseguimento dell'eredità. Qual è il caso, in cui Giustiniano decide che il padre di famiglia muore senza testamento, ed in conseguenza, che l'eredità appartiene agli eredi di sangue? E' precisamente il medesimo caso dell'erede istituito, che muore dopo il testatore.

Perciò una delle due, o la legge di Maciano deve essere confinata al caso particolare d'uno schiavo, o vuolsi ch'essa sia generale, ed allora è contraria al testo delle istituzioni, e senza dubbio è abrogata da Giustiniano. Ed affinchè non venga ad alcuno in pensiere di dire che questa decisione può ben far vedere che il testamento è inutile, ma non prova mai che il fidecomisso sia annullato, Giustiniano c' insegnà altresì nelle istituzioni, che come vien lasciato un fidecomisso con un testamento, è necessario che il testamento contenga una istituzione d'erede; senza di questo il fidecomisso è inutile. Quest'è quanto ritrovasi nel titolo *de fidecomm. hæred.* §. 2. *Imprimis igitur sciendum est, opus esse ut aliquis recto jure testamento hæres istituatur ejusque fidei commitatur ut eam hereditatem alii restituat, alioqui inutile est testamento in quo nemo hæres istituitur.* Testo che apparisce così preciso, ch'egli è ben difficile dopo una tale autorità sostenere la massima

con-

contraria. Aggiugniamvi il suffragio di tutti quanti i dottori, di quegli stessi che furon citati a pro del principe di Conty, e soprattutto del Cujacio, del Peregrini, di Antonio Faber, del Mantica; e diciamo finalmente che noi non ne troviamo pur uno, che sia di un parere contrario, salvo che la glosa condannata dal Bartolo.

Che se ad onta di tante ragioni sostenute da una folla d'autorità, pretendesi tutt'ora far qui valere quell'argomento comunea tutti coloro che dimandano la restituzione di un fideicomisso, cioè le congetture, le presunzioni della volontà del testatore, che vien riputato aver voluto che in ogni maniera, ed in tutti i casi il fideicomisso fosse conseguito da quei cui è destinato, noi risponderemo a quest'obiezione colla scorta de' primi, e de' più gran principj della romana giurisprudenza. Primieramente diremo che questa volontà, quand'anche si potesse supporla, è una volontà impotente, sterile, inefficace, come quella che non siegue l'ordine voluto dalla legge. Chi fa un testamento esercita a dir vero la podestà, e la funzione di un legislatore; ma questo carattere ch'egli ricevette dalla legge, è sempre soggetto alla legge stessa. Ora la legge stabilì una forma inviolabile, in cui essa vuole ch'egli esprima la di lui volontà. Dove egli non curi di seguitare le regole da essa prescritte comincia tosto a sprezzare la legge, alla quale è debitore di tutta quanta la propria autorità; e la legge ripigliando un potere ch'è

sa non aveva fatto che dargli in prestito, vendicasi dello sprezzo di lui, negandogli il necessario soccorso di una favorevole interpretazione, alla quale le di lui espressioni non possono dare verun colore. Ma in secondo luogo, non è poi neanche vero che possa in allora presumersi volontà alcuna nel testatore. Non gli è permesso d'ignorare le leggi. Egli sapeva, o doveva sapere ch'esse li porgevano un rimedio sicuro, una sufficiente precauzione nel far uso della clausola codicillare. Egli non se n'è servito. Dunque affidò la sorte de' fidecommissarj all'erede istituito. Dal destino di questo volle che dipendesse anche il loro. Non presumesi per niente ch'egli abbia voluto sostituire in loro luogo gli eredi legittimi, allorchè non ha fatto uso di quella disposizione, la sola in cui la legge e scuopra, e riconsca, ed autorizzi una tal precauzione.

Ma se la caducità dell'istituzione è sempre seguita da quella del fidecommissio, allorchè il testamento vien risguardato come testamento, si deve forse decidere il contrario, come lo si consideri qual codicillo? Quest'è la seconda questione di diritto, che ci resta da esaminare; rispetto alla validità del titolo del principe di Conty. Sovvengavi, di grazia, o signori, in questo luogo, delle parole, con cui è concepita questa clausola. Noi le ripetiamo qui ad oggetto di poterne esaminar più agevolmente e la natura, e gli effetti. Dichiara, che vuole che il suo testamento vaglia per diritto di testamento

*nuncupativo*; e se non vale o non può valere per dritto di testamento, vuole che vaglia per dritto di codicillo, donazione *causa mortis*, ed ogni altra disposizione di ultima volontà, che possa esser più valida per dritto, e meglio sussistere. Le parole della clausola sono estesissime. Comprendono qualsivoglia genere di disposizione, e fanno vedere quanto basta che il testatore ha voluto che la sua ultima volontà fosse eseguita sotto qualsivoglia forma, in cui la si potesse considerare. Pare a prima giunta che la semplice lettura di questa clausola basti per decidere la quistione a pro del principe di County. Il solo motivo, che rende inutile il fidecommisso, si è la caducità dell'istituzione. Ora questo motivo cessa tostocchè il testamento venga considerato qual codicillo. Tanto è lontano che sia necessario il trovare in un atto di tal natura un'istituzione di erede, quanto che anzi serebbe questa del tutto nulla ove ci fosse fatta; ed il più gran favore, o per dir meglio, la più gran condiscendenza de' giureconsulti, limitasi a convertire in fidecommisso universale, quel che porta in un codicillo i contrassegni ed il carattere d'una istituzione diretta; e poichè l'istituzione dell'eredità in un codicillo è non pure inutile, ma altresì proibita, non si può forse ragionevolmente conchiudere, che la caducità dell'istituzione non sarebbe distruggere le altre deposizioni che si trovano in quell'atto? Qualunque apparenza di verità siavi in questa proposizione, la si attacca con un gran numero d'obbie-

zioni, che appariscono di un gran rilievo. Vi fu detto dapprima, che il principe di Conty non poteva più valersi dell'ajuto della clausola codicillare dopo avervi rinunziato solennemente. Tale si è, vi si è detto, la rigorosa disposizione del dritto civile nella legge 8 *Codicill.*, che decide la variazione, e l'incostanza, esser proibite in tal materia, e chi ha una volta preso la qualità di erede testamentario non poter più esercitare la menoma azione coll' appoggio della clausola codicillare, la quale suppone che il testamento più non sussista. Ma prima di tutto noi potremmo qui dimandare a coloro che propongono un tale appoggio, qual sia la legge qual sia l'ordinanza che regola siffatta procedura presso di noi d'una maniera cotanto rigorosa; e comechè per la decisione delle quistioni di dritto, che sono assoggettate al vostro giudizio, noi siam obbligati di seguire l'autorità, o piuttosto la ragione delle leggi romane; chi potrà mai persuadersi che per regolare la procedura solita farsi nelle dimande che si producono a' referendarj del palazzo, sia egli necessario, di consultare le formule, e le parole delle azioni, che il dritto aveva scrupolosamente introdotte, e che presso di noi regolansi con principj assai più equi? Potremmo altresì sostenere con molta ragionevolezza, non esser noi precisamente nel caso di questa legge; e dire altresì, supporre essa due dritti uniti nella stessa persona, l'uno in forza di un'istituzione diretta, l'altro in virtù d'una sostituzione obli-

qua,

qua, e fidecommissaria, che vien fatta presumere dalla clausola codicillare; su di che gl' imperatori Arcadio, ed Onorio obbligano chi ha questi due diversi titoli, di appigliarsi ad un solo. Può egli fare quella scelta, che più li pare e piace, al tempo che in tenta la sua azione; ma fatta che sia la scelta non può più cambiarla. Ma nel nostro caso il principe di Conty non ha per anche fatto questa scelta. Egli ha unito tutti e due questi dritti nella sua dimanda, senz'appigliarsi piuttosto all'uno che all'altro. Dimandò di essere preservato come erede testamentario; ma operò altresì in forza della clausola codicillare, come quegli che dimandò il pagamento del legato, contro la sig. di Nemours, ch'è l'erede *ab intestato*. Non si può ancora privarlo nè dell'una, nè dell'altra azione, e noi di più possiam dire, che non vi sarebbe già maggior ragione di privarlo del dritto che ha in esecuzione della clausola codicillare, di quello sia di torgli il dritto ch'ei pretende avere in forza dell'istituzione. Ha scelto egualmente l'uno che l'altro. Ha unito e confuso queste due qualità nella sua persona; e dove fosse giusto quel discorso che gli si vuole opporre, dovrebbe egli perdere e l'una e l'altra, giacchè le ha assunte amendue.

Tutto quel che la signora di Nemours potrebbe conchiudere da questa legge nel caso peculiare di questa contestazione, si è che il principe di Conty dovrebbe essere obbligato di fare la scelta dentro un certo determinato tem-

po, e dichiarar se vuol risguardare il titolo di cui dimanda l'esecuzione o come testamento, o come codicillo. Allora la di lui pretensione avrebbe qualche colore. Ma quanto al presente, non si può dire in veruna giusa che il principe di Conty abbia rinunziato ad alcuno de' suoi dritti, poichè gli ha proposti tutti e due egualmente.

La seconda obbiezione, che vien fatta contro la clausola codicillare, non ci sembra già più difficile da distruggere. Si è voluto citare l'autorità di un dottore, che fece un trattato speziale della clausola codicillare, nel quale fa vedere ch' essa non ha alcuno effetto, dove la sua forza, e la sua natura non venga spiegata dal notajo. Quale apparenza, dicesi, che sia stata spiegata ad un uomo, che non aveva ancora imparato a distinguere i suoi parenti da' suoi amici, come apparisce dal preambulo del di lui testamento? Il principio stabilito da quest'autore potrebbe essere molto ragionevolmente combattuto; ma dato pure che noi il facessimo buono, che conseguenza ne si potrebbe mai trarre? Supponghiamo, esser necessario che il notajo spieghi la forza, e gli effetti della clausola codicillare, non presumessi forse in ogni modo ch' ei l'abbia fatto, e si farà per avventura dipendere l'esecuzione delle ultime volontà, dalla pruova d'un fatto di tal natura? Un siffatto appoggio ove venisse proposto nella vostra udienza, e si proponesse che il notajo non ha spiegato al testatore l'effetto di questa clausola, potreste voi, o

si-

signori, ammetterne la prova? Tutto ciò che è della sostanza e dell'essenza dell'atto, non provasi egli forse con l'atto stesso; e dato che il testatore sia savio e ragionevole, l'interesse del pubblico soffrirà egli forse che si permetta di provare ch'esso testatore non intendesse le clausole da lui medesimo di suo proprio pugno sottoscritte? Dicasi pure quanto si vuole, che quella clausola è una clausola di stile, mentre appunto per questo presumesi ancora di più che il testatore l'abbia intesa; e quando venisse concessa una tal libertà, ben presto dimanderebbei a provare che un testatore savio e ragionevole non ha capito l'essenza, e le conseguenze di una clausola derogatoria di una rivocazione generale; e nessuno ha maggiore interesse della signora di Nemours nel sostenere che non devesi permettere di provare che un testatore non abbia inteso ciò che ha sottoscritto come suo testamento. Voi, vedete adunque, o signori, che quest'obbiezione non è già men contraria al privato interesse della signora di Nemours che l'ha proposta, di quello sia al pubblico vantaggio. Passiamo agli altri argomenti fatti contro la clausula codicillare, argomenti molto più rilevanti di quei che sinora v'abbiam spiegati.

Or s'è detto che faceva d'uopo distinguere due sorti di clausole codicillari; le une vaghe e generali, come quella di cui si tratta, il di cui unico effetto si è di supplire alle mancanze di solennità, e non mai a quelle di volontà; le altre precise, espresse e particolari,

con cui un testatore prega nominatamente i suoi eredi legittimi di eseguire la di lui ultima volontà; e siccome quest'ultima spezie di clausola codicillare è una nuova volontà del testatore, così non v'è dubbio, ch'essa non possa riparare nel testamento il difetto della di lui volontà. Questo ragionamento lo si è voluto appoggiare all'autorità di Giacomo Gottifredo sul codice Teodosiano, il quale fa vedere, come una massima indubitata, che la semplice clausola codicillare non può supplire al difetto di volontà, nè riparare i vizj che attaccano la sostanza del testamento. Nel caso nostro si trovano unite tutte e due queste circostanze: difetto di volontà, poichè i principi di Connivitudo non sono chiamati che sotto una condizione che non si è verificata: vizio essenziale, che attacca la sostanza di questo testamento. Se ne può forse trovare un più grande della caducità dell'institutione, che secondo tutti i jurisconsulti, è il fondamento, la base, l'anima del testamento?

Prima di formar risposta a quest'objezione, la sola che possa aver qualche colore, non possiamo far di meno di non riassumere in poche parole i principj generali stabiliti dal drito sulla natura e sull'effetto de' codicilli, per farne in progresso una giusta applicazione alla clausola codicillare. Senza qui cercar l'origine di una tal disposizione, cioè del codicillo, che può giustamente chiamarsi il testamento del dritto delle genti, ed il solo in effetto che noi abbiamo conservato nel nostro uso;

con-

contentiamci di far vedere che un codicillo non è altro che una preghiera diretta da un uomo moribondo al suo erede, con la quale gli chiede l'esecuzione di una volontà meno solenne del testamento. Quindi deriva, che secondo i primi principj della romana giurisprudenza i termini diretti, le parole imperative sono assolutamente ignote in questa sorte di disposizione; e laddove son queste necessarie ne' testamenti, sarebbono poi viziose ne' codicilli. Il testatore comanda; ma chi fa un codicillo prega. L'uno ordina, come fornito della podestà impartitagli dalla legge: l'altro supplica in forza di quell'unico potere, che par che la natura abbia affisso alle preghiere de' moribondi. Fermiamci a quest'idea e giusta, e naturale di un codicillo. Non può questa esser combattuta se non se da chi non abbia neppur subodorato i primi elementi del dritto civile. Ogni codicillo è per essenza, e per natura una preghiera *enissa*, una volontà supplicante indiritta a quei che hanno già il titolo d'erede. Questa preghiera, a dir vero, è sempre sicura di ottenere quanto dimanda; questa volontà è certamente efficace; e può dirsi riguardo a' testatori quel che fu detto altre volte rispetto a're, ch'essi comandano, quando pregano. Ma è però sempre una preghiera sempre una volontà supplicante; e quest'è quanto la distingue essenzialmente dal testamento. Siccome v'ha due sorte d'eredi, gli uni testamentarj, e gli altri legittimi; vi sono egualmente due sorti di codicilli, e la loro

dif.

differenza è fondata sulla diversa qualità delle persone, alle quali sono indirizzate queste preghiere, che compongono l'essenza tutta de' codicilli. I codicilli della prima specie sono que' che son fatti ( come parlano le leggi ) *ad testamentum*, che sono considerati qual conseguenza, qual accessorio qual dipendenza del testamento, perchè in tal caso il testatore indirizzò le sue preghiere unicamente all'erede istituito. Quindi proviene, che questa specie di codicillo siegue la natura, ed il destino dell'atto, al quale è affisso; e siccome esso sussiste, se anche il testamento sussiste, così estinguesi insieme col testamento. Ma v'è una seconda specie di codicilli indipendenti dal testamento, e sono que' che ognuno che abbia la capacità di testare, fa senza far testamento; e laddove ne' primi, il codicillo è considerato da' jurisconsulti, qual pruova indirizzata all'erede instituito; negli ultimi poi è sempre risguardato qual preghiera fatta all'erede legittimo. Questa distinzione è chiaramente stabilita nella legge 16. ff. *de jure codicillor.*, ove il giureconsulto la spiega ne' termini seguenti: *Et ut manifestius dicam, intestato patre familias mortuo, nihil desiderant codicilli, sed vicem testamenti exhibent: testamento autem facto jus sequuntur ejus.* Tale è la natura del codicillo, tali sono le sue diverse specie; supposto questo noi crediamo poter dire che non v'è nulla di più agevole dello spiegare gli effetti della clausola codicillare. Che cosa è una clausola codicillare? È una disposizione,

che

che ha forza di cangiare un testamento in un codicillo ; di sostituire ad una legge assoluta , una preghiera sovente più efficace ; di far che ciò che non potrebbe valere come testamento in rigor di diritto , possa essere eseguito come codicillo secondo le regole dell' equità . Ma siccome abbiam noi distinto due sorti di codicilli , gli uni affissi al testamento , gli altri indipendi-  
ti da quello ; qual sarà l' effetto codicillare in questa favorevole conversione ch' essa fa di un testamento in un codicillo ? Sarà forse di farne un codicillo , che siegua la natura ed il destino del testamento ; o tutt' al rovescio un codicillo che sussista da se stesso senza alcuna nec-  
essaria relazione a verun altro atto , senz' alcuna dipendenza di un testamento ? Non è difficile , ma rileva però moltissimo il rispondere ad una tal quistione . Noi diciamo subitamente , non esser malagevole la risposta per essere evidente che la clausola codicillare non puo mai formar un codicillo della prima spezie , cioè un co-  
dicillo che sia indivisibilmente affisso al de-  
stino del testamento ; poichè dando essa ap-  
punto ad un testamento la forma , e la natura di un codicillo , a qual testamento resterebbe at-  
taccato esso codicillo , non essendovene più , e non avendovi aggiunta il testatore questa clausola importante , se non che per supplire al difetto dal testamento , per occupare il suo posto , per essere eseguito come una volontà *enissa* , in ca-  
so che il testamento non possa avere il suo effetto come volontà solenne ? Ora s' egli è assurdo il dire , che la clausola codicillare pos-

sa fare giammai d'un testamento un codicillo, che sia del numero di que' che la legge chiama *appendicem*, & *sequelam testamenti*; cosa mai ci resterà egli da conchiudere, se non se che la forza, e la virtù di questa clausola consiste precisamente nel fare un codicillo della seconda spezie, cioè di que' che esistono da per se stessi, senza riconoscerne e la vita, e l'essere dal testamento? Noi diciamo in secondo luogo che interessa il rispondere a questa quistione quantunque facile da decidersi; perciocchè da questa sola unica risposta, posson trarsi dall'una banda tutti i principj risguardanti la clausola codicillare, e dall'altra la soluzione di tutte le obbiezioni con l'appoggio delle quali pretendesi renderla inutile nella spezialità di questa causa. Di fatti se tale è la natura della clausola codicillare, che renda il testamento al quale è aggiunta intieramente simile ad un codicillo, che sussisterebbe senza l'appoggio di un testamento, la distinzione di questa clausola sarà una stessa cosa con quella del codicillo. Or qual'è quella di questa spezie di codicillo, se non se, come l'abbiam già detto così alla sfuggita, una preghiera che un moribondo indirizza al suo erede legittimo, con la quale lo sconsiglia di adempire a quant'egli dispone colla sua ultima volontà? Perciocchè essendo ogni codicillo essenzialmente una supplica fatta all'erede, ed essendovi due sorte d'eredi gli uni legittimi, testamentarj gli altri; sin dal momento che questa supplicazione non se la potrà più indirizzare all'erede testamentario, per-

chè

chè la clausola codicillare suppone che non ve ne sia, sarà forza ch'essa abbia per unico oggetto il legittimo erede. La natura adunque, e la forza tutta della clausola codicillare è racchiusa in questi due principj, che veramente dovevamo esser dispensati dal qui provarli, l'uno che questa clausola è fatta per supplire alla mancanza dell'erede testamentario, e conseguentemente, ch'essa suppone necessariamente che non ve ne sia più: l'altro, ch'essa produce l'effetto di sostituire l'erede legittimo nel posto dell'erede testamentario, con quell'efficaci ed energiche preghiere, che si presume che ogni testatore indirizzi a' suoi eredi di sangue, co' soli termini della clausola codicillare. Qual' è la naturale conseguenza di questa diffinizione, e di questi principj? Ella è che non si può distinguere, come si è voluto tentarlo nella causa presente contro i più chiari testi del jus civile, contro l'unanime consenso di tutti i dotti, senz'eccettuarne pur uno, due sorti di clausole codicillari, le une espresse, formali, efficaci al sommo, che sono indirizzate nominatamente agli eredi di sangue; le altre vaghe, generali, clausole di stile anzichè di volontà, che al più al più potrebbono soltanto riparare alcuni difetti di solennità. Viene accordato, che quando la clausola codicillare da noi esaminata, fosse concepita nella guisa di quelle della prima spezie, la pretensione della signora di Nemours non sarebbe per niente sostenibile, e ch'essa sarebbe fuor d'equivoco gravata di fideicommissio verso il principe di Conty. Ma pretendesi che

che la clausola codicillare del testamento dell' abate d'Orleans, non essendo concepita con generalità di termini, non contenga veruna preghiera formale, che imponga alla signora di Nemours la necessità della restituzione. Prima di tutto noi dimanderemmo volentieri a chi propone una tal distinzione, da qual sorgente siasi tratta. Forse da' testi del dritto? Forse da' pareri de' dottori? Forse finalmente dalla giurisprudenza de' vostri giudizj? Fino a quest' ora non s'è vista citata alcuna legge che la stabilisca, verun dottore, che la sieguia, verun giudizio che la confermi. Fermiamci alcun poco a pesar la forza di quest' argomento. Ancorchè negativo, forma esso poco men che una spezie di dimostrazione nella differenza che forma il soggetto del nostro esame. S'ella fosse la verità, che questa distinzione di due spezie di clausole codicillari fosse conosciuta nel dritto, ciò sarebbe senza dubbio un primo principio, ed una massima fondamentale in questa materia; ma supposto questo, come mai sarebbe possibile che la scrupolosa esattezza, de' difensori della signora di Nemours, i quali han cercato fin nelle più inutili leggi, e nelle meno adatte al caso presente, non avessero potuto rinvenire in tutto quanto il dritto verun pretesto almeno oscuro ed equivoco, onde si potesse trarre con una dubbia interpretazione questa distinzione rilevante, su cui aggirasi la difesa tutta della signora di Nemours? Come può mai darsi, che un tal principio così utile

le, e cotanto necessario, sia sfuggito a' juris-  
consulti in quell' infinito numero di leggi ris-  
guardanti i testamenti? Come mai Giustiniano  
non n' avrebbe fatto menzione alcuna nelle sue  
istituzioni? Come mai gl' interpreti del drit-  
to e antichi e nuovi, secondi in distinzioni,  
ferti in quistioni, autori di un' infinità d' opi-  
nioni nuove, che bene spesso fanno a' cozzi  
col testo delle leggi, non avrebbono potuto  
immaginare questa differenza essenziale tra le  
diverse spezie di clausole codicillari? Nè qui  
si stia a dire, che il solo paragone di al-  
cune leggi basti per far sentire una tal di-  
stinzione. Nelle une, come per esempio nella  
legge *Titia* 13. ff *de inoff. testam.*, gli eredi  
*ab intestato* sono nominatamente, ed espressa-  
mente pregati dal testatore di soddisfare alle  
disposizioni del suo testamento. Nelle altre,  
come nella legge 8. cod. *de codic.*, il testatore  
dice puramente, che vuole che il suo testamen-  
to vaglia come codicillo, *pro codicillis etiam*  
*id valere*; e che da queste due diverse formule,  
si può, e si deve conchiudere, che una clausola  
codicillare è bene spesso differentissima da un' al-  
tra. Chi fa una tal difficoltà, si dimentica,  
che qui non trattasi già di esaminare la for-  
mula, ma sibbene l' effetto della clausola codi-  
cillare. Dove la contesa andasse unicamente  
sulla formola, la loro divisione sarebbe imper-  
fettissima. Non pure se ne potrebon distin-  
guere di due sorti, se ne potrebbono contare  
fin cinque, e sei, di cui ne abbiamo gli esem-  
pi nel digesto; ed il sig. Cujacio unitamente

a tutti gli altri dottori c' insegnà che il numero non n' è determinato; che in tal materia non si tratta già di una formola fissa ed inviolabile, che consista in una certa disposizione di parole. La buona fede che presiede a siffatte disposizioni, di cui essa ne ha felicemente inventato l' uso per attemperare il rigor del dritto, non patisce che vengano essere rinchuse in un così stretto cerchio. Ogni espressione, e fin anche ogni congettura, che possa far presumere che il testatore abbia voluto l' esecuzione del suo testamento ad onta che l' crede non fosse in caso di sostenerlo, è bastante per tener luogo di una vera clausola codicillare. Ma qui che cosa cerchiam noi? Non già la formola, ma l' esecuzione, ma l' effetto della clausola codicillare. Ora in questo tutte le clausole codicillari sono eguali. Quest' è ciò che fino a quest' ora abbiam soltanto provato con un argomento negativo, tratto dal silenzio delle leggi, e de' dottori. Ora bisogna provarlo e co' principj del dritto, e con l' autorità de' jurisconsulti, e col parere degl' interpreti. Ecco tre argomenti positivi che termineranno di porre questa verità nel suo maggior lume.

I principj del drito possono forse essere ambigui dopo tutte quelle riflessioni, che abbiam già fatte? Ripigliamo la serie delle nostre proposizioni. La clausola codicillare riduce il testamento allo stato di un codicillo. Tale è il suo effetto naturale, anche nella formola, che citasi come l' esempio delle cau-

le codicillari vaghe, generali, imperfette. Quest'è la prima proposizione da noi spiegata. Il codicillo sostituito da questa clausola al testamento è un codicillo indipendente da ogni testamento. Seconda proposizione. Ogni codicillo indipendente dal testamento, è una preghiera indirizzata all'erede legittimo, e non può essere altra cosa. Perciocchè, finalmente in diritto vi son due sorti sole di disposizioni dirette, assolute, imperative; disposizioni oblique, precarie, supplicanti. Un codicillo non è, per verità una disposizione della prima specie; dunque esso appartiene unicamente alla seconda. Dunque per un'infallibile conseguenza, poichè la clausola codicillare forma un codicillo sussistente da per se stesso, ed un codicillo di questa qualità è una preghiera fatta all'erede di sangue; ogni clausola codicillare non è altro che una preghiera o espressa, o implicita, ma sempre egualmente efficace, che il testatore indirizza a coloro, che la natura destina a lui per successori. Vi sono adunque, a dir vero, due specie di codicilli, l'uno de' quali viene indirizzata all'erede di sangue, l'altro all'erede testamentario; ma non può esservi che una clausola codicillare, come quella che suppone necessariamente il difetto dell'erede istituito, e conseguentemente può aver soltanto per oggetto l'erede di sangue. A chi parla mai il testatore, quando dice: *io voglio, io desidero, io bramo che il mio testamento sia eseguito come codicillo?* Forse che all'erede istituito? No; perocchè egli suppone in quel momento, che

non ve ne sia alcuno in istato di raccogliere il frutto de' suoi benefizj. Il testatore parla dunque sempre all' erede di sangue. Il faccia egli o con termini espressi, o con una clausola codicillare, sarà sempre vero che il fa nell' uno, e nell' altro caso; e conseguentemente l' esecuzione delle sue ultime volontà sarà sempre egualmente inviolabile. Alla forza di questi principj aggiugniamci l' autorità delle leggi, e senza qui farne una folla di citazioni, attenghiamci ad un sol testo, che finisce di stabilire intieramente la massima, che noi abbiam voluta, per unico appoggio della nostra opinione. Chiunque, dice Ulpiano, faccia un codicillo, debb' esser risguardato, come se avesse instituiti eredi tutti coloro, a' quali apparterranno i suoi beni dopo la di lui morte: *Patrifamilias, qui testamenti factionem habet, & codicillos faceret, perinde haberi debet, ac si omnes hæredes ejus essent, ad quos legitima ejus hæreditas, vel bonorum possessio per ventura es- set.* L. 3. ff. *de jure codicill.* Nulla di più chiaro e decisivo di questa legge. La forza del codicillo sta unicamente in ciò, che gli eredi legittimi son sisguardati quali eredi testamentarj. E perchè questo? Perchè il testatore nel non togliere loro quel che potrebbe togliere, glielo viene a dare. *Dedit, dum non ademitt,* dice Ulpiano in un altro luogo. Ora la clausola codicillare forma un vero codicillo; dunque il suo effetto sta nel sostituire gli eredi di sangue a' que' di testamento. A' primi adunque, e non ad altri vien essa indirizzata.

Finalmente se questo principio potesse ancora ammettere dubbio alcuno, basterebbe il citare gl' interpreti tutti del dritto, senz' eccezione, de' quali non se ne troverebbe pur uno, che non l' abbia supposto, o confermato espressamente. Ma lasciam da parte questa folia d'autori per attenersi unicamente a' due più gran luminari del dritto, l' uno italiano, l' altro francese, il Bartolo, ed il Cujacio. Qual decisione più formale di quella del primo, allorchè dice sulla legge prima *ff. de jure codicilli*. *Ista sunt paria, relinquere a venientibus ab intestato, & dicere si non valet jure testamenti, valeat jure codicillorum*. Il gravare nominatamente gli eredi *ab intestato* dell'esecuzione d'un testamento, ella è una stessa cosa col dire, *se il mio testamento non vale come testamento, io voglio che vaglia come codicillo*. Poteva fors' egli condannare con un linguaggio più chiaro la nuova distinzione di due generi di clausole codicillari? Il Cujacio non ispiegasi con minor precisione del Bartolo, quando ci dice sul titolo del *Cod. de fideicommiss.*, che se il testamento è caduco, i fideicommissi lasciativi non sono già dovuti dagli eredi di sangue: *Addendum tamen deberi, si ab intestato succedentes rogati, probentur, vel rogati intelligantur ex generali, & simplici sermone testatoris, vel ex clausula codicillari*. Voi vedete, o signori, che questo grand' interprete del dritto, eguaglia nella stessa guisa di Bartolo, la clausola codicillare alla preghiera espressa fatta agli eredi di sangue; e che la distinzione

ne statavi proposta, l'avrebbe egli risguardata qual paradosso in dritto. Ci rincresce il qui fermarsi a provare così per esteso, un principio che non ha replica; ma siccome su questo perno principale s'aggirano gli argomenti tutti della signora di Nemours, così non si poteva far a meno di non fermarlo, ed assordarlo con tutte queste riflessioni, dopo cui nulla di più facile, che il rispondere alle difficoltà, che vengono opposte alla clausola codicillare.

I difensori della signora di Nemours conven-gono, che dove noi trovassimo nel testamento dell'abate d'Orleans una preghiera espressa, indirizzata agli eredi di sangue, la clausola del principe di Conty non patirebbe equivoco. Ora noi abbiam fatto chiaro e co' principj del dritto, e coll'autorità delle leggi, e col parere de' dottori che il pregar nominatamente i suoi eredi è una stessa cosa col pregargli in generale per la via della clausola codicillare. Ove può dunque esser ridotta la difficoltà? Rispondiamo tuttavia con un poco più d'estensione alle due principali obbiezioni, in forza di cui si vorrebbe deludere ed il potere e l'efficacia di questa clausola. Noi le abbiam già osservate così di passaggio. Si dice in primo luogo, che la clausola codicillare può riparare unicamente un difetto di solennità, e non mai un difetto essenziale nella sostanza del testamento, come sarebbe la caducità dell'instituzione. Dopo i principj da noi stabiliti, tre brevissime riflessioni basteranno per rovesciare af-  
fat<sup>a</sup>

fatto questa prima obbiezione. Prima di tutto egli è si poco vero che la clausola codicillare non possa togliere il difetto essenziale della caducità dell' instituzione, che anzi per quest' oggetto appunto fu essa introdotta; per sostituire cioè l' erede legittimo all' erede testamentario come l' abbiam ripetuto tante volte. Se l' istituzione non fosse caduca, la clausola codicillare sarebbe inutile; e poi si vuole che ciò che la fa sussistere, invece la distrugga; e che non operi punto precisamente nel caso, in cui si ricorre ad essa. Progrediamo più oltre, ed aggiugniamo in secondo luogo, che per poco che si voglia consultare i principj naturali, converrassi che quel che distingue un testamento da un codicillo, un' istituzione da un fideicommisso, è una pura e semplice solennità del diritto civile, consistente unicamente nel termine d' erede. Che cosa è un testamento? *Directa hæreditatis datio*. Che cosa è un fideicommisso universale? *Obliqua hæreditatis datio*. Ambidue han questo di comune tra di essi, che sono una donazione de' beni del testatore. In che mai differiscono? Nell' esser fatti, l' uno in termini imperativi, l' altro in termini di preghiera. Or che cosa è tutto questo, se non che una semplice formalità, che per la rigidezza de' principj porta seco tuttavia, come l' abbiam già spiegato, la caducità del testamento? Se dunque viene accordato che la clausola codicillare ha forza di togliere i difetti di solennità, è necessario parimenti convenire, poter essa qui rimediare alla caducità del testamen-

to, non avendo questa caducità per principio se non se una rigorosa solennità. Ultimamente, e questa è la terza riflessione, che noi opponghiamo ad una tal obbiezione, egli è fuor d'equivoco che il difetto di solennità rende nulla, inutile, caduca, l'istituzione, istruttamente che la premorienza dell'erede istituito. Ora se pur è forza di riconoscere, che quando questi due difetti sono uniti insieme, quello cioè della solennità, a quel della caducità, ch'essa si trae seco, la clausola codicillare sostiene il testamento, e gli impedisce la caduta; per qual ragione mai vorrassi ch'essa non possa levare il difetto, di caducità allorchè questo si trova solo? E che? Il testatore avrà dunque voluto che questa clausola produca il suo effetto, dato che un difetto di solennità ferisca il di lui testamento; e non l'avrà più voluto, supposto che la mancanza dell'erede istituito renda fallite le sue giuste speranze! Ma non passiamo per anche all'esame della sua volontà; e per finire di sciogliere, e sgombrare per fino i più leggeri dubbj, che potessero tutt'ora restar su di quest'obbiezione, a tutte queste ragioni aggiugniamvi i chiari e precisi pareri de'dottori. Che cosa dice il Cujacio su di una tal quistione? Quai sono i casi, ov' egli fa vedere che la clausola codicillare deve produrre il suo effetto? *Si testamentum destinatur, si injustum pronuntietur, si rumpatur, si iritum fiat, omnia quæ sunt in testamento scripta, debebuntur, jure fideicommissi, ab her-  
re.*

redibus legittimis. Quest' è quanto dic' egli intorno alla legge 77. §. *Filius matrem ff. de legat.* 2. Si ferma egli forse all' unico caso di mancanza di solennità; o piuttosto quai casi non abbraccia egli con una siffatta estensione di termini? Un testamento abbandonato, un testamento non solenne, un testamento rotto, un testamento caduco. Eccovi quai sono, secondo il parere di questo dottore, i testamenti, a cui la clausola codicillare arreca un rimedio efficace. Ripete egli poco men che lo stesso intorno alla legge *Titia 13. ff. de inoff. testam.* Eccettua puramente il caso dell' inoffiziosità, nel quale siccome presumesi che il testatore sia stato fuor di mente, così non può egli fare nè testamento nè codicilo di sorte. In che guisa parlano eglino gli autori tutti citati dalla stessa signora di Nemours sulla quistione della caducità? Il Mantica dice precisamente, che, *ea vis est clausulae, ut successores intestati videantur rogati.* Il Peregrini sott' altri termini, in sostanza dice lo stesso. Il Menochio nel suo consulto 106, stabilisce limpidamente l' eccezione della clausola codicillare, nel caso della caducità. Dove noi volessimo mettere a campo tutti quegli autori che spalleggiarono una tale opinione, sarebbe un non volerla finir mai; ce n' ha quasi altrettanti che interpreti del dritto; e noi siam d' avviso, non esservi proposizione più universalmente ricevuta in tutta quanta la giurisprudenza, di quella da noi qui supposta. Sembra altresì, e con questa sola osservazione porrem fine, sembra che il giu-

reconsulto Paulo abbia voluto prevenire, e togliere questo dubbio nella legge 29 §. 1. ff. *Qui testam. fac. poss.* egli esamina l'effetto di queste parole: *Hoc testamentum volo esse ratum quacumque ratione poterit*; e decide che l'intenzione del testatore è stata di far eseguire il proprio testamento, *etiamsi intestatus decessisset*. Dal che ne conseguita che ciò, che può farlo morire senza testamento, come sarebbono e difetto di solennità, e mancanza, e ripudio dell'erede istituito, e nascita di un postumo, tutto fu preveduto, tutto fu compreso, tutto fu racchiuso nell'intenzione del testatore, come quegli che avvisossi aver bastevolmente provveduto a tutti questi casi, col mezzo della clausola codicillare.

Viene aggiunto in secondo luogo, e ciò con molta ragione, che la clausola codicillare non può riparare il difetto di volontà. Come mai potrebb' essa sussistere senza volontà, mentr' anzi è puramente opera della sola volontà? Il favor della volontà, e non altro, la sostiene contro le rigorose massime del dritto, e la rende inviolabile. Sarebbe del tutto vano l'appoggiare un principio così irrefragabile coll'autorità del dotto ed illustre Giacomo Gottifredo. Ma da questo principio, qual conseguenza può mai egli trarsene contro la clausola codicillare? Si vorrà forse sostenere che la volontà dell'abate d'Orleans non sia propizia a' principi di Conty? Ma qual volontà fuvvi mai più chiara, più limpida di questa? Prega egli con la maggiore efficacia possibile sua madre

dre di restituire ad essi i di lui beni. Non può negarsi che dov'egli si fosse qui fermato, un avvenimento imprevisto avrebbe potuto interrompere la serie ed il progresso de' suoi disegni. Vero, verissimo, che la morte dell' erede gravato di restituzione, avrebbe annullato il fidecomisso; il che noi crediamo di averlo bastevolmente provato. Indarno avrebbesi fatto valere la forza della di lui volontà, quand'ei non si fosse valso dell'unica strada permessali dalle leggi; quand'egli non avesse fatto toccar con mano, che sua intenzione era di gravare i suoi eredi legittimi di quel fidecomisso. Ma quest'è quanto fece egli vedere fuor d'equivoco col mezzo della clausola codicillare. Egli potè volerlo; l'ha voluto: non basta; l'ha voluto nella forma prescritta dalle leggi. Che cosa manca egli mai alla sua volontà per essere intieramente eseguita? Che se poi vogliasi tutt'ora mettere in dubbio la volontà del testatore; senza qui ripetere tutte quelle ragioni statevi spiegate dalla parte del principe di Conty; e le quali jeri noi procurammo di mettervele innanzi agli occhi, ci limiteremo ad un solo argomento, che noi crediamo poco men che insolubile. Supponghiamo per un momento, che il testatore abbia voluto quel che la signora di Nemours pretende essere stato l'oggetto della sua volontà, e vediamo se una tal supposizione, non sia onnianamente destituta di verisimiglianza. Egli è già fuor di quistione, che quando l'ordine da lui stabilito nelle sue dis-

posizioni avesse potuto avere il suo effetto, esso volle che i principi di Conty conseguissero i di lui beni per la via di fideicomisso. Ma in caso che gli eredi istituiti vengano a mancare, è forza il supporre con la signora di Nemours, ch'ei cessò di volere che la sua eredità passasse ai principi di Conty, cioè questa non è più una serie ed un'ordine di grandi prescritto dal testatore. È una condizione vera, ed una condizione così necessaria, che la sua mancanza può rendere inutile il fideicomisso, e distruggere qualsivoglia di lui disposizione. Sviluppiamo ora questo pensiero, e procuriamo di renderlo sensibile, il più sommariamente che per noi si possa. Che cosa volle adunque l'abate d'Orleans? Che se il conte di s. Paolo, o la signora di Longueville potessero conseguire la di lui eredità, la restituissero per intiero a' principi di Conty; ma che se l'uno, o l'altra venissero a morte prima di lui, i principi di Conty fossero privati dell'eredità; e questo nel tempo, che con la clausola codicillare grava gli eredi di sangue dell'esecuzione delle sue ultime volontà al caso che vengano a mancare gli eredi testamentarj. La cosa è come se un testatore parlasse questo linguaggio. *Io gravo il mio erede di restituire i miei beni a Mevio; ma se il mio erede muore avanti di me, voglio che i miei beni sieno lasciati a' miei legittimi eredi.* Ora che cosa sarebbevi mai di più assurdo, e di più inconcepibile di una tal volontà? L'erede istituito era un impedimento, un ostacolo.

colo, una spezie di barriera, che suspendeva, che tratteneva il corso de' benefizj del testatore, pronti a spargersi sull' erede fidecommissario; e perchè quest' impedimento non sussiste più, perchè è tolto quest' ostacolo, perchè è rotta questa barriera, la sorgente della liberalità del testatore verrà a disseccarsi tutt'ad un tratto; perderà egli di vista l' oggetto della propria tenerezza, per essersi questo reso più vicino a' suoi sguardi? Egli l' amava lontano; ed ora nol farà più, mentre non v' è nulla che ne lo divida? Ponghiamo ancora questo ragionamento in un lume più chiaro. L' ordine dell' instituzione, l' ordine della scrittura, è l' imagine e la prova dell' ordine, dell' affetto, e della volontà del testatore. Supposto questo, chi fu il più prediletto dall' abate d' Orleans? Fu il conte di s. Paolo. Qual è l' erede che li vien dietro nell' ordine della tenerezza? E' la signora di Nemours, madre del testatore. Dopo di essa offronsi allo sguardo i principi di Conty; e finalmente nel quarto grado gli eredi di sangue, ch' ei poteva ancora privare de' suoi beni con una ben lunga serie di sostituzioni, ed alle quali presumesi aver lui pensato nella clausola codicillare. Dunque egli preferì i principi di Conty agli eredi di sangue, e gli ha preferiti nel tempo, in cui sperava di aver due eredi prima di loro; e si vuole che in un tempo, in cui non v' è nessuno che li precede nell' ordine della tenerezza del testatore, gli abbia poi esclusi in favor di coloro, ch' ei non ebbe sott' occhi

che

che dopo di essi, cioè in favor degli eredi legittimi? Ei li preferiva agli eredi di sangue, allorchè occupavano solo il terzo grado nell'ordine delle sue disposizioni; e cesserà di preferirli dacchè cominciarono ad occupare il primo? Eccovi adunque a che riducesi la di lui intenzione, in quel senso che le vien dato dalla signora di Nemours. *Io voglio, che i principi di Conty abbiano la mia eredità, posto che un altro li preceda nell'eredità de' miei beni; ma se non v'è nessuno che li preceda, non voglio più in allora che vengano riputati ammessi alla qualità d'eredi, e lascio i miei beni al mio legittimo erede.* Se questa volontà non ha ombra di verisimiglianza, se tutti i passi, che si fanno per giugnere ad una tal interpretazione, sono altrettante supposizioni impossibili, se non vi si trova che tenebre, che contraddizioni, che assurdità; che cosa ci resta egli mai da conchiudere, se non se, che l'intenzione del testatore è espressa, che n'è certa la volontà, e che conseguentemente qui appunto si trova il vero caso, in cui la clausola codicillare debb'aver luogo, come quella che fu inventata al solo ed unico oggetto di sostenere colla propria forza quella volontà, che in rigor di dritto minacciasse di crollare. Qui adunque ripigliamo la serie de' nostri principj. Vi son due sorte di codicilli; gli uni indirizzati all'eredità instituito, affidati gli altri alle premure dell'eredità legittimo; ma non c'è che una sola spezie di clausola codicillare, come quella che non può mai contemplare l'eredità di sangue. E la ragione, e la

e la legge, ed i dotti, tutto concorre allo stabilire, che questa clausola è essenzialmente, e per natura una preghiera fatta da un moribondo a' suoi eredi legittimi. Il favore la forza, l'autorità n'è così grande, ch'essa può venir perfino in soccorso della caducità del testamento, non che ripararne il difetto di solennità. L'unico difetto, ch'essa non può rimediare si è quello di volontà; ma noi possiam dire, che non vi sia mai stata volontà più chiara, più limpida di quella che s'offre subito agli occhi nella spezie di questa causa. Dal che ne conseguita, che la clausola codicillare debb'esser riguardata qual decisivo appoggio, che toglie gl'impedimenti tutti potutisi far nascere dalla quistione della caducità. Adonta della serie e concatenazione di queste proposizioni si son volute fare due altre obiezioni; l'una antica, l'altra nuova, alle quali è ben doveroso di soddisfare per venire a capo di quanto concerne questa parte della causa. La prima si è che le clausole codicillari non han luogo presso di noi; perchè i nostri testamenti tutti non son altro che veri codicilli. La seconda è fondata sull'autorità di alcune leggi, nelle quali vien detto, che se un testatore pensando di non avere che un erede legittimo, lo grava di qualche fideicommissio, in tal caso non si può obbligare il nuovo erede, che comparisce dopo la di lui morte, a prestarlo, ma vien questo ridotto alla metà, che cade unicamente su chi n'è stato nominatamente gravato dal testatore, dal che si pre-

pretende conchiudere, che poichè l' abate d'Orleans, avendo due eredi, il conte di s. Paolo la signora di Nemours, non gravò espressamente di fideicomisso che l'uno, l' altra debba esserne sollevata. La prima obbiezione sarebbe plausibile, quando fosse proposta dai difensori del principe di Conty; ma sorprende che il patrocinatore della signora di Nemours abbia creduto di farne un appoggio in sua difesa. Vero che le clausule codicillari sono incognite; non basta il dire, che sono assurde in un codicillo; e per conseguenza ne' nostri testamenti, che sono pretti, e meri codicilli. Ma prima di tutto qui trattasi d'un testamento fatto in paese dove osservasi il *jus commune*, e secondo gli usi, le forme, le solennità di questo dritto. Questa risposta tuttochè isolata potrebbe esser bastevole. Avanziam terreno e mostriamo che da questo ragionamento converrebbe trarre una conseguenza onnianamente contraria all'interesse della signora di Nemours. A chi fece un tal argomento, accordiamgli pure quanto dimanda. La clausola codicillare non abbia pur luogo ne' codicilli. I testamenti tutti sieno pur codicilli. Il testamento medesimo, che forma il soggetto del nostro esame, non lo si riguardi pure che qual codicillo. Ma qual conseguenza da tutte queste supposizioni? Eccovela secondo i principj tutti del dritto. Se è un codicillo, non v'è più istituzion d'erede; quest'atto non n'è succettibile. Se non v'è più istituzione; dunque tutte le disposizioni dirette si cangiano in dis-

posizioni oblique; dunque l'istituzione del conte di s. Paolo, e della signora di Longuevile diventano un fidecommissio. Se essa non è più risguardata che qual fidecommissio, dunque è della medesima natura della disposizione, che chiama i principi di Conty. Se è della stessa natura, non v'è più bisogno di ricorrere ad una conversione di sostituzione fidecommissaria in sostituzion diretta. Se questa conversione è inutile: se le istituzioni, e le sostituzioni importate dal testamento, sono tutte del medesimo genere, dunque per una necessaria deduzione, riconosciuta parimente dai difensori della signora di Nemours, l'interruzione de' gradi non può distruggere l'ultima sostituzione; dunque la disposizione non è caduca; dunque il testamento sussiste da per se stesso. E di fatto, allorchè discesi che sarebbe cosa assurda l'ammettere una clausola codicillare in un codicillo, non è già perch'essa sarebbe contraria allo spirito ed alla natura del codicillo; ma sibbene perchè vi sarebbe del tutto superflua. Tutta il suo vigore riducesi forse al far d'un testamento un codicillo? E perchè mai aggiugnerla a ciò che non è, e non può esser che un codicillo? Questa sarebbe una disposizione da burla con la quale il testatore direbbe, *io voglio che il mio codicillo vaglia come codicillo*. Non v'è bisogno d'altro per confermare la verità di quanto finora abbiam detto, che quest'appoggio è fuor di luogo, che avrebbe avuto molta apparenza in bocca del principe di Conty,

ma

ma che in bocca della signora di Nemours, serve unicamente a sommistrare un argomento incontrastabile contro di essa.

Ponghiam fine a quanto riguarda questa quistione, con la risposta che noi avvisiamci doversi fare all'ultima obbiezione, che non fu proposta che nelle due allegazioni che ci sono state consegnate da due giorni soli. Delineiamo quì la spezie delle leggi, sulle quali è fondata. Taluno crede d'avere un solo erede, e non pertanto ne ha due, fa un codicillo, nel quale grava di fidecomisso quell'unico erede ch'era a sua cognizione. Dopo la di lui morte comparisce un secondo erede. Si dimanda prima di tutto, se quest'ultimo potrà essere assoggettato alla prestazione de' fidecomissi nella parte a lui spettante. Dimandasi in seguito, se il suo coerede gravato espressamente di fidecomisso dal testatore, dovrà adempierlo intieramente non altrimenti che se fosse il solo erede, o se non sarà obbligato a farlo che per la sola metà. Sulla prima quistione Paniniano non esita di dire, che fa d'uopo aggravar questo nuovo coerede assolutamente sconosciuto al testatore. La seconda la trova egli più spinosa e difficile, e tuttavia per equità gli è avviso, doversi ridurre i fidecomissi alla metà. Noi quì non entriamo già in esame se una tale interpretazione contenga in se altrettanta solidità, quanta sottigliezza dimostra. Dove i nostri costumi l'avessero ammessa; e non si trovasse maggior verisimiglianza in congetture assolutamente opposte a quelle di Pa-

pi-

piniano; in una parola, se non dovesse decidersi, che avendo voluto il testatore gravar di fideicomisso l'erede da lui conosciuto, deve presumersi che con viepiù forte ragione ne avrebbe gravato chi non gli era noto in nessuna guisa; e che ci vuol ben molta fatica a concepire, ch'ei volesse stralciare a favor d'uno sconosciuto, la metà del legato, ch'ei faceva al fideicommissario. Senza voler distrugger presunzioni con altre presunzioni contrarie e cancellar colori con altri colori; diamo per supposto, che l'interpretazione di Papiniano sia ad esclusione di qualunque altra la giusta, la equa, la sola conforme a' principi del diritto: noi confessiamo che anche in una tal supposizione, non è facile l'indovinare la conseguenza, che se ne può dedurre nella decisione di questa causa. Tra l'una e l'altra spezie passa una così enorme differenza, che reca bene stupore che sia pur passato in mente a chicchesia di farne l'applicazione al testamento, che forma il soggetto della nostra disamina. Qual è la ragione, che determinò ed il Papiniano, e dopo di lui il Cujacio? Non altra che quella dell'ignoranza del testatore: *Cum existimaret ad solam consobrinam suam bona perventura*. Qual è il principio di questa decisione? E' facile il colpirlo. I fideicomissi sono appoggiati semplicemente, e puramente sulla volontà, come quella che n'è l'anima, ed il fondamento. Ora non si può presumere veruna volontà rispetto a chi non era noto al testatore, e non era da lui conosciuto per erede. Fors' egli avreb-

be gravato questo erede di fideicomisso, egualmente di quello che gli era a notizia. Fors' avrebbe egli altresì scemato i gravami della sua eredità, se avesse preveduto doversi dividere tra molti. La di lui volontà è incerta; e converrebbe che fosse certa per assicurare l'intera esecuzione del fideicomisso. In dubbio, si decide a favor dell'erede, e non potendo conoscere di certa scienza la volontà del testatore, vi ci avviciniamo per quant'è possibile coll'osservar quella della natura e della legge, che parlano in favor degli eredi di sangue. Vediam frattanto se questo principio abbia qualche relazione col caso presente. Quest'ignoranza così decisiva, diciam meglio, quest'ignoranza il solo principio della decisione di Papiniano, trovasi essa per avventura nella quistion presente? Vorrassi mai dire che l'abate d'Orleans non abbia risaputo nè il numero, nè la qualità de' suoi eredi; che abbia preso abbaglio o nel fatto, credendo che la signora di Nemours non fosse di lui sorella, o nel dritto credendo che sua sorella, non li fosse egualmente vicina di suo fratello, ed egualmente capace di potergli succedere? Non basta: non pure non è presumibile che il signor di Longueville non avesse contezza de' suoi veri eredi, ma si può anzi far toccar con mano esser cosa impossibile che nella clausola codicillare avesse in vista altri che la signora di Nemours. Progrediamo sempre dietro le nostre prime idee. La clausola codicillare è una preghiera indirizzata agli eredi legittimi.

L'aba-

L' abate d' Orleans non ne aveva che tre, il conte di s. Paolo, la signora di Longueville, e la signora di Nemours. Nell' istituzione parla egli ai due primi, e li grava nominatamente del fideicommissio verso i principi di Conty. Nella causola codicillare parla all' ultima. Perchè questo? Perchè uno dei principali casi per cui è aggiunta questa clausola, è quel della ceducità dell' istituzione, cioè della premorienza dei due eredi istituiti. Dunque v' è un caso, nel quale egli suppone i suoi due primi eredi fuori di stato di poter ascoltare le sue preghiere, e di obbedire alle sue parole, e tuttavia non cessa di pregare, e di far intendere la sua voce. A chi può dunque esser rivolta, s' è vero ch' egli abbia per oggetto gli eredi legittimi, e ve ne sieno due di morti? Non è egli visibile e palmare ch' essa non può risguardare che il terzo erede, il solo superstite, cioè la signora di Nemours; e che in conseguenza come l' abbiam già detto dessa è quasi nominatamente gravata dal testatore?

Dopo tutto questo noi non ci daremo la briga di rispondere a molte obbiezioni simili di quelle da noi poc' anzi esaminate, come per esempio a quella, pretesa trarsi dai testamenti nulli per la preterizione di un figlio di famiglia, ne' quali i giudizj decisero con molto di ragionevolezza che la clausola codicillare non potesse produrre verun effetto; ma questo in forza di quegli stessi principj, che noi abbiamo stabiliti, cioè perchè in questi casi si suppone o che non vi sia mai stata volontà, o

essendovi stata, che fosse ingiusta. Qui volontà certa; qui volontà giusta. Il potere del testatore, e la sua volontà camminano d'un passo eguale, e sostengono amendue con pari forza la di lui disposizione. In vece di gettare il tempo in tutte queste quistioni inutili, s'avrebbe potuto trattarne due, avanti certamente una maggior relazione collo statuto e colla vera natura del presente testamento. L'una sarebbe stata di sapere se il principe di Conty non sia obbligato d'aspettare la morte della signora di Nemours, avanti di formar la sua dimanda; e su di una tal quistione, quant'a noi ci sarebbe stato avviso che un fideicommisso la cui restituzione non è sospesa espressamente dal testatore, sia un fideicommisso presente, che può dimandarsi subito dopo la mancanza di chi l'ha fatto; e da un altro lato, ove non fosse esigibile che dopo la morte della signora di Nemours, il principe di Conty ne avrebbe tuttavia anche attualmente il diritto, e potrebbe dimandarne la conferma con tutti quegli appoggi, che servono a sostenerlo. Il perchè la dilazione non sarebbe d'ostacolo, che non fosse d'uopo esaminar tuttavia la quistione della prova per testimonj. La seconda quistione sarebbesi ridotta al sapere se la signora di Nemours non avesse almen diritto di dimandar la detrazione della quarta Trebelliannica; ma una tal quistione ci sarebbe parsa non per anche matura, come quella che concerne l'esecuzione, e non mai la validità del titolo, trattandosi puramente in que-

quest' oggi di esaminarne la validità. Tali sono, o signori, le riflessioni tutte da noi credute doversi fare intorno alla prima parte di questa causa; cioè, intorno a quanto concerne il titolo del principe di Conty. Esse riducono si a quest'unica proposizione, che il rigor del diritto renderebbe caduca l'istituzione, e per una necessaria induzione anche il fideicommissio, dove la clausola codicillare appoggiata sulle regole dell'equità non li venisse in aiuto.

Passiamo ora ad esaminare i titoli della signora di Nemours; e vediamo se questi derogano a quei del principe di Conty, e se il testamento da lui sostenuto per valido per non esser caduco, venga almen rivocato dagli atti posteriori. Il primo di questi atti si è la donazione; il secondo si è il testamento de' 26 febbrajo 1671. Noi non ci estenderemo gran fatto su quanto appartiene al primo, il che certamente potrebbe formare materia di una ben lunga dissertazione, che consisterebbe nel sapere in quai casi una donazione rivochi un legato, o un fideicommissio, e se in un tal soggetto siavi qualche differenza trai fideicommissi singolari, e le sostituzioni universali. Noi contenteremci di dire in generale, che sembra di molto malagevole il far sussistere ad un tempo stesso una donazione universale, ed un fideicommissio pur universale, cose che per verità hanno due diversi oggetti. Vero che la donazione non comprendeva che i beni presenti, e che il fideicommissio abbracciava i beni avvenire; ma

da un' altra banda , vedesi nella donazione , che l' abate d' Orleans stipula un dritto di ritorno in favore della signora di Nemours dopo di lui , e conseguentemente par che i principi di Conty avrebbero cessato d' esser l' oggetto non men della sua affezione , che della sua volontà . Senz' estenderci su di una tal quistione , noi ci avvisiamo ch' essa debba esser decisa collo stesso fatto di demenza , col quale vien combattuto il testamento posteriore alla donazione . Se il testamento è l' opera di un insensato , la donazione ha lo stesso difetto ; poichè tra l' uno e l' altra c' è il solo spazio di tre giorni . Se l' abate d' Orleans era sano di mente nel tempo del testamento , lo era altresì in quel della donazione : s' egli era mentecatto allorchè fece il secondo di questi atti , lo era anche allorchè soscrisse il primo . Uдiamo adunque la donazione al testamento : e poichè non pretendesi distruggere quest' ultimo atto , che rivoca costantemente il primo testamento se non se coll' unico appoggio della demenza del testatore , entriamo in questa non men grande che importante quistione , più spinosa di tutte quelle da noi finora spiegatevi , veramente degna dell' attenzione del pubblico , ed ancora più di quella della giustizia .

La capacità generale di far atti ha il suo appoggio su di una legge naturale . Quella di fare un testamento è l' effetto di una legge civile , che accorda agli uomini una spezie di consolazione della loro mortalità , permettendo loro di rivivere , per così dire , nella persona de-

loro eredi, e di procurarsi un' imagine ed un' ombra d' immortalità con una lunga serie d' eredi, che possano essere un monumento eterno della saggezza e della podestà del testatore. E siccome la capacità di ciascun uomo è stabilita sull' una, e sull' altra di queste leggi, vi son due sorti di cagioni che possono privarne. Le une son fondate su di una ragione naturale, che anche isolata basta per annichilare, o per sospendere la podestà del testatore: le altre, ancorchè stabilite egualmente su di una ragion naturale, abbisognano dell' autorità della legge civile, per distruggere quella libertà d' impegnarsi, e di disporre, che la legge impartisce a tutti dopo una certa e determinata età. Quindi per esempio, la legge che priva i fuoriosi, e gl' insensati della facolta di testare, è una legge puramente naturale, cui non fa d' uopo dell' ajuto di veruna legge positiva. Ad onta del silenzio de' legislatori, sarà sempre vero il dire che un mentecatto non può mai fare una disposizione che sia valida. Finattrantochè v' avrà ragione tragli uomini, il consenso di tutte le nazioni autorizzerà una tal massima; e per una necessaria induzione di questo principio, egli è palmare e visibile che anche prima del tempo dell' interdetto, il furioso è assolutamente fuor di stato di fare un testamento che sia valido. Non è già l' autorità del magistrato, ma quella della natura stessa, che pronunzia il suo interdetto. Il giudice non fa, per così dire, che dichiararlo; ma esso è stabilito indipendentemente dal suo ministe-

ro sin dal cominciamento della demenza. Ciò non procede così rispetto ad un prodigo. Ancorchè la causa del suo interdetto sia tratta da una ragion naturale che non patisce che venga rimesso il destino di una famiglia tralle mani di un uomo che non ha la proprietà del suo che per dissiparlo, e non ne usa che per abusarne; tuttavia siccome questa ragione non produce già un'incapacità assoluta, fa mestiero che l'autorità della legge civile confermi quella della legge naturale: e finchè il ministero del giudice non abbia fissato lo stato del prodigo, può egli peranche godere della libertà comune a tutti gli altri. Una tal differenza, che non abbisogna di prova alcuna, è chiaramente esposta ne' §. 1. e 2. *Instit. quibus non est permisum facere testamentum.* Un furioso, dice Giustiniano, sin dal momento che ritrovasi in questo stato, non può far testamento, come avviene d'un impubere. L'uno ha perduto il giudizio; l'altro per anche non l'ha: *testamentum facere non possunt impuberes, quia nullum eorum animi judicium est, item furiosi, quia mente carent.* Ma un prodigo non perde questo potere che dal giorno che gli fu tolta l'amministrazione de' suoi beni: *Prodigus cui bonorum suorum administratio interdicta est, testamentum facere non potest; sed id quod ante fecerit quam interdictio bonorum suorum ei fiat, ratum est.* Qual è la natural conseguenza che può trarsi da un tal principio, la cui verità è riconosciuta da tutti quanti que' dottori che scrissero su di tali materie? Che allor quando pretendesi che

un testamento sia nullo per l'incapacità di chi l'ha fatto, si deve far distinzione tra un furioso ed un prodigo. Quanto al prodigo se il testamento è anteriore all'interdetto, la di lui disposizione non ammette attacco. Sarebbe uno sforzo vano quello di voler provare, che la cagione dell'interdetto, cioè la prodigalità, la dissipazione, il disordine degli affari, precedessero il testamento; poichè dato anco che questi fatti si provassero, il testamento resterebbe nè più nè meno nello stato di prima. Per certi che sieno cotai fatti possono bensì servir di fondamento ad un interdetto, ma non importano mai di pien dritto un interdetto. Tutt'al rovescio, quando la quistione verte sul testamento d'un furioso, ancorchè fatto prima del pronunziar dell'interdetto, la causa degli eredi testamentarj non è al sicuro; poichè è forza che il furore abbia preceduto l'interdetto, che non fa che dichiararlo; ed il furore comechè isolato è bastante per distruggere il testamento: si può anche dimandare di far prova di questo fatto. La ragione ne è chiara. In tali occasioni, il fatto, la demenza, il furore stesso sono que' che pronunziano, per così dire, l'interdetto. In una parola la prodigalità per quanti indizj di verità ch'ella s'abbia, non è sufficiente per rendere incapace il prodigo; laddove la demenza, come sia certa e provata, interdice di pien dritto il furioso. Quindi proviene che nell'una la prova testimoniale vien rigetta, perchè rispetto al prodigo l'interdizione è più di dritto che di fatto;

e siccome essa non viene stabilita che da una sentenza, così non può esser provata che dalla sentenza medesima; laddove riguardo al furioso l'interdetto è più di fatto che di diritto, e per conseguenza la pazzia può essere provata con tutti quegli argomenti che sono ammessi onde stabilire la verità de' fatti di qualunque natura si sieno. Perciò riguardo al prodigo, non v'è che un solo interdetto, ed è quello che il giudice pronunzia; ma quanto al furioso, c'è, per così dire, un duplice interdetto, ed una duplice incapacità, l'una naturale, l'altra civile; e sebbene la prima non sia nè così solenne, nè così pubblica della seconda, è tuttavia la più forte, o per dir meglio, la sola reale e vera, poichè la seconda non fa che seguire, ed imitare la prima, ed il magistrato par che non interponga il suo giudizio, se non se per unire l'autorità della legge a quella della natura. Il secondo interdetto da noi chiamato civile, non può provarsi che inscritto, cioè col giudizio stesso, che lo dichiara, anzichè formarlo; laddove il primo provasi di rado per la via degli scritti, e conseguentemente può e deve esser provato per la via dei testimonj.

Che se poi a questo primo principio tratto dal paragone che noi poc'anzi facemmo del prodigo, e del furioso, venga opposto, essere cosa impossibile l'ammettere questa prova senz'attaccare i primi elementi del diritto, e dell'ordinanza, che non soffrono che dalla prova testimoniale venga indebolita l'autorità degli atti;

atti; noi siam d'avviso esser cosa agevole il rispondere ad una tal obbiezione con una distinzione non men solida della prima, e da noi qui supposta come un secondo principio che non può ammettere dubbio alcuno. In ogni sorta d'atti e soprattutto ne' testamenti, due cose debbonsi considerare; la prima si è la sostanza dell'atto, le disposizioni da esso contenute, aggiugniamvi la forma e la solennità; la seconda si è la capacità di chi lo stipula. In una parola, o ci fermiamo all'atto considerato in se stesso, o lo consideriamo rispetto alla persona che l'ha soscritto. Allorchè si tratta unicamente dell'atto; allorchè non è questione se non se della verità di quanto esso contiene, in tai casi appunto si può sostenere qual regola generale, che non si ammette punto la prova testimoniale contro quel ch'è scritto in un atto autentico. E questo per due ragioni: la prima si è la massima generale, che non si mette mai in bilancia la prova testimoniale colla prova in iscritto, allorchè trattasi d'un fatto che deve essere la materia di un atto; e la seconda perchè la pruova è perfetta in forza dell'atto stesso. Quindi per esempio, allor quando si è trascurato di mettere in un testamento l'espressione che è stato *letto*, *riletto* e *dettato* ec: indarno dimanderebbei di provare che il testamento è stato effettivamente letto, riletto e dettato, perchè l'utilità pubblica vuole, che non si cerchi altronde che nel testamento stesso la prova d'un fatto di tal natura. Così la sente

Car.

Carlo Dumoulin nell' articolo 8 del *jus municipale* di Sens: *quia consuetudo requirit hanc probationem ex ipso testamento*. Ma allor quando non ci fermiamo alla sostanza, o alla solennità dell' atto: allor quando si mette in dubbio la podestà, la capacità, lo stato di un testatore; chi potrebbe mai sostenere che l' atto solo possa esserne una prova legittima? Dirassi per avventura, che quando vien messo in contingenza se un uomo fosse maggiore o minore al tempo che stipulò qualche contratto, non abbiasi a consultare che l' atto stesso da lui stipulato; e se vi è fatto una falsa dichiarazione ci fermerem forse ad una tal falsità perchè scritta in un atto? Non andrassi forse a incontro a cercare ne' pubblici registri la vera prova del fatto che vien combattuto; e dove questi registri sienosi smariti, non ammetterete voi, o signori, questo minore secondo l' ordinanza a far prova anche per la via de' testimoni, ch'egli era ancor minore allorchè contrasse? Per istringere il tutto in una sola parola, la verità dell' atto, e la capacità di chi il fece, queste sono due cose tra se sommamente divise e separate. L' una è certa, irrefragabile, provata dall' atto stesso; ma quanto all' altra, l' atto la suppone, ma non la prova; se non si volesse dire che il notajo n' è il giudice, e si ardisse sostenere, che quantunque esso non sia che l' instrumento, che l' organo, che l' interprete del testatore, decida non pertanto del suo stato, e della sua capacità. Ma se questa proposizione non può essere in alcuna guisa provata;

ta; se i vostri giudizj han permesso di provare l'incapacità del testatore, quantunque il notajo avesse espresso ch'egli era sano di mente, e questo senza ne anche aver bisogno di ricorrere alla querela di falso; ora cosa deve mai decidersi nel caso presente, ove queste medesime parole non si trovano, ed ove il notajo non parlò che della sanità di corpo, e non già di quella di mente? Quantunque da una tale omissione non possa trarsi veruna conseguenza, per far presumere la pazzia, e ciò in forza di tutte quelle ragioni statevi spiegate, essa serve non pertanto a togliere quello scrupolo, che alcuni autori hanno avuto, allorchè il notajo aveva dichiarato che il testatore era sano di mente e d'intendimento. Noi passiammo leggiermente su di un fatto di tal natura, e rientriamo nella serie de' principj che crediamo doversi stabilire per la decisione di questa seconda parte della causa.

Il testamento considerato in se stesso non è adunque una prova della capacità del testatore. Il notajo non n'è il giudice; e come mai potrebbe esserlo, egli che non vede il testatore che per un momento? Penetrerebbe egli forse in un istante nel fondo del suo cuore, e nel secreto del suo animo? La follia, e la sanità di mente sono egualmente invisibili, se vengono considerate in se stesse; esse non vengono scoperte che dalle parole, e dalle azioni esterne, e bene spesso queste azioni sono sospese per un intervallo di tempo molto più considerabile di quello possa

sa abbisognare per fare un testamento. Conchiudiamo adunque, che poichè la capacità del testatore è, per così dire, un fatto esterno ed estraneo all'atto stesso, di cui il notajo non può essere il giudice, conchiudiamo adunque che il testamento così solo senz'altra prova non basta per escludere la prova testimoniale, perchè, in una parola, non attacca già essa l'atto, ma bensì la persona, o per dir meglio essa attacca principalmente il testatore; e se attacca il testamento ciò non avviene che indirettamente, e per una conseguenza. Rispetto appunto alla prova di questa capacità del testatore, forse le primitive leggi di Roma esigevano quelle solennità cotanto scrupolose de' testamenti. Il volere ch'essi avessero per testimonio tutto il popolo romano non era soltanto per renderli più autentici, ma per rendere altresì la capacità del testatore interamente certa col mezzo della testimonianza di tutti i suoi concittadini, che si sarebbono sollevati contro il testatore, se tutti non ne avessero riconosciuto e la sua sanità di mente e la capacità. Ma poichè i testamenti divennero secreti e domestici, ed appresso di noi la presenza di due notaj, o d'un notajo e di due testimonj, basta per rendergli autentici, non si può dire che un così picciol numero di testimonj, che bene spesso non conoscono neppure il testatore, e sono forse ignoti a lui stesso, possano esser d'ostacolo che si divenga ad una prova più perfetta, e più solenne. Allorchè per un tratto si può ragione

nevolmente dubitare dello stato del testatore, fa mestiero che il gran numero di testimonj le cui deposizioni vengono udite su di un fatto di questa qualità, supplisca, per così dire, a quanto manca all'atto stesso, e facciano dopo la morte del testatore quel che tutto il popolo romano, testimonio de' testamenti, faceva altre volte durante la di lui vita, cioè, che pubblichino con solennità o la sanità di mente o la pazzia del testatore. I dottori tutti seguirono di unanime consenso una tale opinione; e non se ne cita per uno, che abbia sentito il contrario. I vostri giudizj l'hanno confermata in più occasioni: su di questo anche la signora di Nemours non ha potuto fare a meno di non convenire. Ma pretendesi, e noi portiamo opinione che lo si pretenda con ragionevolezza, non doversene fare una massima così generale, che la prova per la via de' testimonj non possa mai venir rigettata. La contrarietà, che su di un tal punto trovasi nella giurisprudenza de' vostri giudizj, basta per istabilire quella vera massima, che deve seguirsi nella decisione di siffatte quistioni. Ve ne sono che l'ammettono, e questo basta per provare in generale che la prova è spesso ammissibile. Ve ne sono che la rigettano, e la loro autorità fa vedere ch'essa non è però sempre ammissibile. Supponghiamo adunque qual massima certa e costante, sulla quale forse si siam più estesi del dovere, che in generale il pretendere di far rigettar la prova testimoniale con la regola comune, *contra scriptum testimonium non scriptum*

*testimonium non admittitur*, è un abusare manifestamente delle massime. Tai furono i principj, che noi abbiam avuto l'onore di proporvi nella causa del Bonvalet; ed appunto sull'unico fondamento di quelle peculiari circostanza, noi ci avvisammo che non fosse giusto l'ammettere la dimanda, colla quale instavasi la permissione di far prova per testimonj della demenza del testatore. Esaminiamo adunque le particolari circostanze e le rilevanti presunzioni che in questa causa vengono opposte a quelle massime generali.

Noi possiamo distinguerne di due sorti; le une sono tratte dal testamento medesimo; le altre son cavate dai contratti e dai fatti che il precedono, l'accompagnano ed il sieguono. Ma prima d'entrare in siffatto esame, ci è avviso il dover fare un'osservazione generale, e comune a tutte queste presunzioni. Non si tratta già qui di decidere per ora qual fosse il vero stato dell'abate d'Orleans, allorchè fece il suo testamento. Voi non siete già obbligati a pronunziare sulle prove allegate da amendue le Parti sia per stabilire la di lui sanità di mente, sia per provarne la demenza, non istà già in questo il vero stato di questa causa. Se voi foste costretti in quest'oggi di pronunziare sulla validità di questo secondo testamento, se non si potesse più nè aspettare nè sperare altri rischiaramenti suffatti dubiosi, oscuri, equivoci di questa causa, in allora non bisognerebbe cercare il certo, ma contentarsi di quel che fosse men dubioso. In mancanza di una verità chiara e manifesta, sarebbe

rebbe forza di attaccarsi ad un barlume e ad un' apparenza . Non potendosi trovare prove convincenti , bisognerebbe aver ricorso alle probabilità ; ed essendo impossibile di scoprire con certezza il vero , converrebbe aver pazienza di attaccarsi al verisimile . Ma tanto è da lungi , che le Parti ritrovansi in questo stato , quanto che vi dimandano la permissione di far prova di una demenza consumata , notoria , e conosciuta generalmente da tutti coloro che ebbero in qualunque modo ad avvicinarsi all' abate d' Orleans . Il perchè dall' un canto sembra che a chi dimanda la prova basti il rendere la causa dubbia ed incerta , ed il combattere i fatti , con altri fatti , l' indebolire le prove , lo scemare le presunzioni , lo sminuire la forza ed il peso delle induzioni , e delle congettture , che li vengono opposte . Dove egli possa giugnere a dimostrare che gli argomenti tutti della signora di Nemours non sono invincibili , che gli atti , che le lettere , che la condotta dell' abate d' Orleans , in una parola che le circostanze tutte della causa possono essere interpretate a di lui favore , non già per dir vero di una maniera assolutamente decisiva , ma capace almeno di bilanciare le interpretazioni che lor vengon date dalla signora di Nemours ; non si può senza commettere un' ingiustizia negargli di poter mettere a campo una prova che tende unicamente ad assicurare , e consolidare le presunzioni di ambedue le Parti , a fortificare gli argomenti , a dare alle prove quel carattere di evidenza e di verità , che loro manca . Dall' altro

canto, non basta già egli alla signora di Nemours, di far vedere che gli argomenti da essa proposti, hanno maggior forza di que' del principe di Conty; che le sue presunzioni hanno viepiù d'apparenza e le sue congetture son più probabili: questo potrebbe bastarle qualor voi foste obbligati di decidere questa causa nello stato in cui ritrovasi nel giorno d' oggi; ma di più fa mestieri ch' essa mostri che le sue prove sono di tal natura, ch' esse escludono qualsivoglia altra prova, e qualunque altra presunzione contraria; ch' egli è impossibile lo spiegare i fatti da essa opposti, diciamo di più, ch' egli è impossibile il supporli, senza conchiuderne certamente, invincibilmente, irrefragabilmente, che l' abate d' Orleans godette d' un' intiera libertà di mente; e che l' ammettere la prova della sua pretesa pazzia sarebbe del tutto superfluo, poichè una tal prova riuscirebbe non solo impossibile, ma sarebbe altresì distrutta nelle presenti circostanze dalla forza e dall' evidenza degli argomenti della signora di Nemours. Senza di questo può ben essa render dubbia, oscura, incerta questa causa; ma non la renderà già essa più favorevole per se medesima; laddove pare anzi che con ciò affaticherrebbe piuttosto a favor del principe di Conty, di quello sia a disfavore del medesimo. Questo dubbio, questa oscurità, questa incertezza, è precisamente quanto deve determinarvi, non già a confermare presentemente il primo testamento pel principe di Conty, come vis' è detto, che voi

il potevate fare, ma ad ammettere la prova per testimonj. Eccovi, o signori, qual sia l'unico punto ove riducesi questa contestazione; tale è la regola con la quale noi ci avvisiamo doversi giudicare della forza delle presunzioni, che noi siamo per ispiegarvi. Quand'esse escludano ogni dubbio ragionevole, noi tenghiam per fermo sin da quest'ora che vi sia motivo di rigettare la prova. Dove esse a rincontro lascino ancora un grandissimo fondamento di poter dubitare; dove i propri argomenti della signora di Nemours divengano presunzioni contro la sanità di mente del testatore, in tal caso noi crederemmo, senza la minima difficoltà, che l'effetto naturale di questo dubbio sia d'ispirare il desiderio, di rischiararlo e dilucidarlo con una prova che in tali circostanze sarebbe giusta non meno che necessaria.

Dopo aver fatta questa prima riflessione, che sta bene egualmente a tutte quelle presunzioni che noi dobbiamo esaminare, entriamo subitamente in quelle che pigliansi dal testamento medesimo. Questo testamento, vi s'è detto, porta con se il carattere della perfetta capacità del testatore. La saggezza ed il favore della sua disposizione sono altrettanti invincibili ostacoli, ripari insormontabili, che s'oppongono alla pretensione del principe di Conty. La sanità di mente è indubitata. Non c'è nè oscurità, nè singolarità, nè contraddizione in tutte le clausole di quest'atto; in esso vengon ricompensate persone di servizio, ed il soprap-

più delle sostanze dell' abate d' Orleans , vien dato al conte di s. Paolo di lui fratello . Dicasi un poco se la ragione e la saggezza avrebbono potuto fare una disposizione più giudiziosa ? Il favore di questa disposizione non è già meno certo , e manifesto , mentre essa tende unicamente a disporre delle cose secondo l' ordine naturale . Che cosa vi può mai essere di più favorevole al diritto comune del ritorno ? La legge stessa , che deferisce i beni a' più prossimi parenti non è nè più saggia nè più favorevole di questo testamento . Se talvolta furono ammessi gli eredi di sangue alla prova per testimonj contro di un testamento che li privasse d' un' eredità che la natura destinava loro , è poi cosa inaudita , che un tal privilegio sia mai stato esteso anche agli estranei . Tai sono le presunzioni che la signora di Nemours ricava dal testamento , e le quali per la loro importanza meritano di essere esaminate con la maggiore possibile attenzione . Bisogna convenire alla bella prima che la saggezza d' un testamento è senza dubbio una presunzione fortissima della sanità di mente del testatore . Sulla forza appunto di una tal presunzione , il senato romano confermò altre volte un testamento fatto da un insensato , perchè nella di lui disposizione tutto era ragionevole . Si presunse verisimilmente , ch' essa fosse stata fatta in un lucido intervallo ; e dimenticossi la pazzia certa del testatore , per non ravvisare che la costante saggezza del testamento . E col fondamento di un simile pretesto , l' imperatore Leone ,

il filosofo decise nella sua novella 39 che il testamento d'un prodigo interdetto, doveva essere eseguito, purchè non contenesse nulla d'indegno della saggezza di un buon padre di famiglia. Ma per favorevole che possa essere una tal presunzione, non ha per questo i caratteri necessarj per formare una presunzione invincibile, capace di escludere qualsivoglia prova in contrario. Non v'è legge precisa, che l'autorizzi; e da un altro canto non è essa fondata su di un fatto, che abbia un legame essenziale, e necessario con la sanità di mente del testatore. Su di che è ella mai appoggiata? Su di questo unico ragionamento: *il testamento è saggio, dunque chi l'ha fatto lo era egualmente.* Ma riman sempre da esaminare chi sia quegli che il fece; e se esso testamento sia veramente l'opera del testatore; oppure vi sia luogo al sospettare che altri ne sia stato l'autore. In luna parola prima di provar la sanità di mente del testatore col testamento medesimo, fa d'uopo cominciar dallo stabilire che il testamento sia stato fatto da quello di cui porta il nome; e quest'è quanto coll'unico testamento non si potrà in veruna guisa provare. Qual è dunque la forza qual è l'effetto naturale di una tale presunzione? Ben lungi dall'escludere la prova, appunto questa stessa presunzione ne stabilisce la necessità; poichè se il testamento contenesse disposizioni assurde, impossibili, stravaganti per distruggerlo non vi vorrebbe, si puo dire, altre prove di quelle dello stesso testamento. Se la prova è neces-

saria, avviene principalmente allorchè la disposizione del testatore non ha nulla di contrario alla ragione; e tutto il favore di una tal presunzione riducesi all' obbligare chi la combatte di provare la demenza del testatore: laddove se il testamento medesimo si sollevasse contro il suo autore, se fosse il primo testimonio della debolezza del testatore, toccherebbe all' erede testamentario a far prova della sanità di mente del medesimo. Una tal distinzione è limpidamente contrassegnata da due leggi precise, che stabiliscono il da noi propostovi principio. Nell' una, noi vediamo che la disposizione del testatore era assurda. Egli aveva comandato al suo erede di gettare le di lui ceneri nel mare: si dimanda al giureconsulto, s' ei fosse tenuto all' adempimento di una tal condizione; ed il giureconsulto risponde che faceva d' uopo cominciare dall' esaminar se il testatore fosse sano di mente, allorchè impose al proprio erede una condizione così contraria alla pietà; ma che se l' erede può sgombrare questo sospetto con prove solide, debb' assere ammesso all' eredità, senz' esser tenuto di obbedire a questa volontà assurda del testatore. *Hoc prius inspiciendum, ne homo qui talem conditionem posuit, neque compos mentis esset. Igitur si perspicuis rationibus haec suspicio amoveri potest, nullo modo legitimus heres de hereditate controversiam facit scripto heredi.* l. 27 ff de condit. institut. Nell' altra a incontro, un padre aveva fatto una disposizione saggia; e suo figlio non poteva attaccarla se non che' per la demenza, di cui egli

l' ac.

l'accusava. Gl'imperatori Diocleziano, e Massimiliano gl'impongono la necessità di provare un tal fatto. *Adseverationi tuæ mentis eum compotem fuisse negantis fidem adesse probari convenit.* l. 5. cod. de codicillis.

A queste riflessioni, ed a queste autorità, aggiugnamvi, che ad onta di tutte siffatte ragioni, sarebbe per avventura cosa malagevole l'attaccare il testamento dell'abate d'Orleans con una prova per testimonj, se questa disposizione fosse un testamento olografo. In tal caso la presunzione starebbe tutta a favor della sanità di mente del testatore. Noi diremmo, come il dicemmo nell'affare del Bonvalet, ove noi trovavamo quella rilevante circostanza, che è difficilissimo di poter supporre in un pazzo tanta pazienza, tanta docilità, tanta sommissione da potere scriver di suo pugno un testamento che contenesse una ben lunga serie di disposizioni. Avvegnachè potesse essere per avventura pericoloso il decidere, che la prova della pazzia non dovesse essere ammessa contro di un testamento olografo, in cui non vi sia nulla d'irragionevole; farebbe nonperanto mestieri di confermare che una tal prova non potesse accordarsi, che molto di rado, ed in circostanze singolari. Ma qui la quistione cade forse su d'un testamento olografo, come nell'affare del Bonvalet, ed un testamento, nel quale il testatore abbia fatto una spezie d'inventario e di memoria esatta de'suoi beni; un testamento che porti tutti i caratteri visibili, e palmari della volontà, della sanità di

mente, della capacità del testatore? Noi non ci troviamo che la di lui mera, e pura soscrizione; quest'è la sola parte, in cui si vede che l'abate d'Orleans entrò anch'egli in quest'atto; il rimanente è una presunzione, che può essere contrastata, e bene spesso vinta da altre presunzioni. Il perchè tutti que' dottori che esaminarono qual fosse la forza, e l'autorità di una tal congettura, fecero la distinzione da noi propostavi. Quegli stessi, che furon citati a favor della signora di Nemours, il Mantica, ed il Boerio risguardano la saggezza del testamento come una semplice presunzione, che per servirsi de' loro termini, *reicit onus probandi in adversarium*; ed il solo principio, che noi possiam seguire in questa materia, ed il solo insegnatoci egualmente e dalla ragione, e dall'autorità, si racchiude in questa proposizione: o il testamento contiene disposizioni saggie e giudiziose, che formano una presunzione della sanità di mente del testatore, e tocca a chi l'attacca a provare ch'ei fosse pazzo allorchè fece una tal disposizione: o pel rovescio, il testamento da se stesso fa nascere sospetti violentissimi di debolezza di traviamento di spirito, ed in tal caso tocca all'erede istituito a sostenere il suo titolo con la prova della sanità di mente del testatore. Su questo primo appoggio non ne diremo di più. Passiamo al favor dell'erede istituito; ed esaminiamo se questo sia più capace di arrestare nel suo principio, la dimanda del principe di Conty.

Noi potremmo dimandare sin dal principio,

pio, se sia vero che voi dovete pronunziar  
tral principe di Conty dall'un lato, e dall' al-  
tro tra un erede di sangue istituito nel testamen-  
to dell' abate d' Orleans, il qual erede riuni-  
sca nella sua persona la scelta del testatore al-  
la volontà della legge, ed il quale in questa  
duplice qualità meriti un favor particolare.  
Un tale appoggio è forse proposto dal conte  
di san Paolo? Egli avrebbe senza veruna ecce-  
zione queste due qualità sarebbe erede per leg-  
ge di natura, e lo sarebbe pure per legge del  
testatore. Ma egli morì buon tratto prima  
dell' abate d' Orleans. Con esso lui s' è estinto  
quel favore, che era suo proprio. La signora  
di Nemours non succedette già a quella prero-  
gativa, che distingueva il conte di san Paolo  
da ogni altro erede di sangue. Non è stata es-  
sa chiamata dalla volontà del testatore; e se  
l' ultimo testamento può esserle vantaggioso,  
quest' è unicamente per la clausola che rivoca  
il primo. Essa non deve esser qui considerata  
che qual erede legittima, che vuol annientare  
un testamento con un altro, per far vedere che  
l' abate d' Orleans è morto senza testamento,  
e che in conseguenza le appartiene la di lui  
eredità. Il perchè questo favore dell' erede di  
sangue, che si è voluto far valer tanto in  
questa causa non differisce per niente dalla  
saggezza del testamento, e l' appoggio è preci-  
samente lo stesso di quel che noi abbiam es-  
aminato qui sopra. Non potrebbe esser nuovo,  
che in bocca del conte di san Paolo. Ma sup-  
ponghiamo, che lo proponesse egli stesso, ed

il proponesse con quel duplice favore, che lì sarebbe proprio; un tal appoggio sarebbe forse così potente, come lo si ha preteso per parte della signora di Nemours? Noi qui potremmo dire, sorprender di molto che un appoggio così decisivo non sia stato previsto nè dal Menocchio nel suo trattato delle presunzioni, ne dal Mantica nel suo trattato *delle congettture sull'interpretazione delle ultime volontà*, e che la signora di Nemours sia ridotta all'impossibilità di poter citare verun autore che abbia proposto questo appoggio di non ammettere, che pretendersi cotanto inespugnabile. Potremmo altresì dimandare a coloro, che l'allegano, le ragioni di questo silenzio de' dottori. Aggiungneremmo, per porre la difficoltà in un aspetto più chiaro, non esservi nulla in quegli autori di così comune della generale ed ordinaria presunzione tratta dal favore degli eredi di sangue. Per questo appunto, per cercar della forza di una clausola derogatoria, quegli autori esaminano qual sia la qualità degli eredi istituiti nel testamento, ove questa clausola non sia ripetuta; ed alcuni vogliono che venga supplita, dove gli eredi di sangue sieno chiamati col secondo testamento. Noi potremmo allegare un'infinità di simili esempi; e dopo una tal osservazione noi dimanderemmo sempre, perchè mai questa presunzione così comune, così naturale, così favorevole, sia sfuggita si generalmente a tutti i dottori? Che cosa potrebbesi mai rispondere, senz'allontanarsi dai principj del-

della ragione, se non se che la quistione in cui trattasi di scoprire la volontà del testatore, e la quistione in cui bisogna decidere della di lui capacità, sieno ben differenti tra di esse? Nella prima impiegasi con buon esito il favor personale degli eredi; e siccome essa è più grande negli eredi di sangue, di quello sia negli altri, si fa uso con profitto di questa circostanza per assicurarsi e della forza, e dell' efficacia della volontà del testatore. Nell' ultima pel contrario un tal favore è impotente; e questa circostanza è inutile, sendochè prima di esaminare qual si fosse la volontà dell'autore del testamento, e qual ne debba essere la giusta interpretazione, fa d'uopo dar principio dallo stabilire ch'egli aveva una volontà, che era capace di volere, di disporre, d'ordinare. Ora una tal capacità è al certo indipendente dal nome e dalla qualità di coloro che sembrano essere stati gli oggetti della di lui disposizione. Come siavi unicamente quistione del grado di volontà, si presumerà agevolmente che questa sia stata più ardente per gli eredi di sangue, che per gli estranei. Ma come vadi quistione il fatto, per così dire, della volontà stessa, in tal caso il favor degli eredi non formerà più veruna presunzione invincibile, sendochè ella è cosa chiara e palmare che se può supplirsi in favor degli eredi di sangue un difetto d'espressione o di solennità, non può mai però ripararsi in veruna guisa, neanche a lor riguardo, un difetto assoluto, una mancanza intiera di volontà. Ma procediamo più ol-

tre e dalle conseguenze che se ne posson trarre giudichiamo della verità di una tal massima. Ove sia una volta ammessa nell' uso, ove sia vero che della sanità di mente o della pazzia del testatore debba decidersi col favor degli eredi, ch' apparisce aver esso scelti; quali inconvenienti, quali abusi non deve egli temere il pubblico quinci innanzi ne' testamenti delle persone, la cui capacità possa essere soggetto di disputa? Sarà egli forse difficile che si porga il soccorso di una volontà estranea ad un uomo, il quale o per l'eccesso del male o per timori della morte, o per una demenza decisa, avrà perduto l'uso della sua? Mancheranno forse di molti mezzi, onde comporre artifiziosamente una saggia e giudiziosa disposizione a cui il testatore o per sorpresa, o per debolezza avrà contribuito colla sua semplice soscrizione? E dove in questo testamento trovisi istituito un solo degli eredi legittimi, in darrow le leggi avran deciso che un mentecatto è incapace di dettare una legge inviolabile alla sua posterità: invano la ragione naturale avrà insegnato a tutti, che la pazzia è un fatto, che non può quasi provarsi che per la via de' testimonj: opporarsi alla ragione, e alla legge, che il testamento è saggio, e che v'è un erede di sangue, che sostiene col suo favore tutta la disposizione. Diciamo ancora con più di fondamento, e confessiamo che un tal appoggio potrebbe essere di considerazione, ove comparisse un solo testamento. Ma il caso della presente quistione è affatto differente.

Il testatore aveva fatto il primo testamento, nel quale aveva istituito eredi egualmente favorevoli di que' dell' ultimo testamento. Il conte di s. Paolo vi era egualmente chiamato che nell' ultimo. La signora di Longueville lo era dopo di lui, ed ultimamente i principi di Conty. Il favore non istà dunque più per l' una, che per l' altra Parte. Se la signora di Nemours pretende che l' ultimo testamento debba essere sostenuto dal solo nome del conte di s. Paolo, il principe di Conty può rispondere, che questo stesso nome ritrovasi nel principio del primo testamento, e che il suo favore vi è innoltre accresciuto dal nome della signora di Longueville, erede di sangue siccome lui, e madre del testatore. Se poi dicasi, che per verità gli eredi erano egualmente favorabili, ma avevano un maggior interesse nel far sussistere l' ultimo testamento, attesochè il conte di s. Paolo non vi era gravato di veruna sostituzione; si risponderà che anzi questa stessa ragione serve appunto a render più favorabile questo primo testamento. Il primo effetto di questa sostituzione, si è di chiamare la signora di Longueville, e di aggiugnere, come l'abbiam detto, poc' anzi il favor che l' è personale a quel del conte di s. Paolo. Il secondo si è di deferire i beni a' principi di Conty; ed il testatore che vedeva che la signora di Nemours non aveva figliuoli, e che quand' ella ne avesse avuti non avrebbono mai portato il suo nome, non doveva forse naturalmente desiderare che i suoi beni appartenessero a' principi, il cui nome il-

lustre desse un così vantaggioso risalto allo splendore, ed alla dignità del suo? Se adunque il secondo testamento è più favorevole del primo, rispetto all'interesse degli eredi di sangue, il primo reciprocamente ha maggior favore del secondo riguardo a' voti ed alle inclinazioni del testatore; ed in questo contrasto di due favori opposti, avrassi per avventura coraggio di sostenere, che il favor degli eredi sia così grande, che la debba assolutamente vincere su quel del testatore? Ed in quai circostanze? In un tempo ove non trattasi già di sapere in dubbio, qual testamento abbia ad avere la preferenza; ma puramente di decidere se sia permesso di togliere siffatto dubbio, di sgombrare quelle nubi, di spargere il chiaro, e la luce, nel bujo, nella dubbietà, e nell'incertezza di questa causa. Ultimamente senz'estenderci in più lunghe dissertazioni, una tal controversia par che sia chiaramente decisa dalla legge ultima del ff. *De iniusto rapto*. Un testatore aveva fatto un testamento, in cui apparentemente aveva instituito eredi estranei. Cadde in pazzia, e ruppe le tavole del suo testamento, *tabula testamenti incidit*; e gli eredi di sangue sostenevano che il testamento fosse rivocato *pleno jure*; sin dall'istante che il testatore l'aveva lacerato con le sue proprie mani. Gli eredi istituiti volevano a rovescio che il testatore avesse dato in pazzia, e fatto una tal lacerazione in alcuno degli accessi del suo furore. Il jurisconsulto decide che supposta la verità del fatto, il testamento non sia altramente rivocato.

Voi

Voi vedete adunque, o signori, che le presunzioni risultanti dall'atto medesimo possono bensì imporre al principe di Conty la necessità di far quella prova ch'egli dimanda; ma non mai interdigliene il dritto. Esaminiamo ora se le altre presunzioni, che sono, per così dire, fuori del testamento stesso, facciano prove invincibili della sanità di mente dall'abate d'Orleans; e non ci esca mai di mente quell'importante riflessione da noi fatta poc'anzi, che per imprimer a siffatte presunzioni quel carattere di certezza ch'è loro necessario, fa mestieri non pure ch'esse sieno probabili, ma allontanino ad tempo stesso qualsivoglia dubbio che abbia un poco di ragionevolezza e di legittimità. Per esaminarle in giusa tale, che ci compariscano innanzi e chiare e limpide, tollerate, o signori, che noi facciamo una supposizione, che può di moltissimo dilucidare quest'ultima parte della causa. Noi vi abbiamo spiegato le induzioni, che si traggono dal testamento stesso; supponghiam per un momento, che un tal testamento si trovi nel giorno d'eggi così tutto solo, ed isolato; diviso dagli altri atti che l'accompagnano; destituto del loro aiuto; senz'altro appoggio di quello della sua saggezza, e del suo favore; e supponghiamo parimenti, che in tale stato il principe di Conty dimandi a far prova tanto controlli quanto con testimonj, dell' imbecillità, della debolezza di mente del testatore. La decisione della causa sarebb' essa in tali circostanze suscettibile di molta difficoltà?

Noi

Noi diremmo di bel principio, che nella vita dell' abate d' Orleans fa mestiero distinguere tre tempi; un primo d' una sanità di mente costante e certa tra le Parti, che terminò poco dopo la di lui emancipazione; un secondo d' una pazzia provata, chiara notoria, riconosciuta, e perpetua, non men lunga di quello si fu il rimanente di vita sua; e questo secondo tempo per confessione anche della signora di Nemours, ebbe principio nel mese d' ottobre 1671; per ultimo un terzo tempo, ingombro di tenebre, e di oscurità, ed è quello che separa i due altri, ed appunto quest' intervallo tra la sanità di mente ed il furore, la signora di Nemours il vorrebbe aggiugnere al tempo della sanità di mente, ed il principe di Conty il vorrebbe tutt' al rovescio porre nel tempo della pazzia. E dopo aver distinti questi tre tempi diremmo, che o si consideri ciò che precedette quell' intervallo dubioso, o riguardisi ciò che li venne dietro, sarebbe di molto malagevole il non concepire presunzioni violente, capaci di autorizzare, e di prevenire altresì, in qualche guisa, la prova testimoniale. E quai sarebbono queste presunzioni? Noi vi rappresenteremmo alla bella prima un uomo, che secondo ciò che ne dice la stessa signora di Nemours, aveva ricevuto dalla natura uno spirito debole, inclinazioni basse e triviali, un temperamento curioso, un' avarizia, che più propriamente avrebbesi potuto chiamare spilorceria, una leggerezza, un' inconstanza, un' instabilità, che non poteva esser

sod-

soddisfatta che con continui viaggi non meno inutili a lui di quello si fossero contrarj allo splendore della sua nascita; un uomo che per un sordido e vile interesse si abbassa al livello delle sue persone di servizio; che non porta il nome di Longueville, che per disonorarlo in tutti que' luoghi ove vien tratto dalla sua incostanza; e che giudicandosi da se stesso, lascia quel gran nome di cui non ne può sostenere la luminosa dignità, per pigliare il nome incognito di Merul; un uomo che entra nel noviziato de' gesuiti, e n'escce quasi subito; che legasi agli ordini sacri contro il sentimento, e ad onta dell' opposizione di sua madre, che il credeva indegno d'un così santo ministero. Continuiamo qui il quadro del suo carattere, nè aggiugniamovi veruna pennellata, che non sia tratta dalla signora di Nemours così rispetto alle difese, come alle carte da essa prodotte. A questi contrassegni non equivoci della debolezza di spirto connaturale al signor di Longueville aggiugniamvi quanto vi fu detto intorno alla materia del suo primo testamento; ch' ei non sapeva se dopo la sua morte la di lui eredità dovesse appartenere a' suoi congiunti, o veramente a' suoi amici. Un tal dubbio è parso di tanto peso a coloro che il proposero, che non si contentarono già di spiegarlo nelle aringhe, ma lo stamparono altresì nelle allegazioni. Qui non istà il tutto: su qual aspetto vi s'è fatto ravvisare il primo testamento? Su quel di un testamento suggetto che non poteva esser l' opera d' uno spirto debole

come era quello dell' abate d' Orleans. Ora si vuole ch' esso fosse la produzione della signora di Vertus, ora quella del signor Trouillart; e non dell' abate d' Orleans. Dove si presti fede al difensore della signora di Nemours, fa d' uopo distinguere due diverse parti in questo testamento; il preambulo, e le disposizioni. Il preambulo è pieno zeppo d' ignoranza; e di traviamiento di spirito mercechè il testatore dichiara esser suo principal motivo il prevenire le liti, che la sua eredità potesse suscitare *tra' suoi congiunti ed i suoi amici*. Le disposizioni sono l' opera di un jurisconsulto più che illuminato e perfettamente istruotto della natura delle sostituzioni; ed in una tal divisione, che si fa del testamento, ciò che è pieno non pure d' errori, ma anche di stravaganze, viene attribuito all' abate d' Orleans; e ciò che è l' opera d' una saggezza, e d' una prudenza consumata, vien risguardato qual effetto d' una suggestione estranea. Procediamo più oltre. In che guisa si son mai giustificati nella vostra udienza que' vergognosi risparmj dell' abate d' Orleans quella bizzarria, quell' indecenza di tutti i suoi viaggi, quelle oscurità, quelle bassezze, di cui riboccano le sue lettere? Non vi si è dato risposta, sulla quale s' abbia fatto maggior sponda di quella del paragone istituito de' due tempi, cioè di quel del primo e di quel del secondo testamento. E che? Sarebbevi mai alcuno che si desse ad intendere che questo sia un giustificare l' abate d' Orleans in uno de' due tempi, anzichè accusarlo in tutti e due se non d' una

paz-

pazzia consumata, almeno d'una gran debolezza di mente, che in uomo di tal qualità non è gran fatto lontana dalla follia? Terminiamo di qui mettervi sott'occhi il carattere dell' abate d' Orleans, quale la signora di Nemours il delineò ella stessa. Non prima l' abate d' Orleans è emancipato, che dibattesi un affare rilevantissimo per lui. Si tratta di pagare la dote a sua madre. Si piglian pareri da coniunti; gli si dà facoltà di poter transiger con essa sotto certe condizioni; e nel tempo medesimo, che si fanno tutti questi preparativi; che vien presentata al parlamento una dimanda sotto il di lui nome per consumare una tal pratica, noi lo vediam partire subitamente per un viaggio inutile; e come dirigesi egli in questo viaggio? Non parliamo della sua avarizia, che si fa vedere dappertutto: dopo aver soggiornato nove di in Orleans, dodeci in Tours, ed altrettanti incirca a Samaur non men senza disegno, che senza trarne il menomo vantaggio; dopo avere scorse alcune provincie situate sul Loira, piglia la risoluzione di ritornare a Parigi nella carrozza d' Angers. Tiene la strada comune, giunge al guado di Lorè distante una giornata da Parigi; ivi trova un lacchè del conte di s. Paolo; e tantosto il vediamo ritornar bruscamente indietro con tanta precipitazione, che a stento si possono trovare tre cavalli per lui e per due servi che gli tengono dietro. Il rimanente del suo seguito continua il suo viaggio, ed arriva a Parigi; ed egli durante questo tempo ritorna ad Orleans, e vi

soggiornò trenta dì consecutivi in un'osteria ; a quaranta soldi al giorno ; e non ne parte di nuovo se non che per imbarcarsi li 29 dicembre sul Loira. Qual cosa mai di tanto peso lo costringe ad esporsi ed al rigore del verano, ed al rischio della navigazione, nel colmo dell'intemperie della stagione ? Il desiderio di veder la città di Tours, che aveva già veduta, ove avea soggiornato lo spazio di dodici giorni e donde non era partito che li 23 settembre, due mesi prima là intorno ? Vi dimora dieci giorni, e finalmente ritorna a Parigi li 15 gennajo. Non rintracciam qui le circostanze tutte di questi viaggi. Ma quale spiegazione può mai darsi a questo subitaneo ed inopinato cangiamento, che gli fa abbandonare il cammino di Parigi, ritornare ad Orleans, dimorarvi trenta giorni intieri, in seguito andare a Tours. Dirassi forse che ne sia stato motivo qualche affare, o veramente la curiosità ? Ma fino a quest' ora non si è potuto nè scoprir l'uno, nè render verisimile l'altra. Di una tal mutazione può forse immaginarsi altra causa di quella di un traviamiento di spirito dell'abate d'Orleans, o di una precauzione della sua famiglia, che schiava a tutta forza di farlo comparire a Parigi senza una necessità indispensabile ? E senzochè faceva di mestieri aspettare ancora due mesi per giugnere alla sua maggiorezza ( tempo in cui vedrete in seguito che si è profitato tosto che giunse ) c'è tutta la ragione di presumere che la sua famiglia trovasse ch'ei

veniva troppo presto, e gli lasciasse la libertà di tornare indietro, per finire di aspettare il tempo, in cui l'età anzichè la ragione il rendesse capace di contrattare. Dove o l'una o l'altra di queste ragioni non venga supposta, il fatto del guado di Lorè ci sembra un mistero. Superfluo il qui fermarsi ad esaminare qual sia la più verisimile. Forse si durebbe fatica a provare, che la causa di questo improvviso ritorno fosse un vero furore, un trasporto, uno sregolamento di spirito, di che nessuno ne fu mai padrone; mercechè c'è poca apparenza che quando le cose fossero state ridotte ad una tale stremità, una famiglia così illustre lasciasse l'abate d'Orleans, per lo spazio di trentotto giorni ad Orleans, senza la scorta de' suoi primi uffiziali il che apparisce provato dai conti. Ma se questa prima ragione non è stabilita a sufficienza, non se ne possono immaginare altre che la seconda. Essa va di una perfetta colleganza colle altre circostanze. È quel lacchè del conte di s. Paolo, che l'abate d'Orleans ebbe a trovare nel guado di Lorè; ed alla cui vista ei fa presumere con molta ragionevolezza, che apparentemente ei recasse qualche ordine della famiglia, il quale fosse poi la cagione della repentina partita dell'abate d'Orleans. Nè stiasi a dire, per rispondere ad un fatto così importante, che una pari incostanza scorgesi ne' suoi viaggi del primo tempo; perocchè oltre il non essere una tal risposta vantaggiosa alla signora di Nemours, come il dicemmo poc' anzi, noi non troviamo

un tale esempio in tutti i conti di quel tempo. Noi, ci vediamo bene che l'abate d'Orleans scorrendo una provincia, ritorna più fiate in una stessa città; ma che avendo pigliato la risoluzione di ritornare a Parigi, avendo tenuto la strada ordinaria per lo spazio di sessanta leghe in una carrozza pubblica, distante una sola giornata da Parigi, cangi tutto ad un tratto di disegno; parta al vedere un servo del conte di s. Paolo, e fuggasene con un equipaggio così poco convenevole alla qualità di sacerdote, e di duca di Longueville, in tre persone sole, avendo preso a nolo da tale i cavalli, e da tal altro le selle; quest'è lo ripetiamo, ciò che non ha esempi in tutto quanto il corso de' suoi primi viaggi. Rappresentatevi adunque, o signori, un uomo di questo carattere in tutto quel che precede il tempo che noi abbiam chiamato un dubioso intervallo tra la sanità di mente, e la pazzia; ma aggiugnetevi quanto venne in seguito a questo medesimo intervallo; e che cosa ci trovate al primo colpo d'occhio? Due cose egualmente indubitali; l'una si è la demenza, l'imbecillità, il furore dell'abate d'Orleans; l'altra l'incertezza del tempo, in cui ebbe cominciamento. La prima non può ammetter quistione, e la seconda è forse men certa? Nulla può qui fissare il cominciamento della pazzia, dove questa causa venga staccata dagli atti. Quanto vien allegato dalla signora di Nemours per determinarlo, è ciò che serve anzi a renderlo più incerto. Ella si vale della supplica presentata dalla signora di Longueville;

le; ed allega l'autorità de' parenti. Esaminiamo se l'una, e l'altra di queste prove sia bastevole. Ripigliam qui le parole stesse della supplica della signora di Longueville. Essa espone al re, che l'abate d'Orleans di lei figlio, sette o otto giorni dopo ch'ebbe finita la tutela e giunse allo stato di maggiorezza, avendo intrapresi diversi viaggi in paesi estranei, pel che scapitò egli di sanità, ritrovossi impotente all'amministrazione delle cose proprie. Noi non possiamo far di meno dal qui scorgervi l'incertezza, l'imbarazzo, l'oscurità delle sue espressioni, che tutto ad un tratto sembrano egualmente favorevoli ed al principe di Conty, ed alla signora di Nemours. Perocchè quando la demenza abbia avuto principio sette o otto giorni dopo lo spirar della tutela, il testamento sostenuto dalla signora di Nemours, troverassi situato nel tempo fatale, contrassegnato in quella supplica. La tutela terminò coll'emancipazione. L'emancipazione è de' 22 luglio 1670; il testamento è de' 26 febbrajo 1671; dunque trovasi al di là dei sette mesi importati dalla supplica. Se per contrario si comincia a calcolar questo tempo unicamente dal giorno della maggiorezza, l'abate d'Orleans non sarà diventato pazzo, se non che verso il mese d'agosto 1671; o verso il principio di settembre. Queste due date contraddiconsi, e distruggonsi a vicenda. Ma supponghiamo anche come di fatti par più verisimile, che la signora di Longueville abbia voluto attaccarsi all'ultima; allora la signora di Nemours, che vuol servirsi

di una tale autorità, non si troverà d'accordo con essa lei, ed in conseguenza questa autorità servirà unicamente a rendere ancora più incerto il cominciamento della pazzia. In che tempo pretende ella la signora di Nemours che l'abate d'Orleans desse in follia? Dove le si presti fede accadde appunto nel mese d'ottobre 1670 andando da Strasburgo, a Sarburgo, che un imprevisto accidente, un subitaneo spavento, estinse per sempre nell'abate d'Orleans il lume della ragione. In che tempo a rincontro la signora di Longueville, secondo la spiegazione che la signora di Nemours dà alle sue parole, fissa ella la sua pazzia? Sette o otto mesi dopo li 12 gennajo 1671; che egli era cioè pazzo nel cominciar di settembre, o più tardi. Dove anche si compisse l'ultimo mese, finirebbe questo li 12 settembre; ed in conseguenza una delle lettere, che la signora di Nemours produce onde giustificare la sanità di mente dell'abate d'Orleans, sarebbe scritta nel tempo della mentecattagine, poichè è de' 18 settembre. In questa causa adunque, nulla di più incerto del punto essenziale, cioè del cominciamento della pazzia. Il parere de' congiunti è una congettura ancora più fiacca delle altre per istabilire un tal fatto. E' vero, come vi fu detto, ch'eglino si valgono del termine d'infirmità presenti. Ma non si è badato, ch'eglino se ne valgono due volte, nel mese di gennajo, e nel mese di marzo. Se questa parola *presenti* venisse presa nel suo stretto significato, e si ammettesse quella sottile induzione, che

che se ne vuol cavare; ne conseguirebbe che i congiunti si fossero contraddetti tra di loro, stantechè si sono valsi della stessa parola in due tempi diversi; e se la parola *presenti* nel parere seguito il mese di marzo, escludesse tutto il tempo passato, non avrebbono potuto servirsene nel mese di gennajo precedente. Ma questo termine non racchiude alcuna esclusione del passato; e la prova n'è chiara, e lampante, sendochè non si può dubitare della pazzia dell'abate d'Orleans, tostochè è stato messo in custodia per ordine del re. Un tal tempo risale fino al mese d'ottobre 1671; ed in conseguenza una tale espressione non basta per fissare, per determinare precisamente il tempo, in cui abbia avuto principio la pazzia. Aggiugnesi che tra' congiunti ve ne sono alcuni, che per confermare i loro pareri dicono, che l'abate d'Orleans ebbe a commettere in Allemania di certe azioni poco regolate: dunque non ne ha commesse prima: falsa conseguenza simile alla prima; deboli, e leggiere presunzioni. Ma tanto è lontano, o signori, che vi sia alcuno appoggio onde fermare e stabilire con certezza il cominciamento della pazzia, quan- tochè noi aggiugneremo altresì, che la ragion naturale basta per far vedere, che non si può giustamente fissarla al tempo che l'abate d'Orleans fu posto in custodia. E' incerto sin dove ella risalirà; ma è certo sin da questo momento, o almeno è più che probabile, che essa risalga più lunghi. Chi potrà mai indurì a credere, che alla prima azione di follia, s'ab-

bia

bia tosto avuto ricorso ad una tale estremità, trattandosi principalmente d'un uomo così rag-guardevole e per nome e per nascita, quale certamente si era l' abate d' Orleans? Non v' è che l' impossibilità di celare agli occhi del pubblico un sì triste spettacolo, o la mancanza di saviezza e di direzione, che pos-sano costringere una famiglia a prendere la penosa risoluzione di render palese e notorio non meno il suo dolore, che la vergogna. L' uno o l' altra possono mai convenire ad una famiglia così illustre, qual è quella dell' abate d' Orleans? Dirassi per avventura che ad essa siano mancati mezzi, onde differire di far sapere al mondo un fatto a lei cotanto nocevole; che non le sia stato fattibile quel che sem-plici particolari fanno tutto di nelle più tri-viali, e mén conosciute famiglie? Non pote-vasi forse con un secreto, e domestico giudi-zio, farlo custodire per qualche tempo in una terra, in una casa di campagna? Vorassi per avventura sostenere che persone innalzate al di sopra della comune degli uomini non meno per l' estensione de' loro lumi di quello sia per la sublimità della loro nascita, non abbiano pensato a pigliare una precauzione cotanto sag-gia? A frapporvi un indugio, che non poteva esser che salutare; ed abbiano mancato o di prudenza, o di consiglio, in un' occasione, ove i soli e semplici sentimenti di natura ser-vono di prudenza, ed ove la tenerezza mater-na anche isolata da qualunque altro appoggio avanza di gran lunga i più saggi pareri? Che

se non può dirsi con fondamento alcuno, che agli illustri parenti dell'abate d'Orleans potesse mancare in tal occasione o il potere, o la volontà; il pubblico potrà mai esitar di credere, che abbiano procrastinato quanto poterono di fare all'abate d'Orleans un affronto, la cui vergogna rifletteva in qualche maniera sovra di essi, e che la sola necessità, ed il caso disperato della guarigione del paziente, gli abbia sforzati, dopo molto indugiare, ad aver finalmente ricorso all'autorità del re; a confessare la disgrazia loro accaduta, ad ottenner da lui una lettera che ordinava la custodia dell'abate d'Orleans? E non dicasi che ciò si facesse secretamente. C'è forse atto più rincrescevole per persone di una tal dignità di quello d'esser costrette a far palese allo stesso re la loro propria disgrazia? L'esecuzione di un ordine di questa natura poteva essa farsi senza che il pubblico ne fosse informato; e potevasi per avventura concepir lusinghe tali da credere che un monasterio intiero fosse un muto testimonio della pazzia, e dell'imbecillità di un uomo di così illustre schiatta? Il più formale interdetto dà meno nell'occhio che un tal rimedio. Spesso addiviene che un interdetto conservi la libertà della persona. Nè tampoco tutti que'che sono imbecilli vengon custoditi; contro i maniaci soltanto si fa uso d'una tal severità. Raccogliamo adunque tutte queste circostanze; richiamiamci alla memoria quanto precedesse quell'intervallo dubioso tra la sa-

ni-

nità di mente, e la pazzia; il carattere di spirito dell'abate d'Orleans, la sua leggerezza, i suoi viaggi, i suoi travimenti; aggiugniamvi quanto addivenne in progresso, e massimamente quell'importante osservazione, che non v'è nessun fondamento, che fissi qui il principio della pazzia; che a rincontro par che tutto cospiri a far presumere, ch'essa cominciasse buon tratto prima che desse nell'occhio al mondo in forza dell'arresto dell'abate d'Orleans. E dopo ciò potremmo mai restare ambigui, che in tutte queste circostanze, quand'anche il testamento comparisse isolato in questa causa, non dovesse dalla autorità della giustizia ammettersi la prova per testimonj? Dove se ne potesse dubitare sarebbe forza ad un tempo stesso di decidere che siffatta prova non debba essere ammessa in verun caso; che ad onta di qualsivoglia presunzione che possa allegarsi, il solo testamento si difende sempre da se stesso, e rovescia anticipatamente quanto potesse in veruna guisa attaccare la sua esecuzione. Ma se questa proposizione è del pari assurda che insostenibile; se il pubblico ha un vero, e solido interesse nell'opporsi alla supposizione de' testamenti; se la legge non può mai prestare la sua podestà ad un insensato, nè dare il carattere di legislatore sovrano ad un imbecille; è forza altresì di convenire che non mai la prova avrebbe potuto essere più favorevolmente accolta, di quello sia in tutte queste circostanze, ove la causa si troverebbe ridotta; ove vedrebboni ciò che non sapremmo di troppo ripetere,

tere, mercechè questo forma il punto decisiva della causa presente: dall' una parte la pazzia certa, e dall' altra una non men certa impossibilità di poter fissarne il cominciamento con verun' altra prova di quella che risulta dalle deposizioni de' testimonj.

Null' altro ci rimane adunque se non che da esaminare se quanto s' aggira intorno al testamento, possa cangiare lo stato della causa, e supplire quel che le manca; provar cioè invincibilmente, che la demenza non era per anche incominciata al tempo che fu fatto il testamento. Noi ridurremo queste circostanze a tre parti principali; agli atti solenni stipulati dall' abate d' Orleans; alla sua condotta personale; al giudizio ed all' approvazione della famiglia. Noi possiam fare subitamente due generali riflessioni su tutte queste circostanze. Primieramente ella è una verità, che non abbisogna di veruna prova, che la sanità di mente o la demenza, son due qualità dello spirito non meno invisibili del medesimo spirito; e siccome noi non conosciamo lo spirito degli altri uomini, se non che per le loro parole, e per le loro azioni esterne; così per questa via sola possiamo scoprire le disposizioni di questo medesimo spirito. Ma tra queste azioni, che son, per così dire, i segni naturali delle affezioni dell' animo, ve ne sono di due sorti. Le une son talmente personali, così affisse, così inerenti, per modo di dire, così strettamente unite alla persona stessa, che è impossibile il supporre ch' essa le abbia fatte, senza ricono-

scer-

scerne ad un tempo stesso e la sanità di mente, e la capacità. Così, per esempio, se un maestrato abbia esattamente adempito a' doveri tutti di giustizia; se abbia esercitato le funzioni tutte della magistratura pubblicamente, saggiamente, continuamente; potrebbesi mai dubitare in tal caso, ch'egli non avesse avuto bastanti lumi, e giudizio bastante per fare un'ultima disposizione; ed ammetterebbesi per avventura la prova per testimonj contro una presunzione così forte, e così invincibile, qual'è quella che noi vi proponghiamo? Lo stesso avverrebbe di qual altra si voglia pubblica funzione fatta nel tempo stesso del testamento. La natura di siffatte funzioni, non permette già che l'azione di chi le adempisce, possa essere supplita da un ministero estraneo. Ma ve n'ha di quelle che tutt'al rovescio possono benissimo esser l'opera di una volontà estranea, e che non dimandano, per essere fatte, se non che la semplice pazienza di chi le fece. Il perchè, per esempio, quando trattasi d'un contratto, si può bene spesso pretendere, che chi lo stipulò, non vi abbia contribuito che colla mera, e semplice soscrizione. Il rimanente ha potuto essere supplito dal consiglio, dall'ajuto, dal ministero di un altro; in una parola non c'è nulla in quest'azione considerata in se stessa, che sia necessariamente, e certamente l'opera della sola volontà di chi soscrive l'atto. La seconda riflessione, che non è che una conseguenza della prima consiste nel doversi fare una gran distinzione fra i contratti ed i testamenti.

ti. La legge suppone che gli uni sieno atti talmente propri alla persona che gli stipula, che la mancanza della sua volontà non possa giammai esservi riparata; laddove gli altri dimandano unicamente un egual grado di saggezza, di lume, ed anche di volontà.

Dal lato della signora di Nemours si è fatto fuoco contro una tal distinzione tra la capacità necessaria per stipulare un contratto, e quella desiderata dalla legge in chi fa un testamento. Fu questa risguardata come una distinzione non pure nuova, ma contraria altresì a' principj tutti del dritto. Ma ben lungi dall'essere o nuova, o ingiusta, ci è anzi avviso poter dirsi, esser questa antica poco men che la giurisprudenza stessa, e senza di lei non potersi sostenere una gran parte delle nostre più sacre leggi, ed inviolabili. Noi non chereremo già di provarla con una lunga enumerazione di tutti i casi, ove essa è nettamente stabilita dal dritto; non ne spiegheremo che due, che sono noti a chiunque, e che la dimostrano di un modo inespugnabile. Tutti sanno, che secondo le regole del jus romano, gli stessi pupilli dinanzi all'anno quattordicesimo, potevano contrarre validamente, semprechè v'intervenisse l'autorità del loro tutore: noi non diciamo già che il tutore potesse obbligarsi in loro nome; noi diciamo (ed è un principio che è conosciuto da tutti coloro, che han letto anche solamente le instituzioni di Giustiniano) che i pupilli stessi obbligavansi valida.

damente coll' autorità del loro tutore ; tuttavia non poteva far testamento. Ma per non uscire dalla giurisprudenza francese , chi v'è mai che dubiti , che tutti i contratti , stipulati dai minori di venticinqu' anni , non sieno validi in se stessi ; che non producano una legittima obbligazione ; e finattantochè non sieno distrutti per la via della restituzione *in integrum* non abbiano un'eguale esecuzione degli atti stipulati da' maggiori ? Possono eglino obbligare i loro beni con ogni sorta di contratti . Le leggi e della chiesa , e dello stato li risguardano altresì come capaci di contrarre validamente i più importanti , i più solenni , ed i più inviolabili di tutti gli obblighi , il matrimonio , e la professione religiosa . Tuttavia , mentre vien loro permesso di disporre fin anche della lor persona , e del loso stato , non che de' lor beni , e delle loro sostanze , la legge stessa li dichiara incapaci di lasciare il loro avere per la via de' testamenti . Aggiugniamo a questo primo esempio un'altra prova della stessa distinzione , nè men certa , nè men convincente . Si può contrarre obbligazioni col mezzo di un procuratore ; ed allorchè generale è la procura , seguesi talmente la fede di quello , alla quale fu affidata , che senza saperlo e senza pur volerlo espressamente entrasi in ogni sorta d'obbligazioni . Ma chi avrebbe pure il coraggio di sostenere che si potesse far testamento per la via di procuratore ? E qualunque confidenza che un testatore avesse e nella probità , e ne' lumi del suo consigliere , potrebbe mai

mai egli soscrivere ad una legge, che non avesse fatta egli stesso? Il testamento, se così, vuolsi, sarà saggio, sarà ragionevole, pieno di giustizia, e di equità; il testatore lo avrà anche approvato anticipatamente col permettere al suo consigliere di farlo; tuttavia la disposizione è nulla; sendochè un testamento non basta che sia un atto giudizioso, ma debb'essere essenzialmente, e necessariamente l'opera del giudizio, e della ragione dello stesso testatore. Non è questa una di quelle distinzioni sottili, che resistono al lume naturale, e non hanno per sostegno che l'autorità del legislatore. Può dirsi, che quantunque sia scritta in tutte le leggi, la ragione ne aveva fatto una legge dianzi la legge stessa; e quindi deriva che ovunque hassi qualche idea di giurisprudenza, vien essa universalmente accolta. Ma qual è la natural differenza, che produce questa distinzione tra'contratti, e li testamenti? Noi crediamo non esser difficile il concepirla. Ella è cosa essenziale alla società degli uomini, che vi sieno contratti; ma non è necessario ché vi sieno testamenti. Non istato non repubblica, non città sussistette mai senza l'aiuto di veruna obbligazione. V'ha di molti stati, di molte repubbliche, di molte città, che ricusarono per lungo tempo a' lor cittadini l'autorità di far testamenti. Le basi della civile società, del commercio, della politica, del governo, sarebbono mal ferme e sicure, dove fosse difficile il contrarre obbligazioni. Laddove e la società, ed il commercio, e la poli-

tica, ed il governo degli stati sussisterebbono senza l'ajuto de' testamenti. La facoltà di obbligarsi è conforme e al dritto naturale, e al dritto delle genti, ed al dritto civile. La libertà di testare è un'invenzione del dritto delle genti, autorizzata dal *jus civile*, ma che apparisce contraria al dritto naturale, che con la morte spoglia gli uomini di tutti i dritti, ch'egli avevano su' loro beni. Il contratto è sempre favorabile laddove il testamento è bene spesso odioso; e non fuvi mai giurisprudenza, in cui questa proposizione sia stata più vera che nel dritto francese. Tai sono i naturali caratteri, che distinguono i contratti dai testamenti. Dopo tutto questo ci farem noi stupore, se le leggi abbiano permesso agli uomini di disporre de' loro beni e più presto, e più facilmente con un contratto di quello sia con un testamento? Nel contratto la capacità quantunque minima, è sufficiente, trattandosi di un atto conforme al *jus comune*, e potendosi altronde riposarsi sulla fede di quello, con cui si contragge. Si può prendere un consiglio e soscivere senza sapere precisamente quel che si soscivere e questo in forza della fiducia che si ha nella probità nei lumi, e nell'esperienza di chi noi consultiamo. Ma in un testamento è necessario che questi lumi, quest'esperienza, questa capacità ritrovansi in chi lo fa. Non è già a dir vero, che ad un testatore sia vietato di valersi di un consigliere; ma il consigliere non concerne la sostanza dell'atto, risguarda la for-

ma. Tocca al testatore a pensare, a deliberare, a interrogare se stesso, ad esaminare, in una parola a volere. Il jurisconsulto non li dà il suo parere, che per somministrare ai di lui pensieri le parole delle leggi; e per aggiungere, per così dire, la forma esteriore alla materia, ed alla sostanza dell'atto, la quale deve essere l'opera della sola volontà del testatore. Dopo aver fatto cotai generali riflessioni su' contratti, e sulle altre azioni con cui può provarsi o la demenza o sanità di mente, esaminiamo ora qual induzione possa trarsi dai diversi atti stipulati dall' abate d' Orleans.

Richiamatevi di grazia alla memoria o signori le circostanze tutte del tempo, ed il modo con cui sono stipulati questi atti. Il tempo. 1. La maggiorezza dell' abate d' Orleans. E' maggiore li 12 gennajo 1671. Il primo atto è de' 16, nel ritorno di quel viaggio, nel corso del quale accadde l' incidente del guado di Lorè. 2. L' intiero intervallo del tempo, in cui stipulansi 21 atti da' 15 di gennajo, fino a' 6 marzo, non è che di due mesi e dieci giorni. Par ch' ei non sia ritornato che per istipularli. Non prima è giunto che scrive il primo. Non prima ha sottoscritto l' ultimo che parte testamente. La maniera. Dapprincipio gli atti possono considerarsi così in generale ed in seguito in particolare. Come vengano risguardati in generale, il primo colpo d' occhio basta per riconoscere che tendono ambidue a due scopi diversi; l' uno di regolare le cose tutte concernenti la signora di Lon-

gueville; l'altro di spogliare intieramente l' abate d'Orleans. Il primo di questi disegni viene eseguito con la transazione de' 16 gennajo 1761, e co' contratti di livello che l' accompagnano; ove vedesi che l' abate d'Orleans dà quaranta mille lire in contanti e cede di molte terre in pagamento alla signora di Longueville. Può dirsi che viene eseguito altresì con l' atto stipulato col principe di Condè, concernente soltanto il pagamento de' frutti decorsi della dote. Finalmente viene eseguito con la donazione fatta al conte di s. Paolo, nella quale vi son tre clausole d' importanza risguardanti unicamente la duchessa di Longueville. La prima è l' obbligazione imposta al donatario di eseguire tutti gli atti stipulati dall' abate d'Orleans con sua madre pel pagamento della dote. La seconda, si è l' obbligazione di confermare la liberazione che le aveva fatta de' mobili, e delle gioje contenute nell' inventario. La terza si è l' obbligazione di sgravarla dal render conto della tutela. Il secondo disegno, quello cioè di spogliare l' abate d'Orleans di ogni suo avere, apparisce manifestamente. 1. Nella donazione universale. 2. Nelle donazioni particolari da lui fatte alle persone di suo servizio. 3. Nelle rinunzie; 4. Nelle procure ch' egli fa per l' amministrazione de' suoi beni riservati. Vero che nelle procure è espresso, che saranno rivocabili a piacere dell' abate d'Orleans; ma questa condizione era di diritto, come l' obbligazione di render conto; e risulta da tutti questi atti stipulati da' venti-

tre di febbrajo, fino a' 26, che in tre giorni di tempo, un maggiore che possedeva più di tre millioni di beni, non conserva più veruna proprietà; che non li resta più nessun effetto di considerazione, di cui possa egli disporre, e che si spoglia fin' anche dell' amministrazione dell' usufrutto riservatogli. Si pretende che un tal fatto non contenga in se nulla d' estraordinario; che tutto di veggansi di simili esempi in case inferiori a quella di cui sì parla; e che non deve punto sorprende che primogeniti che entrano nello stato ecclesiastico, riuunzino a' loro beni a favor de' loro cadetti. Ma innanzi tutto, senza volere entrare in esame se vi sieno tanti esempi di questa generosità, quanti s' ha voluto darvi ad intendere, se ne troveran forse di simili nelle circostanze particolari della quistion presente? Un primogenito di una casa illustre rinunzia, non già al possesso di alcune terre d' importanza, come sarebbe nn principato, o un ducato, ma a tutto quanto il suo avere, riservandosi puramente una somma di sessanta mille lire, ed un semplice usufrutto. S' interdice per così dire da se stesso; e se può disporre di qualche cosa, è solo di ciò che scaderà dopo la di lui morte. Non basta. In che tempo fa mai egli una donazione di tanto rilievo? Forse che in un età avanzata? Non prima è divenuto maggiore, che affrettasi di spogliarsi di tutto. Da quali atti è seguita una donazione così immensa? Da un testamento a pro del donatario stesso. E perchè questo testamento è egli fatto? Non

è già a pro del testatore, e per sua consolazione, come parlano le leggi, poichè ne aveva già fatto uno, che appariva più conforme alle inclinazioni ch'ei doveva avere, ove egualmente era instituito il conte di s. Paolo. E' unicamente in favore, ed in benefizio del solo legatario universale, che in questo cangiamento non trova altro benefizio di quello delle sostituzioni, e della speranza delle successioni, che potessero in progresso verificarsi per l'abate d'Orleans.

Dopo avervi spiegato le due principali viste che offronsi naturalmente a chi esamina questi atti, in generale, entriam nelle particolarità, ed uniamo qui le circostanze tutte spiegatevi da entrambe le Parti. I. La transazione stipulata con la signora di Longueville. Osservate di grazia, o signori, intorno quest'atto, ch'egli è impossibile il presumere che l'abate d'Orleans abbia potuto nemmen leggere le lunghe disposizioni in esso contenute. Arriva egli a Parigi li 15 gennajo a sera, e segna quest'atto la mattina susseguente. Non dicasi che un tal atto era tutto preparato prima della partenza dell'abate d'Orleans, e che vi era altresì un parere de' congiunti, che li permetteva di stipularlo. Fin da quel tempo le cose erano cangiate. Si proponeva in allora di far fare una stima delle terre per la via de' periti; ed in progresso le Parti stesse sono quelle che fanno la stima. Il perchè, non era più quello stesso atto che avevansi risoluto di stipulare, era un atto del tutto nuovo, che

richiedeva una ben lunga ponderazione; e di fatto si son finalmente ridotti a dirvi, non sorprendere di nulla che l'abate d'Orleans abbia soscritto quest'atto sulla fede de' suoi consiglieri poichè v'ha di persone savissime, che fanno tutto dì la stessa cosa. Ma posto questo non ne abbisogna di più per dimostrarci che quest'atto non è di veruna conseguenza, come quello che non comprova già inespugnabilmente la sanità di mente di chi il sottoscrisse. Per far ammettere la prova che dimandavisi, non è necessario il dimostrare che gli atti tutti giustificano la pazzia dell'abate d'Orleans. Basta il far vedere che non sono già segni certi della sanità e della libertà del di lui spirito. 2. I contratti di livello, che vengono dietro a quest'atto, non hanno già vieppiù forza, e maggiore autorità dell'atto stesso: non ne son che la conseguenza e l'esecuzione. 3. La vendita della terra di Nesle fatta dal principe di Condè all'abate d'Orleans, non ha nulla di più personale degli atti stessi, e da non esser supplito per altra mano. Vi ricordate altresì, o signori, di quella rilevante circostanza, che può far presumere, che l'abate d'Orleans vi abbia contribuito della sola soscrizione. Il progetto di un tal atto era tutto ideato prima dell'arrivare dell'abate d'Orleans. La procura del principe di Condè per per soscriverlo è de' 15 gennajo; e ritrovasi sotto il medesimo progetto che in progresso non fu alterato di nulla; ed avvegnachè abbiasi differito di soscriver l'atto fino a' 31 di gennajo,

è però sempre chiaro e notorio che era intieramente disposto indipendentemente dalla volontà dell'abate d'Orleans. 4. La donazione fatta al conte di s. Paolo dall'abate d'Orleans, riunisce i due fatti principali di tutti questi atti, il disegno cioè di liberare intieramente la signora di Longueville, e quello di spogliare onniamamente l'abate d'Orleans della proprietà de' suoi beni. Si è messo in opera di molti appoggi per togliere quel colore che è sparso su di questa donazione; ma sendochè questi non risguardano già meno il rimanente degli atti di quello sia il suddetto, noi differiremo di rispondervi, finattantochè non avremo terminato di spiegarvi le particolrri circostanze degli atti posteriori 5. Le pensioni vitalizie non dimandano anch'esse che una semplice sottoscrizione. 6. Si può dir lo stesso delle rinunzie de' governi 7. Noi vi abbiamo già sposto il testamento; ma non possiamo dispensarci dal qui aggiungnere che li progetti che l'accompagnano, non servono che a renderlo ancora vieppiù sospetto. Di questi progetti ve n'ha uno scritto di pugno dell'abate d'Orleans; e l'altro di pugno del Porquier. Ambidue contengono una memoria de' legati fatti a diverse persone. Nell'ultimo vi sono tre parole aggiunte di pugno dall'abate d'Orleans, con le quali dona al Dalmont suo scudiere, la propria carrozza con tutte le altre appartenenze. Fra questi legati non ce ne pur uno fuorchè quello del Porquier, che s'accordi nella somma con que' che sono scritti nel testamento.

È innoltre difficilissimo il concepire per qual ragione questi progetti di codicilli sienosi trovati rinchiusi nello stesso plico del testamento. Viene opposto che ciò addivenne per essere stati questi appunto destinati a riformarlo. Ma perchè mai facendolo non vennero poi osservati? Perocchè è poco men che impossibile, che sieno posteriori al testamento. Ma per istralciare qualsivoglia superfluità in un fatto di questa natura; o supporrassi che questi progetti senza data, sieno anteriori al testamento, o pretenderassi a rovescio che siano posteriori ad un tal atto. Dove vengano supposti anteriori al testamento, in tal caso parrà che l'intenzione dell' abate d' Orleans col confermare il testamento del 1668 non fosse che di fare un codicillo. Perocchè di grazia ricordivi, o signori, che un di questi progetti è intitolato: *progetto del codicillo, che l' abate d' Orleans desidera di fare confermando il suo testamento.* Ora se il secondo non era per anche fatto, cotai parole non possono venire applicate che al primo; e posto questo, siffatto progetto esprimerebbe una volontà contraria all' ultimo testamento, che ben lungi dal confermare il primo, il distrugge anzi, e l' annichila poco men che intieramente. Dove poi questi progetti pretendansi posteriori all' ultimo testamento, è forza adunque il supporli fatti o l' indomani, o due o tre giorni dopo. Il testamento è fatto li 26 febbrajo, e fu depositato in mano del Porquier, unitamente a' progetti che l' accompagnano, prima della partenza dell'

dell' abate d' Orleans. Ora egli è fuor d' equivoco esser lui partito sette o otto giorni dopo questo testamento. E' forza adunque che appunto in quest' intervallo abbia egli abbozzato o fatto abbozzare que' progetti di codicilli. E qual prova più grande può mai desiderarsi o dell' incertezza di sua volontà, o dell' ignoranza, in cui era dell' ultimo testamento soscritto da lui pochi giorni innanzi? Chi potrà mai spiegare una siffatta circostanza? Ma terminiamo di qui riferire i fatti, che risguardano il rimanente degli atti. 8. Le procure fatte o alla signora di Longueville, o al Porquier, ben lungi dall' essere inesplicabili, quando non suppongasi la sanità di mente par che confermino ancora di più i sospetti della pazzia; sendochè con un tal mezzo, la famiglia dell' abate d' Orleans si metteva in istato di non aver più a temere ch' ei facesse abuso dell' amministrazione delle rendite, che gli s' avevan lasciate. Per ultimo, il rimborso del signor marchese di Beuvron, al quale egli assiste è un atto, che non abisognava d' altro, che della di lui soscrizione. Tai sono le generali, e particolari riflessioni, che posson farsi sulle circostanze di questi atti considerati in se stessi. Veggiam frattanto qual possa essere l' autorità loro, affine d' escludere la prova testimoniale.

Prima di tutto, queste non sono già azioni personali, talmente proprie di chi le fa da non esser supplite da verun' altra persona. Bastò all' abate d' Orleans l' aver conservato ancora suf-

sufficiente libertà o docilità di mente per soscivere. Non c'era bisogno di più per renderle perfette. Secondariamente, tutti questi atti eccetto la donazione, ed il testamento, son puri, e semplici contratti, pe' quali la legge non dimanda, nè quello stesso grado di volontà, nè quella stessa capacità, che esige ne' testamenti. In terzo luogo questi sono contratti stipulati da un uomo, se non attualmente imbecille, almeno vicinissimo a quello stato di furore, e di demenza, in cui passò il resto di sua vita; demenza di cui è incerto il cominciamento, il quale può risalire fino al tempo della stipulazione di essi atti. Sette o otto mesi o anche un anno son forse un troppo lungo spazio per esaminare la qualità della pazzia in un uomo della qualità dell'abate d'Orleans, per aspettar, per procurare ch'ei si riavesse della sua malattia? E se accordasi che si dovette differire almeno durante questo tempo a farlo custodire, in tal caso la maggior parte di questi atti cadrà in quel tempo; e la debolezza di siffatta presunzione apparirà limpidamente agli occhi di chi chessia. In una parola, come la demenza sia una volta provata, nulla più facile dello spiegare in qual modo saranno stati stipulati gli atti in quistione. Questi due fatti non avranno in se nulla di compatibile. Non può forse darsi, che un uomo abbia soscritto degli atti, e sia stato pazzo al tempo della soscrizione? Ma a rincontro, la sottoscrizione di questi atti può essere supposta, senz'escludere il fatto della

pazzia; ed in conseguenza questa non è già una presunzione superiore a qualsivoglia attacco. Per finirla, questi contratti allontanano forse qualunque sorta di dubbj? L'interpretazione che il principe di Conty dà loro, supponendo che la famiglia avesse in vista di profittare dagli avanzi di docilità, che l'abate d'Orleans poteva conservare tutt' ora, per fornire una parte delle cose risguardanti la casa di Longueville, e per quindi metterlo in un vero e reale interdetto, tuttochè non per anche pronunziato; una tale interpretazione, non è forse egualmente verisimile, allorchè la si paragona col carattere dell'abate d'Orleans, della supposizione di quella pretesa generosità, a cui la signora di Nemours vuole attribuire la donazione, e gli atti, che l'accompagnano? Per esserne convinti, non si può forse servirsi dell'argomento che i più grandi oratori bene spesso impiegarono felicemente, per iscoprire nelle cause oscure e dubbiose, il lume della verità? Supponghiamo per un momento, che la famiglia dell'abate d'Orleans abbia potuto procrastinare di ricorrere al tristo rimedio dell'interdetto. Questa prima suposizione non ha nulla che non sia probabile rispetto ad ogni sorta di famiglie; ma si può aggiugnere, che la grandezza della casa di Longueville, nella quale noi supponghiamo un tal disegno, avesse dato un grado di verisimiglianza che confondesi quasi colla verità stessa. Supponghiamo altresì, che in un tal disegno, voglia essa nondimeno pigliar precauzioni contro chi

vien

vien da lei risguardato qual mentecatto ; ch'essa voglia legargli le mani, metterlo fuor di stato e di nuocere a se stesso, e di nuocere agli altri ; che cosa doveva essa fare in tal supposizione, che non è che una conseguenza della prima ? Non doveva essa dar principio dal fargli perdere la proprietà de' di lui beni con una donazione autentica ? Ma stantechè non era giusta cosa il ridurlo a semplici alimenti ( il che non potevasi fare che con un solenne indetto ), non era egli d'uopo riservargli un usufrutto considerabile, e proporzionato alla grandezza di sua nascita ? Non doveva forse in progresso cordurlo a lasciare con un testamento, ricompense a' suoi servi, per affezionargli al suo servizio in un tempo, ove non sarebbe più istato di dar loro contrassegni del suo affetto ? Non era una conseguenza del medesimo consiglio della famiglia, il fargli sottoscrivere procure per rendersi padrone dell' usufrutto, che li veniva riservato ? E finalmente, non dovevagli si forse dare una spezie d' inspettore, e di curatore domestico, senza il quale non potesse neppure fare i conti della spesa di sua casa ? Ecco tutte le precauzioni, che la prudenza poteva ispirare nel caso da noi supposto, per risparmiare ad un tempo stesso e l'onore e l'interesse della famiglia dell' abate d'Orleans. Quel che doveva farsi dove s'avesse avuto un pensamento noi troviamo che lo si ha fatto nella spezie di questa causa. Dunque noi possiamo conchiudere con verisimiglianza che la famiglia avesse in fatti un tal pensiere ; e possiam forse neppur dubitarne, allorchè noi

ve-

vediamo che il piano di questi atti par ch'è  
sia stato fatto realmente in vista della pazzia;  
e vediamo altresì che come la pazzia è dive-  
nuta notoria, non si ha bisogno di nulla cam-  
biare di un tal piano? Sussiste intieramente,  
e la famiglia adunata è di parere che la si-  
gnora di Longueville, ed il Porquier conti-  
nuino ad operare in virtù delle procure dell'  
abate d'Orleans, quantunque essa famiglia sa-  
pesse fuor d'equivoco, che queste procure era-  
no nulle, almeno al tempo del parere de' con-  
giunti, in forza della mentecattagine di chi le  
aveva fatte. Quel che la famiglia fece espressa-  
mente in quel tempo, ed allorchè la pazzia non  
poteva più star celata; per qual ragione non  
vorrassi mai ch'essa il facesse tacitamente in  
un tempo, in cui si aveva pur anche speranza  
di poter tenere occulto lo stato dell'abate d'Or-  
leans?

A presunzioni così naturali che cosa vien egli  
opposto? Si dice in primo luogo che se la fa-  
miglia avesse avuto il disegno che le si sup-  
pone, era superfluo il fare un così gran nu-  
mero d'atti coll'abate d'Orleans. Era d'uopo  
cominciare dalla donazione, e trattare in pro-  
gresso con maggior sicurezza col conte di s.  
Paolo. Ma non si è fatta riflessione, che una  
tal serie d'atti era indispensabile per condurre  
a fine quanto apparisce che in allora erasi pro-  
posto. Il conte di s. Paolo era minore: non  
poteva egli sollevare validamente sua madre nè  
contrarre con essa un'obbligazione solida ed  
irrevocabile. Quand'anche fosse stato maggio-  
re,

re, non l' avrebbe potuta liberare dell' obbligo di render conto. Faceva adunque mestieri che la donazione assicurasse tutte quegli atti, e tutti quelle liberazioni, impedendo al donatario l' essenziale, e l' inviolabile condizione di confermare tutti quegli atti, e di approvare tutte quelle liberazioni. Ma da un' altra banda, non può dirsi che dove venga per una volta supposto quest' unico fatto, la cui verisimiglianza non può esser messa in contingenza, che la famiglia ha voluto tener nascosta per buon tratto di tempo la pazzia dell' abate di Longuevile, non sarà egli malagevole il compreudere per qual ragione abbia soscritto quegli atti. Erano questi o necessarj o utili ed avvantaggiosi alla famiglia. Bisognava farglieli sottoscrivere finattantochè fosse solennemente interderto. Ma qual conseguenza può mai cavarsene rispetto ad un atto puramente volontario e che la legge non permette che per la sola consolazione del testatore, e non mai pel vantaggio della sua famiglia? Riducesi adunque il tutto al sapere se possa supporsi questo fatto unico, che la famiglia abbia differito per lo spazio di sette o otto mesi a far palese la disgrazia accaduta all' abate d' Orleans. Diciamlo ancora una volta, quest' unica disposizione può essere la general soluzione di tutte le difficoltà, che formano il soggetto del nostro esame. Ma se tutti questi atti, o piuttosto tutte le presunzioni risultanti da questi atti medesimi possono essere rovesciate da un fatto non men di quello facile a

pre-

presumersi ed agevole a provarsi; chi potrà mai indursi a credere, che cotai presunzioni portino con se forze bastevoli, onde far rigettare la prova per testimonj? Dicesi in secondo luogo che se l'abate d'Orléans fosse stato veramente mentecatto, era superfluo il lasciargli una entrata di sessanta mille lire di rendita: ed è altresì men facile l'accordare una tal supposizione con la riserva di sessanta mille lire della metà del palazzo di Longueville; d'una gran quantità di mobili, e finalmente della facoltà di disporre per testamento, di due anni di rendite che scaderanno dopo la di lui morte. Ma prima di tutto, per quanto appartiene al palazzo di Longueville, ed ai mobili che in esso trovavansi, può mai sembrar cosa strana, che al primogenito della casa di Longueville gli s'avesse preservata quell'abitazione, che giustamentr appartenevagli nella casa de' suoi maggiori? E quanto alla facoltà di disporre d'una certa porzione de' suoi beni, può questa essergli stata riservata, come il dicemmo poc'anzi, per assicurare le rimunerazioni, che si volevan fare alle sue persone di servizio. Viene aggiunto, ch'egli è inconcepibile che altri che il donatore stipulasse il diritto di ritorno a pro della signora di Nemours. Ma basta lo spiegare una tal presunzione per far vedere che non è invincibile; e quest'appunto fu fatto per parte del principe di Conty, allorchè vi si disse essere stata presa una tal precauzione affine d'impedire che la signora di Nemours non impegnasse un giorno

no cofali atti. Finalmente vi s'ha detto come un ultimo generale appoggio, che spargesi su tutti gli atti, non esservi apparenza che la signora di Longueville, ed il principe di Condé volessero trattare con un mentecatto; ed essere altresì più assurdo, e già più ingiusto il pretendere ch' e' volessero abusare della di lui mentecattagine; e finalmente il pubblico avere interesse nell' opporsi che non venga ammessa una prova testimoniale contro prove cotanto forti; stantochè una sola volta che questa venga ammessa non vi sarà più testamento sicuro. Basta il ripigliare la distinzione da noi poc' anzi propostavi tra' contratti, ed i testamenti, per dare una piana e conveniente risposta a tutte queste obbiezioni. 1. Tutti questi contratti possono essere validi, o perchè non c'è persona che gli attacchi, o perchè non v'è nessuno che possa attaccarli, o perchè son essi per la maggior parte avvantaggiosi all' abate d' Orleans, e l'utilità che la famiglia ne ritragge bastò per impegnarlo finattantochè fosse validamente interdetto. 2. Qui non è già necessario di accusar la memoria d' una principessa, di cui la Francia tutta ne ha riconosciuta, ed onorata la virtù, per sostenere che tutti questi atti abbiano potuto essere stipulati con sua partecipazione, senza però che l' abate d' Orleans fosse in istato di far testamento. Dirassi per avventura che un padre, un tutore, un marito si rendano colpevoli d' una suggestione criminosa, allorchè le persone soggette alla loro autorità, soscrivono sulla fede

de' loro lumi, e della loro saviezza, atti, di cui bene spesso non ne intendano nè la forza, nè le conseguenze? Vero, che in generale, atti della natura di quei che vengono allegati in quest' oggi, sono potenti presunzioni a pro della sanità di mente del testatore. Ma noi siam molto lontani da questa considerazione generale. Qui non si tratta già del testamento d'un uomo, che sia morto nel possesso del proprio stato. Prima ragione di differenza. Gli atti riferiti, sono vicini al tempo in cui la pazzia era già pubblica notoria, e costante. Seconda ragione. Finalmente tutti questi atti possono essere spiegati, e formano una presunzione, se non necessaria, almeno verisimile, della debolezza di mente del testatore. Se il pubblico ha interesse che non ammettasi così di leggeri la prova per testimoni, questo stesso interesse dimanda egualmente che non venga rigetta così facilmente. Le conseguenze ne sono poco men che uguali. Ma finalmente, una tal quistione forse che non è mai stata proposta? E ella cosa inaudita che ad onta dell'autorità de' contratti, abbiasi ammesso la prova per la via de' testimoni? Voi ne avete, o signori, due illustri esempi ne' vostri registri. Non ve n'è di più forte del giudizio pronunziato nella causa del signor Pajet, nel quale noi vediamo che si è fatta risalire la prova della pazzia molt' anni innanzi l'interdetto; e questo non già per distruggere un testamento ma per attaccare de' contratti, comechè i creditori potessero allegare a loro favore

e la lor buona fede e l'ignoranza. Se la prova fu accolta come andò in quistione se si dovesse o no distruggere de' contratti, la si potrà forse ributtare in una causa, nella quale trattasi puramente di spiegarli, ec?

Passiamo ora alla seconda presunzione tratta dalla condotta dell' abate d' Orleans. 1. Fa mestieri stralciar quella che si cava dall'avergli la signora di Longueville lasciato dir messa. Nis- suna prova di un tal fatto. Apparisce soltanto che fu allestito un calice per suo servizio; ma che cosa si può conchiudere da questo, se non che si è celebrato messa innanzi di lui. 2. Faceva conti a dir vero, ma tutti questi conti furono riveduti dal primo di marzo fino a' 15 di luglio 1671, in presenza del Dalmont. Questo è provato dalla deposizione del Pernis. Dunque è più che verisimile che il Dalmont fosse scelto a bella prima per servirgli d' ispettore. Non v'è niun' altra spiegazione, che abbia maggior verisimiglianza; e posto questo ecco una prova, che sin dal primo giorno di marzo, due di dopo, il testamento, non era riputato capace di saldare un conto. 3. Soscrive lettere di cambio, ed ordinazioni, ma tra queste cambiali, trovasene una d' una forma stravagantissima. 4. Scrisse molte lettere; ma unicamente al Porquier. Si conviene che queste lettere son piene di ripetizioni, di bassezze, d'un' avarizia la più sozza del mondo; ma non può dirsi che sieno assolutamente l' opera di un mentecatto. Per chiarirsi se tutti i fatti che ritrovansi in queste

lettere esprimano una perfetta conoscenza dello stato de' suoi affari, sarebbe indispensabile l'entrare in minutissime particolarità; ma quel che è fuor d'equivoco si è che l'argomento tratto dalle lettere è molto dubioso ed incerto, poichè ne ha scritto una nel mese di novembre dopo essere stato arrestato qual pazzo, la quale è per lo meno egualmente saggia di quelle del tempo precedente. Dall'altro lato dove si presti fede alla signora di Longueville, una delle lettere prodotte dalla signora di Nemours, viene a cadere nel tempo della pazzia. Finalmente terza presunzione: giudizio della famiglia: donazione sempre supposta valida: le ordinazioni, i conti, le cambiali, ebbero costantemente l'approvazione della famiglia. Ma 1. riguardo a queste ordinazioni, come il fatto del Dalmont sia vero, non bisogna stupirsi ch'esse sieno state approvate. Sapevasi come le cose erano passate. 2. Non ci fu alcuno che attaccasse la donazione, e di fatto nessuno poteva attaccarla. Tutte queste approvazioni pregiudicheranno esse ad un terzo?

Quanto alla forma della sentenza del referendarj del palazzo basta l'osservare. 1. Che l'ordinanza obbliga bensì a proporre un fatto preciso, ma non mai le prove di un tal fatto. Qui il fatto è la pazzia. Le prove di questo fatto hanno il loro fondamento su quelle circostanze che da ciascun testimonio vengon deposte. E' d'uopo far la dovuta distinzione tra un fatto unico, e particolare, ed un fatto generale, che dilatasi su molt'altri. In questa

guisa appunto i vostri giudizj interpretarono l'ordinanza. Giudizio del Pajet de' 25 febbrajo 1681. Giudizio del Bossu de' 21 giugno 1675. Giudizio del Joyeuse de' 5 marzo 1681. Giudizio del Bordeaux Champagne de' 23 marzo 1683. Giudizio del Bergeret de' 6 settembre 1687. 3. La demenza è certa. Trattasi unicamente di fissarne il principio. 4. L'argomento della signora di Nemours prova troppo. Se fosse forza proporre siffatte circostanze affine di poter provare il contrario, ne conseguirebbe che non si potesse provare che ciò che è proposto. Ora una tal conseguenza sarebbe assurda. Dunque da siffatto ragionamento non potrebbesi conchiuder nulla. Aggiugniamo per ultimo due ragioni generali; l'una che il dubbio intorno ai fatti è un motivo per permettere di farne la prova; l'altra che l'inconveniente di rigettarla è sensibile, laddove nell' ammetterla non ve n'è nessuno.

*Le conclusioni non sono state scritte. Si vede ch' esse tendevano a confermare la sentenza appellata senza badare alla dimanda della signora di Nemours, e furono adottate. Li 10 gennajo 1685.*

L'immediata relazione che passa tra quest' aringa, e la prima che seguirà nel tomo settimo, fu il motivo per cui l'editore non ha potuto compiere in questo tomo l' intiero numero de' fogli promessi nel programma d' associazione; nel che però li sugg. associati non avranno scapito mentre si procurerà di compensarne in alcuno de' volumi susseguenti.

## INDICE

Delle Aringhe contenute in questo  
Tomio.

## ARINGA XXXI.

*Nella causa di Melchiore Fleury, e suo figliuolo, la Signora di Razac, e sua figlia.*

Sulla nullità de' matrimoni de' minori, fatti senza il consenso de' loro padri, madri, tutori, curatori, indipendentemente dalle circostanze di violenza, o di ratto di seduzione. E sulla necessità delle pubblicazioni per la validità de' matrimoni de' minori. Pag. 3

## ARINGA XXXII.

*Nella causa degli amministratori dell' ospitale generale, come rappresentante Giovanni Giacomo Seignoret, legatario universale di Guglielmo Rocquigny, e la signora Marchesa di Gamache, donataria del Re, il Gasaldo, ed il Ricevitore del dominio reale, ed altre Parti.*

Si trattava di molte quistioni concernenti la qualità di forestiero, o del dritto competente al re sulla roba del forestiero?

1. Se la restrizione di questo dritto per certi riguardi fatta con trattati, possa distruggere la qualità di forestiero, senza lettere di naturalità?
2. Se lettere di naturalità registrate in una giurisdizione privilegiata, possano avere effetto altrove che in quella giurisdizione?
3. Se lettere di naturalità registrate nel parlamento e nel-

nella causa de' conti accordate ad un vero forestiero, facciano solo effetto per lui e pe' figli nati posteriormente, o se possano applicarsi a' figli nati prima?

4. Se il figliuolo d'un francese nato in paese straniero, ove si era stabilito suo padre, debba esser riguardato come francese, venendo a fare la sua dimora in Francia ed ottenendo lettere di dichiarazion di naturalità?
5. Se lettere di questa natura, reintegrandolo ne' dritti di sua prima origine, abbiano effetto in favor di tutti i suoi figli, anche nati prima ed in paese straniero?

37

### ARINGA XXXIII.

*Nella cause di Luigia di Bury, moglie del signor d' Atho-  
nas, vedova in prime nozze di Pietro Touchet, e  
Maria d' Avalleau, vedova di Giacomo Touchet, tu-  
trice de' suoi figliuoli.*

- Si trattava di sapere.
1. Se un matrimonio contratto in maggiorezza senza il consenso della madre, ma preceduto da un commercio illegittimo in minorità, celebrato solennemente dopo le pubblicazioni, ma senza averlo pubblicato nel luogo del domicilio ordinario, fosse nullo in se stesso.
  2. Se in questo matrimonio ch'era stato seguito da un possesso di stato, pubblico e pacifico pel corso di sett'anni sotto gli occhi della madre, e dalla nascita di molti figliuoli riconosciuti legittimi da' più prossimi congiunti del marito, si potessero opporre appoggi di non ammettere alla madre, che si era rimaritata, e non aveva combattuto lo stato della vedova e de' figliuoli, che per vendetta d'un' accusa di espiazione d'effetti intentata contro di suo fratello.

66

ARIN-

*Nella causa del Principe di Conty, e della Duchessa di Nemours. Sopra l'appellazione di una sentenza dei Referendarj del Palazzo, che ordinava una prova per testimonj sul tempo in cui era cominciata la pazzia dell'abate d'Orleans, ultimo maschio della casa di Longueville.*

1. Se la caducità dell'istituzione importi la caducità di una sostituzione concepita con termini di preghiera, e puramente fidecommissarij.
2. Se la clausola codicillare sostenga in questo caso la sostituzione fidecommissaria.
3. Se l'autore di questa sostituzione, avendo fatto un secondo testamento, che cambiava la disposizione del primo, ed una donazione e molti altri atti, ed essendogli stata interdetta sei mesi dopo l'amministrazione de' suoi beni a cagione di pazzia, si possa ammettere la prova per testimonj, che la pazzia era incominciata nel tempo dell'ultimo testamento, e di quegli atti.

85

---

#### NOI RIFORMATORI DELLO STUDIO DI PADOVA.

*A*vendo veduto per la Fede di Revisione, ed Approvazione del P. F. Gio: Tomaso Marcheroni Inquisitor Generale del Santo Offizio di Venezia nel Libro intitolato *Aringhe del Sig. d' Aguesseau recitate nel Parlamento in qualità di Avvocato generale ec. MS.* non vi esser cosa alcuna contro la Santa fede Cattolica, e parimente per attestato del Segretario nostro, niente contro Principi, e buoni costumi, concediamo licenza ad Antonio Curti q. Giacomo Stampator di Venezia, che possi essere stampato osservando gli ordini in materia di stampe, e presentando le solite copie alle pubbliche Librerie di Venezia, e di Padova.

Dat. li 28. Decembre 1789.


PIETRO BARBARIGO Rif.


CAV. PROC. MOROSINI Rif.

GIROLAMO ASCANIO K. P. R.

Registrato in Libro a Carte 376. al Num. 2942.

Marcantonio Sanfermo Seg.







che la clausola codicillare del testamento dell'abate d'Orleans

genere nella

ra Pr a sor to me Fin legg sieg mian st' an esso zione to del che q sole sarebb una n ma su bili d sori de cercato no ada riveni testo al tesse tr

questa distinzion rilevante, su cui aggirasi la difesa tutta della signora di Nemours? Come

può mai darsi, che un tal principio così uti-

le



o a' juris leggi ris iustiniano nelle sue del drit tinzioni, tà d'opi a' cozzi o potuto e tra le

Nè qui ne di al una tal di empio nella gli eredi espressa are alle altre, testatore stamen etiam formule, clausola a un' al entica, la for a codi camente

, la loro divisione sarebbe imperfettissima. Non pure se ne potrebon distinguere di due sorti, se ne potrebbono contare fin cinque, e sei, di cui ne abbiamo gli esempi nel digesto; ed il sig. Cujacio unitamente

ro

